



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

**IL REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA
E L'EVOLUZIONE DEL FENOMENO CRIMINALE:
DAL RADICAMENTO TRADIZIONALE ALLA
COLONIZZAZIONE NEL NORD ITALIA**

*Struttura e applicazione dell'art. 416 bis c.p.
con particolare riferimento al problema della prova*

Relatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Pisa

Candidato:

Luca Traversa

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014

«Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno... La linea della palma... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l'Italia, ed è già oltre Roma...»

L. Sciascia, *Il giorno della civetta*, Einaudi, Torino, 1961

Indice

Introduzione	1
Capitolo I - La genesi della norma	7
1. Premessa	7
2. L'associazione per delinquere	8
3. Dottrina e giurisprudenza in tema di mafia. L'inadeguatezza del 416 c.p.	12
4. Le misure di prevenzione	15
5. L'evoluzione delle mafie	17
6. La legge 646/1982	18
Capitolo II - L'apparato strutturale-strumentale dell'associazione	23
1. La forza di intimidazione.....	23
2. L'assoggettamento e l'omertà	28
3. L'elemento organizzativo	33
Capitolo III - Il programma associativo	35
1. La finalità di commettere delitti	35
1.1. L'aggravante specifica dell'articolo 7	36
1.2. Rapporto di autonomia tra reato associativo e delitti-fine. La responsabilità dei capi del sodalizio	38
1.3. Il concorso di reati e la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.).....	41
2. La finalità di monopolio	42
3. La finalità dei profitti o vantaggi ingiusti	48
4. La finalità politico-elettorale	49
Capitolo IV - Partecipazione e concorso	58
1. Le condotte punibili.....	58
2. La partecipazione semplice	59
3. L'elemento soggettivo e la giurisprudenza sul tema	61
4. Il giuramento di mafia e la qualifica di uomo d'onore	63
5. La partecipazione qualificata.....	64
6. Il problema del concorso	66
7. Il concorso esterno.....	68
8. Altri profili relativi alla contiguità.....	79
Capitolo V - Gli interessi protetti dalla norma, le problematiche di legittimità costituzionale e le forme di manifestazione del reato	84
1. I beni giuridici tutelati	84
2. Problematiche di legittimità costituzionale	89
3. Le circostanze aggravanti previste dal 416 bis	92
4. L'attenuante speciale di cui all'art. 8, d. l. n. 152 del 1991	93
5. L'ammissibilità del tentativo	95

6.	La natura del reato	96
7.	Rapporti di specialità con altre norme	98
Capitolo VI - La prova dell'associazione mafiosa		100
1.	I problemi di natura probatoria sollevati dal 416 bis	100
2.	La prova del vincolo associativo e del metodo mafioso	101
3.	La dialettica reato-mezzo / delitti-fine.....	106
4.	La prova della singola condotta partecipativa	111
5.	La collaborazione con la giustizia e la chiamata di correo	112
6.	Prova storica e prova logica.....	117
7.	Le indagini patrimoniali e i tre livelli dei reati	121
8.	L'impianto accusatorio del maxi-processo di Palermo	124
9.	La prova del 416 bis nei processi dell'Italia del Nord.....	131
Capitolo VII - Mafie al Nord		135
1.	Infiltrazione, radicamento, colonizzazione.....	135
2.	L'importanza di "Crimine"	142
3.	La 'ndrangheta in Lombardia	149
3.1.	Una lunga storia criminale	149
3.2.	Buccinasco, la "Platì del Nord"	153
3.3.	«Il mondo si divide in ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà».....	157
4.	Le mafie in Liguria	162
4.1.	Una presenza risalente.....	162
4.2.	I siciliani.....	167
4.3.	La 'ndrangheta: da "Colpo della Strega" a "La Svolta".....	170
4.3.1.	Maglio 3: «Pare che la Liguria è 'ndranghetista»	172
4.3.2.	"La Svolta": il maxi-processo di Imperia.....	180
5.	La 'ndrangheta in Piemonte.....	186
5.1.	Dall'omicidio di Bruno Caccia ad "Albachiara".....	186
5.2.	L'operazione "Minotauro"	190
6.	Le mafie nelle altre regioni del Nord.....	195
7.	Brevi considerazioni sullo scenario attuale	198
Capitolo VIII - Riflessioni conclusive		200
1.	Lo stato dell'arte.....	200
2.	Prospettive di riforma	205
3.	La nuova frontiera: il crimine organizzato transnazionale	214
Ringraziamenti		222
Bibliografia		223

Introduzione

La criminalità organizzata di tipo mafioso non implica soltanto un insieme di comportamenti sanzionati dal nostro codice penale, bensì rappresenta un fenomeno culturale e sociale particolarmente grave e complesso, che mina le fondamenta della convivenza democratica di una collettività. Le mafie costituiscono da più di un secolo un contropotere col quale lo Stato si è dovuto misurare, ora “facendosi la guerra”, ora “mettendosi d’accordo”. A seconda del momento storico, le cosche hanno supplito alle mancanze dell’amministrazione pubblica, ovvero l’hanno infiltrata e asservita alle proprie mire. Il mafioso, nato per dirimere le controversie locali, si è trasformato in un potente uomo d’affari che gestisce immense ricchezze.

L’evoluzione continua del fenomeno ha contribuito a renderlo di difficile decifrazione. Non possiamo più parlare di mafia nei termini di devianza, al contrario siamo di fronte ad una componente organica del nostro sistema-Paese: un potere economico intrinsecamente avvezzo alla violenza che si inserisce nei gangli vitali dello Stato ammorbandolo. L’azione delle mafie si rivolge ad ogni settore della nostra società e si esplica nella sistematica alterazione della concorrenza e dei processi economici, nel condizionamento del consenso, nell’assoggettamento della popolazione. Ciò è reso possibile da comportamenti di tipo corruttivo-collusivo che troppo spesso hanno caratterizzato l’azione pubblica; le Istituzioni che avrebbero dovuto combattere le mafie non sono state sempre all’altezza.

Siamo di fronte ad un fenomeno che non ha termini di paragone per imponenza e pericolosità: la mafia è insieme la prima impresa del Paese, con un fatturato stimato in 150 miliardi annui, ed una spietata associazione per delinquere, responsabile di

numerossissime vittime. Come ha potuto lo Stato tollerare un inquilino così scomodo e invasivo? Spesso si è preferito convivere con le mafie, sottovalutandone la pericolosità e limitandosi a controllarne gli eccessi. Soprattutto in certe zone la mafia viene sfruttata dalla politica, poiché orienta il consenso e determina di fatto l'esito delle elezioni. A molti anni di distanza possiamo finalmente affermare ad esempio che la Democrazia Cristiana, il partito che ha dominato la storia repubblicana sino agli anni '90, ha fatto costante riferimento alle cosche siciliane, come dimostrano inequivocabilmente le vicende di Vito Ciancimino, di Salvo Lima, dei cugini Salvo e di Giulio Andreotti, sette volte Presidente del Consiglio, riconosciuto colpevole, ancorché prescritto, del reato di associazione per delinquere sino alla primavera del 1980.

Le mafie sono organizzazioni sanguinarie che hanno spezzato molte vite umane, privando la collettività di eccellenti professionalità e di cittadini innocenti. Tuttavia, l'utilizzo della violenza, anche la più spietata, va considerato un mezzo di cui tale criminalità si serve per raggiungere fini più vasti. Anche gli omicidi più eclatanti, nell'ottica mafiosa, trovavano sempre una giustificazione ben precisa: nel momento in cui certi individui rischiavano di compromettere gli affari degli uomini d'onore, andavano eliminati. Ma si trattava, appunto, di *extremae rationes*: ove possibile, le cosche hanno sempre preferito coltivare i propri interessi rinunciando allo scontro frontale.

Questo aspetto è particolarmente apprezzabile al giorno d'oggi. Viviamo un tempo in cui l'aspetto più feroce delle mafie sembra venir meno. Si è parlato di mafia che non spara, di mafia invisibile; non è vero che le mafie non commettano più reati, anche efferati, ma è senz'altro vero che il *modus operandi* dei mafiosi, nell'ultimo ventennio, è cambiato profondamente. Il biennio delle stragi (1992-1993) ha concluso

un'escalation militare dalla violenza disumana, per poi lasciare campo ad un lungo ventennio di sostanziale *pax mafiosa*, in cui le cosche hanno limitato le proprie apparizioni, preferendo gestire i propri affari con maggiore discrezione.

Il mafioso del nuovo millennio ha depresso la lupara e indossato i panni dell'imprenditore, che spesso investe ingenti quantità di denaro di origine illecita, provvedendo a ripulirlo, e tenta di accaparrarsi i più lucrosi appalti pubblici. Gli uomini d'onore, pur senza aver abbandonato le tradizionali attività (estorsioni, rapine, usura...) ed il controllo del territorio (che è tuttora percepibile in molte realtà, non solo meridionali), hanno fatto un evidente salto di qualità. Ciò rende ancor più gravoso il compito della magistratura, impegnata a misurarsi con una criminalità camaleontica, ora dedita alle più classiche mansioni, ora mimetizzata negli ambienti più opachi della politica e della finanza, ma comunque fedele alle proprie radici. La complessità del fenomeno è il primo elemento con cui fare i conti, sicché è necessario combattere le semplificazioni fuorvianti.

Lo strumento principale a disposizione degli inquirenti è la legge antimafia del 1982, n. 646. Essa, tra le altre cose, introduceva nel nostro codice penale l'articolo 416 bis, l'«associazione di tipo mafioso», una nuova fattispecie fortemente voluta dagli addetti ai lavori, per colpire più efficacemente le mafie. L'oggetto di questo lavoro consiste nello studio di tale norma, della sua struttura e della sua applicazione. Ci si concentrerà in particolare sulle problematiche inerenti alla prova del vincolo mafioso e delle singole condotte di partecipazione. Inoltre, pur muovendo da situazioni di mafia «storica», si avrà particolare riguardo all'applicazione del 416 bis ai nuovi contesti mafiosi, sempre più radicati nel nord Italia.

La legge antimafia fu scritta con riferimento alla situazione siciliana, in quegli anni

drammatica: il progetto originario fu redatto dall'On. Pio La Torre, caduto per mano di Cosa Nostra il 30 aprile 1982; la legge fu approvata il 13 settembre, a dieci giorni dall'agguato di Via Carini in cui morirono il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo.

La bontà del nuovo testo risiede nel fatto che, oltre a definire per la prima volta il concetto giuridico di "associazione mafiosa", si tenta di colpire tale tipo di criminalità nella sua ragione sociale, attraverso l'aggressione ai patrimoni. Con sapienza il legislatore si concentra sul metodo mafioso, caratterizzato dalla triade intimidazione-assoggettamento-omertà, che rende penalmente rilevanti anche condotte di per sé lecite, come la gestione e il controllo degli appalti.

Ebbene, a distanza di trent'anni, e di fronte a fenomeni mafiosi sempre più diffusi nell'intera penisola pur in assenza di derive stragiste, il 416 bis conserva la sua efficacia e la sua attualità? Per rispondere correttamente a questa domanda non si può che iniziare con l'analisi puntuale del dettato normativo e della ricca giurisprudenza sul tema. Dal maxi-processo di Palermo - plastico esempio di successo giudiziario e punto di svolta nella lotta alla mafia - sino alle recentissime inchieste sulla 'ndrangheta in Lombardia, Liguria e Piemonte, si ripercorre l'evoluzione del fenomeno mafioso segnalando i diversi approdi raggiunti dalla magistratura. Si analizzeranno le principali questioni di natura probatoria, sulle quali si fondano le decisioni, con l'obiettivo di comprendere le ragioni che conducono ad una condanna ovvero ad un'assoluzione. Questo senza alcuna presunzione di completezza, ma con l'intenzione di offrire uno sguardo ravvicinato sul lavoro dei magistrati impegnati in ricostruzioni particolarmente complesse, alle prese con l'eterna contesa tra garantismo ed esigenze repressive.

Non compete dunque a questo lavoro un'analisi globale del fenomeno mafioso, né

un'esaustiva rassegna di tutte le misure che lo Stato ha messo in campo per arginarlo. Ci si focalizzerà sul momento processuale, il luogo in cui, nella pienezza del contraddittorio tra le parti, il pubblico ministero ha il compito di provare certi fenomeni e l'imputato può al meglio esercitare il proprio diritto di difesa. Per troppo tempo, in assenza di una normativa soddisfacente in tema di mafia, si è ricorsi alle misure di prevenzione, che oltre a denunciare uno scarso contenuto garantistico, hanno mostrato limiti oggettivi nell'azione di contrasto. Il merito della Rognoni-La Torre è di avere riproposto la centralità del processo penale nella repressione della criminalità mafiosa. Prima di iniziare questo percorso, tuttavia, sembra opportuno precisare quanto segue.

Non possiamo interamente demandare alla magistratura la lotta alla mafia. Di questo, invero, ci si occuperà nelle prossime pagine, ma con la consapevolezza che il momento processuale rappresenta solo l'ultima risposta dello Stato, l'estremo tentativo di arginare questo fenomeno; una risposta, di solito, seria ed energica, ma senz'altro insufficiente, se isolata.

Combattere la mafia significa innanzitutto recidere i legami che essa ha consolidato negli anni con interi settori delle Istituzioni. La politica deve scegliere una volta per tutte da che parte stare. La compattezza e l'energia mostrate nella lotta contro il terrorismo, foriere di ottimi risultati, non sono mai state messe in campo contro le mafie. La magistratura ha a lungo supplito alle manchevolezze di una classe dirigente inadeguata, se non collusa, pagando a caro prezzo la propria sovra-esposizione.

Come disse Paolo Borsellino ad una classe di studenti, pochi giorni prima di morire, i partiti devono essere in grado di selezionare i propri rappresentanti, ed emarginare quelli che non si rivelano indicati, prima dell'intervento del potere giudiziario. Non può attendersi una sentenza di condanna, magari definitiva, per

prendere i dovuti provvedimenti. Prima del giudizio penale occorre un giudizio etico: i magistrati giungono sempre tardi, necessariamente dopo che i fatti sono stati commessi. Occorre dunque una politica più trasparente, che voglia seriamente combattere certi fenomeni, e, nel contempo, sappia dotare gli addetti ai lavori degli strumenti più adeguati: si tratta di potenziare gli apparati di polizia giudiziaria vessati invece da continui tagli, colmare le carenze di organico nei tribunali, monitorare l'applicazione della normativa antimafia ed eventualmente migliorarla laddove sia possibile.

In secondo luogo, è necessario far venir meno le condizioni di povertà e rassegnazione su cui le mafie hanno prosperato, favorendo un'opera di promozione economica e sociale del Meridione. Lo Stato ha il dovere di creare i presupposti per la nascita di un tessuto imprenditoriale sano, abbandonando l'assistenzialismo deleterio messo in campo per molti anni. Parallelamente, bisogna incentivare un movimento collettivo in cui ognuno offra il proprio contributo: ecco l'importanza di associazioni come "Libera", di cui faccio parte, una realtà che coniuga la memoria con l'impegno, richiamando tutti alle proprie responsabilità. Accanto alla repressione nelle aule di Tribunale è necessario operare una bonifica sociale e maturare una nuova coscienza collettiva.

Rita Atria, una testimone di giustizia scomparsa nel 1992, ci impose una profonda riflessione: «prima di combattere la mafia occorre farsi un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici; la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci».

Capitolo I

La genesi della norma

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'associazione per delinquere. – 3. Dottrina e giurisprudenza in tema di mafia. L'inadeguatezza del 416 c.p. – 4. Le misure di prevenzione. – 5. L'evoluzione delle mafie. – 6. La legge 646/1982.

1. Premessa

L'articolo 416 bis del codice penale fu inserito nel 1982, con la legge n. 646 del 13 settembre. Pochi giorni prima, il 3 settembre, Cosa Nostra aveva ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuele Setti Carraro e l'agente Domenico Russo in un terribile agguato in via Carini, a Palermo. Il generale era giunto a Palermo circa cento giorni prima¹, in qualità di Prefetto, ma aveva denunciato l'assenza di poteri effettivi, pur promessi dal Governo, nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua morte suscitò una dura reazione da parte dell'opinione pubblica, racchiusa in quel lenzuolo che apparve sul luogo dell'eccidio: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Ai funerali vi furono momenti di tensione e le Istituzioni furono gravemente contestate. Il clima venutosi a creare determinò un'accelerata nell'iter di approvazione della legge antimafia, sicché in pochi giorni, dopo due anni dal deposito del disegno di legge, la "Rognoni-La Torre" fu finalmente promulgata. Virginio Rognoni era all'epoca Ministro dell'Interno; Pio La Torre fu invece un'altra vittima del 1982 a Palermo: deputato del PCI, e segretario regionale per la Sicilia, fu il primo firmatario del d.d.l. 31 marzo 1980, n. 1581, da cui tutto è cominciato.

E' molto illuminante la relazione originaria:

¹ Merita di essere segnalato il film *Cento giorni a Palermo*, regia di Giuseppe Ferrara (1984).

«Si vuole colmare una lacuna legislativa già evidenziata da giuristi e operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell'art. 416 del codice penale a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale»².

Risultava evidente nel 1980 che la complessità del fenomeno mafioso richiedesse una risposta più puntuale in termini di repressione penale. In particolare, l'art. 416 c.p., l'associazione per delinquere, aveva manifestato i propri limiti, per il fatto che imponeva la prova di un programma criminoso non sempre apprezzabile nell'azione mafiosa, ormai proiettata in una dimensione imprenditoriale.

Prima di calarci nello studio della norma oggetto della trattazione, pare opportuno ripercorrere alcune tappe del processo storico e normativo che ha condotto all'associazione di tipo mafioso.

2. L'associazione per delinquere

Per la prima volta questa espressione comparve nel codice toscano emanato dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1786. All'art. 421, si puniva «l'associarsi di tre o più persone per commettere delitti di furto, estorsione, pirateria, truffa, baratteria marittima o di frode, benché non ne abbiano ancora determinato la specie od incominciata l'esecuzione»³.

Altrove era invece punita l'associazione di malfattori, fattispecie creata, già nel codice Napoleonico (artt. 265 e ss.), per contrastare fenomeni allarmanti come il banditismo. Si avvertì infatti «l'esigenza dello Stato di appropriarsi del monopolio della

² In G. Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984, p. 216.

³ In A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993 p. 7.

violenza»⁴.

Dopo l'Unità d'Italia, quando il brigantaggio si diffuse massicciamente sino a divenire un concreto pericolo per lo Stato centrale, si optò per l'associazione per delinquere (art. 248 del codice Zanardelli). La norma richiedeva la presenza di almeno cinque persone - non tre come nella formulazione attuale - e puniva i consociati «per il solo fatto dell'associazione». Per quanto riguarda il contrasto alla mafia, invero, l'articolo 248 fu poco utilizzato; si preferì ricorrere alle leggi speciali di polizia, che miravano a limitarne le manifestazioni più deteriori.

Già verso la fine del XIX secolo, diversi autori iniziarono ad occuparsi di mafia, formulando affermazioni e interpretazioni destinate a perpetuarsi anche per buona parte del Novecento. La mafia era considerata alternativamente «un modo di sentire atavico»⁵; «l'esagerato concetto della forza individuale»⁶; la «solidarietà istintiva e brutale [...] che unisce quegli individui che preferiscono trarre l'esistenza e gli agi, anziché sul lavoro, dalla violenza dall'inganno e dall'intimidazione»⁷. Una parallela inchiesta, curata da Franchetti e Sonnino, aveva individuato con maggior rigore la pericolosità del fenomeno mafioso, «elemento riempitivo di un vuoto di potere» e, sempre di più, esso stesso «classe dominante»⁸. Ciò nonostante, vi era chi addirittura esaltava la mafia, «ribellione generosa contro la prepotenza»⁹; ovvero la derubricava a mero «modo di pensare e di agire»¹⁰. Più tardi G. Mosca avrebbe perciò distinto due accezioni del termine «mafia»: l'associazione per delinquere («non uno speciale

⁴ *Ibidem*, p. 3.

⁵ G. Alongi, *La mafia*, Torino, 1904, p. 11.

⁶ G. Pitré, *Usi e costumi del popolo siciliano*, II, Palermo, 1889, p. 289.

⁷ Dalla relazione «Bonfaldini» (1875) della Giunta Parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia.

⁸ In R. Cerami, G. Di Lello, G. Gambino, *Istituzioni, mafia e realtà politico-sociale*, in Magistratura Democratica, a cura di, *Mafia e Istituzioni*, Reggio Calabria-Roma, 1981, p. 12.

⁹ P. Nicotri, *Mafia e brigantaggio in Sicilia*, in *Scuola positiva*, 1900, p. 65 e ss.

¹⁰ F. Puglia, *Le classi pericolose della società*, in *Studi critici di diritto criminale*, Napoli, 1882, p. 242.

sodalizio, ma il complesso di tante piccole associazioni che si propongono scopi vari, i quali però quasi sempre sono tali da fare rasentare ai membri dell'associazione stessa il codice penale e qualche volta sono veramente delittuosi»), e la mafiosità o “spirito di mafia”, un particolare modo di sentire, fondato sull'onore («rispetto e pretesa di rispetto per l'onorata società e per il picciotto onorato») e sull'omertà («quella regola, secondo la quale è atto disonorevole dare informazioni alla giustizia in quei reati che l'opinione mafiosa crede che si debbano liquidare fra la parte che ha offeso e quella offesa»)¹¹.

Eppure già nel 1872 il Procuratore Generale di Palermo Calenda aveva parlato di «azione perturbatrice di un'associazione, che faceva intrighi e pressioni anche contro giudici»¹².

La situazione mutò radicalmente con l'avvento del fascismo: un regime totalitario non poteva sopportare alcuna forma di interferenza con il potere centrale. Il prefetto Mori ebbe carta bianca¹³ nel contrasto alla mafia e con metodi arcigni conseguì numerosi risultati¹⁴, senza riuscire però a sradicare un fenomeno che sarebbe riemerso pochi anni dopo in tutta la sua rilevanza¹⁵. La sua esperienza in Sicilia terminò nel 1929 e poco dopo fu approvato il nuovo codice penale, che porta il nome del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco. All'articolo 416 veniva sanzionata l'associazione per delinquere, nella formulazione tuttora in vigore.

L'associazione per delinquere presenta due requisiti indefettibili: l'elemento

¹¹ G. Mosca, *Che cosa è la mafia?*, Bologna, 1901.

¹² R. Canosa, *La criminalità a Napoli e in Sicilia dall'Unità al fascismo*, in *Pol. Dir.*, 1983, p. 652 e ss.

¹³ Mussolini inviò il seguente telegramma al Prefetto di ferro: «Vostra Eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi».

¹⁴ Guidò veri e propri rastrellamenti, arrestando centinaia di persone e costringendo alla fuga o alla latitanza i boss locali. Il prefetto Mori non rinunciò a colpire anche uomini impegnati in politica, come Alfredo Cucco o Antonino Di Giorgio.

¹⁵ Secondo alcune ricostruzioni, già lo sbarco degli Alleati in Sicilia, avvenuto nell'estate del 1943, poté contare sull'appoggio della mafia locale. Cfr. tra gli altri E. Costanzo, *Mafia e Alleati*, Le nuove Muse Editrice, Catania, 2006.

organizzativo e l'indeterminatezza del programma criminoso. La norma colpisce «un'organizzazione concepita come preordinata coordinazione tendenzialmente permanente dell'attività dei soci», nella quale è presente «distribuzione di ruoli e competenze»¹⁶. La fattispecie si distingue dal concorso di persone nel reato per il fatto che «l'elemento organizzativo si proietta al di là dei delitti da eseguire e non coincide con la mera attività preparatoria dei singoli delitti fine»¹⁷. Il 416 c.p. d'altronde è inserito tra i reati contro l'ordine pubblico: esso è minacciato proprio dalla presenza di un'organizzazione che ha come obiettivo la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Anche la dottrina, a causa del nuovo clima instaurato dal fascismo, mutò radicalmente le proprie posizioni. Per Lo Schiavo, la mafia era una *societas scelerum* per definizione, dunque l'accertamento giudiziario doveva incentrarsi sulla mafiosità dell'imputato¹⁸. Ciò naturalmente non può essere condiviso dopo la messa al bando della teoria del tipo d'autore, ma è sintomatico di un nuovo approccio al fenomeno. Anche la giurisprudenza, a lungo così timida nei confronti della mafia, esibì una nuova vena repressiva: «per la sussistenza del delitto basta che sia provata la partecipazione degli imputati alla mafia locale e alle riunioni nelle quali si siano progettati i vari delitti, senza che sia necessaria la partecipazione degli imputati a tali delitti»¹⁹.

Ciò nonostante, l'idea di mafia come comune sentire, «mediatrice dei conflitti interindividuali», primitiva e istintiva difesa contro uno Stato avvertito spesso distante, sarebbe ritornata e resistita, a fasi alterne, ancora a lungo²⁰. Fino, di fatto, al maxi-

¹⁶ A. Ingroia, *op.cit.*, p. 22.

¹⁷ *Ibidem*, p. 23.

¹⁸ In A. Ingroia, *op.cit.*, p. 50.

¹⁹ Cass., 3 marzo 1939, in *Giust. Pen.*, 1940, II, 90.

²⁰ R. Cerami, *Problemi probatori in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra. Analisi politica e intervento giudiziario*, a cura di A. Borré e L. Pepino, F. Angeli, Milano,

processo di Palermo: «L'idea della mafia come organizzazione solidaristica che aiuta i deboli e gli indifesi è frutto di ignoranza e di ingenuità» scrivono i giudici del pool nella storica ordinanza-sentenza del 1985.

3. Dottrina e giurisprudenza in tema di mafia. L'inadeguatezza del 416 c.p.

Intorno alla metà del Novecento, e negli anni successivi, il dibattito sulla mafia riemerse in tutta la sua complessità, dovendosi misurare fra l'altro con la nuova natura democratica e costituzionale dello Stato. La dottrina per esempio era divisa. Per Antolisei la mafia costituiva un «fenomeno illecito e immorale ma non necessariamente criminale, accompagnato da sporadiche emergenze delittuose»²¹; d'altra parte il Manzini si concentrava sul rapporto tra l'organizzazione e i singoli associati, affermando la necessità di «verificare i comportamenti dei singoli individui che compongono l'associazione», non essendo sufficiente «assodare la loro appartenenza ad una siffatta collettività»²².

Nei processi era difficile provare i requisiti dell'art. 416, l'organizzazione e l'adesione dell'affiliato. I commentatori successivi hanno guardato con sospetto a quel periodo, e non hanno risparmiato critiche agli organi giudicanti: «L'impostazione culturale di fondo era quella di vedere la mafia come una questione di criminalità comune, di ordine pubblico, le cui manifestazioni esteriori erano gli omicidi, i sequestri di persona, le estorsioni, il traffico di stupefacenti, per i quali non vi era nessuna possibilità di individuare gli autori, stante il capillare controllo esercitato sulla società e

1983, p. 226. Rosario Spatola scrisse in un manoscritto: «Il potere dell'ingiustizia resta nelle mani dei governatori, che si servono della parola mafia usandolo come legge di potere sui deboli». Cfr. Trib. Palermo, GI est. Falcone, 25 gennaio 1982, imp. Spatola ed altri.

²¹ F. Antolisei, *Manuale diritto penale*, parte speciale, II, 7 ed. a cura di Conti, Milano, 1977, p. 681.

²² V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, VI, 4 ed. aggiornata da Nuvolone e Pisapia, Torino, 1962, p. 185.

la conseguente omertà che ne risultava»²³. E ancora, c'è chi ha stigmatizzato una «scelta di politica giudiziaria che di fatto traduceva un malinteso principio garantistico in valutazioni del materiale probatorio del tutto astratte e non corrispondenti all'esigenza di apprezzamento di profili di concretezza storica, che la specificità del fenomeno richiedeva»²⁴.

E' stata condotta una bella analisi dei discorsi inaugurali di vari Procuratori Generali della Corte d'Appello di Palermo all'apertura dell'anno giudiziario: colpisce l'assenza di precisi riferimenti alle cosche per tutti gli anni '50 e almeno sino all'istituzione della Commissione d'inchiesta del 1962. Poi, «quando se n'è dovuto parlare, si sono limitati ad indicare l'aspetto esteriore del fenomeno, ed ignorando le implicazioni istituzionali. Hanno evitato comunque di dare un contributo autonomo alla lotta per l'eliminazione del fenomeno»²⁵.

Eppure, in alcune circostanze, la giurisprudenza siciliana aveva riconosciuto la sussistenza dell'art. 416, in relazione a fenomeni di mafia, una volta provata l'esistenza di alcuni elementi: vincolo associativo, programma di delinquenza, suddivisione dei compiti, divisione del bottino²⁶. Nella medesima direzione andavano alcune pronunce, che sostenevano «la necessità della prova del programma criminoso e l'adesione a tale programma da parte del singolo imputato»²⁷.

Talvolta addirittura la mafia veniva considerata associazione a delinquere per

²³ G. Di Lello, *La presenza mafiosa in Sicilia: cronologia e interpretazione di una escalation di violenza*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 76.

²⁴ S. Mannino, *Mafia e problemi dell'intervento giudiziario con riferimento alla legge 646/1982*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., pp. 128-129.

²⁵ F. Marrone, *La mafia nelle relazioni inaugurali dell'anno giudiziario dei procuratori generali di Palermo dal dopoguerra ad oggi*, in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit. pp. 63-74.

²⁶ R. Cerami, *op. cit.*, p. 223. L'autore cita in proposito le sentenze Ass. Palermo, 27 maggio 1970, Spatola ed altri; Ass. Palermo, 8 luglio 1972, Badalamenti ed altri.

²⁷ Ass. Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo ed altri, in *Foro it.*, 1969, II, cc. 394-596.

eccellenza²⁸, e per la difficoltà di reperimento delle prove alcune pronunce tendevano a desumere la partecipazione degli consociati ai singoli delitti una volta dimostrata l'appartenenza all'associazione criminale: «l'adesione degli affiliati alla consorteria mafiosa è già consapevole accettazione non solo del comune e indefinito programma criminoso, ma anche dei singoli reati»²⁹. L'evoluzione criminale dell'associazione mafiosa, che iniziava a mostrare il suo volto più brutale, spinse la giurisprudenza a “semplificazioni” probatorie, non sempre foriere di successi e comunque non aderenti al principio di legalità.

D'altronde si doveva far fronte ad un clima di omertà profondamente radicato, che provocava frustrazioni in sede processuale. E' stato acutamente osservato che «bastava l'intimidazione dei testimoni per garantire l'assoluzione per insufficienza di prove, ritenuta da molti il vero distintivo del mafioso»³⁰.

Per converso, merita di essere segnalata, in particolare, un'ordinanza della Corte di Cassazione che, in assenza di riferimenti normativi precisi, si sforza di definire l'associazione mafiosa: *«raggruppamento di persone che con mezzi criminosi, si propone di assumere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso intimidazione sistematica e l'infiltrazione dei propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato»*³¹. Nella fattispecie peraltro si trattava di applicare le misure di prevenzione ad un gruppo operante nel Salernitano, non in Sicilia, il che dimostra la maturità della Suprema Corte nel superamento dell'orizzonte regionalistico (l'intuizione verrà ripresa proprio nel 416 bis). Già allora infatti, quasi

²⁸ Cfr. ordinanza Tribunale Reggio Calabria, Uff. Istruzione, 16 luglio 1978; sentenza Trib. Locri, 2 ottobre 1970.

²⁹ Ord. Trib. Trapani, Uff. Istruzione, 17 maggio 1981, imp. Minore Calogero ed altri; in senso conforme sent. Trib. Palermo, Uff. Istruzione, 16 marzo 1973, imp. Albanese Giuseppe ed altri.

³⁰ P. Arlacchi, *Mafia imprenditrice e sistema giudiziario*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 55.

³¹ Ordinanza Cassazione 12 novembre 1974.

dieci anni prima della Rognoni-La Torre, la Cassazione parla di *«tutte le manifestazioni di antisocialità organizzate che presentano gli stessi caratteri tipici nell'intero territorio nazionale»*.

Infine merita di essere segnalata un'altra pronuncia della Cassazione, che questa volta opera una pericolosa distinzione tra vecchia mafia (priva di un preordinato programma criminoso e tipica delle realtà rurali), e nuova mafia, *«potente forma associativa organizzata anche gerarchicamente con carattere di stabilità, avente ad oggetto un indiscriminato programma di delinquenza da attuarsi senza limiti di mezzi e di durata, al quale rimane vincolato chiunque aderendo volontariamente all'organizzazione abbia con ciò stesso inteso perseguirne lo scopo»*³².

4. Le misure di prevenzione

Il panorama frastagliato che si è sommariamente delineato fu anche frutto dell'azione discutibile del legislatore, che non intervenne sulla fattispecie criminale (l'unica norma utilizzabile rimase il 416, variamente interpretata, come si è visto, a seconda delle contingenze) ma pensò di poter contrastare efficacemente questi fenomeni con lo strumento delle misure di prevenzione. Occorre prendere in considerazione innanzitutto la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, intitolata *«Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»*. Essa è sintomatica del ritardo "culturale" del legislatore, che metteva sullo stesso piano *«coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti»* e, per esempio, *«gli oziosi e i vagabondi»*. Dunque, per queste categorie molto eterogenee di soggetti era prevista la diffida al

³² Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1977, 1094.

questore, seguita eventualmente dal foglio di via obbligatorio e dalla sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno in un Comune o, viceversa, l'obbligo di soggiorno in un determinato luogo.

Successivamente la legge 1720/1962 istituì la prima Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. La prima relazione puntava a modificare il 416 c.p. nonché la legge 1423/1956 sulle misure di prevenzione. Si arrivò così alla legge 31 maggio del 1965, n. 575, «*Disposizioni contro la mafia*». Per la prima volta questa parola faceva il suo ingresso nel lessico del legislatore italiano. La legge riprendeva i contenuti della 1423/1956, correggendoli ed ampliandoli. Le misure di prevenzione personali, disciplinate all'articolo 1, si applicavano ai soggetti indiziati di appartenere all'associazione mafiosa. Non era prevista tuttavia una definizione normativa del fenomeno, che era perciò delegata agli interpreti (con le conseguenze che abbiamo visto nel paragrafo precedente). Si continuava a puntare in particolar modo sulla sorveglianza speciale (limiti alle uscite, orari prestabiliti, dimora in un luogo), accompagnata da sanzioni severe per il soggetto che avesse trasgredito le prescrizioni (art. 5 «*L'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni*»).

Ma il soggiorno obbligato ebbe un effetto profondamente negativo: lungi dal costituire un'effettiva frattura tra il soggetto indiziato di mafia e la propria organizzazione di riferimento, divenne lo strumento principale di diffusione e penetrazione della criminalità organizzata anche nel nord del Paese³³.

³³ Cfr. G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1995, p. 6.

5. L'evoluzione delle mafie

Prima di affrontare specificamente la novità del 416 bis c.p., occorre soffermarsi sull'evoluzione dei sodalizi criminali intervenuta in questo periodo. Negli anni '50-'70 innanzitutto l'Italia fu interessata da un vasto fenomeno migratorio: anche i mafiosi si spostarono nelle grandi città, alla ricerca di nuovi "mercati". Abbandonarono le tradizionali attività agricole per dedicarsi da una parte al contrabbando di sigarette e all'adulterazione di vini, dall'altra all'industria, all'edilizia, ai lavori pubblici³⁴. Iniziò così il condizionamento della pubblica amministrazione, vero *business* della criminalità organizzata (che a Palermo, proprio in quegli anni, vedeva il suo trionfo nella figura di Vito Ciancimino, prima assessore ai lavori pubblici, poi sindaco, sempre dalla parte degli uomini d'onore³⁵). Ed è sempre in questo periodo che arriva la droga, il vero polmone dell'economia mafiosa. Fu scoperta la presenza di ben quattro raffinerie di eroina solo a Palermo³⁶: «la famiglia mafiosa che diventa impresa, l'eroina, il contesto che favorisce questi processi»³⁷.

La "mafia imprenditrice" mostrava di sapersi adattare benissimo al capitalismo moderno. Il meccanismo era il seguente: i mafiosi accumulavano ingenti quantità di denaro grazie ad una serie di attività illegali e provvedevano poi a reinvestirlo ("ripulendolo") nelle attività lecite³⁸. Dalla *mediazione* all'*accumulazione*³⁹, dalla mera composizione dei conflitti alla produzione di ricchezza. Tutto ciò poteva avvenire solo tramite una fitta rete di relazioni anche all'interno della politica e delle Istituzioni.

³⁴ *Ibidem*, p. 2.

³⁵ Originario di Corleone (PA), è stato condannato in via definitiva a otto anni di reclusione per associazione mafiosa e corruzione nel 1992.

³⁶ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 5.

³⁷ G. Palombarini, *Caratteri del potere e presenza mafiosa: spunti di analisi per una risposta globale e adeguata*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 64.

³⁸ Cfr., tra gli altri, A. Ingroia, *op. cit.*, p. 53.

³⁹ P. Arlacchi, *L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit., p. 95.

Ma nel momento in cui gli uomini d'onore vincono gli appalti o costruiscono edifici, di per sé, non pongono in essere condotte delittuose. Ecco che emerge con chiarezza, dunque, l'inadeguatezza dell'articolo 416 c.p. Ugualmente, le misure di prevenzione si erano rilevate inefficaci, se non dannose, dal momento che di fatto facilitavano la penetrazione mafiosa anche nel nord Italia. Inoltre questi strumenti comportavano l'elusione di un rigoroso accertamento probatorio dell'associazione mafiosa, con i risultati modesti e altalenanti già apprezzati. In questa fase di transizione si rivelò significativo l'apporto fornito dalla magistratura, che ben si coglie ad esempio nel Convegno di Palermo di Magistratura Democratica, tenutosi dal 18 al 20 aprile 1980; esso affrontò organicamente il tema del contrasto alle mafie e contribuì ad un cambio di rotta⁴⁰.

6. La legge 646/1982

All'inizio degli anni Ottanta, la nuova dimensione imprenditoriale della mafia, unitamente ad un'ondata di violenza singolare (furono uccisi a Palermo in rapida successione il capo della squadra mobile Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova, il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, il capitano Emanuele Basile, il Procuratore Gaetano Costa), crearono le condizioni per un salto di qualità. In questa cornice storica dunque, che si è tentato sommariamente di tratteggiare, si inserisce la novità del disegno di legge "La Torre".

Il deputato siciliano non fece in tempo a vedere l'approvazione della legge che porta il suo nome; solo dopo la morte di Dalla Chiesa, ultimo atto di un escalation criminale senza precedenti, i tempi furono maturi per la nuova legge antimafia. Già il 6

⁴⁰ Allo stesso modo fu estremamente prezioso il convegno tenutosi a Castel Gandolfo dal 4 al 6 giugno del 1982, che vide protagonista il dott. Rocco Chinnici, capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo, ideatore del pool antimafia, ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio 1983.

settembre, a tre giorni dalla morte del Prefetto, il decreto 629/1982 istituì la figura dell'Alto Commissario, che avrebbe avuto la funzione di coordinare i vari organi impegnati nella lotta alla mafia ed il potere di accesso agli atti di banche e pubblica amministrazione⁴¹. Infine il 13 settembre fu approvata la legge 646, che istituiva, tra molte novità, il reato di associazione di tipo mafioso, raccogliendo le istanze avanzate anche dalla magistratura inquirente, soprattutto a Palermo⁴².

La legge inserisce innanzitutto due nuove fattispecie di reato nel codice penale, agli articoli 416 bis e 513 bis; interviene poi sulle misure di prevenzione, alle quali ricollega la possibilità di effettuare penetranti indagini patrimoniali, che fanno il paio con gli accertamenti fiscali e tributari sul condannato; prevede un'aggravante particolare per alcuni reati (rapina, favoreggiamento personale e reale); dispone alcune modifiche al codice di procedura penale (es. art. 253, c. 6); infine istituisce una Commissione parlamentare antimafia, per monitorare l'applicazione ed il funzionamento della normativa.

Il legislatore opta quindi per un doppio binario nella repressione del fenomeno mafioso, l'uno demandato al processo di prevenzione, che si fonda sulla pericolosità sociale del soggetto, il secondo disciplinato dal processo penale, che mira all'accertamento di un'associazione per delinquere speciale, di particolare gravità.

Il 416 bis ha il pregio fondamentale di delineare con precisione la fattispecie incriminata; prevede inoltre la confisca obbligatoria (al comma 7) delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. L'aggressione ai patrimoni rappresenta il vero salto di qualità nella lotta al crimine organizzato: l'obiettivo

⁴¹ Cfr. G. Nanula, *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 5.

⁴² R. Chinnici, *Magistratura e mafia*, in *Dem. e dir.*, 1982. Il Capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo si spese per l'inadeguatezza del 416 c.p.

principale del mafioso, giova ricordarlo, è il *business*; una repressione del fenomeno davvero efficace non può che concentrarsi sugli interessi economici degli uomini d'onore. Un mafioso infatti mette in conto di patire qualche anno di detenzione nel momento in cui aderisce all'associazione; quando però, in seguito a condanna, viene privato del patrimonio in vista del quale aveva intrapreso quella "professione", la situazione muta radicalmente.

Il legislatore sembra cogliere appieno l'evoluzione dei sodalizi mafiosi ed incrimina tutti i possibili risvolti delle loro attività. Accanto alla finalità di commettere delitti (quella tipica dell'associazione per delinquere semplice) vengono inserite la finalità "di monopolio" e quella di chiusura (profitti o vantaggi ingiusti). Una quarta finalità verrà inserita in seguito alla strage di Capaci⁴³. Si vogliono colpire, cioè, tutte le mafie, che «talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dell'art 416 del c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale». Sovente tale forza di intimidazione «raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel c.p.»⁴⁴.

L'associazione di tipo mafioso può avere perciò obiettivi diversi, alternativi fra di loro, purché sia presente un elemento caratterizzante: il metodo mafioso. Questo è costituito dalla forza d'intimidazione del vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano. La definizione di associazione mafiosa ruota attorno a questo elemento, ritenuto centrale anche dalla giurisprudenza precedente

⁴³ La strage in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo (23 maggio 1992). In seguito a tale efferatezza, fu varato il decreto legge 8 giugno 1992, n. 206, che introduceva all'art 416 bis, c. 3, la "finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

⁴⁴ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 13.

sulle misure di prevenzione⁴⁵.

Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, merita inoltre di essere sottolineato il passaggio da “associazione mafiosa” ad “associazione di tipo mafioso”, nella rubrica: la norma è strutturata in modo tale da colpire qualunque consesso che presenti le caratteristiche descritte, a prescindere dalla genesi storica o dal contesto geografico in cui opera. Ciò è corroborato dalla previsione di un esiguo numero di partecipanti (tre), mentre come è noto le mafie tradizionali vantano migliaia di adepti. La lungimiranza del legislatore può essere a maggior ragione apprezzata oggi, dal momento che «le mafie sono articolate in strutture per lo più autonome, sparse ovunque, spesso in lotta le une contro le altre per il controllo del territorio»⁴⁶. Il 416 bis dà quindi una sorta di definizione “autentica” di associazione mafiosa, mentre all’interprete spetta ricostruire le singole condotte di partecipazione⁴⁷.

Nella versione originaria c’era poi un vizio tautologico, successivamente rimosso: *«l’associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di commettere delitti o comunque realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso»*. Mancavano l’aggravante del riciclaggio, ora contenuta al comma 6, ed il discusso comma 8, che estende l’applicabilità dell’art. 416 bis alle “mafie simili”. Per il resto la norma approvata rispecchia fedelmente la proposta di La Torre e degli altri firmatari.

Non può passare inosservata l’assenza di qualunque riferimento ai rapporti collusivi tra le cosche e il mondo della politica e dell’amministrazione, benché il relatore avesse giustamente affermato che la mafia «trova nell’intervento pubblico la sua principale

⁴⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1977, Ortoleva, in *Giust. Pen.*, 1977, III, 678.

⁴⁶ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 6.

⁴⁷ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 57.

committenza»⁴⁸. Forse tale “lacuna” si spiega con la volontà di evitare un ulteriore aggravio probatorio in capo alla magistratura. Così come formulato dunque, il 416 bis si presenta come «un agevole ed efficace strumento repressivo», caratterizzato peraltro da una «sostanziale coincidenza tra modello criminologico e normativo»⁴⁹.

Per quanto riguarda le modifiche successivamente intervenute, va detto che l’impianto fondamentale dell’associazione di tipo mafioso è rimasto intatto. La legge 19 marzo 1990, n. 55 abrogò parte del comma 7, perché gli effetti amministrativi della sentenza di condanna trovarono completa disciplina altrove. Poi intervenne il già citato decreto 8 giugno 1992, n. 206, che introdusse la finalità politico-elettorale al comma terzo. La legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha effettuato un primo aumento nella cornice edittale relativa alle varie condotte punibili. Infine il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*» ha aggiunto “anche straniere” nella rubrica della norma, introducendo all’ottavo comma il riferimento alla ‘ndrangheta e, appunto, alle associazioni straniere (tutte integrazioni che sul piano della repressione penale non comportano alcuna novità, bensì sono parse opportune al legislatore per ragioni di coerenza/completezza del testo normativo). Ma soprattutto tale legge ha inasprito ulteriormente le pene per l’associazione mafiosa, stabilendo una pena base di 7-12 anni per la partecipazione semplice, 9-14 anni per quella qualificata. Inoltre le circostanze aggravanti della disponibilità di armi e del riciclaggio, che ricorrono con estrema frequenza, potranno determinare sanzioni ancor più elevate.

⁴⁸ Dalla relazione “La Torre” al disegno di legge 1581/1980.

⁴⁹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 60.

Capitolo II

L'apparato strutturale-strumentale dell'associazione

SOMMARIO: 1. La forza di intimidazione. – 2. L'assoggettamento e l'omertà. – 3. L'elemento organizzativo

1. La forza di intimidazione

Come si è già avuto modo di precisare, ciò che connota in modo netto l'art. 416 bis è il metodo mafioso. Esso è costituito da tre parametri caratterizzanti, tutti e tre necessari: la forza d'intimidazione del vincolo associativo, l'assoggettamento e l'omertà.

«Questo è il processo all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", una pericolosissima associazione criminosa che, con la violenza e la intimidazione, ha seminato e semina morte e terrore». Così incomincia emblematicamente l'ordinanza-sentenza firmata dal Consigliere Istruttore Antonino Caponnetto, l'atto d'accusa del maxi-processo di Palermo.

Occorre muovere dal concetto di forza di intimidazione, attorno al quale ruota l'intera fattispecie incriminata. Un'autorevole dottrina la definisce «la capacità di incutere timore in base all'opinione diffusa della sua forza e della sua predisposizione ad usarla», «la quantità di paura che una persona è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie»¹. E' «un'antica o comunque consolidata consuetudine di violenza»².

Dobbiamo chiederci da dove derivi questa forza, che scrimina le mafie dalle comuni associazioni per delinquere. Osservando la lettera della norma, il primo

¹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 28.

² G. Turone, *op. cit.*, p. 81.

problema verte sull'utilizzo dell'indicativo "si avvalgono", al terzo comma.

Secondo una prima interpretazione, basterebbe che i partecipanti sogliano o intendano avvalersene³. Se così fosse, non risulterebbe necessaria la prova di specifici atti intimidatori; dunque saremmo di fronte ad un reato associativo "puro", costruito secondo i canoni del 416 c.p. Eppure, alcuni reati introdotti nel medesimo periodo storico vanno in un'altra direzione, quella del reato associativo a struttura mista⁴. Non si può non rilevare inoltre che tale interpretazione è contraria alla lettera della norma, che utilizza non a caso l'indicativo presente⁵.

Una seconda interpretazione richiede almeno il compimento di minacce da parte dell'associazione⁶. L'intimidazione risulterebbe quindi un elemento del fatto di reato. Tuttavia una minaccia equivale già ad una pur minima attuazione del programma criminoso, sicché verrebbe frustrato il dolo specifico con cui è costruita la norma.

Sembra opportuno perciò soffermarsi sulla teoria intermedia, che distingue un profilo statico ed uno dinamico. Il primo si coglie nella capacità intimidatrice dell'associazione, che deve essere attuale e non solo potenziale, tale da determinare un «*alone permanente di intimidazione diffusa*»⁷; il secondo profilo, quello dinamico, implica lo sfruttamento della capacità intimidatrice e può essere solo potenziale. Sembra di poter concludere che per configurare un'associazione di tipo mafioso è necessaria una certa fama criminale: il consesso deve aver raggiunto una carica intimidatoria autonoma che, seppur non ancora "utilizzata", determini uno stato di soggezione nella popolazione su cui l'organizzazione insiste.

³ G. Fiandaca, *Commento all'art 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, in *Legisl. Pen.*, 1983, p. 261.

⁴ Si vedano in particolare la legge Reale 152/1975 e la legge Spadolini 17/1982. I reati incriminati sono a struttura mista, non viene punita cioè la "mera riunione dei consensi", ma l'espletamento di alcune specifiche attività.

⁵ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 68.

⁶ *Ibidem*, p. 66.

⁷ Cfr. Trib. Agrigento, 23 luglio 1987, Ferro, in *Foro it.*, 1989, II, c. 54.

In questo modo, non si altera la lettera della norma ed anzi si coglie la novità del 416 bis. Peraltro, durante la seduta delle Commissioni riunite Interni e Giustizia del 5 agosto 1982, il Presidente Mammi si soffermò proprio sull'uso dell'indicativo "si avvalgono": esso indica con chiarezza che è necessario l'uso di tale forza d'intimidazione⁸; l'autore che riporta tale episodio significativo aggiunge: «è ragionevole che ad una maggiore gravità delle conseguenze giuridiche corrisponda una maggiore gravità della fattispecie»⁹. Ed infatti se il 416 bis fosse un reato associativo puro, non si giustificerebbe la sproporzione nel trattamento sanzionatorio rispetto al 416, né l'applicazione delle misure accessorie previste dal settimo comma. E' dunque un reato a struttura mista (o complessa), caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva¹⁰.

Chiarito questo, non resta che soffermarsi sul momento in cui si genera questa carica. Le associazioni in questione nascono come associazioni per delinquere comuni, il cui programma criminoso consiste in una serie di atti di minaccia o violenza privata, finalizzati proprio alla produzione della carica intimidatoria. Essa è quindi il frutto di un'evoluzione di un determinato contesto associativo: «nel momento di transizione tra il sodalizio matrice e quello mafioso vero e proprio, cioè quando nasce questa carica, si colloca la specialità del 416 bis rispetto al 416»¹¹. L'associazione di tipo mafioso è configurabile nel momento in cui vi sia un livello inerziale di sfruttamento della carica e un apprezzabile assoggettamento, pur generico. Questa forza di intimidazione deve

⁸ In G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 52; G. Fiandaca, al contrario, sottolinea il carattere "soltanto formale" dell'emendamento Mammi, che inserisce l'indicativo in luogo del gerundio "valendosi", mettendone in discussione l'effettiva novità. In G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisdizionali*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, F. Angeli, Milano, 1985.

⁹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 57.

¹⁰ *Ibidem*, p. 65.

¹¹ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008, p. 132 e, in senso conforme, p. 324.

essere “servita” all’associazione, deve essere stata oggettivamente “utile”¹². Quindi, come è stato efficacemente sintetizzato, l’associazione mafiosa deve essere «effettivamente dotata di una capacità intimidatrice, promanante dal vincolo associativo, e altresì idonea ad ingenerare, se sfruttata, una condizione di assoggettamento ed omertà nell’ambiente in cui opera»¹³. Ciò non va confuso con il mero *metus ab intrinseco*, che non deriva dall’attività dell’associazione e dunque non configura mafia¹⁴.

Una simile ricostruzione della fattispecie sembra convincente ed in linea col dettato normativo: le condotte di violenza o minaccia resterebbero perciò al di fuori del fatto tipico, sarebbero presupposti di esso. Bisogna evitare comunque di escludere dal novero delle associazioni mafiose proprio le associazioni più pericolose, che non hanno bisogno di concrete minacce, perché già storicamente forti¹⁵. E’ innegabile infatti che nella prassi si ricostruisce l’associazione mafiosa proprio a partire da specifici episodi di violenza o minaccia almeno tentata¹⁶; si prescinde da tali contestazioni quando il materiale al vaglio degli inquirenti presenta altre peculiarità, come per esempio le chiamate in correità, in assenza della prova circa la consumazione di atti intimidatori¹⁷. Esiste dunque un «condizionamento evidente tra meccanismi di agevolazione probatoria e modelli ricostruttivi della fattispecie»¹⁸. Per chiarire queste problematiche, pare utile riportare un noto esempio proposto da un’autorevole dottrina. Prendiamo in esame il

¹² Cfr. G. De Francesco, *Associazione per delinquere e di tipo mafioso* in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1988, p. 312.

¹³ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 70.

¹⁴ Trib. Civ. Pal., 7 marzo 1972, in *Giur. It.*, 1974, I, II, 984.

¹⁵ M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in *Reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico*, a cura di M. Pelissero, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F. C. Palazzo - C. E. Paliero, Giappichelli, Torino, 2013, p. 284.

¹⁶ G. Turone, *op. cit.*, p. 126, lo sottolinea in particolare a proposito di mafie diverse da quelle “storiche”. Si pensi alla criminalità organizzata in Liguria, vedi *infra*.

¹⁷ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 73; cfr. Ass. Pal. 16 dicembre 1987, in *Foro it.*, 1989, II, 77.

¹⁸ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 72.

caso di un appalto: si possono verificare tre ipotesi:

- a) si dissuadono i concorrenti dalla partecipazione alla gara con minacce e ritorsioni;
- b) si dissuadono i concorrenti tramite comportamenti impliciti, larvati;
- c) «la mera notizia della partecipazione ad una gara induce gli altri a desistere».

Nelle prime due ipotesi assistiamo ad uno sfruttamento mirato della carica intimidatoria, in via non esclusiva (perché l'associazione pone in essere delle minacce, esplicite o meno). Nella terza ipotesi invece si ha lo sfruttamento in via esclusiva: non c'è stata una condotta attiva, ma la carica intimidatoria è stata utile¹⁹. Nei primi due casi sono ravvisabili i reati di minaccia o violenza privata, nel terzo no²⁰! Eppure non potremmo certo escludere *tout court* la sussistenza di un'associazione mafiosa, anzi probabilmente si tratterà di un consesso particolarmente radicato e temuto, la cui mera presenza ha avuto un effetto deterrente nei confronti degli altri operatori. In ogni caso, dadesi queste situazioni, i concorrenti potrebbero comunque partecipare alla gara. Delle due, l'una: o la carica intimidatoria di fatto non sussisteva, e allora si escluderà l'associazione mafiosa; oppure c'era, ma i concorrenti sono stati, in qualche modo, “coraggiosi”.

Volendo concludere, ciò che caratterizza l'associazione mafiosa è quindi un «accordo tra gli associati che implica un consenso sul ricorso ad un comportamento penalmente rilevante»; vanno considerate associazioni mafiose, perciò, anche «quelle che si limitano a sfruttare la carica intimidatoria in via esclusiva, senza commettere specifici delitti, perché probabilmente non hanno ancora avuto necessità di realizzarli»²¹.

¹⁹ In G. De Francesco, *op. cit.*, pp. 310-311.

²⁰ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 65.

²¹ G. Turone, *op. cit.*, p. 150.

2. L'assoggettamento e l'omertà

L'organismo mafioso determina una «soggezione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione»²². La sentenza citata coglie la centralità del metodo mafioso: le «finali» del terzo comma descrivono i propositi criminali dell'organizzazione, riferiti ad una attività futura, la cui realizzazione non è già richiesta per la configurabilità del 416 bis. Ciò che determina l'evoluzione in senso mafioso dell'associazione è la «diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio»; esso infatti rappresenta «un primo livello di sfruttamento della carica intimidatoria», ancorché inerziale, cioè «non proiettato attivamente verso la realizzazione specifica del programma criminoso»²³.

La norma impone un preciso nesso di derivazione tra assoggettamento/omertà e forza di intimidazione²⁴: l'assoggettamento e l'omertà sono quindi il risultato della forza di intimidazione²⁵, strumenti di secondo grado propri dell'associazione mafiosa.

L'assoggettamento indica la sottomissione, derivante dall'impossibilità di resistere a tale forza di intimidazione; non è semplice coazione, ma vera e propria succubanza, un «perdurante stato di timore grave»²⁶.

L'omertà è il «rifiuto incondizionato e tendenzialmente assoluto a collaborare con gli organi statali [...] non solo per paura di rappresaglie o per volontà di proteggere una consorteria, ma anche per la tendenza a negare ogni legittimazione a qualsiasi interferenza dello Stato nella sfera dei singoli o negli affari del gruppo»²⁷. Si configura

²² Cass., Sez. I, 6 giugno 1991, Grassonelli, in *Giust. Pen.*, 1992, II, c. 765. La pronuncia è relativa alla strage di Porto Empedocle avvenuta nel 1986.

²³ G. Turone, *op. cit.*, pp. 135-136.

²⁴ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 282.

²⁵ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 73.

²⁶ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 36; con l'autore concorda anche G. Turone, mentre per A. Ingroia può risolversi in uno status temporaneo.

²⁷ G. Turone, *op. cit.*, pp. 152-153; in senso adesivo, M. Pelissero, *op. cit.*, p. 282.

quindi come opposizione passiva alle istituzioni democratiche, derivante dalla paura nei confronti del sodalizio mafioso. E' il prodotto dell'intimidazione, naturale *pendant* dell'assoggettamento, ed è alimentata dalla sfiducia nei confronti delle Autorità, ritenute incapaci di porre rimedio a certe situazioni. Sicché l'omertà si risolve sovente in condotte di favoreggiamento o testimonianze reticenti, apprezzabili nel corso dei processi, vere e proprie spie dell'associazione mafiosa²⁸.

L'omertà deve essere sufficientemente diffusa e apprezzabile e deve avere una certa durata²⁹; non è necessario invece che sia immanente e permanente. Sono opportune due considerazioni aggiuntive:

a) innanzitutto, l'omertà può comunque comportare smagliature, e dunque testimonianze, fenomeni di "pentitismo", chiamate in correità, costituzioni di parte civile³⁰. Non bisogna pretendere che l'intera comunità colpita dal fenomeno mafioso sia impenetrabile ed indisposta a collaborare con la giustizia. Inoltre, come è stato sottolineato, «l'omertà va valutata non quando l'associazione è stata smantellata, ma semmai quando viene solo lambita dall'azione giudiziaria. Lì diviene significativa la resistenza ad ammettere di essere vittima di reati»³¹. Nel momento in cui l'associazione è *alle corde*, naturalmente sarà più semplice denunciare i reati di cui si è a conoscenza, ma la valutazione circa la sussistenza dell'omertà dovrà essere effettuata sul periodo precedente, in cui magari, in assenza di successi sul versante giudiziario, la popolazione ha preferito sopportare certe vessazioni. Storicamente, le collaborazioni da parte delle vittime dei reati nonché quelle, ancor più significative, dei mafiosi si sono registrate quando lo Stato ha mostrato un'autentica volontà repressiva del fenomeno (icastico in

²⁸ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 38.

²⁹ Cfr. ordinanza Trib. Siracusa, Uff. Istruzione, 30 aprile 1985, Belfiore ed altri.

³⁰ G. Turone, *op. cit.*, p. 313.

³¹ P. Pisa, *Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso*, in *Quest. Giust.*, 1988, p. 313.

questo senso il periodo palermitano del maxi-processo).

b) In secondo luogo, non vanno confusi l'assoggettamento e l'omertà evocati nel 416 bis c.p. con «l'arroganza del potere e l'accettazione regole del gioco». Ciò infatti comporterebbe un'estensione smisurata ed ingiustificata della fattispecie criminale. Accade sovente che in certi contesti la «debolezza del tessuto sociale» favorisca «una gestione disinvolta del potere»³². Gruppi politici, forti della sostanziale inerzia della popolazione, tendono ad occupare in modo pervicace le Istituzioni, coltivando interessi di tipo personale e consumando reati di vario genere. In tali situazioni, si badi, la condizione passiva della cittadinanza non è frutto dell'intimidazione ma semmai la causa di tali abusi³³. In circostanze di questo tipo infatti permane uno spazio di reazione, che si può estrinsecare per esempio in sede elettorale. La privatizzazione/occupazione delle Istituzioni non può considerarsi perciò, di norma, un'associazione di tipo mafioso, mentre potrà ben configurare un'associazione per delinquere semplice³⁴.

Secondo certa dottrina, l'assoggettamento e l'omertà si manifesterebbero anche all'interno dell'associazione mafiosa, nei rapporti di sottomissione/vassallaggio tra gli associati³⁵; per altri non si tratta invece di proiezione interna dell'assoggettamento bensì di adesione ad una medesima subcultura, il «cemento che lega tra loro gli associati»³⁶. Già nella citata ordinanza-sentenza del maxi-processo si afferma però che *«l'omertà è sempre meno il frutto di un'adesione convinta ad una determinata subcultura e sempre più, invece, il frutto del terrore, da un lato, e del tornaconto egoistico, dall'altro»*.

In ogni caso occorre tener salda la questione fondamentale: ciò che rileva dal punto

³² Cfr. Trib. Bari, 13 giugno 1983, Zaccaria ed altri.

³³ L'interessante precisazione di cui al punto b) è ben illustrata in G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 45.

³⁴ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 47; il confine, in teoria netto, tra le due forme associative tende a sfumare in alcune esperienze: illuminante in questo senso è il «caso Teardo», oggetto di diverse interpretazioni, di cui ci occuperemo in seguito.

³⁵ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 155.

³⁶ G. Fiandaca, *Commento*, cit., p. 260.

di vista penale sono i riflessi esterni della forza di intimidazione. L'associazione mafiosa è tale se riesce a incutere timore nella popolazione con cui si rapporta sino ad esercitare un certo "controllo" del territorio. L'interpretazione vista sopra suggerisce forse un'agevolazione probatoria, ma non è accettabile: comporta lo svuotamento del metodo mafioso e si scontra con la *ratio* di tutela dell'ordine pubblico che è sottesa alla norma³⁷. Diversamente, questa proiezione interna della condizione di assoggettamento è stata talora segnalata accanto ad una contestuale proiezione esterna (e non al posto di), *ad abundantiam* quindi³⁸.

Da quanto detto sinora, emerge con forza il legame che intercorre tra un certo consesso associativo ed il territorio in cui opera. A questo proposito è opportuno anticipare qualcosa di cui ci occuperemo più diffusamente in seguito. La giurisprudenza ha sottolineato che *«l'accertata natura mafiosa di un gruppo criminale in una data zona del Paese non vale, per sé sola, ad integrare un analogo ed autonomo reato per il solo fatto che taluni suoi componenti si siano trasferiti in tutto od in parte in altra zona d'Italia, ancor prima che abbiano radicato i loro metodi – e ne abbiano tratto frutti – nel luogo di nuova residenza»*³⁹. Questa affermazione, come vedremo, è molto rilevante in tema di infiltrazione delle mafie nel nord Italia; solleva, tra l'altro, complessi problemi di competenza, dal momento che non è sempre facile localizzare con precisione l'azione mafiosa di un certo gruppo. Naturalmente non sarà richiesto che un intero territorio si ritrovi soggiogato dopo essere stato penetrato in qualche modo, anche perché il controllo esercitato dalle mafie in Settentrione è sempre meno invasivo, molto

³⁷ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 76; Per M. Pelissero, *op. cit.*, p. 283, «il fatto che queste condizioni si producano all'interno del sodalizio è evenienza eventuale, non alternativa alla precedente»; Cfr. Trib. Genova, 11 aprile 2003, Cusatti, in *Giur. merito*, 2004, II, 90.

³⁸ G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, cit., p. 34. Cfr. Trib. Savona, Uff. Istruzione, ordinanza 24 agosto 1984, Teardo e altri, in *Dif. Pen.*, 1984, n. 6, 96.

³⁹ Trib. Genova, 11 aprile 2003, Cusatti, in *Giur. merito*, 2004, II, 90.

più circoscritto. La giurisprudenza recente ha per esempio ravvisato l'esistenza di un'associazione mafiosa in un gruppo di cinesi che aveva di fatto assoggettato il resto della comunità lì immigrata, pur senza condizionare tutti i lavoratori di del luogo⁴⁰.

Per concludere, si segnala la dottrina che ha denunciato la scarsa tassatività della fattispecie, a causa della presunta genericità dei concetti di assoggettamento ed omertà; si è portato l'esempio, quasi provocatorio, di una società commerciale particolarmente potente che esprima assoggettamento nei confronti non solo dei concorrenti, ma anche dei soggetti pubblici con cui venga a contatto. Secondo l'autore essa potrebbe costituire un'associazione di tipo mafioso⁴¹.

Il Prof. Fiandaca ha sottolineato invece una sorta di circolo vizioso: «idoneo a produrre forza intimidatrice non è un qualsiasi vincolo associativo ma quello, appunto, caratteristico di associazioni di un certo tipo che si considerano già in partenza mafiose»⁴².

Le osservazioni riportate meritano senz'altro attenzione, ma è doveroso apprezzare lo sforzo del legislatore, che ha tentato di descrivere nel modo più preciso possibile un fenomeno così grave e multiforme. Il metodo mafioso, su cui la norma è costruita, è senz'altro apprezzabile in concreto dagli inquirenti; tutt'al più occorrerà chiedersi se le mafie ricorrano ancora a questo apparato strumentale, ovvero ne possano a volte fare a meno. La vera sfida del legislatore, a distanza di trent'anni dalla Rognoni-La Torre, consisterà nel colpire cosche che sempre meno ricorrono ad una effettiva intimidazione, a volte non sono neppure percepite dalla popolazione, ma forse sono ancor più pericolose⁴³.

⁴⁰ Cass., Sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zhi, in *Foro it.*, 2004, II, 6.

⁴¹ G. Insolera, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Pol. e dir.*, 1982, pp. 691 e ss.

⁴² G. Fiandaca, *Commento*, cit., p. 260.

⁴³ Vedi *infra*, Cap. VII, *Mafie al Nord*.

3. L'elemento organizzativo

Non comparando esplicitamente nella norma di cui si tratta, l'elemento organizzativo è stato a lungo trascurato, complici alcune infelici pronunce della Corte di Cassazione che tendevano a sminuirne la portata⁴⁴. Non è necessaria comunque, questo sì, una struttura particolarmente complessa, purché sia idonea alla realizzazione del programma associativo⁴⁵. Occorrono innanzitutto la stabilità e la permanenza dell'organizzazione, basata sulla distribuzione di ruoli e tesa al riutilizzo di mezzi e strutture⁴⁶. Ci sono poi elementi utili a comporre un quadro più ricco, ma non essenziali a fini probatori, come la presenza di cupole o commissioni; le gerarchie interne (le "doti", nel linguaggio 'ndranghetista); gli "statuti" dell'associazione; i rituali di iniziazione (i "battesimi", la *punciuta*). Grande importanza rivestono sempre le armi: le mafie, soprattutto tradizionali, avevano a disposizione interi arsenali, dal cui reperimento sono sempre partite indagini proficue. Esse rappresentavano un segno tangibile dell'operatività mafiosa e venivano talvolta riutilizzate in momenti successivi, come a voler apporre una firma sui singoli delitti.

C'è chi in dottrina ha affermato: «Il ricorso alla forza intimidatrice sarebbe un elemento sostitutivo, quanto meno sul terreno dell'accertamento probatorio, della struttura organizzativa dell'associazione»⁴⁷. Diversamente, A. Ingroia sostiene che «la

⁴⁴ Cfr. ad esempio la sentenza del 22 febbraio 1979, in cui si parla di «semplice e rudimentale predisposizione di mezzi». Non è condivisibile.

⁴⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, Bouyahia, in *Foro it.*, 2007, II, 90, in cui si afferma che «la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso [...] In caso contrario, ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia».

⁴⁶ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 171.

⁴⁷ G. Neppi Modona, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. e dir.*, 1983, p. 51; in senso adesivo G. Turone, *op. cit.*, p. 173.

sussistenza dell'elemento organizzativo va autonomamente provata»⁴⁸, così come avviene per l'associazione a delinquere semplice, rispetto alla quale si richiede un'analogia distribuzione di ruoli e competenze.

Infine, pare corretto citare un'interpretazione mediana, che sembra cogliere appieno la questione: «ferma restando la necessità della prova di un'organizzazione stabile e permanente del sodalizio - secondo i parametri già individuati in tema di associazione per delinquere - per l'associazione mafiosa tale prova può essere raggiunta anche (per non dire principalmente) attraverso la prova dell'apparato strumentale tipico, posto che la carica intimidatoria autonoma, e i suoi due risvolti in termini di assoggettamento ed omertà, sono i principali fattori di stabilità della struttura organizzativa e costituiscono una spia della sua natura permanente e della sua idoneità ad operare nel lungo termine»⁴⁹.

In conclusione, l'associazione di tipo mafioso si configura come una speciale e particolarmente grave associazione per delinquere⁵⁰. Lungi dal presentare scorciatoie probatorie rispetto al 416 c.p., la nuova fattispecie richiede semmai un *quid pluris*, rappresentato appunto dal metodo mafioso che si è descritto. Tale aggravio per la magistratura si giustifica con la straordinaria gravità delle pene del 416 bis, che sono state peraltro aumentate ripetutamente dal legislatore. Ma non c'è di cui dolersi: la norma, se applicata correttamente, si rivela particolarmente incisiva, proprio perché tarata sulle peculiarità di tale forma di crimine organizzato; impegna sì a fondo i magistrati, ma consente loro una repressione più efficace.

⁴⁸ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 81.

⁴⁹ G. Turone, *op. cit.*, p. 174.

⁵⁰ G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, cit., p. 33; Cfr. Cass., Sez. I, 9 giugno 1983, De Maio, in *Giust. Pen.*, 1984, II, 144.

Capitolo III

Il programma associativo

SOMMARIO: 1. La finalità di commettere delitti [1.1. L'aggravante specifica dell'articolo 7. – 1.2. Rapporto di autonomia tra reato associativo e delitti-fine. La responsabilità dei capi del sodalizio. - 1.3. Il concorso di reati e la disciplina della continuazione (art 81 c.p.)]. – 2. La finalità di monopolio. – 3. La finalità dei profitti o vantaggi ingiusti. – 4. La finalità politico-elettorale.

1. La finalità di commettere delitti

Abbiamo chiarito che l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. è caratterizzata dal metodo mafioso; dall'esame dei lavori parlamentari emerge con chiarezza che la realizzazione di una delle finalità descritte dal comma terzo non è richiesta per la prova del reato¹. Il programma criminoso è infatti oggetto del dolo specifico e può essere costituito dalle diverse finalità tipizzate dalla norma, alternative fra loro; l'eventuale concorso di due o più di esse non configura una pluralità di reati².

La prima finalità inserisce la fattispecie del 416 bis nel solco della più comune associazione per delinquere. L'apparato strutturale-strumentale che abbiamo analizzato nel precedente capitolo rappresenta il *discrimen* tra le due forme associative.

E' stato osservato opportunamente che «l'accordo degli associati sullo sfruttamento della forza di intimidazione implica necessariamente un accordo sul ricorso ad un comportamento penalmente rilevante, quanto meno nella prospettiva dei reati di minaccia o violenza privata tentata»³. L'organizzazione mafiosa ha dunque una connotazione intrinsecamente criminosa, derivante dall'apparato strumentale di cui si

¹ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 69.

² A. Ingroia, *op.cit.*, p. 82.

³ G. Fiandaca, *Commento*, cit., p. 265; in senso adesivo G. Turone, *op. cit.*, p. 185.

serve e, in secondo luogo, dagli obiettivi che si prefigge. In quest'ottica, una finalità delinquenziale, seppur minima, sembra comune a tutti i consessi di questo genere.

Normalmente infatti le associazioni mafiose si macchiano di una lunga serie di delitti-fine (estorsioni, usura, traffico di droga, omicidi). La norma non contiene alcuna indicazione specifica, dunque qualsiasi delitto contemplato dal codice penale può ben rientrare nella prima finalità. Essa fotografa il momento gangsteristico dell'associazione mafiosa⁴, che è quello più eclatante, ma giova ribadire che, teoricamente, è solo eventuale e non necessario a fini probatori; le associazioni mafiose moderne, radicate anche al di fuori dei contesti tradizionali, tendono ad abbandonare la "spettacolarità", preferendo coltivare i propri interessi, di tipo economico, in modo sommerso.

Occorre analizzare a questo punto alcune implicazioni dei delitti oggetto del programma criminoso, il loro trattamento giuridico ed il rapporto che li lega al reato associativo.

1.1. L'aggravante specifica dell'articolo 7

L'articolo 7 del decreto legge 152/1991, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, prevede l'aumento da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Vengono colpite due diverse modalità nell'esecuzione di questi reati: il metodo mafioso (aggravante di tipo oggettivo) e l'agevolazione mafiosa (soggettivo).

Per quanto concerne il metodo mafioso, è necessario ostentare «*in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare*

⁴ G. Turone, *L'associazione mafiosa. Dimensione nazionale del problema*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 119.

coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni mafiose»⁵. Non è neppure necessario che l'associazione mafiosa esista effettivamente; è sufficiente che la violenza o la minaccia prospettate siano credibili ed ascrivibili ad un sodalizio criminoso dotato di autonoma forza d'intimidazione.

Per quanto concerne l'agevolazione mafiosa invece, si tratta di accertare una «finalizzazione oggettiva dell'azione nei confronti dell'associazione»⁶.

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 è blindata, nel senso che eventuali circostanze attenuanti non possono essere ritenute ad essa equivalenti o prevalenti (si applicheranno solo in seconda battuta sul *quantum* stabilito con l'aggravante in questione).

Un'importante pronuncia della Suprema Corte ha chiarito l'ambito di applicazione di tale circostanza: essa riguarda innanzitutto tutti i delitti-fine commessi dai singoli associati, ovvero da più associati in concorso, nel quadro delle attività del sodalizio; inoltre si applica a chi non fa parte del sodalizio, ma appunto lo agevola, ovvero a chi ne fa parte, ma agisce per un interesse proprio, sfruttando il metodo mafioso. Ed in particolare: «*Il fenomeno associativo è un elemento indipendente e che permane a prescindere dai reati; l'art. 7 individua una caratteristica di un concreto episodio delittuoso [...]. Vale certamente per gli estranei al sodalizio ma non esclude gli affiliati i quali sono proprio coloro che agiranno in siffatto modo*»⁷.

Non vi sono ragioni inoltre per escludere l'applicazione dell'articolo 7 ai delitti tentati; il riferimento alla pena dell'ergastolo infine va inteso in senso astratto: l'aggravante dell'art. 7 non si applica solo ai delitti che prevedono l'ergastolo come pena base.

⁵ Cass. Sez. I, 9 marzo 2004, Totaro, in *Giust. Pen.* 2005.

⁶ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 295.

⁷ Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, in *Cass. pen.*, 2001, 2662.

L'articolo 7 in questione assorbe certamente altre circostanze previste dal codice penale: si pensi all'art. 339 o ai motivi abietti dell'art. 61, c. 1, n. 1 c.p. E' più problematico il rapporto con l'aggravante di terrorismo prevista dall' art. 1 del d.l. 625/1979, poiché all'interno del programma criminoso vi sono reati molto diversi tra loro. Infine, osservando la disciplina delle fattispecie di rapina, si nota una particolare circostanza aggravante soggettiva, che prevede un aumento di pena «se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis». Si dovrebbe escludere il concorso con l'art. 7, che intuitivamente assorbe l'altra aggravante, eppure nella citata sentenza Cinelli i giudici dicono il contrario: è un errore, che viola il principio del *ne bis in idem*.

1.2. Rapporto di autonomia tra reato associativo e delitti-fine. La responsabilità dei capi del sodalizio

Il complesso rapporto tra reato associativo e singoli delitti-fine sarà esaminato compiutamente nel prosieguo della trattazione. Sin d'ora vale la pena di sottolineare che l'accertamento probatorio dovrà vertere su piani distinti: la partecipazione all'associazione mafiosa da un lato, l'effettivo ruolo svolto nel compimento di un reato-fine dall'altro. Invero, ancora nella sentenza Cinalli, «*si consente ai giudici di riconoscere elementi probatori ausiliari in ordine al reato associativo anche dal succedersi a brevi intervalli di tempo di reati commessi dalle stesse persone con analoghe modalità, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione*». Dunque sarebbe possibile talora dedurre la prova dell'associazione a partire dai singoli reati⁸. Se questo è, nella pratica, un approccio molto seguito e

⁸ In G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 198.

diciamo pure “vincente”, non pare condivisibile la tendenza opposta, che esige il compimento di singoli delitti fine per aversi la prova del reato associativo. Ciò stride con la lettera della norma, che in modo pacifico non richiede l’espletamento del programma criminoso ai fini dell’imputazione. Preme sottolineare che una volta provato il metodo mafioso dell’associazione, e la partecipazione di un soggetto ad un consesso caratterizzato da tale metodo, non dovrebbe richiedersi di più ai fini della responsabilità del singolo per il 416 bis.

Si sottolinea il rapporto di autonomia che vige tra reato associativo e delitti fine. Un’autonomia che, nella prassi, peraltro si riscontra, dal momento che i modi per partecipare a un’associazione o aiutarla dall’esterno sono numerosi e sfaccettati; è dunque fondamentale individuare con accuratezza le diverse condotte rilevanti e gli autori di esse.

Molto interessante è il problema della responsabilità dei capi del sodalizio per i reati commessi da uno o più associati. Occorre chiedersi infatti quale sia il loro ruolo in relazione ai singoli delitti-fine. E’ corretto affermare, sulla base delle regole d’esperienza, che di norma tali soggetti non solo sono a conoscenza dei delitti, ma anzi spesso ne ordinano l’esecuzione. Il problema s’era posto ad esempio con riferimento agli omicidi “eccellenti” avvenuti in Sicilia ad opera di Cosa Nostra: ne dovevano rispondere anche i capi mafia, membri della Commissione (o Cupola)? In sede di merito, durante il grado di Appello del “maxi-processo” di Palermo, s’è detto che sino a prova contraria i vertici sono corresponsabili di certi fatti, *«che non possono trovare esecuzione senza l’assenso dell’organismo direttivo dell’associazione»*⁹. Si individuava quasi una responsabilità di posizione, che veniva meno qualora fosse stata dimostrata la

⁹ Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 298.

manca di interesse ad uno specifico delitto¹⁰. In sede di legittimità s'è considerato rilevante anche il cosiddetto "consenso tacito"¹¹; molti anni prima invece, in un periodo storico non ancora segnato da simili emergenze, la Suprema Corte s'era mostrata più rigorosa in situazioni affini, esigendo la prova di ogni singolo mandato¹².

Occorre evitare di cadere in semplificazioni, dettate da esigenze repressive, che sfocino nella configurazione di una responsabilità oggettiva, inaccettabile alla luce dei nostri principi costituzionali. Più di recente, non a caso, la Cassazione si è attestata su posizioni diverse, anche perché, al di là della Commissione, un gruppo egemone e sanguinario aveva preso il sopravvento¹³. La sentenza Aglieri¹⁴ in particolare specifica delle regole sul tema: per aversi responsabilità, occorre verificare il ruolo rivestito dagli organi di vertice di Cosa Nostra in quella fase storica, una conoscenza del progetto delittuoso e l'approvazione di esso da parte dei capi¹⁵.

Un'ultima osservazione: le diverse soluzioni prospettate riflettono probabilmente il differente clima culturale nelle quali sono maturate. E' innegabile, per esempio, che il maxi-processo di Palermo germogliò in un momento particolare, in cui lo Stato mostrò un autentico e diffuso impegno antimafia, al termine di un'ondata di violenza singolare. Alcune soluzioni adottate nel corso di quel procedimento, giustificabili in un momento di emergenza così grave, sono state poi riviste, alla luce di una mutata situazione politica; a volte si è trattato di un condivisibile riposizionamento in senso garantistico, in altre occasioni si è avvertito un eccessivo appiattimento.

¹⁰ Cfr. Ass. App. Palermo, 10 dicembre 1990, n. 91, Abbate.

¹¹ Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, in *Foro it.*, 1993, II, 15.

¹² Cass., Sez. Un., 18 marzo 1970, Kofler ed altri, in *Foro it.*, 1971, II, 145 e ss., in tema di cospirazione politica.

¹³ Cfr. Cass., Sez. V, 27 aprile 2001, Riina, in *Cass. pen.*, 2002, 975. E' noto sin dal maxiprocesso che il gruppo dei Corleonesi all'inizio degli '80 aveva intrapreso autonome iniziative, volte a conseguire la *leadership* in Cosa Nostra, a scapito dei membri tradizionali della Cupola, alcuni dei quali vennero eliminati (Di Cristina, Inzerillo, Bontate).

¹⁴ Cass., Sez. V, 30 maggio 2003, Aglieri, in *Cass. Pen.*, 2004, 3625.

¹⁵ In M. Pelissero, *op. cit.*, p. 299.

Peraltro le condotte di direzione e organizzazione «si pongono, rispetto ai singoli delitti fine, se non in chiave di *condicio sine qua non*, almeno nei termini di concreta utilità»¹⁶. Allo stesso modo possono fornire un concreto aiuto alla realizzazione dei singoli reati anche altri membri del consesso criminale, che pur non rivestano posizioni apicali. Secondo l'autore occorre, quindi, concentrarsi sull'elemento soggettivo, cardine della responsabilità penale: per accertare la colpevolezza in relazione ad uno specifico delitto-fine occorrerà sempre dimostrare un *quid pluris* rispetto al dolo che investe la partecipazione al reato associativo¹⁷. Il singolo associato, finanche capo dell'organizzazione, dovrà perciò rappresentarsi concretamente l'ulteriore delitto, partecipando in qualche modo alla sua realizzazione.

1.3. Il concorso di reati e la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.)

E' pacificamente ammesso il concorso tra reato associativo e singoli delitti fine¹⁸. Destano alcuni dubbi i reati di minaccia e violenza privata, che per alcuni debbono ritenersi assorbiti dal 416 bis in quanto realizzano quel *minimum* richiesto ad integrare la fattispecie criminosa, per altri vanno contestati separatamente, appunto in concorso¹⁹. Stante il rapporto di autonomia tra reato associativo e singoli delitti-fine, di norma si applica il concorso materiale²⁰, ma la dottrina si è interrogata a lungo sull'ammissibilità della disciplina della continuazione. In passato tendeva ad escluderla: il prefissato e puntuale disegno criminoso richiesto dall'art 81 c.p. mal si conciliava col generico programma associativo dell'art 416 bis. Inoltre non sembrava corretto degradare «*il delitto di associazione a mero fattore di aumento della pena base prevista per il reato*

¹⁶ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 163.

¹⁷ *Ibidem*, p. 167.

¹⁸ *Ibidem*, p. 153.

¹⁹ Per il primo orientamento cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 153; per il secondo, G. Turone, *op. cit.*, p. 103.

²⁰ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 312.

più grave»²¹. Tuttavia tale scetticismo può dirsi superato: non si rilevano problemi particolari se non quelli comuni alla normale disciplina della continuazione. La soluzione comunque andrà ricercata in concreto, a seconda della situazione²²: occorrerà dimostrare che alcuni delitti-fine siano stati almeno genericamente determinati al momento della costituzione dell'associazione. Non sembra inoltre fondato il timore di "sconti eccessivi": l'art 81 c.p. consente di aumentare sino al triplo la pena per il reato più grave.

2. La finalità di monopolio

L'associazione di tipo mafioso non è finalizzata unicamente alla commissione di delitti. Essi sono solitamente strumentali al raggiungimento di altri obiettivi, a contenuto prevalentemente patrimoniale. Il vero fine delle mafie, lo ribadiamo, è il *business*: il costante consolidamento e ampliamento del potere economico, «in una visione imprenditoriale che non scrimina il lecito dall'illecito», nella quale «minaccia e violenza normali strumenti di lavoro»²³.

Il legislatore del 1982, consapevole di questa peculiarità, costruisce una fattispecie idonea a colpire le associazioni mafiose anche a prescindere dalla commissione di delitti. Ed in particolare il terzo comma individua tre finalità alternative alla prima: il controllo/gestione delle attività economiche (finalità di monopolio); l'ostacolo al libero esercizio del voto (finalità politico-elettorale); il conseguimento di profitti o vantaggi ingiusti (finalità di chiusura). Già la relazione Carraro invocava un «atteggiamento generale che eviti la strumentalizzazione dell'organizzazione e delle risorse pubbliche e

²¹ Cass. Sez. V, 24 settembre 1985, Persico, in *Cass. Pen.* 1986, 879.

²² G. Spagnolo, *op. cit.*, pp. 156-157.

²³ G. Turone, *op. cit.*, p. 218.

che sia di freno a tutti i comportamenti di tipo mafioso»²⁴.

E' da sottolineare in particolare che la seconda finalità non è affatto illecita in sé: diviene penalmente rilevante se sorretta dall'apparato strutturale-strumentale mafioso²⁵. La norma colpisce la gestione o il controllo, diretto o indiretto, di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici. Risulta evidente dunque quale sia il fine ultimo dell'associazione: «l'occupazione illegale di spazi sempre maggiori di potere reale»²⁶. In questo caso l'elencazione (anche un po' imprecisa se vogliamo) delle attività economiche non è tassativa. Per gestione s'intende l'impegno diretto delle cosche in un certo settore, anche per interposta persona; il controllo si riferisce alla capacità di assicurarsi che certe attività vengano svolte dagli "amici".

Le concessioni implicano la costituzione (*constitutive*) o il trasferimento (*traslative*) di un diritto in capo ad un soggetto che prima ne era privo. Tra le prime annoveriamo ad esempio le concessioni demaniali e quelle relative alle acque pubbliche; fra le seconde, vi sono le concessioni inerenti ai servizi pubblici o alla riscossione delle imposte. Le autorizzazioni consistono invece nella rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto e si distinguono in licenze, permessi, nullaosta, relativi ad esercizi pubblici, attività commerciali, produzione di farmaci, gestione di case di cura, istituti di credito o assicurazione²⁷. Soprattutto in certe zone si verificano frequenti abusi in questi campi.

Gli appalti pubblici rappresentano l'interesse principale per le mafie, per le ingenti prospettive di profitto (anche in momenti successivi la gara, attraverso ad esempio le varianti di piano o il sub-appalto) che essi forniscono. In alcune aree del Paese la situazione è particolarmente critica: è stato notato ad esempio che in Calabria i prezzi

²⁴ In G. Turone, *op. cit.*, p. 313.

²⁵ *Ibidem*, p. 220.

²⁶ *Ibidem*, p. 113.

²⁷ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 73.

base delle gare d'appalto erano maggiorati del 15% rispetto alle altre regioni²⁸. Sintomatici sono inoltre il ribasso d'asta contenuto, che denota una scarsa concorrenzialità tipica di certi contesti fortemente mafiosi, ovvero il ribasso ingiustificatamente elevato, che tradisce l'impiego di metodi imprenditoriali non tradizionali e serve spesso, appunto, per "eliminare" qualche coraggioso imprenditore²⁹.

E' stato detto che l'influenza sulle decisioni amministrative può avvenire in tre modi: 1) intimidazione esplicita o implicita nei confronti dei dipendenti pubblici o degli amministratori; 2) accordi di tipo corruttivo-collusivo; 3) scoraggiamento della concorrenza³⁰. Un quarto modo consiste nell' inserire direttamente i propri uomini nel "palazzo"³¹. L'impresa mafiosa prevede quindi «nel proprio patrimonio aziendale, quali componenti anomale dell'avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva»³².

Già prima dell'entrata in vigore della legge antimafia, alcuni magistrati avevano segnalato l'opportunità di alcune innovazioni: si suggerivano il divieto del sub-appalto e del cottimo; un serio monitoraggio delle ditte partecipanti ai bandi di gara; modifiche alla normativa in tema di s.p.a., per impedire la creazione di società fantasma; limiti alle revisioni dei prezzi e alle varianti in corso d'opera; l'utilizzo di sole imprese pubbliche nelle zone di mafia per gli appalti più delicati³³.

Il legislatore è intervenuto sulla materia dei contratti pubblici con il decreto legislativo 163/2006, detto appunto "codice degli appalti", che tenta di contrastare

²⁸ E' la "tangente Calabria", Cfr. Trib. Reggio Calabria, sentenza 4 gennaio 1979, De Stefano ed altri, in *Foro it.*, 1983, II, 360.

²⁹ Cfr. R. Cerami, G. Di Lello, G. Gambino, *Istituzioni, mafia e realtà politico-sociale*, in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit., p. 22.

³⁰ G. Fiandaca, *Commento*, cit., p. 263.

³¹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 76.

³² G. Turone, *op. cit.*, p. 222.

³³ R. Cerami, G. Di Lello, G. Gambino, *Istituzioni, mafia e realtà politico sociale*, cit., p. 27.

l'infiltrazione delle mafie in questo settore. Tra le varie novità, è prevista l'istituzione di un'autorità di vigilanza. Si vuole, in generale, garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione degli appalti; pertanto, ad esempio, si escludono dalle gare i soggetti condannati per gravi reati (tra cui, ovviamente, l'associazione mafiosa, art. 38 del codice). Una riforma era peraltro auspicabile ed invocata anche in ambito europeo, dal momento che le precedenti leggi in materia risalivano addirittura al 1923 (ed al 1865!).

Vale la pena di riportare queste osservazioni sul tema: «Uno dei principali terreni di incontro tra mafia, imprenditori, uomini politici, funzionari amministrativi è il controllo dei pubblici appalti». E ancora, si segnalano gli obiettivi principali delle cosche: «Lucrare tangenti, collocare manodopera nei subappalti, far acquisire forniture alle ditte amiche»³⁴.

In Sicilia la situazione era particolarmente grave: il Comitato di gestione degli appalti garantiva sempre a Cosa Nostra la sua percentuale, attraverso il *metodo Siino*, un sistema di rotazione programmata nell'aggiudicazione degli appalti. Anziché puntare sul sistema tradizionale delle tangenti, gli uomini d'onore erano soliti sollecitare l'amministrazione a indire bandi di gara; dopodiché le cosche stabilivano a tavolino l'impresa vincitrice, col minimo ribasso. Gli imprenditori, a turno, “sedevano alla mensa”; la politica era complice e Cosa Nostra realizzava i suoi interessi. In Campania la situazione era diversa: lì il politico faceva da mediatore tra le ditte e o' *sistema*, cioè la camorra, che imponeva tangenti od otteneva il subappalto dei lavori, che così di fatto erano gestiti da imprese mafiose³⁵.

E' il momento di vedere, più da vicino, i vantaggi competitivi di cui l'associazione mafiosa può giovare, analizzati da un grande sociologo e ripresi dalla maggior parte

³⁴ Dalla relazione “Violante” sui rapporti tra mafia e politica, Commissione parlamentare antimafia, XI legislatura, 1993.

³⁵ In questo modo è stata eseguita la terza corsia dell'autostrada Roma-Napoli.

della dottrina.

a) "ombrello protezionistico": l'intimidazione scoraggia la concorrenza ed agisce come barriera doganale nei confronti di altri operatori;

b) compressione salariale e fluidità della manodopera: le cosche realizzano una costante evasione contributiva e possono contare su una folta schiera di lavoratori, spesso occasionali, che lavorano saltuariamente e vengono retribuiti in modo molto diverso rispetto ai normali dipendenti (senza godere delle loro tutele);

c) solidità di tipo finanziario: le associazioni mafiose godono di continui flussi di denaro, provenienti dai profitti illegalmente conseguiti. Non incontrano mai difficoltà economiche, anzi provvedono solitamente a ripulire i propri guadagni con le attività formalmente lecite³⁶. Inoltre, va segnalata l'estrema facilità con cui gli imprenditori mafiosi, quand'anche ne avessero bisogno, riescono ad avere accesso al credito, a causa di una fitta rete di opache relazioni, che giungono sino ai vertici degli istituti creditizi.

E' importante però distinguere le varie tipologie di impresa che i mafiosi mettono in campo: vi sono imprese di *origine* mafiosa (che si fondano su capitali sporchi e sono gestite con "metodo mafioso"); imprese di *proprietà* del mafioso (la cui gestione sovente è affidata a prestanome compiacenti, ma che si caratterizzano per il ricorso a metodi violenti tipici delle cosche); infine imprese a *partecipazione* mafiosa, in cui le consorterie criminali si insinuano progressivamente sino a rilevarne il controllo³⁷. Quest'ultima tipologia è molto utilizzata: le mafie si infiltrano in imprese regolari, spesso in difficoltà, offrendo capitali freschi. Gli imprenditori strozzati dalla crisi e dal

³⁶ P. Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 109 e ss.; riportato anche da G. Turone, *op. cit.*, pp. 223-224; cfr., anche S. Mannino, *Mafia e problemi dell'intervento giudiziario*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 87.

³⁷ Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 309; Altri autori parlano dell'impresa paravento, «un'impresa passiva le cui perdite d'esercizio sono compensate sia dall'apparente status imprenditoriale sia dal riciclaggio di denaro sporco» in S. Costantino, *I provvedimenti patrimoniali del tribunale di Palermo: spunti per un'analisi sociologica*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, cit., p. 170.

fisco cedono, nella speranza di rilanciare la propria attività; ma così facendo entrano nel vortice dell'usura e delle estorsioni, sempre più opprimente, e finiscono di solito per perdere il controllo dell'azienda³⁸.

Volendo ulteriormente distinguere, la rilevanza penale di certi comportamenti imprenditoriali può riguardare l'attività perseguita ovvero il metodo utilizzato; pertanto, si potranno verificare le seguenti combinazioni: 1) imprese che svolgono attività illecite con metodi illeciti: sono le più facilmente aggredibili una volta individuate, poiché si muovono in un'area del tutto *contra legem*; 2) imprese che fanno attività illecite pur con metodi normali e pacifici; 3) imprese che si occupano di un'attività perfettamente lecita, ma con metodi mafiosi: queste ultime sono le più subdole, nonché le più comuni, soprattutto nel Nord del Paese³⁹.

I settori in cui i mafiosi tendono ad investire le proprie risorse sono numerosi: dall'acquisto di immobili ed esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie), al settore edile e dei materiali per costruzioni, al campo agricolo. Nel corso degli anni le cosche hanno affinato le tecniche di riciclaggio, divenendo sempre più invisibili. Si segnala che i mafiosi prediligono l'impiego delle società di capitali, in particolare la s.p.a, ad essi particolarmente congeniale. Sono numerosi i metodi utilizzati per dissimulare il riciclaggio di denaro sporco: gli aumenti di capitale ingiustificati, deliberati pur in assenza di esigenze commerciali; l'acquisto di beni costosi non necessari alla società; il ricorso ad anticipazioni, da parte dei soci, di somme di danaro che poi la società provvede a restituire attraverso un mutuo, così da entrare nel circuito bancario in modo

³⁸ Queste dinamiche, certamente frequenti anche al Sud, hanno riguardato per esempio ampie aree del Nord-Est del Paese. Significativa l'indagine condotta dalla D.D.A. di Venezia che portò nell'aprile 2011 all'arresto di 25 persone, capeggiate da Mario Crisci "O' Dotto" di Castelvolturno, accusate di numerosi reati tra cui usura, estorsione, riciclaggio, associazione mafiosa. Il tema è stato ben affrontato nella puntata di "Presenza diretta" del 9 settembre 2013, intitolata "Soldi sporchi". Vedi *infra*, Cap. VII, par. 6.

³⁹ Cfr. R. Catanzaro, *Impresa mafiosa, economia e sistemi di regolazione sociale: appunti sul caso siciliano*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, cit., p. 179.

ineccepibile⁴⁰.

E' parso doveroso approfondire le finalità economiche delle associazioni mafiose perché è questo il terreno su cui la magistratura si deve misurare in modo particolare; la criminalità organizzato del nostro tempo è sempre più proiettata in una dimensione affaristico-imprenditoriale, se non altro per la necessità di reinvestire le ingenti somme ricavate dalle tradizionali attività illecite. Resta ancora da segnalare un'altra fattispecie introdotta dalla legge 646/1982 (accanto al noto 416 bis), ovvero l'articolo 513 bis, «Illecita concorrenza con violenza o minaccia». Come dimostra la collocazione prescelta, si tratta di un delitto contro l'economia pubblica. Il legislatore ha voluto sanzionare tutta una serie di comportamenti che tendono ad eliminare la concorrenza, in modo più o meno violento (ad esempio con ordigni, esplosioni, danneggiamenti). E' dunque un reato a consumazione anticipata, un reato proprio dell'imprenditore mafioso. Se l'attività genera l'effetto desiderato, il 513 bis potrà essere contestato in concorso con altri reati, quali ad esempio l'estorsione. Sembra tuttavia di poter affermare che i comportamenti descritti dalla nuova fattispecie fossero già punibili, anche in assenza di tale specifica previsione.

3. La finalità dei profitti o vantaggi ingiusti

La finalità in questione ha una funzione residuale, di chiusura. Nella versione del 1982 completava il quadro del comma terzo, dopo le prime due finalità, quella prettamente criminale e quella economico-imprenditoriale; nel 1992 invece, come vedremo a breve, è stato tipizzato anche un quarto rivolto dell'attività delle cosche, che riguarda l'intreccio perverso tra mafia e politica.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 182.

Per “vantaggi” s’intendono meramente «interessi alla cui soddisfazione è diretta la condotta»; “ingiusti” significa che sono *contra ius*, cioè «non giustificati da alcuna norma dell’ordinamento»⁴¹. Grazie alla formulazione volutamente lata della norma si possono colpire le condotte più varie e, per esempio, anche la finalità di commettere:

- contravvenzioni (ad esempio l’esercizio di case da gioco non autorizzate);
- illeciti civili (es. il condizionamento della volontà contrattuale altrui o l’inadempimento di obbligazioni);
- illeciti amministrativi (es. assunzioni non regolari, o inutili, nella pubblica amministrazione).

Sono tutte situazioni che, in mancanza di questa specifica previsione, rimarrebbero “scoperte”. Si badi, l’associazione è di tipo mafioso quando, nel realizzare questi illeciti, utilizza il metodo mafioso che ormai conosciamo, fondato sulla forza di intimidazione e le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà.

E’ stata correttamente sottolineata, infine, l’importanza probatoria di questa finalità di chiusura: «una volta provato che un qualsiasi obiettivo di ingiusto vantaggio è perseguito dall’associazione attraverso il ricorso a quei metodi (intimidazione, assoggettamento, omertà), null’altro è richiesto per la configurabilità del reato»⁴². Là dove, per esempio, non risulti agevole dimostrare la commissione di delitti (prima finalità), si potrà ricostruire l’operatività di un’organizzazione mafiosa a partire dai profitti o vantaggi ingiustamente conseguiti.

4. La finalità politico-elettorale

Quest’ultima finalità - che nella disposizione segue, ma idealmente precede, quella

⁴¹ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 286.

⁴² G. Turone, *op. cit.*, p. 270.

dei vantaggi ingiusti - è stata inserita con il decreto dell'8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge n. 356 del 1992. La data è significativa: la violenza inaudita della strage di Capaci (23 maggio) impose al Governo di adeguare la legislazione antimafia, sicché furono approvate alla svelta alcune delle riforme cui stava lavorando proprio Giovanni Falcone⁴³ e si andarono a toccare, finalmente, i rapporti collusivi mafia-politica. In particolare:

- l'art. 11 bis del decreto prevedeva il “fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali” e andò ad integrare il 416 bis c.p.;
- l'art. 11 ter introdusse l'art. 416 ter nel codice penale, modificato di recente con la legge del 17 aprile 2014, n. 62;
- l'art. 11 quater innalzò la pena (da 1 a 4 anni) per l'art. 96 del D.P.R. 30 marzo del 1957, n. 361, che punisce un'ampia gamma di possibili stipulazioni tra politico ed elettore (ed è analogo all'art. 87 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che concerne le consultazioni su base locale).

La finalità politico-elettorale prevista dall'art. 11 bis si riferisce ai partecipi dell'associazione mafiosa e dovrebbe descrivere un ulteriore possibile risvolto della loro attività. Notiamo però che l'interferenza sul diritto di voto, così come il procacciamento di voti, sono già comportamenti penalmente rilevanti, configurano in particolare dei delitti (che vedremo a breve); sicché si potrebbe osservare che tale finalità era già totalmente coperta dalla più generale “finalità di commettere delitti”! La novità legislativa si giustifica col carattere emergenziale del decreto e con la necessità di dare

⁴³ Nel 1991 il magistrato palermitano accettò la proposta dell'On. Claudio Martelli ed andò a dirigere l'Ufficio Affari Penali, presso il Ministero di Giustizia. La scelta non fu compresa da molti suoi amici e colleghi, ma quella esperienza fu estremamente significativa: fu lui a concepire alcune importanti riforme in materia di mafia, come la Direzione Nazionale Antimafia (con le sue articolazioni territoriali in D.D.A. e con appositi organi di p.g., ossia le Direzioni Investigative Antimafia) e la legge sui collaboratori di giustizia.

un segnale forte, simbolico: rappresenta quasi un invito alla magistratura ad essere più incisiva nel giudicare questi comportamenti, così pericolosi ed ampiamente sottovalutati⁴⁴.

Vediamo ora come sono disciplinate nel nostro ordinamento tutte queste interferenze sulla libertà di voto, in presenza o meno di una componente mafiosa.

La prima fattispecie da analizzare è la coercizione elettorale, disciplinata all'art. 97 del citato D.P.R. 361/1957: implica una pressione («*Chiunque usa violenza o minaccia*»), con qualunque mezzo illecito, sulla libertà di voto di un soggetto; si risolve in un'alterazione della libera determinazione dell'elettore ed è finalizzata, per esempio (ma è solo una delle situazioni punite) ad ottenere il voto.

Vi è poi la corruzione elettorale, prevista dall'art. 96 del medesimo decreto: implica appunto un "contratto" tra politico ed elettore, ad esempio un voto "comprato", ma ne occorre la prova (non semplice da fornire). Si punisce sia il soggetto (mafioso o meno) che ha comprato il voto, sia l'elettore che ha accettato in cambio denaro o altre prebende.

L'art 294 c.p., rubricato «Attentati contro i diritti politici del cittadino», tutela, più in generale, il libero esercizio dei diritti politici, e prevede una pena da 1 a 5 anni per chi lo limita o lo impedisce con violenza, minaccia, inganno.

Arriviamo dunque allo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter): esso riguarda esclusivamente i rapporti tra mafia e politica (mentre le norme precedenti hanno portata generale). Nella sua versione originaria puniva, con la grave pena del 416 bis, primo comma, il candidato che ottiene la promessa di voti prevista dal comma terzo del medesimo articolo, in cambio di denaro. Per comprendere il significato della

⁴⁴ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 86. Per un approccio "morbido" della giurisprudenza nel giudicare i rapporti collusivi mafia-politica, si veda ad esempio Cass., Sez. I, 8 giugno 1992, Battaglini, in *Foro it.*, 1993, II, 133.

formulazione, piuttosto infelice, bisogna innanzitutto aggiungere un “altrui” dopo “voti”: la norma colpisce pertanto il politico che in cambio di un “pacchetto di voti” versa del denaro alle cosche. Il grosso limite della disposizione stava nella mancata previsione delle “altre utilità” come corrispettivo dei voti: l’associazione mafiosa infatti raramente offre il suo sostegno in cambio di liquidità (di cui dispone ampiamente), bensì preferisce altri favori, che qui colpevolmente non venivano menzionati⁴⁵ (ed ecco la ragione dello scarso utilizzo del 416 ter).

Dopo una considerevole attesa, il legislatore ha provveduto a riformare la disciplina del voto di scambio, tenendo fede ad un impegno assunto durante la campagna elettorale per le politiche del 2013, sotto la spinta della società civile⁴⁶. Il dibattito è stato lungo e appassionante e si è concluso all’inizio di quest’anno, con un buon testo, senz’altro migliore del precedente, salutato positivamente anche da molti addetti ai lavori⁴⁷.

Il nuovo 416 ter recita: *«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma»*. E’ evidente la volontà di creare una fattispecie di reato sganciata dal tradizionale 416 bis, sia in termini di condotta sia sotto il profilo

⁴⁵ Il progetto originario non si limitava al solo denaro, ma richiamava anche *«altre utilità quali appalti, concessioni, autorizzazioni o comunque la realizzazione di profitti illeciti»*, dunque sarebbe stato decisamente più efficace. La circostanza è riportata da G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 147.

⁴⁶ L’associazione Libera lanciò la campagna “Riparte il futuro”, che vede oggi oltre 500 mila aderenti, con cui si chiedeva ai candidati di sottoscrivere un impegno specifico su alcuni temi, tra cui la corruzione e lo scambio elettorale politico-mafioso. Numerosi politici, ribattezzati “braccialetti bianchi”, fecero proprio l’appello e promisero di attivarsi per migliorare la legislazione in materia.

⁴⁷ Hanno manifestato soddisfazione per la riforma, tra gli altri, il dott. Cantone, ex pm antimafia ed oggi Presidente dell’Authority anticorruzione ed il Procuratore Nazionale Antimafia Roberti; piuttosto scettici invece il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gratteri e l’ex pm Ingroia.

sanzionatorio. Tre sono le principali novità rispetto alla norma precedente:

- la condotta incriminata: viene descritta in modo più preciso l'offerta del pacchetto di voti da parte della consorte mafiosa in cambio di un corrispettivo che può consistere in qualsiasi utilità e può essere anche solo promesso;
- i soggetti punibili: contrariamente alla versione originaria, anche il mafioso risponde del reato in esame, a prescindere dall'eventuale applicabilità del reato associativo (naturalmente è ammesso il concorso tra i due reati);
- le pene: la cornice edittale è ridimensionata rispetto alla versione del 1992 e prevede un minimo di 4 anni, forse l'aspetto più dolente della disposizione.

La formulazione definitiva è naturalmente il risultato di un compromesso che le forze politiche hanno raggiunto; in una prima stesura, approvata alla Camera⁴⁸, compariva l'avverbio "consapevolmente" dopo il "Chiunque accetta", poi rimosso⁴⁹. Ben più interessante, e diversa, la versione approvata successivamente in Senato⁵⁰: oltre a ripristinare la cornice edittale precedente (ancorata al 416 bis), stabiliva un particolare corrispettivo in cambio del pacchetto di voti: la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. In alternativa al denaro o alle altre utilità, era punibile cioè la mera "messa a disposizione" del politico, il che costituiva secondo alcuni una tipizzazione del "concorso esterno", tema di cui ci occuperemo nel prosieguo della trattazione. Si anticipa sin d'ora tuttavia che una formulazione così vaga si sarebbe conciliata a fatica con la giurisprudenza consolidata in materia. La scelta finale del legislatore è stata comunque di senso opposto: il testo definitivo ha creato un'autonoma fattispecie che punisce unicamente lo scambio elettorale politico-mafioso, a prescindere

⁴⁸ D.d.l. C. 204, approvato all'unanimità il 16 luglio 2013.

⁴⁹ E' evidente l'inutilità di tale avverbio, dal momento che l'elemento psicologico del dolo (che è richiesto dalla norma) implica consapevolezza della condotta posta in essere.

⁵⁰ D.d.l. Lumia n. 657, approvato in Commissione Giustizia del Senato il 20 dicembre 2013, in aula il 28 gennaio 2014.

da ulteriori e più intensi coinvolgimenti di un soggetto nelle attività delle cosche.

I singoli elettori rimangono invece al di fuori della norma: si tratta di soggetti intimoriti, non corrotti (differenza fondamentale rispetto all'art. 96 del D.P.R. 361/1957). La "promessa di procurare voti" in questo caso è ottenuta attraverso l'impiego della forza di intimidazione⁵¹: il 416 ter infatti si riferisce esclusivamente all'associazione mafiosa, mentre la norma sulla corruzione elettorale, che prevede la punibilità dell'elettore, è applicabile a chiunque, privo di autonoma carica intimidatoria.

La disposizione in esame anticipa evidentemente la tutela penale: si colpisce un semplice accordo avente ad oggetto un pacchetto di voti verso qualunque corrispettivo, anche solo promesso. Si punisce l'opera di intermediazione del mafioso, che si impegna *pro futuro* nei confronti del politico. Non pare necessaria la prova che costui abbia coartato la volontà degli elettori⁵²; è un reato di pericolo astratto: questo tipo di accordo offende di per sé l'ordine pubblico⁵³.

E' evidente la centralità del rapporto sinallagmatico: dunque, *a contrario*, la mera richiesta di voti al mafioso, non accompagnata da alcuna "promessa", non è punibile. Ciò è particolarmente rilevante con riferimento alle intercettazioni telefoniche o ambientali, strumenti privilegiati per accertare questo genere di reati: è accaduto sovente di scoprire che un certo politico aveva chiesto dei voti o che viceversa uomini delle cosche si erano fatti avanti a sostegno di un candidato. Ma in mancanza della prova di uno specifico scambio, tali circostanze, pur allarmanti sul piano etico e sociale, non possono considerarsi penalmente rilevanti. Grazie alla novella intervenuta, comunque, si è posto fine al problema fondamentale della prova, non semplice da fornire,

⁵¹ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 145.

⁵² A. Ingroia, *op. cit.*, pp. 86-87. La nuova formulazione ha di recente sollevato criticità per quanto concerne l'inciso «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis», che postulerebbe un accordo circa l'utilizzo del metodo mafioso nella raccolta dei voti. Cfr. Cap. VIII, nota 12.

⁵³ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 325.

dell'erogazione di denaro; in passato infatti, quando questa mancava, era inevitabile il ricorso alle altre fattispecie esaminate⁵⁴.

Una discussa pronuncia della Suprema Corte, durante la vigenza del vecchio 416 ter, specificò che «*la promessa di procurare voti deve avere il sostegno di chi impieghi il metodo mafioso per adempiere alla promessa data*»⁵⁵. Tali elementi distinguerebbero lo scambio elettorale dai reati contenuti nel D.P.R. del 1957. La tesi è stata poi confutata nella successiva sentenza Falco⁵⁶ del 2004: l'articolo 416 ter punisce la promessa in sé e per sé, senza alcun richiamo alla forza di intimidazione. Sulla stessa scia, la sentenza Milella⁵⁷ afferma che rileva unicamente il prestigio criminale dell'associazione con cui il candidato si interfaccia.

E' sembrato opportuno soffermarsi sul complesso panorama dei rapporti che inquinano la libertà di voto, analizzando le varie disposizioni che entrano in gioco; ritornando però alla finalità politico-elettorale del 416 bis, c. 3, qui siamo in presenza di qualcosa di diverso: al di là della contestazione di singoli reati, infatti, la novità del 1992 serve a chiarire un'altra delle attività tipiche delle cosche mafiose. Dunque, l'aspetto più interessante della previsione normativa risiede forse nella possibilità di provare l'esistenza di un'associazione mafiosa, una volta dimostrato l'apparato strutturale-strumentale, anche quando i comportamenti di tipo collusivo non sono tali da realizzare, per esempio, lo scambio elettorale. In altre parole, stante il rapporto di autonomia tra reato associativo e singoli delitti fine, si potrà ben contestare il 416 bis

⁵⁴ In Liguria per esempio numerosi politici hanno avuto contatti, diretti o indiretti, con presunti esponenti della 'ndrangheta locale, ma solo alcuni sono stati indagati e poi imputati, laddove sia stato provato (o almeno ipotizzato) un *sinàllagma*. In particolare ad A. Praticò e ad A. Saso è contestata la violazione dell'art. 87 del D.P.R. 570/1960, aggravato dall'art. 7 della legge 203/1991; l'ex sindaco di Ventimiglia Scullino deve invece rispondere di concorso "esterno" in associazione mafiosa (ed abuso d'ufficio), nel processo in corso davanti al Tribunale di Imperia.

⁵⁵ Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, Cassata, in *Foro it.*, 2004, II, 508.

⁵⁶ Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2004, Falco, in *Cass. pen.*, 2005, 1905.

⁵⁷ Cass., Sez. I, 30 gennaio 2004, Milella, CED-227476.

una volta dimostrato che una certa organizzazione, attraverso l'intimidazione, si adopera per sostenere un candidato piuttosto che un altro, potendo contare su un certo bacino elettorale, *assoggettato ed omertoso*⁵⁸.

Vero è che, in molti casi, «la finalità politico elettorale si risolve sempre nella finalità di commettere il reato-fine di coercizione elettorale e si risolve spesso (tutte le volte in cui la coercizione è svolta a favore di un candidato estraneo al sodalizio) anche nella finalità di commettere il reato-fine di corruzione elettorale»⁵⁹. Inoltre, qualora tali fattispecie siano contestabili, potrà scattare l'aggravante dell'art. 7 della legge 203/1991⁶⁰. E' altrettanto evidente inoltre che grazie alla riforma del 416 ter certi comportamenti saranno più facilmente aggredibili: la magistratura avrà uno strumento agile per colpire le condotte collusive a prescindere dalla contestazione del reato associativo, il quale entrerà in gioco solo nei casi più gravi.

Volendo concludere, la disamina del programma associativo mette in luce la caratteristica fondamentale delle organizzazioni mafiose: l'eterogeneità degli scopi. Tale ampia gamma di finalità, che si innesta sulla forza di intimidazione, contraddistingue in modo netto l'associazione descritta all'art. 416 bis⁶¹. «In realtà ciò che caratterizza i gruppi mafiosi nella realtà fenomenica è il fatto di impegnarsi normalmente nella realizzazione di ingiusti vantaggi e nella gestione di attività economiche, più o meno regolarmente contrassegnate da emergenze delittuose e da iniziative volte a condizionare la PA»⁶². La vera novità del 416 bis, rispetto alla

⁵⁸ Questa lettura, che valorizza la specificità del 416 bis, è sostenuta per esempio dal pm A. Lari nel processo genovese "Maglio 3", che ha visto imputati dieci soggetti per il solo reato associativo. In primo grado sono stati tutti assolti, l'Appello inizierà a breve. Vedi Cap. VII, par. 4.3.1.

⁵⁹ G. Turone, *op. cit.*, p. 258.

⁶⁰ Si veda ad esempio una sentenza della Cassazione del 2005, ricorrente Foti, sull'art. 97 D.P.R. 361/1957, aggravato dall'art. 7 in questione.

⁶¹ Cfr. Cass. 9 maggio 1992, La Vaccara, in *Giur. it.*, 1993, II, 46.

⁶² G. Turone, *op. cit.*, p. 282.

tradizionale associazione per delinquere, dimora proprio nelle finalità economiche e di ingiusto vantaggio. Le condotte punite dal legislatore sono perciò numerose, articolate e precise. Tra l'altro, come è stato giustamente notato, «quanto più è intensa la carica intimidatoria autonoma di un gruppo mafioso, tanto più tende ad essere meramente virtuale e quindi difficilmente dimostrabile il suo programma di violenza minimale in termini di minaccia e violenza privata». Si comprende quindi che le finalità non delittuose diverranno formidabili armi proprio nei confronti delle mafie più radicate e potenti⁶³.

⁶³ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, 283.

Capitolo IV

Partecipazione e concorso

SOMMARIO: 1. Le condotte punibili. – 2. La partecipazione semplice. – 3. L'elemento soggettivo e la giurisprudenza sul tema. – 4. Il giuramento di mafia e la qualifica di uomo d'onore. – 5. La partecipazione qualificata. – 6. Il problema del concorso. – 7. Il concorso esterno. – 8. Altri profili relativi alla contiguità.

1. Le condotte punibili

La condotta di partecipazione all'associazione mafiosa può assumere forme diverse: il 416 bis individua infatti, accanto alla partecipazione semplice descritta dal primo comma, le condotte di promozione, direzione ed organizzazione, punite al comma 2. Secondo alcuni si tratta di distinte ipotesi di delitto, più verosimilmente siamo di fronte ad un unico reato plurisoggettivo¹. Il 416 bis diversamente da altri reati associativi (come il 416 c.p.) non fotografa il momento iniziale dell'associazione di tre o più individui, ma si concentra sull'inserimento dei singoli soggetti nel sodalizio criminoso: la disposizione recita infatti «*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso...*». Non si punisce quindi il costituente di tale consesso, bensì il promotore: la norma colpisce l'aspetto dinamico, non la fase statica dell'associazione. Il metodo mafioso rappresenta l'elemento centrale della fattispecie: per il 416 bis non basta che tre o più persone si accordino per compiere delitti, ma occorre che la loro aggregazione generi una forza d'intimidazione²; finché tale caratteristica non sussiste, non si può parlare di associazione mafiosa né quindi di singole condotte di partecipazione. Ecco perché nella disposizione non v'è traccia della figura del costituente: chi si attiva per

¹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 89.

² Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 353.

costituire un'organizzazione criminale realizza una condotta che potrà essere prodromica alla nascita di un'associazione mafiosa, ma che rimane al di fuori di tale fattispecie. La fama criminale necessariamente non può sussistere *ab origine*: la prima condotta punibile ai sensi del 416 bis è dunque, correttamente, quella del promotore, che si impegna a dotare l'associazione della capacità intimidatoria autonoma³.

2. La partecipazione semplice

Muoviamo dalla partecipazione semplice. Secondo una recente massima: «*La condotta di partecipazione ad associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi*»⁴.

La condotta partecipativa è innanzitutto a forma libera e deve risolversi in un contributo materialmente apprezzabile, idoneo a rafforzare l'associazione. Il requisito organizzativo è centrale nella struttura del reato, dunque anche la condotta di partecipazione deve incidere su questo aspetto: «*L'inserimento nel tessuto organizzativo dell'associazione costituisce un rafforzamento del sodalizio [...] che sa di potersi avvalere di quel socio allorquando la corrispondente funzione debba essere attivata*»⁵.

Non è punibile quindi chi mostra una mera disponibilità nei confronti dell'associazione o vi aderisce a livello d'intenti: si esige la materialità della partecipazione, che consiste nell'effettivo svolgimento dei compiti o dei ruoli assegnati

³ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, pp. 94-95.

⁴ Cass., Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 3823.

⁵ A. Ingroia, *op. cit.*, pp. 40-41.

e si traduce in un vantaggio concreto per il sodalizio criminoso⁶.

Come si evince, l'applicazione della norma è molto rigorosa, a causa del pesante trattamento sanzionatorio che essa comporta. La partecipazione all'associazione mafiosa non può ridursi ad un mero accordo delle volontà, ma necessita del *quid pluris* che si è analizzato: un «contributo effettivo ed attuale portato dai singoli soci all'esistenza e al rafforzamento dell'entità associativa nel suo complesso, tramite ruolo continuativo»⁷. Ma c'è di più: occorre verificare altresì l'*affectio societatis*, ovvero la consapevole volontà di far parte dell'organizzazione, una tangibile comunanza di intenti, una particolare sintonia con gli affiliati. Infatti l'apporto di un contributo, pur significativo, ma non accompagnato da tale *animus*, potrà rilevare nei termini del concorso "esterno", ma non configura partecipazione. Trattandosi di un'associazione già strutturata, infine, la «volontà collettiva di inclusione è determinante»⁸.

Dunque, riassumendo, la condotta tipica si ha quando un soggetto «è attivamente inserito in tale tipo di tessuto organizzativo, caratterizzato dall'apparato strutturale-strumentale, sì che ne risulti l'*affectio societatis*»⁹. A questo proposito si è parlato di due modelli, in verità non alternativi bensì complementari, che descrivono la partecipazione all'associazione mafiosa: il modello organizzatorio e il modello causale. Il primo implica l'inserimento nel tessuto organizzativo, che può ben avvenire *per facta concludentia*, anche in assenza di riti di affiliazione (meno utilizzati in tempi recenti, seppur nient'affatto scomparsi) e si concentra dunque sulla dimensione dinamico-funzionalistica; il secondo si riferisce all'apprezzabile contributo recato al sodalizio, nei termini precedentemente descritti. Come è stato giustamente rilevato «se gli altri

⁶ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 86.

⁷ G. Turone, *op. cit.*, p. 353.

⁸ G. Nanula, *op. cit.*, p.126.

⁹ G. Turone, *op. cit.*, p. 355.

associati sanno di poter contare in qualunque momento sull'apporto di un determinato affiliato, al quale sono demandati precisi compiti e funzioni» siamo già nell'ambito del contributo causale; esso infatti, indubbiamente, «rappresenta un rafforzamento dell'associazione»¹⁰.

Si sottolinea infine che con l'entrata in vigore del 416 bis si è chiarito altresì il significato del concetto di «appartenenza» all'associazione mafiosa, richiamato dalla legge 575/1965, in precedenza del tutto evanescente: l'applicazione della misura di prevenzione, tuttavia, non necessita di una prova, ma si giustifica sulla base di un mero indizio, dunque un qualsiasi comportamento funzionale agli interessi dei poteri criminali.

3. L'elemento soggettivo e la giurisprudenza sul tema

Per la configurazione del 416 bis è richiesto il dolo, inteso come consapevolezza di far parte di una associazione che presenta i requisiti descritti nel comma terzo (intimidazione-assogettamento-omertà), cui si accompagna il dolo specifico in relazione alle diverse finalità di cui si compone il programma associativo¹¹. Il partecipe è colui che possiede la «volontà di essere membro di una collettività della quale condivide le sorti e gli scopi»¹²; la condotta di partecipazione è caratterizzata dall'«accettazione consapevole dell'»avviamento» fondato su paura e soggezione»¹³.

Il momento consumativo del reato è determinato dall'incontro fra le diverse condotte di partecipazione: in ciò risiede il disvalore sanzionato dalla norma, per quanto

¹⁰ A. Ingroia, *Associazione per delinquere e criminalità organizzata. L'esperienza italiana*, in AA.VV., *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, a cura di V. Militello, L. Paoli e J. Arnold, Milano, 2000, p. 242.

¹¹ Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 292.

¹² G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 99.

¹³ G. Turone, *op. cit.*, p. 359.

ognuno risponda, naturalmente, del singolo contributo fornito¹⁴.

A questo punto vale la pena di soffermarsi su alcune pronunce della giurisprudenza, che affrontano il tema della partecipazione, con particolare riferimento all'elemento soggettivo. Nella sentenza di primo grado relativa al maxi-processo a Cosa Nostra, si afferma che *«una volta dimostrata la sussistenza dell'apparato strutturale-strumentale basato su intimidazione, assoggettamento ed omertà sarà sufficiente ai fini della responsabilità del singolo provare la sua consapevole appartenenza al gruppo e la sua adesione al programma associativo»*¹⁵. Come è stato rilevato, i giudici non si soffermano sul consenso prestato dal singolo affiliato alla logica di intimidazione, configurando una responsabilità di tipo quasi oggettivo¹⁶. Il dolo richiederebbe invece un'effettiva condivisione del metodo mafioso.

Successivamente, la Cassazione si è espressa in questi termini: *«La partecipazione è stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori, allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione, mentre l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare all'associazione col fine di realizzarne il programma e la consapevolezza di far parte dell'associazione con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa»*¹⁷.

Qualche anno dopo in un'altra sentenza la Suprema Corte ha confermato che la condotta associativa è a forma libera purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile¹⁸.

¹⁴ *Ibidem*, p. 356.

¹⁵ Ass. Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate ed altri.

¹⁶ A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 98.

¹⁷ Cass., Sez. I, 18 maggio 1994, Clementi, in *Foro it.*, 1994, II, 560.

¹⁸ Cass., Sez. II, 17 gennaio 1997, Accardo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, p. 370.

In tempi più recenti il giudice di legittimità, occupandosi di concorso in associazione mafiosa, ha avuto modo di definire con maggior rigore anche la condotta di partecipazione, proprio per differenziare le due situazioni. Quest'ultima in particolare non può esplicitarsi nella mera appartenenza all'associazione, ma deve risolversi in un ruolo dinamico e funzionale, che manifesti l'organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio¹⁹. Rispetto alla prima sentenza proposta, è evidente un certo riposizionamento in senso garantistico: i canoni affermati in questa sede sono decisamente più rigorosi. Secondo alcuni tale impostazione sarebbe avvalorata dalla stessa disposizione, che recita «*chi fa parte*» e non «*per il solo fatto di farne parte*», formula che compare nell'associazione per delinquere semplice. Sembra che il legislatore abbia colto la specificità della compenetrazione organica²⁰.

4. Il giuramento di mafia e la qualifica di uomo d'onore

In passato, la condotta di partecipazione è stata talora ricostruita, con un certo automatismo, a partire da due circostanze. Per quanto riguarda il giuramento, la già citata sentenza del maxi-processo si è espressa in tal senso. Il giuramento rappresenta infatti, nel contempo, la disponibilità dell'affiliato ad agire in nome dell'associazione e l'accettazione da parte del consesso mafioso del nuovo soggetto²¹. Analogamente, la qualifica di uomo d'onore proverebbe il contributo causale, «accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri»²².

Va ricordato però che un'affiliazione formale non è richiesta dalla disposizione.

¹⁹ Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Cass. Pen.*, 2005, 3732.

²⁰ G. Turone, *op. cit.*, p. 414.

²¹ Cfr. più recentemente Cass., Sez. II, 28 gennaio 2000, Oliveri, CED-215907.

²² Cass., Sez. I., 30 gennaio 1992, Abbate, in *Foro it.*, 1993, II, 15; cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 291.

Dunque in assenza di essa, la prova della partecipazione andrà ricercata nel contributo fornito all'associazione da parte del singolo affiliato. Vi sono due variabili che aiutano l'interprete nella ricostruzione della condotta di partecipazione: la continuità o estemporaneità della condotta (nella seconda ipotesi si scivola nel concorso "esterno") e la presenza o l'assenza di un movente autonomo (che farebbe degradare la partecipazione ad una condotta agevolativa del sodalizio ispirata però anche da altre ragioni).

5. La partecipazione qualificata

Il secondo comma del 416 bis descrive ulteriori forme di partecipazione all'associazione mafiosa, fra le quali come anticipato non compare quella di costituzione. Il costituente infatti sarà imputabile di associazione per delinquere, ma non ai sensi del 416 bis, perché al momento della nascita la *societas scelerum* sarà necessariamente priva dell'apparato strumentale tipico²³. L'assenza della condotta di costituzione è dunque significativa: «in ordine a tale omissione l'interprete non può che trarre un'ulteriore conferma in ordine alla struttura complessa della fattispecie associativa»²⁴.

Tra la condotta di partecipazione semplice e quelle di promozione/direzione non c'è rapporto di circostanza: come anticipato, si tratta di diverse ipotesi delittuose ascrivibili ad un unico reato plurisoggettivo, cui si ricollegano sanzioni diverse a seconda del ruolo effettivamente rivestito dall'affiliato.

La prima condotta da prendere in considerazione è quella di promozione. I promotori sono coloro che agiscono per sviluppare la carica intimidatoria e dunque

²³ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 98.

²⁴ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 85.

conferire all'organizzazione il carattere mafioso; il prof. Spagnolo sottolinea l'etimologia del verbo promuovere, che significa "far fare un salto di qualità"²⁵. Dunque la condotta di promozione si estrinseca nella formazione dell'apparato strutturale iniziale e dell'alone di intimidazione diffuso. Tali attività embrionali assumono particolare rilevanza con riferimento alle "nuove mafie" e alle associazioni mafiose, pur storiche, che si radicano con alcuni esponenti in territori diversi da quelli tradizionali²⁶. Secondo questa interpretazione la norma individuerebbe, per i promotori, un reato a consumazione anticipata, secondo lo schema dell'art. 270 bis (contrariamente invece agli artt. 305, 306, 416 c.p.). In realtà questo particolare contributo dovrà comunque essere verificato *ex post*, una volta che l'associazione mafiosa avrà iniziato ad operare (solo allora si potrà avere la prova dell'effettivo ruolo giocato dai promotori). Si segnala che altra dottrina vede invece nel promotore il soggetto che, più semplicemente, si adopera, ad associazione già costituita, per acquisire nuovi adepti; la condotta individuata in precedenza, che consiste nel far acquisire carattere mafioso ad un'associazione, sarebbe invece punibile solo ai sensi del 416 c.p.²⁷.

La disposizione cita poi la direzione, che è la condotta tipica dei capi dell'associazione, cui spettano le decisioni più importanti e cui vengono ascritti, entro i limiti che si sono visti²⁸, i singoli reati fine posti in essere dall'associazione.

Gli organizzatori infine sono coloro che si impegnano a dare solidità e permanenza all'associazione, dotandola degli adeguati mezzi e provvedendo al loro opportuno utilizzo; possono avere mansioni di vario tipo (logistiche, tecniche...), ma sempre di tipo strategico.

²⁵ *Ibidem*, p. 81.

²⁶ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 378.

²⁷ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 289.

²⁸ Vedi Cap III, par. 1.2.

Merita attenzione l'inciso «*per ciò solo*», che abbiamo già visto a proposito dell'art. 416, e che ricompare, un po' a sorpresa, nel secondo comma del 416 bis (dopo che se ne era sottolineata l'assenza per quanto concerne la partecipazione semplice). Non è di facile lettura. Infatti chi promuove e dirige l'associazione di solito, per non dire sempre, ne fa anche parte, dunque non si capisce la ragione di quella formula; diversamente, almeno in teoria, un soggetto può gestire aspetti rilevanti dell'organizzazione mafiosa pur senza farne parte a tutti gli effetti. Qualcuno per esempio potrebbe attivarsi solo occasionalmente per curare il reperimento di armi o per assicurare l'impunità agli affiliati: in questi casi il “per ciò solo” troverebbe una propria ragion d'essere²⁹.

6. Il problema del concorso

Si è dibattuto a lungo sull'applicabilità della disciplina del concorso di persone nel reato (110 c.p.) all'associazione di tipo mafioso. Per alcuni la risposta sarebbe negativa: il reato associativo ammetterebbe unicamente la condotta di partecipazione, per cui un soggetto se non è partecipe del sodalizio, nelle varie forme viste prima, non dovrebbe soggiacere all'applicazione di questa norma³⁰. Ma non si può essere d'accordo³¹, perché la disciplina del concorso non contempla eccezioni. Inoltre, tale norma permette di valorizzare la specificità dei singoli contributi forniti ad un consesso mafioso: si può partecipare stabilmente all'associazione ovvero ci si può limitare a fornire dall'esterno il proprio apporto, pur rilevante. Dunque, richiamando la nozione chiarita in precedenza, si potrà configurare il concorso nel reato associativo quando il soggetto è privo della

²⁹ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 384.

³⁰ Cfr. G. Contento, *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, Bari, 2002 p. 1 e ss.

³¹ Cfr. tra gli altri V. Manzini, *Trattato*, cit, p. 208, che ne ammette la configurabilità.

volontà di compenetrarsi organicamente nell'associazione³².

In conformità alla disciplina generale dell'art. 110, così come ricostruita dagli interpreti, si dovrà distinguere il concorso materiale da quello morale. La differenza tra i due «non sta nella concretezza o meno dell'apporto utilizzabile dall'associazione per perseguire i suoi scopi - che è pur sempre rinvenibile in entrambe le soluzioni - bensì (come del resto in tutti gli altri casi) nella sola forma in cui si presenta la condotta del compartecipe: che in un caso si esprime in un dato fattuale (l'erogazione di denaro, la corruzione del giudice, la concessione dell'appalto), nell'altro viceversa in un impegno e in una "promessa", per l'appunto, rivolta all'organismo criminale, pur essa messa concretamente a frutto, tuttavia, attraverso determinate scelte funzionali al perseguimento del programma associativo»³³. E' evidente però che «non ogni attività genericamente utile agli associati possa costituire concorso»³⁴: la presenza di un movente autonomo, estraneo alle finalità associative, tende ad allontanare la condotta posta in essere dal concorso nel reato. Inoltre l'apporto fornito dovrà essere significativo, apprezzabile, concreto. La giurisprudenza si è molto interrogata sul concorso in associazione mafiosa, elaborando la nozione di "concorso esterno", più volte esaminata e ridefinita in sede di legittimità. Peraltro la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che già il codice penale tipizza alcune forme di vicinanza all'associazione mafiosa: il favoreggiamento personale aggravato (art. 378, c. 2), l'assistenza agli associati (art. 418), lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter), l'aggravante dell'art. 7, legge 203/1991, che abbiamo trattato a proposito della finalità di commettere delitti. Un'attenta lettura di tali disposizioni consente di stabilire che le

³² Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 13.

³³ G. De Francesco, *Concorso di persone, reati associativi, concorso nell'associazione: profili sistematici e linee di politica legislativa*, in AA.VV., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 135-136.

³⁴ *Ibidem*, p. 140.

fattispecie in esame non puniscono il concorso esterno, poiché «non si traducono in un contributo causale al mantenimento o al rafforzamento del vincolo associativo»³⁵. Le condotte punite agli artt. 378, c. 2, e 418 sono rivolte ad un singolo affiliato, non all'intera organizzazione. Dobbiamo concludere dunque che la categoria del concorso esterno, intesa come insieme delle condotte poste in essere da soggetti esterni al sodalizio, ma finalizzate a rafforzarlo, attraverso specifici contributi, non è tipizzata; nondimeno, si tratta di comportamenti particolarmente gravi, realizzati dalla cosiddetta *zona grigia*, la folta schiera di soggetti che pur senza essere mafiosi, si adoperano per coadiuvare l'associazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. In assenza di specifica previsione normativa, si tratta di analizzare le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale sull'argomento, pur consapevoli che il tema del concorso esterno meriterebbe ben più ampio spazio di approfondimento. In questa sede ci si limiterà a fornire alcuni spunti, non potendo ignorare del tutto la trattazione di un aspetto così rilevante nel panorama della repressione al fenomeno mafioso.

7. Il concorso esterno

L'art. 110 c.p., da cui dobbiamo muovere, esige innanzitutto il *medesimo reato*, dunque tutte le condotte ascrivibili al concorso (pur esterno) «devono essere finalisticamente orientate verso l'evento tipico dell'associazione di tipo mafioso»³⁶. Il concorso in associazione mafiosa va dunque preliminarmente distinto da rapporti ambigui quali la vicinanza, la disponibilità, la contiguità compiacente, moralmente deprecabili senz'altro, ma penalmente di norma irrilevanti.

Il problema di fondo sta proprio nel punire le pericolose condotte di sostegno alle

³⁵ M. Pelissero, *op. cit.*, pp. 300-301; cfr. in tal senso Cass., Sez. II, 12 dicembre 2002, Contrada, in *Giust. Pen.*, 2004, II, 240.

³⁶ G. Nanula, *op. cit.*, p. 128.

mafie «senza sfociare in decisioni immotivate sul piano processuale»³⁷. Siamo di fronte al terreno di scontro privilegiato tra “garantisti” e “giustizialisti”, termini imprecisi ed abusati nel dibattito politico attuale: c’è chi si sofferma sull’importanza di colpire certi gravi comportamenti con il concorso esterno e chi invece ne mette del tutto in discussione la configurabilità³⁸. La Suprema Corte è intervenuta a più riprese sul tema, con pronunce differenti. Per esempio, nel 1993: «*Risponde a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che estraneo alla struttura organica del sodalizio si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell’esistenza dell’associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca*»³⁹. Ma già un anno dopo la stessa sezione della Corte si pronunciava in modo diverso⁴⁰.

Un primo approdo fondamentale è la sentenza Demitry⁴¹, che la Cassazione affronta a Sezioni Unite, proprio per porre fine all’incertezza sul tema. In tale pronuncia si ammette il concorso in esame ma solo in situazioni patologiche di emergenza, in momenti di “fibrillazione”. Il concorrente dunque sarebbe colui che, in circostanze particolarmente critiche per l’associazione, apporta un contributo atipico⁴².

Risulta evidente dunque il diverso elemento soggettivo che sostiene le condotte del concorrente e del partecipe: il primo è colui che fornisce un contributo non stabile, circoscritto del tempo, pur finalizzato alla realizzazione degli scopi del sodalizio; il

³⁷ G. Turone, *op. cit.*, p. 398.

³⁸ Tale scontro non avviene solo a livello di commento giornalistico, ma anche in sede processuale. Celebre per esempio la requisitoria del P.g. della Cassazione Iacoviello, al processo Dell’Utri, che si soffermò sulla tipicità sfuggente del concorso esterno e stigmatizzò la contestazione in fatto operata dai giudici, chiedendo una nuova pronuncia delle Sezioni Unite e l’annullamento con rinvio della condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.

³⁹ Cass., Sez. I, 1 luglio 1993, Altomonte, in *Foro it. rep.*, 1993, c. 2197.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 18 maggio 1994, Mattina, in *Cass. Pen.*, 1994, 2685.

⁴¹ Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in *Foro it.*, 1995, II, 422.

⁴² Cfr. G. Turone, *op. cit.*, 407.

secondo è invece compenetrato nell'associazione, cui reca un apporto quotidiano, fisiologico alla vita dell'associazione⁴³. Ciò che non convince nella sentenza in esame è un'affermazione finale dei giudici, secondo i quali tale contributo del concorrente consentirebbe all'associazione "di mantenersi in vita". La Corte sembra cioè individuare nel concorrente una sorta di "salvatore" del sodalizio, che si attiva in momenti di crisi, circoscrivendo davvero eccessivamente l'applicazione della fattispecie.

A seguito della sentenza Vилlecco del 2001, che negava la configurabilità del concorso esterno, si rende necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite. E' la sentenza Carnevale⁴⁴, che vede protagonista l'*ammazzasentenze*, il giudice della Cassazione accusato di aver *aggiustato* numerosi processi di mafia, disponendo annullamenti dovuti per lo più a vizi di forma. In questa occasione la Suprema Corte afferma che è configurabile il concorso esterno *«nella persona priva di affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio che fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione anche parziale del programma criminoso»*. E' invece partecipe dell'associazione *«chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano, per realizzare i fini previsti»*.

Nella sentenza Carnevale si afferma che il *discrimen* tra le due condotte non va ricercato tanto nell'elemento soggettivo quanto nell'*affectio societatis*. Infatti in

⁴³ Cfr. G. Nanula, *op. cit.*, p. 124.

⁴⁴ Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, (dep. 21 maggio 2003), Carnevale, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 322.

entrambi i casi è richiesto il dolo specifico di realizzare i fini dell'associazione, un dolo almeno diretto e non meramente eventuale⁴⁵. L'aspetto più significativo è però la critica alla "teoria della fibrillazione" elaborata nella sentenza Demitry: ciò che conta è la rilevanza del contributo, indipendentemente dal momento in cui viene posto in essere. Peraltro si distingue tra contributo episodico, per il quale andrebbe provato l'effettivo conseguimento di un risultato, e contributo continuativo, idoneo ad integrare il reato anche in assenza di un comprovato giovamento per l'associazione (osservazione discutibile)⁴⁶. Altro problema concerne l'aspetto collegiale della decisione: nella sentenza si afferma che occorre fornire la prova di un condizionamento effettivo della volontà degli altri membri, orientamento superato da una successiva pronuncia⁴⁷.

In generale, l'aggiustamento dei processi può essere ben punibile a titolo di concorso esterno, soprattutto se reiterato (e nel caso del dott. Carnevale c'erano elementi per sostenerlo)⁴⁸ ovvero relativo ad un unico procedimento, ma particolarmente complesso, atto a disgregare il sodalizio criminale (ferma restando l'applicabilità del 319 ter c.p., la corruzione in atti giudiziari). La Cassazione però nel caso concreto annullò la sentenza della Corte d'Appello (ironia della sorte) che aveva condannato Carnevale a 6 anni di reclusione, anche a causa di un *error iuris*. Muovendo dagli artt. 201 e 125, c. 4, c.p.p., si ritenne inviolabile il segreto della camera di consiglio, dunque non furono prese in considerazione le testimonianze degli altri membri del collegio, che avevano documentato le scorrettezze del dott. Carnevale; eppure proprio il primo comma del citato art. 201 c.p.p. ammette deroghe a tale dovere

⁴⁵ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 426.

⁴⁶ V. Maiello, *Concorso esterno in associazione mafiosa*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 165.

⁴⁷ Vedi *infra*, nota 59.

⁴⁸ Sotto la sua Presidenza, la prima sezione della Corte di Cassazione annullò numerosi mandati di cattura e ordinanze di custodia cautelare emessi nei confronti di presunti boss mafiosi nonché diverse sentenze fondamentali nel contrasto al crimine organizzato, tra cui la condanna all'ergastolo dei fratelli Greco per l'omicidio di R. Chinnici (1987); 45 condanne nei confronti di camorristi e 13 condanne all'ergastolo per esponenti della 'ndrangheta (1988).

di segretezza, che non deve quindi ritenersi un principio assoluto: costituisce una garanzia processuale, questo sì, ma che può essere superata per esigenze superiori di *giustizia*, nel caso concreto del tutto ravvisabili.

L'ultimo approdo della giurisprudenza sul concorso esterno è la sentenza Mannino⁴⁹: il noto esponente della DC siciliana, al termine di un lungo calvario, fu ritenuto non colpevole del reato in questione. Siamo nell'ambito, così spinoso, dei rapporti collusivi tra mafia e politica. In questo caso i giudici riprendono le affermazioni contenute nella sentenza Carnevale ma vanno oltre, esigendo anche una verifica *ex post* del contributo apportato (mentre nella Carnevale sembrava bastare un'idoneità causale apprezzabile *ex ante*). Si richiede cioè la consapevolezza/volontà di arrecare un contributo alla realizzazione anche parziale del programma criminoso del sodalizio e una valutazione particolarmente rigorosa del nesso di causalità⁵⁰. Come è stato giustamente affermato però, «la trasposizione dei principi della sentenza Franzese in ambito concorsuale è stata criticata in relazione alla difficoltà di reperire leggi scientifiche di copertura: le Sezioni Unite richiamano massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che rischiano di mascherare l'apertura ad una interpretazione del contributo concorsuale condizionata dalla valutazione soggettiva del giudice»⁵¹.

G. De Francesco ritiene che la condotta di concorso esterno dovrebbe tradursi in un «ampliamento della dotazione strumentale *ex ante* idonea al perseguimento del programma associativo»⁵² ed aggiunge:

«L'organizzazione non può venire assimilata alla dimensione statica propria di un evento - come tale suscettibile di venire causato o "concausato" da una condotta esterna - dovendo invece, ed a sua volta,

⁴⁹ Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Cass. Pen.*, 2005, 3732.

⁵⁰ G. Turone, *op. cit.*, p. 434.

⁵¹ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 304.

⁵² G. De Francesco, *Concorso di persone*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 136.

essere colta e valorizzata nel suo aspetto dinamico di un'entità funzionalmente rivolta al perseguimento di uno scopo, e cioè appunto quello di realizzare il programma in ragione del quale risulta costituita. E da questo punto di vista, la condotta del concorrente sembra doversi atteggiare nella forma di un contributo, di un apporto utilizzabile in vista di detto scopo, e tale da concorrere all'incremento dell'idoneità dell'associazione a perseguirlo»⁵³.

Infine, l'autore sottolinea come il contributo «dovrà essere tale che l'organizzazione possa effettivamente utilizzarlo per il perseguimento degli scopi; con la precisazione tuttavia che non sarà necessario che il beneficio strumentale in tal modo arrecato venga a risolversi, in base ad un giudizio a posteriori, in un risultato vantaggioso per la permanenza o il consolidamento dell'associazione»⁵⁴.

Nella sentenza Mannino la Corte si sofferma sulla distinzione tra le condotte riprovevoli dal punto di vista etico-sociale e quelle penalmente rilevanti, un argomento che rischia di costituire una sorta di *excusatio non petita*. Correttamente invece si analizza la differenza tra la condotta del concorrente esterno e quella punita nell'art. 416 ter, che non richiede un contributo al mantenimento dell'organizzazione bensì si limita a colpire uno specifico episodio, anticipando la tutela penale.

In questa pronuncia inoltre si delinea con chiarezza, *a contrario*, la condotta di partecipazione: «stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo dell'ente». Per quanto concerne l'elemento soggettivo, nel solco della sentenza Carnevale si esclude il dolo eventuale, stabilendo che l'*extraneus* «sa e vuole che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio».

Non pare superfluo, prima di concludere questa sommaria trattazione dell'argomento, richiamare le tappe principali di un altro procedimento significativo,

⁵³ *Ibidem*, p. 134.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 135.

che ha avuto una forte eco mediatica in virtù della qualità dell'imputato. Si tratta del processo Dell'Utri, imputato per concorso "esterno" in associazione mafiosa dalla Procura di Palermo. In primo grado il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la sua colpevolezza, condannandolo a nove anni di reclusione,

«per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima»⁵⁵.

Vengono documentati incontri con i principali capi dell'associazione mafiosa, l'impegno a ricoverare latitanti, l'attività di scambio di conoscenze. Inoltre,

«vi è la prova che Dell'Utri aveva promesso alla mafia precisi vantaggi in campo politico e, di contro, vi è la prova che la mafia, in esecuzione di quella promessa, si era vieppiù orientata a votare per Forza Italia nella prima competizione elettorale utile e, ancora dopo, si era impegnata a sostenere elettoralmente l'imputato in occasione della sua candidatura al Parlamento Europeo nelle file dello stesso partito, mentre aveva grossi problemi da risolvere con la giustizia perché era in corso il dibattimento di questo processo penale».

I giudici di secondo grado ritengono provato che il Dell'Utri abbia svolto «un'attività di mediazione quale canale di collegamento tra l'associazione mafiosa Cosa Nostra, in persona del suo più influente esponente dell'epoca Stefano Bontate, e Silvio Berlusconi» e che tale attività sia proseguita «anche dopo la morte di Stefano Bontate nell'aprile del 1981 e l'ascesa in seno all'associazione mafiosa di Salvatore Riina», ma solo fino al 1992⁵⁶. La sentenza giunge dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Mannino, cui si attiene con diligenza. Rispetto alla condanna di primo grado, la pena scende a sette anni, perché non viene dimostrato il patto politico mafioso

⁵⁵ Trib. Palermo, 11 dicembre 2004, Dell'Utri.

⁵⁶ App. Palermo, 29 giugno 2010, Dell'Utri.

che avrebbe legato Forza Italia e Cosa Nostra alle elezioni politiche del 1994 e alle Europee del 1999.

Infine la Cassazione riafferma la necessità di provare il «*doppio coefficiente psicologico, ossia quello che deve investire, perché possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento dell'associazione*». Ed in particolare riconosce che:

«Dell'Utri è stato tratto a giudizio per rispondere del concorso esterno nella associazione criminosa, che agiva con metodi mafiosi, capeggiata da Bontade, fino a Riina, avvalendosi, sin da prima del 1982, dei poteri che gli derivavano dalla sua importante posizione nel mondo imprenditoriale e intrattenendo rapporti (evidentemente, di rilievo penale) con Bontade, Teresi, Pullarà, Mangano, Cinà e numerosi altri, che gli avevano consentito di far rafforzare il sodalizio, da un lato, influenzando, dall'altro, individui operanti nel mondo finanziario e imprenditoriale ed è stato condannato, in primo luogo, proprio per aver determinato il suddetto rafforzamento, con riferimento alla cronologia, al sodalizio e alle figure di vertice individuate nella imputazione, esercitando i poteri di influenza che gli derivavano dalla precisa collocazione nel mondo imprenditoriale dell'epoca e dai rapporti personali con i detti vertici di cosa nostra in almeno un incontro [...] di pianificazione, conseguendo un risultato concreto, cioè quello dell'esborso, da parte dell'area Fininvest, di somme cospicue, versate reiteratamente - esso stesso tramite - per almeno un certo numero di anni alla consorte criminale e mafiosa Cosa nostra»⁵⁷.

E ancora:

«Non vi è ragione di negare ingresso alla tesi dei giudici secondo cui i pagamenti effettuati da Berlusconi avevano, sì, natura necessitata perché ingiustamente provocati, all'origine, da spregevoli azioni intimidatorie poste in essere in danno della sua famiglia, ma non l'avevano avuta - ai tempi - in riferimento ai rapporti con Dell'Utri e con Bontade e Teresi e l'associazione che essi immediatamente rappresentavano: soggetti, dunque, che erano stati evocati in una trattativa che, all'origine, appariva concepita "alla pari", per il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto e dovuto essere perseguito presso le istituzioni all'uopo previste, era stato invece cercato presso chi era parso capace di garantire un servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace e affidabile».

La sentenza della Cassazione tuttavia dispone l'annullamento con rinvio della pronuncia della Corte d'Appello, suddividendo l'operato di Dell'Utri per Cosa Nostra in

⁵⁷ Cass., Sez. V, 9 marzo 2012 (dep. 24 aprile 2012), Dell'Utri.

tre fasi. La prima, negli anni '74-'77 è esente da censure; la seconda, '78-'82, è quella più criticata, in quanto il ricorrente all'epoca non lavorava per Berlusconi, dunque secondo la Corte mancherebbero sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo del reato; la terza, dal 1983 al 1992, è priva della dimostrazione del dolo del concorrente, così come richiesto dalla sentenza Mannino (diretto e non meramente eventuale, finalizzato al rafforzamento dell'associazione). Il 25 marzo 2013 la Corte d'Appello di Palermo ha emesso nuova condanna a 7 anni di reclusione, accogliendo la ricostruzione dell'accusa secondo la quale i rapporti di Dell'Utri con Cosa Nostra non si sarebbero mai interrotti. Infine la Corte di Cassazione, il 9 maggio 2014, ha confermato la sentenza del secondo appello, rendendo definitiva la condanna di Marcello Dell'Utri a 7 anni ed affermando che l'imputato, di cui si sottolinea la particolare pericolosità sociale, *«ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo causale determinante alla conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno parziale, del suo programma criminoso»*⁵⁸.

La lunga odissea giudiziaria che ha coinvolto l'ex senatore di Forza Italia si è mossa nel solco della pronuncia Mannino, che dovrebbe in effetti rappresentare lo stato dell'arte in materia. In realtà, vale la pena di ricordare alcune vicende in cui il *decisum* dalle Sezioni Unite è stato palesemente messo in discussione. Nel caso Prinzivalli⁵⁹, era imputato di concorso esterno un Presidente di Corte d'Assise, che secondo l'accusa, in cambio di denaro, tentava di favorire le cosche, esercitando pressioni anche sul giudice a latere. Dopo un lungo ed altalenante iter giudiziario, il giudice di legittimità ha affermato che è punibile *«la condotta del magistrato che assicuri il suo atteggiamento favorevole agli imputati di mafia, a prescindere dal condizionamento degli altri membri*

⁵⁸ Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, Dell'Utri.

⁵⁹ Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, Prinzivalli, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1112.

del collegio giudicante». Ciò che interessa rilevare è l'affermazione di una «causalità psichica c.d. da rafforzamento dell'organizzazione», a prescindere dalla valutazione *ex post* del contributo apportato⁶⁰. E' evidente la distanza rispetto allo standard probatorio richiesto nella sentenza Mannino.

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove la medesima sezione nel caso Tursi Prato⁶¹, in cui si conferma la condanna emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro per concorso esterno, in un caso di voto di scambio. Messa da parte la Mannino, nemmeno citata, i giudici si accontentano del mero accordo, a prescindere da ogni valutazione circa l'effettivo contributo recato al sodalizio, «*costituendo tale circostanza agli occhi dei consociati in qualche misura una sorta di obliqua legittimazione, a prescindere da vantaggi economici più concreti e contingenti*».

Ancora, la sentenza Patriarca⁶² arriva a negare che nella sentenza Mannino si esiga la verifica *ex post* dell'idoneità del contributo, essendo sufficiente l'idoneità causale *ex ante*. Nel caso concreto un politico si era attivato per chiedere ad un direttore della banca il dissequestro di un conto corrente riconducibile ad un camorrista, in esecuzione ad un provvedimento giudiziario. I giudici ravvisano la sussistenza del reato sebbene il direttore avesse proceduto a tale operazione già prima della telefonata⁶³.

Non a torto si è parlato dunque di *anarchia ermeneutico-decisionale*. Nonostante i ripetuti interventi della Cassazione, anche a Sezioni Unite, il concorso esterno rimane un ambito in cui regna un'eccessiva discrezionalità, nemica della certezza del diritto. Occorre forse, in assenza di meccanismi che garantiscano l'effettiva omogeneità delle decisioni (non vigendo nel nostro ordinamento alcuna regola sul precedente vincolante),

⁶⁰ V. Maiello, *Concorso in associazione mafiosa*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 169.

⁶¹ Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato.

⁶² Cass., Sez. VI, 13 giugno 2007, Patriarca.

⁶³ Cfr. V. Maiello, *Concorso in associazione mafiosa*, in *Scenari di mafia*, cit., p. 170.

un intervento del legislatore. Una prima soluzione consisterebbe nel disciplinare in modo puntuale (ancorché frammentario) specifiche forme di contiguità, replicando una tecnica legislativa utilizzata per le associazioni con finalità di terrorismo (artt. 270 bis e ss.); in alternativa, potrebbe introdursi un'unica ipotesi di agevolazione dolosa dell'organizzazione mafiosa⁶⁴, che faccia perno ad esempio sulla strumentalizzazione del proprio ruolo professionale: un'autonoma fattispecie dunque, punita meno severamente rispetto al reato associativo (in ottemperanza al principio di proporzionalità), cui si accompagni la previsione, eccezionale, dell'inapplicabilità della norma sul concorso (art 110 c.p.) all'associazione mafiosa. Non che questo possa costituire una soluzione definitiva al problema delle condotte di confine, così difficili da individuare ma così preziose per l'attività delle cosche; la questione di fondo è *quo usque tandem* sia opportuno anticipare la tutela penale nel campo della contiguità. Pare possibile stabilire per legge "l'adoperarsi per avvantaggiare il sodalizio"⁶⁵, salvo reato più grave (utilizzando una clausola di sussidiarietà). Un noto studioso di diritto penale ha tentato di formulare un'ipotetica fattispecie delittuosa che disciplini il concorso esterno: «*Chiunque, strumentalizzando una pubblica funzione o un pubblico servizio, ovvero eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, opera a vantaggio di un'associazione criminale, in cambio di vantaggi ingiusti per sé o per altri è punito...*»⁶⁶. Per quanto sia encomiabile lo sforzo definitivo, è evidente come un margine di discrezionalità sul tema sia ineliminabile: spetterebbe comunque ai giudici stabilire l'orizzonte e i confini della strumentalizzazione. Il Parlamento italiano si è più volte misurato con questo

⁶⁴ *Ibidem*, p. 172

⁶⁵ C. Visconti, *Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 201.

⁶⁶ G. Fiandaca, *Il concorso esterno tra sociologia e diritto penale*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 211.

problema⁶⁷, senza mai giungere ad una soluzione convincente. Si è riusciti a riformare altre fattispecie (come il 416 ter, recentemente approvato), ma il tema del concorso esterno rimane appannaggio della giurisprudenza; ciò alimenta una certa, spiacevole, imprevedibilità della decisione, rimessa di fatto alla *sensibilità* del collegio.

8. Altri profili relativi alla contiguità

Il problema del concorso esterno va dunque inquadrato nella più ampia discussione sulla *zona grigia* che sostiene i sodalizi criminali. Un grande magistrato, caduto per mano di Cosa Nostra il 19 luglio 1992, così si esprimeva:

«accanto a tali categorie di associati gravita, e va delineandosi la preoccupante consistenza nelle indagini in corso, una moltitudine di persone che, anche talvolta non essendo ritualmente inserite nella organizzazione, quindi non “uomini d’onore”, a pieno titolo, secondo l’accertata terminologia mafiosa, collaborano stabilmente con essa prestando costante collaborazione per il raggiungimento dei suoi scopi criminali, secondo specifiche attribuzioni proprie dell’attività esercitata: medici, avvocati, commercialisti o esercenti altre varie professioni, la cui opera viene di volta in volta richiesta ed esercitata al di là dei limiti imposti dalla scrupolosa osservanza delle regole e della deontologia professionale»⁶⁸.

Impossibile negare la fondatezza di tali affermazioni. Peraltro i professionisti in questione sono sovente tenuti ad obblighi di segretezza, il che rende ancor più difficile accertare eventuali responsabilità. Per quanto concerne il difensore, vi è anzi il dovere di tutelare gli interessi del proprio assistito; tuttavia fu per esempio ritenuto concorrente esterno nell’associazione un legale che rivelò informazioni riservate al fine di consentire a presunti mafiosi di sottrarsi ad un provvedimento cautelare⁶⁹. In modo analogo sono state represses condotte di sostegno alle cosche quali lo svolgimento di operazioni

⁶⁷ Cfr., tra gli altri, d.d.l. 5514/C del 22/12/2004 a firma Onnis e Cola; d.d.l. 4749 del 1998 a firma Pisapia; d.d.l. 3598 del 1997 a firma Li Calzi.

⁶⁸ P. Borsellino, in AA.VV., *La mafia oggi: individuazione del fenomeno e sistemi di lotta*, a cura di G. Tinebra, Cedam, Padova, 1988, p. 221.

⁶⁹ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 311; cfr. Trib. Palermo, 4 aprile 1998, Musotto, in *Foro it.*, 1999, II, 44.

bancarie per i mafiosi o la messa a disposizione di immobili per riunioni⁷⁰.

Molto problematico è sempre stato il rapporto tra mafia e imprenditoria: labile il confine tra imprenditori meramente sottomessi (che al più si giovano di una protezione passiva) e collusi (che mirano ad una protezione attiva)⁷¹: il *discrimen* è rappresentato dal «rapporto sinallagmatico produttivo di reciproci vantaggi»⁷². Il clima di contiguità peraltro è stato spesso alimentato da una «fatalistica e talora interessata rassegnazione a questo stato di cose, e dalla sfiducia nelle Istituzioni»⁷³. Sicché di volta in volta non è agevole stabilire quali condotte meritino una sanzione e quali, invece, trovino giustificazione nella paura e nel desiderio del “quieto vivere”.

Gli imprenditori che pagano tangenti talora tentano di ridurre i danni ed evitare ritorsioni⁷⁴: la Suprema Corte a questo proposito si esprime nei termini di *ineluttabile coartazione*. In un noto caso si escluse la responsabilità di alcuni soggetti attivi nel catanese che avevano stipulato una sorta di “contratto di protezione”⁷⁵, da cui tuttavia trassero benefici in ambito lavorativo⁷⁶. Nella fattispecie si elaborò anche la teoria della “non conflittualità” con la mafia, che trova sì fondamento in alcune situazioni ma altre volte è indice di una eccessiva prudenza della magistratura, che andrebbe stigmatizzata⁷⁷. Anche nel maxi-processo di Palermo emersero numerosissimi casi di imprenditori che preferirono pagare ingenti somme alle cosche pur di continuare a

⁷⁰ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 309.

⁷¹ *Ibidem*, p. 310; cfr. Trib. Palermo, 28 aprile 2003, Di Pisa.

⁷² G. Turone, *op. cit.*, p. 466.

⁷³ C. Stajano, a cura di, *L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Ed. Riuniti, Roma, 1986, p. 83.

⁷⁴ Cfr. Cass., Sez. V, 3 settembre 2004, Iovino, in *Cass. pen.*, 2005, 2249; Cass., Sez. I, 11 Ottobre 2005, D'Orio, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 1068.

⁷⁵ Cfr. G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, Rizzoli, Milano 1992, p. 90 e ss., in cui ci si sofferma in particolare sul caso dei Costanzo, protetti da Giuseppe e Antonino Calderone.

⁷⁶ E' il caso dei “Cavalieri del lavoro” (detti anche “dell'Apocalisse”). Trib. Catania, 28 marzo 1991, Amato, in *Foro it.*, 1991, 472, con nota di G. Fiandaca, il quale critica la soluzione adottata dai giudici, poiché i Cavalieri nel caso concreto avevano ottenuto vantaggi imprenditoriali non irrilevanti dal rapporto con gli uomini d'onore.

⁷⁷ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 119.

lavorare, ma il fenomeno è presente anche al Nord, come si vedrà.

Per quanto riguarda il rapporto tra mafia e politica, si è già detto molto, in particolare sul tema del concorso esterno con i casi Mannino e Dell'Utri. Una importante sentenza piuttosto recente descrive sapientemente il diverso grado di coinvolgimento del politico nel mondo delle cosche⁷⁸: 1) politico affiliato, a tutti gli effetti membro del sodalizio (caso raro); 2) politico che stabilmente collabora, può essere comunque considerato partecipe dell'organizzazione mafiosa e non mero concorrente; 3) candidato che in occasione di consultazioni elettorali contratta il procacciamento di voti (situazione aggredibile, a seconda dei casi, con il solo 416 ter o con il concorso esterno nei casi più gravi); 4) episodici ammiccamenti, singoli favori: è il campo della contiguità compiacente, che si muove sul labile confine tra l'irrilevanza penale e il concorso esterno.

Raramente la giurisprudenza si è confrontata con la partecipazione interna del politico al consesso mafioso: il reato "tipico" del politico è semmai il concorso esterno, che tante discussioni suscita. Ricordiamo però due importanti vicende in cui la magistratura ipotizzò una condotta interna: il caso Battaglini⁷⁹, che si concluse con l'assoluzione dell'imputato, per quanto fosse stato dimostrato almeno lo scambio elettorale; il caso Andreotti, "il processo del secolo" intentato dalla Procura di Palermo guidata dal dott. Giancarlo Caselli all'allora Senatore, per sette volte Presidente del Consiglio italiano.

La vicenda Andreotti termina nel 2004 con la pronuncia della Corte di Cassazione⁸⁰, che conferma la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d'Appello

⁷⁸ Trib. Palermo, 27 gennaio 2001, Scalone, in *Foro it.*, 2002, II, 68; Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 306.

⁷⁹ Cass., Sez. I, 8 giugno 1992, Battaglini, in *Foro it.*, 1993, II, 133.

⁸⁰ Cass., Sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 593.

di Palermo⁸¹; essa riconosceva Andreotti colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p. sino alla primavera del 1980, ma la pronuncia è di non doversi procedere per intervenuta prescrizione: *«L'imputato facendo leva sulla sua posizione di uomo politico e di Governo di rilievo nazionale aveva manifestato la propria disponibilità a compiere interventi in armonia con le finalità del sodalizio, avendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente politica e di eventuali interventi di altro genere»*⁸².

Andreotti viene invece assolto dalle accuse concernenti i rapporti intrattenuti dopo quella data (inquadri nell'ambito del 416 bis c.p., in vigore dal 1982), quando anzi viene rilevato un cambio di rotta, come testimonierebbe ad esempio l'emanazione del decreto legge 12 settembre 1989, n. 317. Una sentenza bifronte dunque, che come noto permise a tutti i protagonisti della vicenda di sentirsi in qualche modo vincitori, seppur parzialmente.

Al di là dell'evidente rilievo politico della vicenda, la sentenza è significativa poiché contiene alcuni elementi definatori della condotta partecipativa: si richiedono attività omogenee agli scopi del sodalizio; un concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato; lo svolgimento continuativo di compiti concordati.

In generale va osservato che l'accordo programmatico tra amministratori e cosche presenta un necessario iato temporale tra il momento dell'assunzione dell'impegno, da parte del politico, e quello della realizzazione del patto stipulato. Gli effetti del

⁸¹ App. Palermo, 2 maggio 2003, Andreotti.

⁸² E ancora: *«Il senatore Andreotti ha avuta piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta coltivato amichevoli reazioni con gli stessi boss; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati».*

contratto, mutuando la terminologia civilistica, sono peraltro sottoposti alla condizione sospensiva rappresentata dall'elezione⁸³. La giurisprudenza, come è stato sottolineato, non è unanime circa il momento in cui scattano gli estremi del concorso esterno, sebbene giovi ribadire quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Mannino: gli impegni presi devono essere seri e concreti, devono rappresentare concreti vantaggi e utilità per l'associazione e configurare un obiettivo potenziamento della struttura organizzativa dell'ente associativo⁸⁴.

⁸³ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 486.

⁸⁴ Cfr. *Ibidem*, p. 492.

Capitolo V

Gli interessi protetti dalla norma, le problematiche di legittimità costituzionale e le forme di manifestazione del reato

SOMMARIO: 1. I beni giuridici tutelati. – 2. Problematiche di legittimità costituzionale. – 3. Le circostanze aggravanti previste dall'art. 416 bis – 4. L'attenuante speciale di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991 – 5. L'ammissibilità del tentativo. – 6. La natura del reato. – 7. Rapporti di specialità con altre norme.

1. I beni giuridici tutelati

Il 416 bis è inserito nel titolo V del secondo libro del codice penale, tra i reati contro l'ordine pubblico. Già nel codice Zanardelli era prevista questa categoria di reati, che rispondeva all'esigenza di tutelare la pubblica tranquillità; tuttavia il concetto di ordine pubblico non è univoco, ancora oggi fonte di dibattito.

Due concezioni di ordine pubblico si sono contrapposte: quella ideale e quella materiale. La prima vede nell'ordine pubblico «il complesso dei principi etico-sociali di un sistema giuridico e politico vigente»¹. Secondo tale ipotesi, l'associazione mafiosa presenterebbe i caratteri dell'ordinamento giuridico autonomo, «antitetico rispetto a quello generale», una sorta di anti-Stato; già il 416 c.p. venne definito una «forma di autotutela originaria dell'ordinamento statale nei confronti di ogni altra organizzazione sociale che istituzionalmente persegua fini antitetici ai suoi»². L'ordine pubblico in quest'ottica è dunque espressione dell'esclusività dell'ordinamento giuridico-penale³: l'associazione di tipo mafioso si configura come un contropotere criminale che lede proprio «l'unicità dell'ordinamento statale, l'esclusività del metodo democratico come

¹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 28.

² V. Patalano, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971, p. 178.

³ *Ibidem*, p. 184.

strumento di lotta politica, l'esclusività del monopolio statale della forza»⁴.

Questo approccio ha trovato talora conforto in giurisprudenza, come dimostra la discutibile sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta relativa alla strage di Via Pipitone Federico in cui morì il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici; i giudici in quest'occasione hanno contestato l'associazione di tipo mafioso con l'aggravante di terrorismo/eversione, sposando una concezione di ordine pubblico ideale che la mafia violerebbe⁵. Nel secondo grado di giudizio tale circostanza non è stata rilevata⁶.

Il Prof. Spagnolo sottolinea che la concezione ideale di ordine pubblico non consente di cogliere appieno la lesione del bene né di ricomprendere al suo interno le mafie meno tradizionali, pur sanzionate dalla norma⁷; inoltre, occorre respingere l'idea di un'exasperata contesa tra Stato da una parte e mafia dall'altro: «la carica simbolica espressa dall'antitesi amico-nemico si rivela, in realtà – ed anche al di fuori dei fenomeni di criminalità mafiosa – sostanzialmente priva di valore euristico»⁸. Sempre nel solco di queste concezioni, si è talora ritenuto che le mafie offendano l'ordine democratico⁹.

Più corretto pare invece concentrarsi sulla concezione materiale di ordine pubblico; essa allude «ad una condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza»¹⁰, al «buon assetto e regolare andamento della vita sociale nello Stato»¹¹.

⁴ G. Neppi Modona, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. e dir.*, 1983, p. 54; cfr. anche M. Pelissero, *op. cit.*, p. 280.

⁵ Ass. Caltanissetta, 24 luglio 1984, Rabito, in *Foro it.*, 1985, II, c. 10.

⁶ Ass. App. Caltanissetta, 14 giugno 1985, Rabito.

⁷ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 106.

⁸ G. De Francesco, *Concorso di persone, reati associativi, concorso nell'associazione*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 144.

⁹ G.M. Flick, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pp. 853-854.

¹⁰ G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale*, parte spec., I, Bologna, 1985, p. 345; cfr. in senso adesivo G. Turone, *op. cit.*, p. 265.

¹¹ V. Manzini, *Trattato di Diritto Penale*, VI, Torino, 1982, p. 193.

D'altronde già nella relazione al codice Rocco¹², in tema di associazione per delinquere, si parla di «buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza». Il 416 bis tutela inoltre la libertà morale dei consociati, la facoltà di autodeterminarsi nelle decisioni e nelle scelte: «la lesione effettiva di questa libertà comporta anche la lesione effettiva dell'ordine pubblico materiale inteso come insieme delle condizioni elementari di sicurezza collettiva»¹³.

Questa idea di pubblica tranquillità messa a repentaglio dall'agire mafioso ben si concilia con la natura di reato di pericolo che secondo alcuni il 416 bis avrebbe¹⁴: per la collettività in effetti l'esistenza del sodalizio criminale costituisce già di per sé una minaccia, anche a prescindere da concrete evenienze delittuose. Ma tale ricostruzione si espone a problematiche rilevanti, poiché rischia di aprire la strada ad aggressioni intollerabili della libertà della persona: se nei confronti delle associazioni mafiose una simile prevenzione potrebbe essere ammissibile, in altri contesti si finirebbe per consentire la creazione di fattispecie di reato facilmente manipolabili per reprimere il dissenso¹⁵. La maggior parte della dottrina dunque concepisce il 416 bis come reato di danno: l'offesa all'ordine pubblico si realizza effettivamente nel momento in cui un'organizzazione mafiosa intimidisce ed assoggetta una collettività, in virtù di un certo apparato strumentale e in vista di predeterminate finalità. Reato di pericolo sarà semmai con riferimento ai beni giuridici tutelati dalle norme sui reati-fine che possono costituire oggetto del programma associativo.

¹² Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, II, Roma, 1929, p. 202.

¹³ G. Turone, *op. cit.*, p. 327.

¹⁴ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 36, ma è una posizione minoritaria; in senso contrario si vedano per esempio V. Patalano, *op. cit.*, p. 187 e ss., a proposito dell'associazione per delinquere.; G. Turone, *op. cit.*, p. 265 e ss. e G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 115 con particolare riferimento a quella di tipo mafioso.

¹⁵ G. Fiandaca, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, p. 204.

In ogni caso bisogna verificare in concreto la messa in pericolo dell'ordine pubblico¹⁶, poiché al di là delle diverse categorie prospettate occorre rispettare il principio di offensività. Si tratta dunque di «vagliare di volta in volta se l'associazione sia dotata di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira»¹⁷: solo considerando attentamente la relazione mezzi-fini potrà accertarsi l'esistenza di un sodalizio criminale di questo genere.

Al di là dell'ordine pubblico, alcuni interpreti si sono soffermati poi su altri beni tutelati dalla disposizione, in via secondaria o eventuale¹⁸. Spesso, date le difficoltà di definizione dell'ordine pubblico, ci si è proiettati sui beni aggrediti dai reati-fine. E dunque, con particolare riferimento alle finalità economiche delle cosche (ma non solo), sono stati individuati altri interessi, protetti in via mediata.

a) L'ordine economico: l'associazione mafiosa altera la libera iniziativa dei privati, distorce il mercato, viola la funzione sociale della proprietà prevista dall'art. 41, c. 2, Cost. Il mafioso, ispirato unicamente dalla logica del profitto, è sempre più proiettato in una dimensione affaristica particolarmente insidiosa: la saldatura tra il mondo prettamente criminale e certi ambienti spregiudicati della finanza ha prodotto effetti deleteri sull'economia nazionale ed internazionale¹⁹. Grazie al riciclaggio, i profitti illeciti delle cosche hanno permeato l'economia pulita, sicché la società criminale è finita per confondersi con quella civile, realizzando un'«intersezione per

¹⁶ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 37.

¹⁷ G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale*, parte speciale, I, cit., p. 356.

¹⁸ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 329 e ss.

¹⁹ L'emblema di queste pericolose *liaisons* è la figura di Michele Sindona, un "mago" della finanza, attivo tra l'Italia e gli Stati Uniti, che godette di appoggi e amicizie presso Cosa Nostra ma al contempo nei salotti della politica (il Presidente Andreotti lo definì "il salvatore della lira" nel 1973), sino al Vaticano (note le sue implicazioni con lo Ior). Condannato negli Stati Uniti per numerosi reati e in Italia, all'ergastolo, quale mandante dell'omicidio Ambrosoli, morì avvelenato da un caffè al cianuro nel carcere di Voghera, nel 1986.

sovrapposizione»²⁰.

b) Il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): ci siamo già soffermati sul costante inserimento delle cosche nell'amministrazione dello Stato, un «processo patologico di corruzione funzionale»²¹, che genera sprechi e inefficienza. L'azione delle mafie compromette l'espletamento delle funzioni pubbliche secondo il dettato costituzionale. I metodi utilizzati per condizionare la P.A. sono numerosi e vanno dall'intimidazione dei funzionari, attraverso i quali ci si aggiudicano gli appalti, sino all'inserimento diretto di "personale mafioso" nelle strutture pubbliche. La finalità di chiusura del 416 bis dovrebbe consentire la repressione di tutti gli illeciti amministrativi in cui spesso i mafiosi sono coinvolti e l'individuazione dei rapporti collusivi che essi instaurano, ma si ricordi che è necessario provare l'apparato strumentale dell'associazione, altrimenti tali comportamenti sfuggono all'applicazione della norma.

c) L'interesse alla corretta distribuzione del potere tra i consociati, attraverso il metodo democratico: l'associazione mafiosa condiziona sistematicamente l'espressione del consenso e l'esercizio del diritto di voto, talora determinando l'esito delle consultazioni da cui dipende l'amministrazione di una collettività. Questa, invece, «ha interesse che il potere sia conquistato tramite consenso vero liberamente espresso»²².

E' senz'altro corretto affermare che le associazioni di tipo mafioso offendano di norma i beni giuridici ora elencati; tuttavia giova ribadire che la realizzazione del programma associativo non è richiesta ai fini dell'incriminazione (certo, se già consumatasi renderà più agevole la ricostruzione dell'operatività del sodalizio). Dunque, per concludere, «l'integrazione del reato comporta la semplice messa in

²⁰ C.E. Paliero, *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, 2005, p. 145.

²¹ G. Turone, *op. cit.*, p. 335.

²² G. Turone, *op. cit.*, p. 339.

pericolo dell'ordine pubblico, il quale potrà altresì considerarsi effettivamente lesa soltanto allorché, mediante lo sfruttamento dell'apparato intimidatorio, si sia verificata la condizione di assoggettamento ed omertà»²³.

2. Problematiche di legittimità costituzionale

L'art. 416 bis ha dato adito ad alcuni interrogativi in ordine alla sua legittimità costituzionale. In primo luogo, occorre prendere in considerazione l'art. 18 della Costituzione, che tutela la libertà di associazione, cui pone alcuni limiti, derivanti dal carattere segreto o militare della stessa. Non sollevò dunque problemi la legge Spadolini con cui fu sciolta la P2²⁴, legge che anzi fu una specifica attuazione del dettato costituzionale. I consessi di tipo mafioso però non sono affatto segreti, anzi necessitano di una certa fama criminale per svolgere al meglio le loro funzioni; soprattutto in certe aree del nostro Paese, gli uomini d'onore vivono allo scoperto e non rinunciano a sfoggiare il proprio potere (la situazione è diversa in territori non tradizionalmente mafiosi: al Nord la criminalizzata organizzata è caratterizzata da un maggior mimetismo). Per quanto concerne il carattere militare, le associazioni mafiose tendenzialmente sono armate, ma ciò non è richiesto dalla fattispecie base, bensì è previsto come circostanza aggravante. Alcune delle finalità delle associazioni mafiose, infine, non sono di per sé illecite (la gestione degli appalti per esempio). Occorre dunque chiedersi per quali ragioni tali associazioni siano vietate dal nostro ordinamento e se questa previsione sia conforme alla nostra Carta fondamentale. Per rispondere correttamente a tale quesito non possiamo che richiamarci a quanto detto in tema di apparato strutturale-strumentale dell'associazione: per acquisire la carica intimidatoria

²³ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 92.

²⁴ Legge 25 gennaio 1982, n. 17.

autonoma è sempre necessaria un'evoluzione del sodalizio, che prima di divenire mafioso è comunque finalizzato alla delinquenza. Dunque l'antigiuridicità è intrinseca all'associazione mafiosa, nei mezzi di cui si avvale innanzitutto: «già i livelli minimali di apparato strumentale e programma criminoso perseguono fini vietati dalla legge penale»²⁵.

Risolta questa prima questione di carattere generale, occorre soffermarsi sul problema di scarsa tassatività della fattispecie, sollevato da alcuni interpreti con riguardo alla clausola di equiparazione stabilita all'ultimo comma. Leggendo la lettera della disposizione, in effetti, si scorge una certa indeterminatezza nel generico richiamo alle «*altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere*»²⁶. In modo un po' sbrigativo, il legislatore ripropone la forza di intimidazione ma non accenna ad assoggettamento e omertà; inoltre utilizza la formula «*finalità corrispondenti*», non particolarmente felice (“corrispondenti” non è propriamente un sinonimo di “identiche”, dunque non si capisce se siano ammesse anche finalità parzialmente diverse²⁷). La soluzione individuata da gran parte della dottrina è quella di considerare l'ultimo comma una «superfetazione legislativa»²⁸. Già nella rubrica del resto è chiara la volontà di colpire tutte le organizzazioni dotate di una certa struttura e operanti in vista dei medesimi obiettivi (associazione “di tipo mafioso”, e non meramente “mafiosa”). Se così non fosse, l'ultimo comma conterrebbe una evidente violazione non solo del principio di tassatività, ma anche di quello di uguaglianza: non sarebbe legittimo pretendere certe requisiti solo dalle mafie tradizionali e non da quelle più recenti o

²⁵ G. Turone, *op. cit.*, p. 347.

²⁶ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 20.

²⁷ *Ibidem*, p. 96.

²⁸ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 287. Di questo avviso sono A. Ingroia, *op. cit.*, p. 104; G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 87; G. Fiandaca, *Commento*, cit., p. 268; in senso contrario, G. Insolera, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Pol. dir.*, 1982, p. 691, che denuncia la scarsa tassatività della fattispecie.

diversamente dislocate sul territorio (né ve ne sarebbe motivo). Vero è che le condizioni di assoggettamento ed omertà sono particolarmente apprezzabili nei luoghi storicamente soggiogati dal crimine organizzato - questo spiega perché sia così difficile provare l'esistenza delle cosche nelle regioni del Nord, dove la cittadinanza spesso non avverte la presenza mafiosa - ma gli aspetti probatori relativi all'applicazione del 416 bis non vanno confusi col tenore in sé della disposizione e con le questioni di conformità a Costituzione. Dunque, pur riconoscendo che la formulazione dell'ultimo comma non sia felicissima, possiamo convenire con la dottrina maggioritaria e considerarla una «puntualizzazione superflua»²⁹.

All'indomani dell'approvazione della legge antimafia, tuttavia, si assistette ad un'applicazione non sempre rigorosa della fattispecie di cui al 416 bis c.p., fenomeno distorsivo che va attribuito al comprensibile entusiasmo suscitato dalla nuova norma e forse, appunto, alla scarsa determinatezza dell'ultimo comma³⁰. La disposizione, invero, «si riferisce soltanto a quelle associazioni mafiose o camorristiche, ovunque esse operino, che siano precisamente individuabili in primo luogo sul piano storico e sociologico»³¹. Come più volte sottolineato il 416 bis dovrebbe trovare applicazione solo in presenza di un sodalizio che abbia sviluppato un'effettiva carica intimidatoria autonoma e si avvalga di un'intimidazione sistematica che provochi le condizioni di assoggettamento ed omertà. In assenza di questa particolare struttura, è più corretto ricorrere all'associazione per delinquere semplice.

Più volte la giurisprudenza si è confrontata per esempio con fenomeni di cattiva gestione del potere pubblico, caratterizzati da una concussione diffusa, un controllo

²⁹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 97.

³⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 12 giugno 1984, Chamonal, in *Foro it.*, 1985, II, 169; Trib. Caltanissetta, 3 giugno 1985, Pilato, in *Giust. pen.* 1987, II, 348.

³¹ R. Bertoni, *La legge antimafia dopo tre anni tra limiti della giustizia e carenze della politica*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, cit., p. 307.

pervicace della vita politica ed economica, un'intimidazione evidente: si sono avute soluzioni differenti, a seconda del contesto, ma come si è già avuto modo di affermare non bisogna confondere l'agire mafioso con l'arroganza del potere, l'omertà con l'accettazione passiva (ma a volte interessata)³².

3. Le circostanze aggravanti previste dal 416 bis

Al di là delle circostanze stabilite dal codice in via generale (tendenzialmente applicabili, con alcune eccezioni, come ad esempio l'art. 112, n. 1 c.p.), il 416 bis prevede due particolari aggravanti, che meritano di essere esaminate.

a) Disponibilità di armi o materie esplosive

È prevista ai commi 4 e 5, sia per il partecipante semplice che per quello qualificato; per le mafie storiche tale aggravante è «coessenziale al fatto base»³³. E' infatti irrinunciabile il ricorso alle armi per un certo tipo di organizzazioni e la storia della criminalità è purtroppo ricca di manifestazioni eclatanti di questo aspetto. La scelta del legislatore, che ha deciso di prevedere una circostanza *ad hoc* anziché menzionare l'utilizzo delle armi nella fattispecie base, ha una conseguenza significativa sul piano probatorio: non è richiesta la prova della disponibilità di armi per la punibilità³⁴; il modello associativo di tipo mafioso si considera pericoloso e dunque punibile anche a prescindere dalle armi, la cui individuazione specifica ed il cui reperimento non sono teoricamente richiesti. Spesso peraltro la disponibilità delle stesse in capo al sodalizio è agevolmente desunta grazie alle intercettazioni telefoniche ovvero,

³² Cfr. Trib. Bari, 13 giugno 1983, Zaccaria ed altri, in cui si ravvisò l'associazione mafiosa facendo leva, erroneamente, sulla particolare debolezza del tessuto sociale (che è causa e non conseguenza di un certa gestione del potere); *contra*, Trib. Savona, 8 agosto 1985, Teardo ed altri, che escluse la sussistenza del 416 bis (contestato dall'accusa), pur riconoscendo gravissime responsabilità in capo agli imputati (associazione per delinquere, concussione, peculato, estorsione).

³³ G. Turone, *op. cit.*, p. 176.

³⁴ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 122.

nei casi più gravi, per i tragici fatti posti in essere³⁵. Tale circostanza aggravante, inoltre, si applica di norma a tutti i membri dell'organizzazione: «normalità e frequenza dell'uso delle armi fanno sì che ognuno dei partecipanti debba considerarsi al corrente della relativa disponibilità»³⁶. Si tratta infine di una circostanza di natura oggettiva: in seguito alla legge 19/1990, che ha riformato l'art. 59 c.p., non si applica più *tout court*, ma ora occorre dimostrare almeno la colpa nei soggetti interessati.

b) Finalità di riciclaggio

Al sesto comma è prevista un'altra circostanza aggravante, anch'essa di natura oggettiva, che comporta un sensibile aumento della pena (da un terzo alla metà). Si applica qualora le attività economiche che l'associazione gestisce siano finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Il legislatore in questo modo ha inteso colpire duramente la «progressione criminosa»³⁷: siamo di fronte al grave fenomeno per cui vengono reinvestiti nel circuito dell'economia legale i profitti derivanti dalle attività illecite delle cosche. Con queste operazioni, estremamente difficili da individuare, le mafie “ripuliscono” il denaro e coltivano i loro affari, facendo sparire le tracce dei propri reati. Come è facile intuire, anche questa circostanza, al pari della precedente, è sovente contestata, soprattutto in presenza dei consessi tradizionali³⁸.

4. L'attenuante speciale di cui all'art. 8, d. l. n. 152 del 1991

Il noto decreto, che come si è visto introdusse all'art. 7 una particolare circostanza

³⁵ Il problema non si pone neppure per le mafie storiche, la cui violenza è stata ampiamente testata. Acquista rilevanza invece in riferimento alle organizzazioni più moderne, che tendono a dosare l'utilizzo delle armi e ricorrono più frequentemente all'infiltrazione silenziosa nei gangli vitali dello Stato.

³⁶ G. Turone, *op. cit.*, p. 179; per Cosa Nostra la disponibilità di armi è fatto notorio, cfr. Cass., Sez. I, 6 aprile 1995, Farinella, in *Cass. Pen.*, 1996, 1777.

³⁷ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 123.

³⁸ Anch'essa è stata considerata fatto notorio, cfr. Cass., Sez. II, 31 gennaio 2006, D'Angelo, in *Giur. It.*, 2006, 1921.

aggravante in relazione ai delitti-fine³⁹, contiene una previsione molto significativa anche all'articolo immediatamente successivo. Si tratta di un'attenuante speciale della cui opportunità a lungo si discusse; ancora una volta è interessante riportare il pensiero di Paolo Borsellino sul punto: «da un lato faciliterebbe la raccolta delle prove sulla esistenza e consistenza di organizzazioni criminose e sui delitti da queste commesse; dall'altro, ed è più importante, introdurrebbe all'interno delle stesse organizzazioni un elemento in grado di scardinare la compattezza e l'omertà su cui esse si fondano per il conseguente reciproco sospetto fra gli associati di vedersi un giorno traditi da uno di essi»⁴⁰. Si discuteva dell'emanazione di una norma che favorisse fenomeni di collaborazione con la giustizia, sulla scorta della positiva esperienza avutasi con il terrorismo. L'art. 62, n. 6, c.p., previsione di carattere generale, non disciplinava compiutamente questi fenomeni dissociativi, sicché, contestualmente all'introduzione dell'aggravante speciale, il Governo inserì l'attenuante dell'art. 8:

«Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

Tale disposizione, dall'evidente natura premiale, non richiede il pentimento morale del reo ma un obiettivo recesso dal *pactum sceleris*; si considerano «conseguenze ulteriori», alternativamente, la permanenza del reato associativo ovvero la realizzazione di condotte rientranti nel programma criminoso⁴¹. Si prese a modello l'art. 4 del d. l.

³⁹ Vedi Cap. III, par. 1.1.

⁴⁰ P. Borsellino, in AA.VV., *La mafia oggi*, a cura di G. Tinebra, cit., p. 226.

⁴¹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 128.

625/1979, in materia di terrorismo ed eversione, la cui *ratio* per l'appunto «non si identifica con lo scopo di suscitare sentimenti moralmente apprezzabili ma di conseguire un risultato concreto nella lotta al terrorismo»⁴².

La risposta dello Stato al fenomeno mafioso era dunque diversificata: da una parte era previsto un trattamento molto severo per chi non collaborava (cosiddetto “carcere duro”, art. 41 bis della legge 354/1975, più volte modificata); dall'altra si stabilivano sconti di pena per chi avesse fornito il proprio contributo all'autorità giudiziaria. Per un certo periodo questo meccanismo a forbice funzionò, stimolando una sorta di “corsa a pentirsi”. In tempi più recenti il fenomeno si è allentato, anche a causa di infelici interventi del legislatore⁴³.

Si sottolinea infine la natura speciale dell'art. 8, che non soggiace al bilanciamento con le altre circostanze ex art. 69 c.p. Una volta accertatisi i presupposti, ovvero l'effettivo distacco dall'associazione e la rilevanza del contributo recato, la circostanza può trovare applicazione, a prescindere dalla sussistenza di aggravanti⁴⁴.

5. L'ammissibilità del tentativo

Ci si è interrogati sull'applicabilità dell'art. 56 c.p. all'associazione di tipo mafioso; il tema è dibattuto, in dottrina e in giurisprudenza, e di non immediata soluzione, anche perché le condotte previste dall'art. 416 bis sono diverse (partecipazione semplice/qualificata).

Per quanto riguarda la partecipazione semplice, è ipotizzabile il tentativo di un

⁴² *Ibidem*, p. 129.

⁴³ Come la legge 13 febbraio 2001, n. 45, molto criticata perché mise una serie di *paletti* all'utilizzo delle dichiarazioni dei “pentiti”; per esempio si imposero un termine di sei mesi per le provalazioni e i requisiti di importanza/novità del contributo.

⁴⁴ Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 297.

soggetto di aderire ad un'organizzazione mafiosa⁴⁵. Allo stesso modo può ammettersi il tentativo in relazione alla condotta di organizzazione. Diversamente, se si prende in considerazione la condotta di promozione, si tratta di individuare «atti idonei e diretti in modo non equivoco» alla creazione di un apparato strumentale tipico di un sodalizio mafioso. In questa ipotesi, il tentativo non pare configurabile: nel momento in cui gli atti sono idonei a formare una carica intimidatoria autonoma, siamo già nel solco della punibilità; se invece non lo sono, non è applicabile il 416 bis⁴⁶. Del resto, i reati associativi rappresentano già in qualche modo un'anticipazione della tutela penale⁴⁷, che non può essere eccessiva (si ricordino i dibattiti sulla legittimità costituzionale del 416 bis).

6. La natura del reato

L'associazione di tipo mafioso è un reato plurisoggettivo reciproco, a struttura mista, caratterizzato dal concorso necessario di persone. La dottrina si è divisa circa la natura di danno o di pericolo⁴⁸. Sembra di poter condividere la prima interpretazione: la norma colpisce un consesso caratterizzato da un preciso apparato strutturale-strumentale ed orientato a molteplici finalità, tra cui la commissione di delitti. Una tale struttura rappresenta di per sé una violazione dell'ordine pubblico, anche perché, come è stato osservato, è sovente la conseguenza di una precedente attività delinquenziale, seppur minima, che ha generato una certa fama criminale.

Si tratta poi di un reato permanente, in quanto associativo; il momento consumativo

⁴⁵ Un esempio è contenuto nel maxi-processo "La Svolta", in corso davanti al Tribunale di Imperia. Il pm Arena ha contestato proprio il tentativo di partecipazione all'associazione mafiosa ad A. Macrì, che si era attivato per aderire al sodalizio, ma non aveva trovato il benestare del capomafia di Ventimiglia, Peppino Marcianò, il quale lo riteneva troppo agitato, pericoloso per gli interessi del gruppo.

⁴⁶ G. Turone, *op. cit.*, p. 130.

⁴⁷ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 130.

⁴⁸ Vedi *supra*, nota 14.

si realizza «quando l'organizzazione s'è dotata di una forza di intimidazione tale per cui gli associati si possono avvalere delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano per il perseguimento del programma»⁴⁹. Ciò è rilevante per l'individuazione del giudice competente, anche se spesso data la difficoltà di cristallizzare questo momento, si ricorre, ex art. 9, c. 1, c.p.p., al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione. Per Cosa Nostra la competenza spettava generalmente al Tribunale di Palermo (salvo per le azioni compiute, ad esempio, a Milano, Firenze o Roma⁵⁰).

L'associazione di tipo mafioso, almeno in teoria, potrebbe estinguersi: in seguito a scioglimento (evenienza improbabile in merito alle mafie storiche) o all'arresto di un numero tale di consociati per cui ne rimangano solo due, purché però il consesso non sopravviva in carcere (è noto come i mafiosi, pur detenuti, continuino indirettamente a gestire i propri affari ed anzi spesso stringano nuove e pericolose relazioni). Convenzionalmente però, per quanto riguarda la partecipazione individuale, si ritiene che con la sentenza di primo grado il reato cessi⁵¹. Più interessante è l'ipotesi del recesso volontario di un affiliato, che va accertato con particolare rigore e sovente apre nuove prospettive dal punto di vista investigativo; come detto, la dissociazione può portare ad un trattamento sanzionatorio più favorevole se abbinato ad un atteggiamento collaborativo utile agli inquirenti, tuttavia provoca conseguenze sempre molto pesanti per l'interessato⁵².

⁴⁹ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 293.

⁵⁰ Le stragi del 1993 al patrimonio artistico dello Stato, sui retroscena delle quali si è molto indagato (e scritto), senza raggiungere risultati soddisfacenti.

⁵¹ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 116.

⁵² Il proto-pentito Leonardo Vitale, che nel marzo 1973 si presentò alla Questura di Palermo e raccontò Cosa Nostra per la prima volta, fu ritenuto seminfermo di mente e fu ucciso alcuni anni dopo, non appena fu rimesso in libertà; altri si suicidarono dopo aver parlato, sapendo di avere il destino segnato; Santino Di Matteo, in seguito al pentimento, subì il rapimento del figlio Giuseppe, barbaramente sciolto nell'acido nitrico. In generale, per chi si dissocia e fornisce un aiuto concreto all'autorità giudiziaria, è da tempo previsto un programma di protezione, che consiste peraltro in un supporto economico, ma costringe il soggetto a cambiare totalmente vita e identità.

Infine, sono punibili ai sensi del 416 bis le condotte poste in essere dal 29 settembre 1982 in poi, dal momento che la legge è entrata in vigore il 13 settembre; le condotte precedenti possono comunque contribuire a delineare la storia di un soggetto e dei suoi rapporti con certi ambienti criminali. Di frequente però si è presentato il problema di inquadrare correttamente comportamenti e attività iniziati prima di quella data, ma proseguiti dopo. La dottrina generalmente non approva la contestazione in concorso del 416 e del 416 bis⁵³, poco giustificabile da un punto di vista logico: il concorso formale o materiale presuppone l'esistenza di più reati, mentre in questi casi la condotta è sempre la medesima, non muta. D'altronde, non può essere richiesta un'ulteriore prova dell'associazione mafiosa solo perché nel frattempo è cambiata la norma che la punisce⁵⁴. In tali situazioni si dovrebbe applicare unicamente la norma più recente, ancorché più gravosa per l'imputato: «giacché il reato è permanente, se la permanenza si protrae sotto il vigore di una nuova legge più severa è solo questa che deve trovare applicazione in quanto sotto il suo imperio prosegue la continuazione del reato»⁵⁵.

7. Rapporti di specialità con altre norme

Per quanto concerne l'associazione per delinquere semplice, è evidente il rapporto di specialità che intercorre tra le due norme: se il sodalizio è caratterizzato dal metodo mafioso, si applica il 416 bis; qualora ne sia privo, sarà punibile al limite con il 416 c.p.

Per quanto riguarda il rapporto tra 416 bis e associazioni vietate dalla legge 17/1982, c'è chi sottolinea l'esclusione reciproca: l'associazione mafiosa è tale in virtù di una certa fama criminale, che mal si concilia con la tipica segretezza dell'altro tipo di organizzazioni. Inoltre quel genere di associazioni segrete tende unicamente ad

⁵³ G. Turone, *op. cit.*, p. 389.

⁵⁴ Cfr. Cass., Sez. I, 16 giugno 1992, Altadonna, in *Cass. pen.*, 1993, 1679.

⁵⁵ App. Genova, 17 dicembre 1990, Teardo. Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 131.

interferire con la politica e a condizionare il governo del Paese, mentre quelle mafiose mirano innanzitutto al profitto⁵⁶. Sembrano diversi dunque, almeno in parte, sia il metodo sia gli scopi. Altra dottrina sottolinea invece la possibilità del concorso di reati, muovendo sempre dal presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, che esclude un rapporto di specialità⁵⁷.

La fattispecie di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che incrimina l'associazione per delinquere in materia di sostanze stupefacenti, rappresenta invece una delle attività predilette dalle mafie. Si avrà certamente il concorso di reati con il 416 bis, stante l'eterogeneità degli interessi tutelati dalle due norme (salute contro ordine pubblico). Allo stesso modo si opera in presenza di delitti contro la personalità dello Stato, come ad esempio l'art. 305 c.p., evenienza che comunque ricorre raramente.

Non è da escludersi infine, almeno astrattamente, che un soggetto faccia parte anche di più associazioni di tipo mafioso, vista la formulazione volutamente ampia del 416 bis⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 179.

⁵⁷ M. Pelissero, *op. cit.*, p. 314.

⁵⁸ G. Spagnolo, *op. cit.*, p. 184.

Capitolo VI

La prova dell'associazione mafiosa

SOMMARIO: 1. I problemi di natura probatoria sollevati dal 416 bis. – 2. La prova del vincolo associativo e del metodo mafioso. – 3. La dialettica reato-mezzo / delitti-fine – 4. La prova della singola condotta partecipativa. – 5. La collaborazione con la giustizia e la chiamata di correo. – 6. Prova storica e prova logica. – 7. Le indagini patrimoniali e i tre livelli dei reati. – 8. L'impianto accusatorio del maxi-processo di Palermo. – 9. La prova del 416 bis nei processi dell'Italia del Nord.

1. I problemi di natura probatoria sollevati dal 416 bis

La prova dell'associazione mafiosa si è sempre ricostruita tenendo presenti due esigenze, per natura contrastanti: un patrimonio di garanzie accettabili, anche per i criminali più spietati, e l'efficacia nella repressione del fenomeno, così grave e destabilizzante. Non ci stupisce dunque che a seconda dei periodi storici, ed in conseguenza di particolari climi politico-culturali, si sia oscillati verso un polo o l'altro, nella costante ricerca di un equilibrio soddisfacente.

In secondo luogo, le indagini inerenti alle associazioni di tipo mafioso impegnano i magistrati su due distinti livelli: da una parte si tratta di dimostrare determinate caratteristiche di un'organizzazione, che dovrà possedere struttura e finalità tipiche dell'associazione punita dal 416 bis; dall'altra, fermo il principio della personalità della responsabilità penale, si tratterà di valutare il grado di coinvolgimento di un soggetto in tale consesso e gli eventuali (altri) reati commessi. Il problema fondamentale sta dunque nel coniugare l'esigenza di reprimere fenomeni collettivi con l'individualità delle imputazioni, intrecciando valutazioni probatorie che procederanno su binari diversi ma intersecantisi.

Nei precedenti capitoli si sono descritte analiticamente struttura e finalità

dell'associazione mafiosa, muovendo rigorosamente dal dato normativo e richiamando l'opera ermeneutica di dottrina e giurisprudenza. Si tratta ora di capire, in concreto, come si dimostra l'associazione mafiosa, quali tecniche vengono utilizzate e quali fatti possono essere posti a fondamento di una decisione.

La questione costituisce un ideale *trait d'union* tra la prima parte di questo lavoro, prettamente dogmatica, e la seconda, che mira ad evidenziare l'infiltrazione delle mafie al Nord, l'evoluzione della criminalità organizzata (che sembra fuoriuscire talora dagli schemi tracciati) e le conseguenti difficoltà incontrate dalla magistratura (soprattutto giudicante) di fronte ad un fenomeno di complessa decifrazione.

2. La prova del vincolo associativo e del metodo mafioso

Possiamo affermare che «la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa debba innanzitutto trarsi dalla prova dell'appartenenza di determinati soggetti all'organizzazione, che dà certezza in ordine alla sussistenza di quell'elemento strutturale del reato che deve considerarsi il vincolo associativo»¹.

«Il vero mafioso, infatti, trae la sua forza dal fatto di essere inserito in un'organizzazione, dalla consapevolezza che può contare su una rete vastissima di protezioni e amicizie, e, soprattutto, dalla consapevolezza che gli altri sanno che egli è inserito nella comunità mafiosa e che perciò va temuto perché dietro di lui vi sono forze che lo rendono quasi invulnerabile»².

Stante la natura associativa del reato in questione, l'autorità giudiziaria dovrà innanzitutto verificare la sussistenza di un consesso, monitorando comportamenti, spostamenti, contatti tra i membri. Spesso le indagini sul tema documentano riunioni

¹ R. Cerami, *Problemi probatori in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 228.

² Trib. Palermo, GI est. Neri, 16 marzo 1973, Albanese ed altri.

segrete, assidue ma brevi telefonate (spesso “cifrate”), vincoli di parentela o affinità tra più soggetti. Questa organizzazione, attraverso l’intimidazione, deve esercitare una certa presenza sul territorio (spesso un vero e proprio controllo) e perseguire le finalità descritte dalla norma. Sono state individuate tre caratteristiche preminenti nelle associazioni in questione: il familismo, l’assetto gerarchico e la sovranità territoriale³.

La valutazione strettamente giuridica di certi comportamenti (che come vedremo non potrà prescindere dall’accertamento di singoli reati-fine compiuti dai membri, vera spia dell’esistenza di un sodalizio criminale) si è sempre intrecciata con profili di carattere sociologico e criminologico. Un primo orientamento ritiene questi contributi utili⁴; un secondo tende invece a stigmatizzare questa prassi, ribadendo la necessità di ancorarsi al dato normativo, così come viene descritto al comma terzo⁵. La Cassazione ha riconosciuto il valore delle massime di esperienza elaborate dalle discipline criminologiche, «*ma non prima di averne vagliato l’effettivo grado di inferenza e, soprattutto, la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie attinenti al caso di specie*»⁶; precedentemente aveva affermato «*l’utilità del sapere extragiudiziale, che è innegabile per verificare il materiale probatorio*»⁷. D’altronde non di rado una serie di fatti e circostanze non rilevanti sul piano penale si vestono di nuovi significati se contestualizzati in un particolare territorio ed inseriti in una vicenda concreta. Non si allude ancora ai reati-fine, che saranno fondamentali per la ricostruzione del reato associativo (mezzo); siamo di fronte a fenomeni-spia di una certa realtà associativa, soprattutto se rilevati in un determinato luogo. La dottrina ne ha

³ V. Geraci, in AA.VV., *La mafia oggi*, a cura di G. Tinebra, cit., p. 253.

⁴ Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 318, che richiama Cass., Sez. I, 16 marzo 1987, Mammoliti, in *Riv. Pen.*, 1988, 298; Cass., Sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano, in *Foro it.*, 1983, II, 360.

⁵ Cfr. Cass., Sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola, in *Cass. Pen.*, 1987, 49.

⁶ Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, Cabib, in *Foro it.*, 1999, II, 631.

⁷ Cass., Sez. I, 1 aprile 1987, Ollio, in *Cass pen.*, 1989, 976.

segnalati alcuni: l'accaparramento a prezzo irrisorio di terreni e attività commerciali, l'impiego del subappalto per esercitare il controllo sui lavori pubblici, l'egemonia esercitata in certi settori (agricolo, edilizio...)⁸. Inoltre, non si può che prestare attenzione alle relazioni che le persone coltivano: evidentemente la frequentazione con soggetti legati alla mafia sarà indicativa, per lo meno, di una certa affinità "culturale", in attesa di dimostrare più gravi responsabilità in capo ad un soggetto.

Del resto, per quanto il legislatore si sia sforzato di tipizzare l'associazione mafiosa, l'art. 416 bis presenta «una palese matrice socio-criminologica» che ha evidentemente condizionato l'applicazione in concreto della norma⁹; questo deriva anche dal fatto che la nuova fattispecie fu ricostruita a partire dalle massime d'esperienza sul tema, tratte in particolare dai procedimenti di prevenzione¹⁰. Di conseguenza, come è stato notato, talora «all'accertamento della carica intimidatrice autonoma, richiesto dalla norma, si sostituisce la presunzione di mafiosità del sodalizio, dedotta dal contesto socioculturale»¹¹. Meglio sarebbe invece non abusare del "fatto notorio" e trovare sempre gli opportuni riscontri alle tesi contenute in pur autorevoli massime d'esperienza. Il sapere stragiudiziale non può infatti surrogare il concreto vaglio degli elementi di prova.

Si inserisce così il tema del tipo d'autore, modello investigativo utilizzato a lungo sotto la vigenza del solo 416 c.p., ma con scarso successo e dunque in seguito

⁸ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 112.

⁹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 121.

¹⁰ P. Maggio, *Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti processuali*, in *Scenari di mafia*, cit., p. 492.

¹¹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 108, che cita a questo proposito, come cattivi esempi di applicazione del 416 bis, Trib. Palermo, 29 marzo 1984, Chiavello, in *Foro it.*, 1984, 595; Trib. Caltanissetta, 3 giugno 1985, Pilato, in *Giust. Pen.*, 1987, II, 348.

abbandonato¹². L'accertamento della mafiosità dell'imputato avveniva sulla base di particolari affinità culturali con certi ambienti, tralasciando la paziente ricostruzione del singolo operato del soggetto in favore di una cosca. Ci si limitava a delineare un'associazione per delinquere, rinunciando ad attribuire specifiche responsabilità individuali in ordine ai delitti consumatisi (anche perché l'operazione si rivelava spesso molto complessa). Sicché negli anni '60-'70 Cosa Nostra riuscì quasi sempre ad uscire indenne dai processi, condannata, magari, ma a pene irrisorie (salvo rare eccezioni). Un filone processuale, curato dal giudice istruttore Cesare Terranova, fu innescato dalla Strage di Ciaculli del 1963¹³. Un primo processo, detto dei 117 (dal numero dei rinviati a giudizio), fu celebrato a Catanzaro nel 1968¹⁴, per *legittima suspicione*, e terminò con condanne per lo più modeste (per la sola associazione per delinquere), sicché molti imputati poterono tornare in libertà dopo pochi anni; un secondo giudizio, concernente i Corleonesi, ebbe luogo a Bari¹⁵, con esito ancor più sfortunato (seppur in parte ribaltato in Appello, in quanto Luciano Leggio fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Michele Navarra)¹⁶. Poi si arrivò al "processo dei 114", ancora una volta incentrato sul reato associativo. Nonostante l'encomiabile sforzo del giudice istruttore Filippo Neri e del pm Aldo Rizzo, in sede dibattimentale la tesi accusatoria naufragò: la sentenza di primo grado¹⁷ emise solo 34 condanne, a pene per lo più risibili (per boss del calibro di Badalamenti, Calderone, Buscetta, Leggio, Alberti, Bontate e Riina). In Appello, il 22 dicembre 1976, le condanne furono ancora più miti ed interessarono solo 16 imputati. La sentenza, passata in giudicato il 28 novembre 1979, decretò numerose assoluzioni,

¹² La teoria del tipo d'autore fu bandita all'indomani dell'approvazione del nuovo 416 bis. Cfr. Trib. Napoli, 23 marzo 1983, Capuano, la prima sentenza di merito sull'associazione di tipo mafioso.

¹³ Un'Alfa Romeo Giulietta esplose provocando la morte di sette uomini delle forze dell'ordine.

¹⁴ Ass. Catanzaro, 22 dicembre 1968, La Barbera Angelo +116.

¹⁵ Ass. Bari, 10 giugno 1969, Leggio Luciano + 63.

¹⁶ Ass. App. Bari, 23 dicembre 1970, Leggio Luciano + 63.

¹⁷ Ass. Palermo, 29 luglio 1974, Albanese Giuseppe +74.

per insufficienza di prove (marchio di fabbrica degli uomini d'onore), se non addirittura con formula piena.

I tempi erano maturi, però, per un profondo cambio di prospettiva: l'escalation criminale di Cosa Nostra impose alla magistratura di ristrutturarsi ed al legislatore di intervenire efficacemente per reprimere il fenomeno. Il pool di Palermo congeniato da Rocco Chinnici avrebbe rivoluzionato la lotta alla mafia con un metodo di lavoro, non più individuale, ben preciso: occorreva muovere dalle indagini relative ai singoli delitti-fine, addentrandosi nei meandri delle attività criminali e imprenditoriali delle cosche, per poi risalire in un secondo tempo al reato associativo (che andava contestato dunque in concorso con altri delitti). In questo modo, oltre a fornire una panoramica più completa dell'azione del sodalizio, si poneva davvero il collegio giudicante nella condizione di emettere condanne significative, anche grazie all'entrata in vigore del 416 bis nel 1982. E' molto interessante leggere il pensiero di Giovanni Falcone sul precedente metodo investigativo, improntato al tipo d'autore:

«Esso parte da un presupposto criminologicamente corretto (l'identificazione teorica fra associazione mafiosa e associazione per delinquere), dal quale vengono tratte tuttavia conseguenze a nostro giudizio fuorvianti sul piano della raccolta delle prove e dell'indirizzo da dare all'indagine, nel senso che viene ritenuto possibile e preferibile impostare e portare proficuamente a termine processi di mafia per il solo reato di associazione per delinquere, prescindendo dall'accertamento (spesso difficilissimo, nella realtà sociale delle zone di mafia) di singoli specifici episodi criminosi riferibili a taluno degli associati. [...] Il reato-mezzo verrebbe ricostruito processualmente, e quindi provato, di per se stesso, in base all'interpretazione di comportamenti tipici della subcultura e della tradizione parassitaria mafiosa, tenendo conto del patrimonio culturale delle comunità d'origine e dei risultati delle indagini politico-storico-sociologiche in materia»¹⁸.

Il “metodo Falcone” invece si fonda sull'accertamento di specifici fatti delittuosi e prevede un saldo legame allo strumento normativo che è in nostro possesso: l'art. 416

¹⁸ G. Falcone - G. Turone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., pp. 180-181.

bis. Abbiamo già sottolineato la centralità di alcuni elementi: intimidazione, assoggettamento ed omertà. Questi aspetti costituiscono l'elemento specializzante rispetto alla comune associazione per delinquere, su di essi deve dunque ruotare il mosaico probatorio della magistratura. Si è in particolare posto l'accento sulla fama criminale dell'associazione, l'alone di intimidazione diffuso: occorre dimostrare il clima di sopraffazione, il timore nella popolazione locale, la scarsa predisposizione a collaborare con gli organi inquirenti. Il programma criminoso, invece, è oggetto di dolo specifico: dunque non ne è richiesta la compiuta realizzazione, ma semmai la volontà degli affiliati di porlo in essere. Peraltro, la finalità di commettere delitti è sempre presente nelle associazioni mafiose, almeno nella prospettiva minima della minaccia o della violenza privata¹⁹.

Ma si tratta ora di vedere, più da vicino, come si sviluppano le ricostruzioni processuali di metodo induttivo, che dal singolo episodio delittuoso risalgono al vincolo associativo di tipo mafioso. Si tratta di analizzare cioè la dialettica reato-mezzo / delitti-fine, ampiamente citata dagli interpreti.

3. La dialettica reato-mezzo / delitti-fine

Una volta approvata la nuova legge antimafia, che permise di colpire con rinnovato vigore il fenomeno criminale, la magistratura più attenta cercò di individuarne l'utilizzo più proficuo; in particolare non mancò di segnalare l'importanza dell'accertamento paziente dei reati-scopo commessi dagli affiliati²⁰, apparentemente estranei alla fattispecie. Poteva sembrare un'operazione ridondante, ingiustificata alla luce della

¹⁹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 128.

²⁰ Cfr. Elena Paciotti, *Raccolta e valutazione prove nei processi di mafia* in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit., p. 187, che sottolinea la bontà di questo metodo di lavoro, cui va aggiunta naturalmente «un'intelligente interpretazione dei comportamenti tipici della subcultura mafiosa».

novità legislativa; al contrario, parve l'unico modo per raggiungere risultati concreti nella lotta al crimine organizzato. Precedentemente non si aveva questa consapevolezza, eppure anche sotto la vigenza del solo 416 c.p., l'esistenza di un'associazione mafiosa avrebbe potuto desumersi attraverso un procedimento logico-induttivo del tutto analogo. In particolare, il punto di partenza non può (e non poteva) che essere la commissione in concorso da parte degli stessi soggetti di una serie di atti di intimidazione e le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà ingenerate in una pluralità di soggetti²¹.

Particolarmente illuminante in questo senso risulta una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, partendo dal presupposto di una serie di fatti noti (singoli reati di estorsione, violenza privata, minaccia, danneggiamento ecc.), delinea l'esistenza «*di un'organizzazione ovviamente precedentemente strutturata rispetto al momento della commissione dei reati sopra descritti (fatti noti) e di cui questi ultimi costituiscono il momento attuativo*». Si utilizza «*un sillogismo critico coincidente con il meccanismo di accertamento indiziante, onde pervenire al giudizio (positivo) circa la sussistenza dell'associazione per delinquere, attraverso una costruzione induttivo-deduttiva*». Nella fattispecie gli inquirenti calabresi avevano monitorato il servizio di autotrasporti del V centro siderurgico di Gioia Tauro, il settore olivicolo, gli incontri tra esponenti delle cosche e avevano documentato rapine, sequestri di persona, scontri sanguinosi tra 'ndrine rivali; alla luce di questi numerosi episodi non fu arduo desumere l'esistenza del sodalizio malavitoso²².

La dottrina e la giurisprudenza più mature hanno sottolineato che il 416 bis non

²¹ A. Ingroia, *op. cit.*, p. 123.

²² Trib. Reggio Calabria, 4 gennaio 1979, De Stefano ed altri, in G. Conte, A. Di Marco, C. Macrì e V. Macrì, *Il processo penale per reati di mafia: carenze storiche e prospettive di rafforzamento*, in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit., p. 143.

comporta alcuna scorciatoia probatoria rispetto alla semplice associazione per delinquere, ma semmai richiede uno sforzo ancora maggiore. L'associazione di tipo mafioso possiede infatti tutti i requisiti della comune associazione per delinquere, ma possiede uno specifico apparato strutturale²³; il metodo mafioso, in particolare, distingue le due forme associative. E c'è chi si è spinto oltre, affermando: «sembra dunque da escludere che l'associazione di tipo mafioso possa essere, ontologicamente, qualcosa di diverso dall'associazione per delinquere»²⁴. L'entusiasmo suscitato dal 416 bis andava quindi ascritto più che altro alla funzione politico-simbolica della legge Rognoni-La Torre, che costituì un impulso fortissimo per la magistratura (in passato non sempre così strenua nella lotta alla mafia o, viceversa, abbandonata a crociate solitarie dall'inerzia colpevole del potere esecutivo).

La tecnica investigativa così sapientemente applicata dal pool palermitano ha avuto grande fortuna ed è stata utilizzata nei grandi processi al crimine organizzato che hanno interessato le regioni del Nord Italia negli ultimi anni. In terre storicamente scevre da contaminazione mafiosa e dunque prive di una storia giudiziaria sul tema, è parso doveroso descrivere *ab origine* le attività (criminali, imprenditoriali, sociali ecc.) dei clan, facendo puntuale riferimento agli specifici delitti- fine²⁵. Questo tipo di approccio ha prodotto risultati positivi; diversamente, quando si è cercato di provare l'esistenza di un sodalizio 'ndranghetista contestando esclusivamente il reato associativo, l'epilogo è stato insoddisfacente²⁶.

Va detto tuttavia che siamo nel campo della strategia processuale, non sussistendo

²³ Cfr. Cass., Sez. I, 7 ottobre 1987, Liccardo, in *Riv. Pen.*, 1988, 891.

²⁴ S. Mannino, *Mafia e problemi dell'intervento giudiziario con riferimento alla legge 646/1982*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 132.

²⁵ Vedi Cap. VII, *Mafie al Nord*.

²⁶ E' il caso del procedimento "Maglio 3", pendente davanti al tribunale di Genova in grado di Appello, di cui si tratterà nel Capitolo VII.

alcun obbligo, in capo al pubblico ministero, di contestare il 416 bis c.p. in concorso con altri reati. Peraltro non c'è assoluta identità di vedute sul punto: a volte la prova del vincolo associativo è stata ritenuta già di per sé prova del programma criminoso, attraverso l'attribuzione di una particolare rilevanza alle forme di delinquenza minimale costituite dalla minaccia o dalla violenza privata. Certa magistratura, facendo leva sul dolo specifico con cui è costruito il 416 bis, in relazione alle varie finalità, ha riconosciuto l'associazione mafiosa anche in assenza di reati-fine; questi, senz'altro apprezzabili per una ricostruzione più completa del fenomeno, in effetti trascendono l'orizzonte del reato associativo. Ci sono stati perciò casi di condanne per associazione mafiosa pur in assenza di eventi delittuosi, ma sulla base di episodi particolarmente significativi ed inequivocabili²⁷.

Dunque, per sintetizzare efficacemente quanto analizzato, giova riportare le parole di un magistrato calabrese: «non solo non occorre la prova del reato-fine, ma non è neppure necessaria la sussistenza di esso, potendo il reato-fine rimanere oggetto di un programma non realizzato. Altra cosa è dire che la prova dell'esistenza del reato associativo è facilitata dall'esistenza dei reati-fine. Ma non possono confondersi le fonti di prova con gli elementi costitutivi del reato»²⁸. In senso conforme: «la legge 646/1982 ha infatti svincolato la configurabilità del reato associativo dalla finalizzazione delittuosa e l'ha collegata, semplicemente, al modo di operare intimidatorio e generatore di omertà, individuato come tipico dell'associazione mafiosa»²⁹.

Queste affermazioni sembrano collidere con il pensiero espresso precedentemente

²⁷ Tipicamente, le riunioni di uomini d'onore, colti nell'atto di progettare crimini. Cfr. Trib. Locri, 9 ottobre 1970, Zappia ed altri; Ass. Palmi, 21 luglio 1981, Avignone ed altri. In S. Mannino, *Mafia e problemi dell'intervento giudiziario*, cit., p. 130.

²⁸ V. Macrì, *Reato associativo, misure di prevenzione e professionalità del giudice*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 135.

²⁹ F. De Leo, *La nuova legislazione antimafia: spunti per una riflessione sulla riforma del processo penale*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 139.

da altri magistrati, come Falcone e Turone; essi ricordano che «il diritto penale non punisce le collettività criminose in quanto tali, bensì i singoli individui che le compongono», ciò comporterebbe la necessità di muovere da precise responsabilità individuali per poi risalire al reato associativo³⁰. Ed in effetti sono spesso gli specifici fatti delittuosi a riempire di significato anche tutti gli altri elementi indiziari o di contorno che una vicenda presenta.

Vi è poi ricca giurisprudenza che si attesta su posizioni intermedie, postulando non la prova di specifici delitti-fine compiuti da singoli soggetti ma almeno l'indicazione delle attività principali dell'organizzazione, dunque per esempio il contrabbando, il gioco d'azzardo o il traffico di droga³¹.

Provando a tirare le fila di questo ragionamento, una considerazione molto pragmatica – come spesso accade – svelerà la verità: là dove la prova di singoli reati ci sia, o meglio qualora abbondino i reati-fine che possono essere attribuiti a specifici soggetti, la prova del reato associativo seguirà certamente questo percorso di tipo logico-induttivo; quando invece i reati-fine non sono così numerosi e soprattutto non sono così facilmente ascrivibili a singoli individui, sarà necessario concentrarsi sul vincolo associativo e sulla forza d'intimidazione, come peraltro il 416 bis suggerisce e consente di fare, non richiedendo la realizzazione del programma criminoso. Alla sensibilità del collegio giudicante, di volta in volta, spetterà trarre le debite conclusioni; anche per questa ragione è opportuno radicare la competenza con particolare scrupolo: «elementi e fatti privi di significato e rilevanza in un contesto storico, geografico e sociale diverso assumono rilevanza di indizi se valutati alla luce di quella coscienza sociale di cui il giudice del luogo è egli stesso portatore oltre che sensibile lettore e

³⁰ G. Falcone – G. Turone, *op. cit.*, p. 183.

³¹ E' frequente ravvisare questo tipo d'impostazione anche nei processi settentrionali al crimine organizzato.

interprete»³².

Le differenti soluzioni giudiziarie derivano, come è naturale, dalla diversa consistenza del materiale probatorio di cui si dispone e dalle problematiche che si incontrano, di volta in volta, nell'accertamento³³. Si è parlato correttamente, pertanto, di «adeguamento pragmatico, a geometria variabile, dell'oggetto della prova alle prove che dell'oggetto si hanno»³⁴.

4. La prova della singola condotta partecipativa

Per quanto concerne la prova della singola condotta di partecipazione, si rimanda parzialmente a quanto detto nel Capitolo IV; in questa sede si tratta di richiamare alcuni elementi. Non sono necessari riti di affiliazione, non previsti dalla disposizione, ma *a contrario* sono stati ritenuti prove della partecipazione al sodalizio il “battesimo” o il giuramento³⁵; la commissione di una pluralità di delitti, poi, sarà senz'altro indicativa (i delitti-fine di cui ci siamo occupati). E' importante inoltre effettuare indagini sul singolo soggetto, anche di tipo personale: possono risultare rilevanti i precedenti penali o i provvedimenti di prevenzione che testimonino una certa vicinanza al retroterra mafioso; l'assidua frequentazione con soggetti già notoriamente compromessi; più in generale, la rete di conoscenze, amicizie, parentele. Ancora, il tenore di vita di un individuo è spesso significativo, soprattutto se aumentato in modo repentino e non giustificato³⁶.

Ma è importante ricordare, soprattutto, che la condotta partecipativa va ricostruita esaminando contestualmente una molteplicità di elementi, evitando valutazioni di tipo atomistico. Sovente circostanze poco rilevanti, se considerate singolarmente,

³² G. Conte, A. Di Marco, C. Macrì e V. Macrì, *op. cit.*, p. 146.

³³ R. Cerami, *Problemi probatori in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso*, cit., p. 233.

³⁴ A. Cavaliere, *I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 148.

³⁵ Vedi Cap IV, note 21 e 22.

³⁶ E' noto che i boss mafiosi facessero sfoggio del proprio benessere, acquistando beni mobili e immobili di lusso.

acquisiscono ben altro significato alla luce di una pluralità di fatti opportunamente ricollegati³⁷.

5. La collaborazione con la giustizia e la chiamata di correo

Chiarite in via generale alcune problematiche sulla prova sollevate dall'associazione mafiosa, possiamo concentrarci sugli specifici mezzi istruttori di cui si serve l'autorità giudiziaria. Attenzione particolare merita il fenomeno del pentitismo - termine inesatto ma ampiamente utilizzato - che ha sempre consentito una profonda conoscenza dall'interno del mondo criminale e notevoli risultati processuali. Si tratta di una serie di comportamenti che ricomprendono la dissociazione dal sodalizio, l'affermazione della propria responsabilità nella commissione di reati, la chiamata in causa di terzi ed altro ancora, solo raramente connessi ad una conversione morale del soggetto (in ogni caso irrilevante)³⁸.

È innegabile il valore delle dichiarazioni fornite dai collaboratori di giustizia, che hanno spesso permesso agli inquirenti di delineare la vera fisionomia e le specifiche attività delle organizzazioni criminali (operazione altrimenti proibitiva); si è sempre posto il problema però di verificarne la fondatezza, evitando la tentazione di appiattare le ricostruzioni processuali su tali contributi, non certo disinteressati. Occorre muovere dall'art. 192, c. 3, c.p.p., che disciplina la materia: *«Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»*. Il disposto è criptico: che cosa significa

³⁷ La già citata Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino afferma la necessità di considerare il complesso degli indizi, gravi e precisi, «senza alcun automatismo probatorio». Cfr. M. Pelissero, *op. cit.*, p. 320.

³⁸ Una prima legge sul tema fu la n. 15 del 6 febbraio 1980, in materia di terrorismo; per quanto riguarda la criminalità mafiosa, il fenomeno fu compiutamente disciplinato dal decreto legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 marzo 1991, n. 82; il legislatore è poi ritornato sul tema con la legge 13 febbraio 2001, n. 45.

esattamente? E' possibile prendere in considerazione tali dichiarazioni ma solo in presenza di riscontri? Non siamo di fronte a una normale testimonianza, che possiede un certo valore probatorio a meno che non emergano elementi idonei a confutarla (soggiace dunque ad una disciplina esattamente opposta). Le dichiarazioni del coimputato, contrariamente a quelle del teste, non sono autosufficienti e devono essere sottoposte a particolare verifica. Occorre dapprima valutare l'affidabilità del collaboratore e l'attendibilità del racconto (l'oggettiva consistenza della dichiarazione); superato positivamente questo primo vaglio, si passa alla *corroboration*, che si fonda sui precisi riscontri³⁹. Ma la suddivisione del procedimento di escussione in fasi non è sempre evidente. Si parla anche di attendibilità intrinseca del propalante (che va riferita alla sua personalità, alle condizioni economiche sue e dei suoi familiari, alle vicende pregresse, ai rapporti che intercorrono con il chiamato in correità, ai motivi che l'hanno indotto alla confessione) ed estrinseca (precisione nel racconto, coerenza logica, spontaneità della dichiarazione)⁴⁰.

Dietro alla volontà di collaborare possono nascondersi le motivazioni più varie: innanzitutto la prospettiva di sconti e benefici; in subordine, la possibilità di ampliare la responsabilità altrui a scapito della propria; ancora, uno spirito di vendetta, e così via.

Si distinguono due diversi tipi di chiamata, in correità ed in reità (nel secondo caso un soggetto non si dichiara colpevole di *quel* reato di cui riferisce il responsabile, ma si accusa di *altri* delitti). La chiamata in reità naturalmente è (ancor) più insidiosa: sconta inevitabili incongruenze derivanti dal fatto che il soggetto propalante non ha direttamente partecipato all'evento che racconta⁴¹; di conseguenza si ha a che fare con

³⁹ P. Maggio, *Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi*, cit., p. 509.

⁴⁰ Cfr. Cass. Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino, CED-192465.

⁴¹ Cfr. Cass, Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo, in *Riv. pen.*, 1997, 531.

una fisiologica imprecisione, che sfocia talora in aperta millanteria. E' fondamentale innanzitutto valutare il grado di coinvolgimento del soggetto nell'organizzazione: quanto più sarà intensa la sua partecipazione tanto più sarà verosimile la conoscenza da parte sua di singoli episodi delittuosi. Come sempre affermato dalla giurisprudenza inoltre, si tratterà di effettuare una valutazione non atomistica ma congiunta ed unitaria dell'intero materiale probatorio acquisito.

E' riconosciuto in compenso il principio di frazionabilità, non è cioè richiesta la sussistenza di specifici riscontri in relazione a tutto quello che è stato narrato, al solo fine di valutare l'attendibilità del dichiarante. In questi casi, quella porzione del racconto che ha trovato obiettive conferme potrà essere pienamente apprezzabile ed assurgere al valore di prova; il resto delle dichiarazioni rimarrà a disposizione degli organi giudicanti, in attesa magari di successivi riscontri. Diversamente, una secca smentita (che non equivale affatto alla mancata conferma!) su un punto significativo della ricostruzione offerta, potrebbe minare la credibilità del collaboratore ed inficiare il suo intero contributo alla giustizia⁴².

Peraltro, va esclusa una concezione monolitica del riscontro: ci sono riscontri che testimoniano la mera possibilità che un fatto descritto sia realmente accaduto; altri che ne accrescono la probabilità, pur vertendo su fatti parzialmente differenti; altri ancora che confermano specificamente quanto è stato dichiarato. Spetterà al giudice di volta in volta effettuare la più corretta valutazione del materiale di cui si dispone.

Come affermato nella sentenza Carnevale, e ribadito in seguito⁴³, i riscontri esterni inoltre debbono *«avere carattere individualizzante per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e*

⁴² R. Magi, *Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata.*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 529.

⁴³ Cass., Sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 593.

concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti»⁴⁴. I riscontri devono quindi essere «relativi a ciascun incolpato e ciascuna imputazione»⁴⁵.

Accade spesso, inoltre, di essere in presenza di più chiamate, di cui innanzitutto è fondamentale stabilire «l'autonomia genetica»; una volta accertato il carattere genuino delle propalazioni, l'eventuale convergenza «in relazione ad un nucleo centrale e significativo»⁴⁶ non potrà che fornire più solido fondamento alle dichiarazioni, realizzando un effetto di «reciproco incremento probatorio»⁴⁷.

Molto diverso è invece il caso della testimonianza vera e propria, prestata da un soggetto che è estraneo alla vicenda delittuosa ed ha l'obbligo di riferire fedelmente quanto è di sua conoscenza. In queste situazioni il problema principale è garantire il teste dalle intimidazioni cui verosimilmente andrà incontro, assumendosi un compito gravoso in procedimenti così delicati. Il codice di procedura penale, all'articolo 500, comma 4, ha previsto tale evenienza: qualora il teste sia oggetto di particolari pressioni, si consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni che aveva precedentemente reso, conservate nel fascicolo del pm. Si evita dunque di sottoporlo all'ulteriore stress dell'esame dibattimentale, che risulterebbe viziato in presenza di obiettive circostanze (nei processi di mafia il problema di testi minacciati è reale e frequente)⁴⁸. Non si tratta peraltro di verificare i requisiti della minaccia o violenza dal

⁴⁴ Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, (dep. 21 maggio 2003), Carnevale, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 322.

⁴⁵ R. Magi, *Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata*, in AA.VV., *Scenari di mafia*, cit., p. 526.

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. II, 3616/2000, Calascibetta, in *Cass. Pen.*, 2000, 3386.

⁴⁷ R. Magi, *Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata*, cit., p. 529.

⁴⁸ Accanto ai collaboratori di giustizia il nostro ordinamento riconosce, e protegge, i testimoni di giustizia, figure del tutto estranee agli accadimenti delittuosi, che con coraggio decidono di testimoniare nei processi di mafia. Nei casi

punto di vista penale (cosa che imporrebbe una sospensione del processo inaccettabile); si tratta di un accertamento *incidenter tantum*, che valuta il quadro generale ed il particolare contesto sociale⁴⁹.

Ma tornando alla valutazione delle chiamate in correità, è inevitabile un certo grado di discrezionalità in capo all'organo giudicante, che in effetti, a seconda delle situazioni, ha mostrato un maggiore o un minor rigore nella ricerca dei riscontri. Per esempio, nella ponderosa ordinanza-sentenza istruttoria di Palermo si afferma la piena attendibilità della chiamata di correo *de relato* sulla base di un codice interno a Cosa Nostra, per cui tra uomini d'onore non si mentirebbe mai circa l'appartenenza di un terzo al sodalizio⁵⁰.

La stessa sentenza di primo grado, come si era anticipato, attribuisce particolare importanza all'adesione formale (ad esempio tramite giuramento)⁵¹, che viene desunta anche dalle semplici dichiarazioni dei collaboratori, sicché la prova della partecipazione sembra poter prescindere da una verifica dei concreti atti di intimidazione compiuti in concorso con altri soggetti. Si è parlato già di "clima culturale" in cui maturano le decisioni, spesso si utilizza anche la formula "volontà politica": ebbene, al di là delle dotte disquisizioni sugli standard probatori richiesti dal 416 bis, è evidente che il maxi-processo di Palermo germogliò in un momento di particolare coesione sociale e di rinascita collettiva (una parentesi brevissima peraltro)⁵², al termine di una lunga

più gravi vengono allontanati dal proprio territorio e costretti, di fatto, a cambiare vita, relegati in situazioni di drammatico abbandono. Un caso celebre fu quello di Rita Atria, morta suicida nel 1992 pochi giorni dopo l'omicidio del dott. Borsellino, cui si era rivolta per denunciare le attività mafiose della sua famiglia. Il tema dei testimoni di giustizia è stato trattato con perizia nella puntata di "Presadiretta" di lunedì 20 gennaio 2014, su Rai3.

⁴⁹ P. Maggio, *Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi*, cit., p. 518.

⁵⁰ «Se un uomo d'onore apprende da un altro consociato che un terzo è uomo d'onore, quella è la verità», in C. Stajano, a cura di, *L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Ed. Riuniti, Roma 1986, p. 52.

⁵¹ Ass. Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate ed altri, in *Foro it.*, 1989, II, 77; cfr. anche Trib. Agrigento, 23 luglio 1987, in *Foro it.*, 1989, II; Cass., Sez I, 13 giugno 1987, Altivalle, in *Cass. pen.* 1988, 1812, che verte sull'annullamento di misure cautelari e ravvede i presupposti dell'associazione mafiosa in soggetti che unicamente comparivano su agende o elenchi indicati da collaboratori di giustizia.

⁵² Ci fu una felice stagione in cui politica, magistratura e cittadinanza furono unite nella comune battaglia contro il crimine mafioso. Già dopo la sentenza di primo grado del maxi-processo il clima mutò, con la nota polemica sulla

stagione di sangue e terrore. Ma concluse le grandi inchieste, una volta consumatasi la rivalsa dello Stato, si è aperta una nuova stagione politica e giudiziaria (anche in seguito all'emanazione del nuovo codice di rito), caratterizzata da un approccio ben più garantista (che a volte è sconfinato nel lassismo). In tema di mafia si è sempre registrato uno scarso equilibrio, un atteggiamento variabile frutto delle contingenze, tremendamente dannoso per una lotta efficace al fenomeno.

6. Prova storica e prova logica

«Le indagini di tipo tradizionale, e soprattutto la prova storica (interrogatori di imputati ed esami di testimoni), si rivelano largamente insufficienti ad assicurare utili risultati probatori»⁵³. Benché sia senza dubbio irrinunciabile una conoscenza diretta dei fenomeni, la prova testimoniale sconta limiti fisiologici, che nei processi di mafia vengono amplificati dal particolare contesto, come abbiamo osservato. Innanzitutto la prova storica è influenzata da condizioni soggettive ed oggettive che ne condizionano la portata: c'è sempre uno iato inevitabile tra quanto è accaduto e quanto si è percepito; inoltre al momento della esposizione subentrano fattori di tipo emotivo, derivanti dalla scarsa confidenza che di solito si ha con l'universo processuale; ancora, nei processi di mafia si verificano le gravi problematiche che abbiamo segnalato, consistenti in particolare nell'intimidazione esercitata dalle cosche e nell'omertà diffusa nella popolazione. Di solito in realtà le mafie non hanno nemmeno bisogno di circonvenire i testi, poiché questi, più semplicemente, non ci sono⁵⁴. Nei rari casi in cui qualcuno ha il coraggio di esporsi, sono frequenti un certo oscillamento nella esposizione, assidue

successione di Antonino Caponnetto, che aveva deciso di ritornare a Firenze. Il CSM preferì Antonino Meli, magistrato più anziano ma digiuno di mafia, al noto Giovanni Falcone; il nuovo capo dell'Ufficio Istruzione in breve tempo smembrò il pool antimafia.

⁵³ G. Falcone - G. Turone, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, cit., p. 180.

⁵⁴ E ciò accade anche in casi davvero eclatanti, vedi *infra*, nota 91.

ritrattazioni, notevoli incongruenze tra quanto si è dichiarato alla polizia giudiziaria o al pm e quello che si riafferma in dibattimento. Un collegio sapiente tuttavia dovrebbe cogliere chiari sintomi dell'esistenza di un'associazione mafiosa proprio in queste circostanze⁵⁵. Spesso, per evitare questi problemi, è utile sentire i testimoni su episodi che non costituiscono di per sé reato, così da infondere una maggiore serenità nel soggetto ed acquisire, in via indiretta, informazioni rilevanti⁵⁶.

Viceversa, c'è il problema opposto delle testimonianze prezzolate, prestate da soggetti che vengono istruiti ad una certa versione dei fatti dalle difese degli imputati, verso corrispettivo. Per far emergere questi comportamenti (delittuosi, peraltro) occorre condurre un interrogatorio particolarmente accurato, fondato su precise contestazioni, non eludibili, che metteranno a nudo incertezze ed eventuali falsità.

Ma se «l'acquisizione di prove dirette di colpevolezza nei processi di mafia è minima»⁵⁷, «sia nel momento dell'acquisizione, sia in quello della valutazione deve essere data la massima importanza alla prova indiziaria»⁵⁸. Data la difficoltà di conseguire prove dirette, la prova indiziaria riveste un ruolo fondamentale: a partire da uno o più fatti noti, messi in relazione criticamente, si perviene all'accertamento di un fatto ignoto, per mezzo di inferenze logiche. Gli indizi stanno alla base di questa operazione, che non si muove sul piano dell'arbitrio del giudice, ma deve rispettare alcune regole, così efficacemente sintetizzate:

«[Occorre che] l'applicazione della massima d'esperienza che consente di attribuire il significato probatorio ai dati indiziari, oltre ad essere esplicitata e verificabile, si fondi su elementi che siano: a) dotati di una autonomia dimostrativa che abbia già di per sé un contenuto rilevante ed attendibile

⁵⁵ Cfr. G. Cerami, *Problemi probatori in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso*, cit., p. 235.

⁵⁶ Cfr. A. Di Marco, *Prova logica e prova storica nel processo per delitti di mafia*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 207.

⁵⁷ A. Di Marco, *Prova logica e prova storica nel processo per delitti di mafia*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 212.

⁵⁸ L'affermazione, frutto dell'incontro tra la Commissione riforme del CSM ed i magistrati impegnati contro la mafia, è riportata da D. Siracusano, in AA.VV., *La mafia oggi*, a cura di G. Tinebra, cit., p. 199.

(gravità); b) interpretabili come univocamente diretti verso un determinato risultato conoscitivo (precisione); c) non soggetti a contraddizione con altri elementi di analogo segno o di altra natura (concordanza); il tutto nell'ambito di una valutazione unitaria e globale»⁵⁹.

In questo modo la prova indiziaria può raggiungere una dignità dimostrativa del tutto analoga a quella della prova diretta e sarà oggetto del prudente apprezzamento del giudice.

Estremamente rilevanti sono senza dubbio le intercettazioni, telefoniche ed ambientali, grazie alle quali si riescono a cogliere legami, spostamenti, riunioni, delitti. Molto utilizzate sono poi le indagini su presenze alberghiere, voli aerei, bollette delle utenze (per comprendere per esempio se una casa è abitata). Quando si è di fronte a fatti particolarmente gravi, si utilizzano le tecniche d'indagine consolidate, facendo ricorso alle consuete perizie balistiche, al prelievo delle impronte digitali, agli esami scientifici in laboratorio.

Ma avendo a che fare con un crimine organizzato – organizzato, per l'appunto – quanto detto sinora si presenta sempre più difficile per una serie di ragioni: «l'arma utilizzata per un certo fatto di sangue viene distrutta, per evitare comparazioni con altri episodi di fuoco; l'auto impiegata non soltanto è veicolo rubato, ma viene incendiata per impedire il rilevamento di micro-tracce; le telefonate dei sequestratori non durano mai tanto da consentirne il blocco; le fonti testimoniali, quando raramente vi sono, vengono intimidite o soppresse»⁶⁰.

E' dunque fondamentale possedere un certo bagaglio culturale, costituito dalla conoscenza del fenomeno mafioso, della sua struttura organizzativa e delle specifiche

⁵⁹ R. Magi, *op. cit.*, p. 521.

⁶⁰ E. Fassone, *La valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata*, in AA.VV., *Processo e criminalità organizzata*, a cura di V. Grevi, Bari, 1993, p. 229.

modalità operative⁶¹. Da qui l'importanza dell'istituzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia, del lavoro d'*équipe* e della specializzazione dei magistrati⁶². Uno studio approfondito del fenomeno rivela infatti la presenza di una serie di costanti (abitudini, strategie, "codici"), che vanno decifrate ed apprezzate. Per fare alcuni esempi, in tema di estorsione le cosche solitamente non ricorrono all'esplicita minaccia, potendosi giovare della propria fama criminale; diversamente utilizzano l'intimidazione qualora le richieste vengano disattese (molto frequenti i danneggiamenti e gli incendi dolosi). Per quanto concerne la realizzazione dei sequestri, invece, c'è sempre una netta suddivisione dei compiti e si utilizzano sovente, per specifici ruoli, anche persone non affiliate; in questo modo l'eventuale cattura di un soggetto non compromette l'intera organizzazione, che provvederà semplicemente ad avvicinare un suo membro. In tema di appalti, ancora, un'offerta troppo bassa o, viceversa, un ribasso eccessivamente contenuto, possono essere spia di un'aggiudicazione non trasparente⁶³. Insomma, occuparsi sistematicamente di mafia consente di sviluppare una competenza specifica sul tema che si rivela decisiva in sede processuale; va combattuto invece il «formalismo giuridico borghese», appiattito sull'opera di sussunzione, di tipo sillogistico, che prende in considerazione i soli fatti penalmente rilevanti. Nei processi di mafia occorre sempre ricostruire una visione unitaria del fenomeno realizzando una «ricerca induttiva

⁶¹ A. Di Marco, *Prova logica e prova storica nel processo per delitti di mafia*, cit., p. 215.

⁶² E' costante il dibattito sul professionismo nell'antimafia, che esplose in seguito ad un infelice e polemico articolo dello scrittore L. Sciascia, pubblicato sul *Corriere della Sera* il 10 gennaio 1987 (dibattito che sopravvive ancora ai nostri giorni, a fasi alterne). Ad avviso di chi scrive le indagini in tema di criminalità organizzata non ammettono improvvisazione e richiedono, eccome, una certa specializzazione, nonché l'utilizzo del metodo investigativo del pool, foriero di grandi successi giudiziari.

⁶³ Nel primo caso le cosche "rientreranno" con una serie di espedienti: evasione contributiva (lavoro nero), manodopera a basso costo, elusione delle norme di sicurezza e igiene, varianti di prezzo in corso d'opera; nel secondo, l'intimidazione diffusa potrebbe aver scoraggiato gli altri concorrenti, costringendoli ad abbandonare la gara.

dell'effettività dei fenomeni criminali»⁶⁴.

7. Le indagini patrimoniali e i tre livelli dei reati

Se è vero, come si è più volte sottolineato, che la criminalità organizzata è sempre più caratterizzata da una dimensione imprenditoriale, il lavoro dell'autorità giudiziaria non potrà prescindere da accurate indagini patrimoniali sui singoli membri dell'organizzazione. Si tratta di una serie di accertamenti, particolarmente penetranti, che investono più soggetti, allo scopo di ottenere informazioni circa il tenore di vita, i movimenti di denaro, le attività gestite, le proprietà possedute; dunque accertamenti bancari e fiscali, innanzitutto, ma anche societari e relativi ai patrimoni immobiliari.

«Il tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose»: attraverso l'indagine patrimoniale è possibile seguire «il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti»⁶⁵, raggiungendo prove spesso inconfutabili, perché documentali. Anche in questo caso, una certa esperienza nell'attività di contrasto alle mafie permette agevolmente di scoprire le principali tecniche impiegate dagli uomini d'onore. Tradizionalmente erano molto utilizzati i libretti di risparmio al portatore, intestati a nomi di fantasia: rompendo la resistenza delle banche siciliane, si poté spesso risalire all'effettivo titolare. Il modello societario prediletto dalle cosche è invece la società di capitali, in particolare la s.p.a. E' molto importante verificare l'attività di tali organizzazioni, l'identità dei membri, l'eventuale presenza di soci occulti o tiranni; per questo motivo vengono effettuate visite fiscali, si analizzano nel dettaglio le deliberazioni sociali, gli atti di costituzione della società e di aumento di capitale,

⁶⁴ G. Conte, *Mafia e terrorismo: il processo e la prova*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., pp. 241-243.

⁶⁵ G. Falcone - G. Turone, *op cit.*, p 185.

vengono esaminati i libri contabili; si presta attenzione inoltre alle garanzie personali o reali: spesso dietro queste operazioni si celano individui legati alle cosche, formalmente estranei alle imprese per cui in realtà si attivano⁶⁶.

Nelle attività commerciali le mafie, come noto, reinvestono i profitti derivanti dall'universo criminale di riferimento. In caso di sequestri estorsivi, è più semplice avere contezza del fenomeno, presegnalando le banconote utilizzate per il pagamento del riscatto. A volte, con ulteriori indagini, è possibile risalire anche agli autori materiali del sequestro e ai loro complici. Nella maggior parte dei casi però è molto difficile per gli inquirenti dimostrare l'illecita provenienza del denaro (pensiamo ai milioni relativi al traffico di droga che vengono impiegati in molteplici attività), anche perché se non viene intercettato il primo passaggio, il primo "riciclo", una volta reinvestito il denaro risulta ripulito e quindi non più aggredibile⁶⁷. Peraltro le banconote inizialmente ottenute in breve tempo cambiano veste, mutando valuta o assumendo altre sembianze (per esempio trasformandosi in beni). Dunque non resta che indagare sui singoli soggetti, in qualche modo già noti agli inquirenti, con particolare riferimento alle condizioni di vita e al patrimonio, cercando di evidenziare sproporzioni e incongruenze reddituali.

L'imponenza delle somme incamerate obbliga le mafie ad entrare nel circuito bancario e finanziario, rendendo necessari il coinvolgimento di una serie di professionisti (avvocati, commercialisti) ed una certa confidenza con gli strumenti tipici del settore: ad esempio le società offshore e i paradisi fiscali⁶⁸. Un datato rapporto

⁶⁶ G. Lo Forte, *Le indagini patrimoniali del procuratore della repubblica*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, cit., p. 66.

⁶⁷ P. Bernasconi, in AA.VV., *La mafia oggi*, a cura di G. Tinebra, cit., p. 400.

⁶⁸ Sono numerosi i Paesi che garantiscono una tassazione molto bassa e una notevole segretezza e si trovano ovunque nel mondo, ad esempio in Europa (Lichtenstein, Svizzera) e in America Centrale (Panama, Bahamas, Isole Cayman ecc.)

statunitense, del lontano 1983, documentava: «Bankers, lawyers, offshore politicians and gangsters use offshore banking facilities as part of organized criminal enterprises. Individual cases typically involve millions of dollars, some hundred of millions, a few, perhaps, billions»⁶⁹. La situazione è naturalmente divenuta ben più grave nel frattempo, a distanza di trent'anni.

Attraverso l'indagine patrimoniale, come hanno spiegato nel dettaglio due magistrati⁷⁰, si possono aggredire i reati detti del “primo livello”: si tratta di delitti come usura, estorsione, contrabbando, traffico di droga, sequestri a scopo estorsivo, che hanno un'immediata ricaduta economica, costituita dall'ingente denaro depredata. Le indagini patrimoniali hanno il compito di seguire questo flusso monetario e farlo emergere, impedendone il reimpiego.

Vi sono poi reati di “secondo livello”, sempre collegati alla finalità di profitto, ma non in via diretta: si tratta dei numerosi delitti compiuti dalle cosche per acquisire una certa supremazia territoriale, dunque molto spesso efferati omicidi e violenze di ogni tipo, come le note faide tra clan che ciclicamente interessano le associazioni mafiose.

I reati del “terzo livello” sono invece quelli che mirano a fortificare il sodalizio e perpetuarne l'egemonia; consistono in prove di forza dell'associazione e si traducono spesso in operazioni eclatanti (gli omicidi eccellenti di politici e magistrati, le stragi). Come è stato spesso osservato, tali crimini efferati si realizzano quando avviene una certa saldatura tra interessi prettamente mafiosi e torbide ragioni di tipo “politico”; è questa la ragione per cui l'espressione “terzo livello” è entrata nel linguaggio

⁶⁹ *Crime and Secrecy*, rapporto del Senato Usa, 1983, citato da P. Bernasconi, in AA.VV., *La mafia oggi*, a cura di G. Tinebra, cit., p. 403.

⁷⁰ G. Falcone – G. Turone, *op. cit.*, pp. 186-187.

giornalistico con un'accezione differente⁷¹ rispetto a quella utilizzata da Falcone e Turone.

8. L'impianto accusatorio del maxi-processo di Palermo

Passate in rassegna alcune delle principali questioni che il 416 bis solleva sul piano probatorio, non pare superfluo dedicare un po' di spazio all'ordinanza-sentenza emessa dall'Ufficio Istruzione di Palermo l'8 novembre 1985⁷², frutto del lavoro del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto (ed in particolare di G. Falcone e P. Borsellino, che completarono l'istruttoria sull'isola dell'Asinara per ragioni di sicurezza); è un esempio straordinario di indagine in tema di mafia (anche se di dimensioni molto superiori alla norma) e rappresenta un organico atto d'accusa all'associazione Cosa Nostra e a tutti i suoi membri. Si tratta di un lavoro ciclopico, contenuto in circa ottomila pagine, che a partire dalle dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia e dalla paziente ricostruzione dei numerosi reati-fine, delinea la fisionomia di Cosa Nostra, ascrivendo specifiche responsabilità a 475 persone, di cui si chiese il rinvio a giudizio.

Non è certo possibile ripercorrere lo sviluppo logico-argomentativo dell'impianto accusatorio del pool, ma è interessante osservare la concreta applicazione di alcune regole e delle teorie di cui si è parlato in questo capitolo. Muovendo dai collaboratori di giustizia, *«è chiaro che ogni sforzo deve essere compiuto alla ricerca di conferme obiettive alle dichiarazioni dei pentiti; ma ciò non significa che la mancanza del*

⁷¹ L'espressione "terzo livello", utilizzata dagli autori con riferimento ad un certo tipo di reati, è stata poi risemantizzata dalla stampa ed ascritta, più in generale, alla sfera delle collusioni tra mafia e politica. E' stato osservato che gli omicidi Reina, Mattarella, La Torre e Dalla Chiesa sono delitti «che trascendono le finalità tipiche di una organizzazione criminale [...] frutto di una singolare convergenza di interessi mafiosi ed oscuri» in C. Stajano, a cura di, *L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Ed. Riuniti, Roma 1986, p. 99.

⁷² Trib. Palermo, GI, 8 novembre 1985, Abbate Giovanni + 706, in *Foro it.* 1986, II, 564.

riscontro infici la validità della chiamata di correo come mezzo probatorio autonomo, qualora questa, sottoposta ad una rigorosa valutazione critica, appaia attendibile».

Queste parole mettono in luce l'importanza che hanno avuto le dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" nel procedimento in esame. Il merito del pool antimafia fu quello di prendere finalmente sul serio le affermazioni di chi Cosa Nostra l'aveva conosciuta dal di dentro, contrariamente a quanto era accaduto in passato⁷³. Naturalmente, si trattò di effettuare uno scrupoloso esame dei soggetti che collaboravano e di accompagnare le dichiarazioni a riscontri obiettivi o comunque elementi indizianti (per fare un esempio, effettivamente accaduto, il ritrovamento delle armi utilizzate per un omicidio a casa del soggetto, che alcuni pentiti avevano indicato come assassino, assume un valore determinante)⁷⁴.

Fu un approdo fondamentale, che consentì per la prima volta di descrivere nel dettaglio struttura e funzionamento di Cosa Nostra (fu Tommaso Buscetta a svelare questa espressione, il vero nome di quell'associazione da tutti chiamata "mafia"). Nel 1973 il pentito Vitale venne ritenuto "affetto da struttura schizoide" quando parlò delle famiglie mafiose, di Bontate, Badalamenti, Riina e Ciancimino⁷⁵. Il pool antimafia riprese queste testimonianze - raccolte distrattamente all'epoca da una p.g. non sempre all'altezza - e notò come a molti anni di distanza i nuovi "pentiti" Buscetta e Contorno rivelavano informazioni del tutto conformi: rispetto alle denunce del Vitale, per esempio, c'è perfetta sintonia sull'individuazione di numerosi uomini d'onore (di cui si

⁷³ Il già citato Leuccio Vitale (cfr. Cap. V, nota 52) per esempio, che denunciò le azioni di Cosa Nostra, non venne sostanzialmente creduto e passò per pazzo. Il maxi-processo di Palermo dimostrò invece l'attendibilità delle sue rivelazioni, che trovarono conferma, anzi, in altri collaboratori di giustizia..

⁷⁴ In C. Stajano, a cura di, *L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Ed. Riuniti, Roma, 1986, p. 33.

⁷⁵ C. Stajano, *op. cit.*, p. XVI Introduzione; cfr. anche G. Ayala, *Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino*, Oscar Mondadori, Milano, 2012, p. 95.

riferiscono anche gli stessi soprannomi), delle loro relazioni e di molteplici episodi⁷⁶. Un'operazione analoga si fece recuperando le dichiarazioni di Giuseppe Di Cristina, il boss di Riesi che sarebbe stato eliminato alla vigilia della seconda guerra di mafia, nel 1978. Si trattava del "rapporto rosso" raccolto dal Capitano dei Carabinieri Alfio Pettinato, una vasta testimonianza su omicidi (Scaglione, Terranova) e struttura dell'organizzazione (unitaria e verticistica, proprio come Buscetta avrebbe raccontato a Falcone)⁷⁷.

E' con *Don Masino*, "il boss dei due mondi", che si fece però il salto di qualità. Una volta estradato dal Brasile, dopo che Cosa Nostra gli aveva ucciso diversi parenti, decise di collaborare, conscio di appartenere all'ala sconfitta e deluso dalla deriva stragista dell'organizzazione⁷⁸. Ma la sua collaborazione non fu casuale: il boss parlò «in un momento in cui lo Stato cominciava a mostrare con i fatti la volontà di perseguire realmente i crimini mafiosi»⁷⁹. A Buscetta si deve la nostra conoscenza dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, un'organizzazione che si fonda sulla famiglia, controlla una certa porzione di territorio ed è composta da uomini d'onore o *soldati*, coordinati da un capo-decina; è poi previsto un organo di controllo e compensazione costituito dai capi-mandamento, che rappresentano più famiglie: è la Cupola o Commissione, la sede in cui si decidono le operazioni più significative, si dirimono le controversie, si emettono le condanne a morte⁸⁰.

⁷⁶ C. Stajano, *op. cit.*, pp. 11-12.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 24; G. Ayala, *op. cit.*, p. 96. Tra le altre cose, Di Cristina attribuì circa quaranta omicidi a Riina e Provenzano, soprannominati "le belve".

⁷⁸ Tommaso Buscetta si sofferma sulla trasformazione che Cosa Nostra ha subito, ricordando nostalgicamente la mafia di una volta degli "uomini d'onore". Invero, va ricordato che la mafia è sempre stata una pericolosa associazione per delinquere, e che reati quali l'estorsione, l'usura, il contrabbando erano ampiamente coltivati, anche prima della deriva stragista. Vero è che con l'arrivo della droga e la successiva ascesa dei Corleonesi, Cosa Nostra assunse un volto più brutale, che Buscetta sembra non condividere.

⁷⁹ C. Stajano, *op. cit.*, p. 39.

⁸⁰ *Ibidem*, pp. 41-42; cfr. G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., pp. 100-101.

Per quanto riguarda l'affiliazione, sul cui valore probatorio ci siamo già soffermati, sono richieste particolari qualità (coraggio e spietatezza innanzitutto), una certa regolarità familiare, nessuna relazione con gli apparati di polizia. La cerimonia, molto rituale, è stata così descritta: il battezzando «prende fra le mani un'immagine sacra, la imbratta con il sangue sgorgato da un dito che gli viene punto, quindi le dà fuoco e la palleggia tra le mani fino al totale spegnimento della stessa, ripetendo la formula del giuramento [...] le mie carni debbono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento»⁸¹. Normalmente non si fuoriesce da Cosa Nostra ma l'uomo d'onore può essere *posato*⁸² per gravi inadempienze ovvero, come spesso è accaduto, ucciso, in seguito a scontri interni.

Molto interessanti sono le rivelazioni sui codici linguistici utilizzati dagli uomini d'onore: numerosi vocaboli appartengono inequivocabilmente al lessico mafioso, sicché gli inquirenti che vi si imbattono, poniamo nel corso di intercettazioni, possono immediatamente dedurre l'appartenenza di un soggetto ad un certo *entourage* (in attesa di valutare specifiche responsabilità)⁸³. In particolare alcune espressioni denotano il legame di mafia: “*Chistu è a stissa cosa*”, utilizzato da un soggetto per presentare un secondo affiliato ad un terzo; “*Quello è come te e come me*”, “*E' lo stesso*”⁸⁴.

Sempre grazie ai pentiti, Buscetta e Contorno in particolare, i giudici del pool riescono a fare luce sui numerosi delitti-fine commessi dagli associati: singoli episodi estorsivi, storica attività delle cosche; il contrabbando di sigarette, egemonizzato da Tommaso Spadaro (il re della Kalsa) e Michele Zaza (il che testimonia i solidi rapporti

⁸¹ C. Stajano, *op. cit.*, p. 43.

⁸² Come accadde proprio a Buscetta, che pagò una vita sentimentale turbolenta.

⁸³ Questo fenomeno è stato apprezzato anche nei processi del Nord, con riferimento alla criminalità calabrese; per fare qualche esempio, la parola “dote” (carica), “ambasciata” (comunicazione), sino all'icastico *'ndranghetella* (riunione di 'ndranghetisti).

⁸⁴ C. Stajano, *op. cit.*, p. 169.

tra camorra e Cosa Nostra)⁸⁵; il traffico di stupefacenti, in particolare di eroina⁸⁶.

Per quanto concerne quest'ultima attività, è davvero impressionante lo sforzo compiuto dai giudici per tracciare le singole rotte del traffico internazionale⁸⁷. Si dimostrò per esempio (tramite perquisizioni, intercettazioni, pedinamenti, rilevazione delle presenze alberghiere, rinvenimenti di lettere, cartoline e appunti) che i 4,5 chili di eroina in possesso di Francesco Gasparini⁸⁸, fermato a Parigi - Orly il 10 novembre del 1981, erano destinati a Cosa Nostra. Ma le rotte della droga erano ancor più vaste: il 24 maggio 1983 fu sequestrata la nave Alexandros G. nel canale di Suez, ricolma di armi e 233 chili di eroina⁸⁹; infine fu arrestato in Thailandia quel Koh Bak Kin da cui tutto muoveva, il fornitore principale della droga, che poi collaborò. Non è questa la sede per addentrarsi nella meticolosa ricostruzione di queste vicende operata dal pool antimafia; si segnala però che i traffici sotto osservazione andavano dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, passando per la Sicilia, e naturalmente la Svizzera, alle cui banche pervenivano ingenti flussi di denaro.

Per quanto concerne gli omicidi, fu scoperto che l'arma utilizzata per uccidere Alfio Ferlito, i boss Bontate e Inzerillo ed il generale Dalla Chiesa era sempre la stessa: il noto Kalashnikov Ak-47⁹⁰. Fu dunque inevitabile collegare i singoli episodi e riunirli

⁸⁵ I clan Zaza e Nuvoletta, camorristi, contavano alcuni affiliati a Cosa Nostra. Ma i "raggruppamenti temporanei di imprese" tra più associazioni mafiose non sono una rarità: l'omicidio del dott. Scopelliti, avvenuto in Calabria il 9 agosto 1991, fu organizzato dalla 'ndrangheta previo concerto con Cosa Nostra, interessata all'eliminazione del Procuratore Generale della Cassazione che avrebbe dovuto rappresentare l'accusa nell'ultimo grado del maxi-processo.

⁸⁶ G. Falcone, *Cose di Cosa Nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., pp. 137-138. Il giudice racconta fra l'altro dello stratagemma della benzoin-tropeina, con cui i siciliani (come raccontò Francesco Marino Mannoia) vendevano eroina scadente facendola passare per pura. Almeno sino a un certo periodo, quando ci si imbatteva in determinati traffici, la presenza di tracce di quella sostanza serviva a ricollegare con sicurezza la droga a Cosa Nostra.

⁸⁷ Giovanni Falcone fece anche un viaggio in Estremo Oriente per indagare su questo tema.

⁸⁸ Pregiudicato originario di Roma, si era avvicinato a Cosa Nostra durante la detenzione.

⁸⁹ Nel corso dell'operazione fu arrestato anche l'abruzzese Fioravante Palestini, che si scoprì essere stato compagno di cella di Gaspare Mutolo, uomo d'onore vicino a Riina.

⁹⁰ Cfr. C. Stajano, *op. cit.*, p. 110; G. Ayala, *op. cit.*, p. 48. Lungi dal rappresentare un errore strategico dell'organizzazione, l'utilizzo delle medesime armi nei diversi omicidi configurava una vera e propria rivendicazione

anche dal punto di vista giudiziario, inserendoli nel quadro dei delitti-fine (di secondo o terzo livello) tipici dell'associazione mafiosa.

Riguardo all'omicidio del Generale (agguato in cui morirono anche la moglie E. Setti Carraro e l'agente D. Russo), non vi erano indizi circa gli esecutori materiali, perché si rintracciarono solo due testimoni oculari, un finanziere e un commissario di polizia, che non seppero fornire un particolare contributo⁹¹. La matrice mafiosa dell'attentato parve subito plausibile, ma tutta la vicenda del Generale fu alquanto misteriosa. Dalla Chiesa sapeva di essere stato mandato allo sbaraglio e di essere «strumento di una politica che fa acqua da tante parti»; a proposito dell'On. Andreotti, scriveva che «la mancata conoscenza del fenomeno [...] lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazione di uomini e di circostanze» e ancora «ben pochi sanno o hanno capito che cosa si intende per mafia». Dopo essere stato mandato in Sicilia per arginare l'escalation criminale (il 30 aprile 1982 veniva ucciso Pio la Torre) venne abbandonato dallo Stato, con una promessa mai mantenuta di effettivi poteri di contrasto al crimine organizzato; uno Stato, scriveva, «che affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia ed una politica mafiosa, ma all'uso ed allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti»⁹².

Altro settore che viene esaminato con attenzione dagli inquirenti è quello degli appalti, forse in assoluto il campo prediletto dalle mafie dei nostri giorni. All'epoca le cosche iniziavano ad infiltrare l'azione pubblica: vennero monitorate in particolare le

della paternità degli attentati. La perizia balistica che incastrò Cosa Nostra fu particolarmente importante con riferimento all'esecuzione di Dalla Chiesa, per la morte del quale erano state avanzate anche piste alternative (come quella del terrorismo rosso).

⁹¹ Eppure l'omicidio avvenne alle 21 e 20 circa di una mite serata di fine estate, in una zona tutt'altro che deserta. In compenso, non mancò il mitomane di turno: Giuseppe Spinoni, che si presentò ai magistrati affermando di aver assistito all'agguato e di conoscerne il responsabile; ma fu presto sbugiardato e si dimostrò la sua presenza a Venezia la sera della strage. Cfr. G. Ayala, *op. cit.*, p. 44.

⁹² Le citazioni tra virgolette provengono dal diario personale del Generale, consegnato agli inquirenti dal figlio Fernando. Sono riportate in C. Stajano, *op. cit.*, pp. 228-229.

aziende edili attive anche nel catanese, ma che puntavano alla conquista di Palermo, come lo stesso Dalla Chiesa aveva affermato in un'intervista⁹³. Fu evidenziato molto bene il controllo esercitato dalle famiglie locali sui lavori pubblici, spesso tramite il subappalto⁹⁴.

Infine, l'istruttoria del pool non si sofferma compiutamente sui rapporti mafia/politica (scelta ponderata e oculata, per non appesantire ulteriormente il procedimento⁹⁵), tuttavia coinvolge almeno due notissimi *colletti bianchi*, i cugini Salvo (di cui uno morirà prima del dibattimento e l'altro sarà condannato). Essi, originari di Salemi, detenevano il monopolio delle esattorie siciliane, attività estremamente lucrosa. Dalla Chiesa, già nel 1971, durante una precedente esperienza in Sicilia, aveva chiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta di monitorare la situazione.

Da alcune intercettazioni telefoniche si capisce innanzitutto che Buscetta e i Salvo si conoscevano molto bene e mantennero contatti, tramite un certo Ignazio Lo Presti, anche durante la seconda guerra di mafia, quando Buscetta era in Brasile e da lì effettuava le chiamate captate⁹⁶. Buscetta cercò Nino Salvo ma non lo trovò perché costui, temendo per la propria incolumità, era partito per la Grecia (e questa circostanza, la fuga, è già molto indicativa della sua posizione). Durante il processo, poi, Buscetta testimoniò che i Salvo erano uomini d'onore della famiglia di Salemi, molto legati a Stefano Bontate e da lui presentatigli nel 1980. Affermò di essere stato ospite di Nino

⁹³ L'intervista di Giorgio Bocca al Generale, "Come combatto contro la mafia", per *La Repubblica*, 10 agosto 1982.

⁹⁴ Si veda il caso della diga di Solarino, documentato dagli inquirenti grazie a numerose intercettazioni telefoniche, dal quale emerge inequivocabilmente l'intervento del mafioso Giuseppe *Piddu* Madonia: «Le imprese del gruppo Rendo non sceglievano autonomamente i propri subappaltatori e fornitori ma seguivano le designazioni e i voleri dei capimafia locali», in C. Stajano, *op. cit.*, p. 266 e ss.

⁹⁵ Si aggiunge, peraltro, che Buscetta stesso fu molto restio a parlare di questo aspetto, ritenendo che i tempi non fossero ancora maturi. Solo dopo le stragi del 1992, con l'insediamento del dott. Caselli alla Procura di Palermo, si andrà ad indagare il cosiddetto "terzo livello" (si ricordino i processi Contrada, Andreotti, Dell'Utri) e Buscetta sarà nuovamente protagonista come testimone.

⁹⁶ La conversazione eloquente è riportata in C. Stajano, *op. cit.*, p. 320.

Salvo nella sua villa al mare e seppe fornire una precisa descrizione dell'immobile⁹⁷. Anche Totuccio Contorno fornì elementi utili in tal senso, mostrando di conoscere addirittura le vetture in possesso di Nino Salvo. Va detto che già nel lontano 1965 un brigadiere dei Carabinieri di Salemi etichettò Ignazio Salvo come "affiliato alla mafia", nell'atto di negargli un porto d'armi⁹⁸. Un altro episodio significativo riguarda il sequestro di Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo, operato dai Corleonesi, che vollero infliggere una grave onta a Bontate, dimostrando che costui non era in grado proteggere i suoi uomini. I cugini Salvo, per contro, si sono sempre professati mere vittime della mafia, replicando uno schema molto ricorrente nei rapporti collusivi tra cosche e mondo politico-imprenditoriale⁹⁹.

In estrema sintesi sono questi i temi più significativi toccati dall'istruttoria del maxi-processo, simbolicamente dedicata a Rocco Chinnici, l'uomo che il 9 luglio 1983 emise i mandati di cattura per Riina, Provenzano e per gli altri responsabili dei numerosi delitti consumatisi a Palermo nei precedenti anni; come era già accaduto a tanti suoi colleghi¹⁰⁰, la sua ferrea determinazione gli costò la vita.

9. La prova del 416 bis nei processi dell'Italia del Nord

Con la breve esposizione degli snodi fondamentali dell'istruttoria palermitana si è voluto mettere in luce l'abbondanza di materiale probatorio a disposizione degli inquirenti: numerosi delitti-fine, dichiarazioni di pentiti, ritrovamento di armi e ampio utilizzo di intercettazioni, insomma tutta una serie di circostanze che rendevano la prova

⁹⁷ G. Ayala, *op. cit.*, p. 125. Puntualmente, i magistrati si recarono sul posto e poterono verificare la veridicità della descrizione fornita da Buscetta. Il "boss dei due mondi" era effettivamente stato in quella casa.

⁹⁸ C. Stajano, *op. cit.*, p. 332.

⁹⁹ Cfr. Cap. IV, par. 8.

¹⁰⁰ Tra i tanti si ricorda il caso del Procuratore Capo Gaetano Costa, ucciso a Palermo il 6 agosto del 1980 dopo aver firmato, lui solo, i mandati di cattura nei confronti di Rosario Spatola e di alcuni suoi uomini.

dei caratteri dell'associazione quasi scontata. Non a caso durante il maxi-processo l'esistenza di una certa fama criminale e le condizioni di assoggettamento ed omertà nella popolazione vennero desunti agevolmente, in modo quasi automatico, dopo aver ricostruito minuziosamente tutti gli episodi cui si è fatto riferimento. Addirittura i difensori degli imputati non presentarono tra i motivi d'impugnazione il tema dell'apparato strutturale-strumentale, sicché la pronuncia di secondo grado (così come quella di legittimità) non si soffermano neppure su questi aspetti. In primo grado si era invece affermato, in modo piuttosto sintetico: *«Poiché il metodo mafioso fa parte dell'apparato strutturale strumentale del sodalizio nel suo complesso, una volta dimostrata la sua sussistenza come elemento della struttura organizzativa dell'ente, ai fini della responsabilità del singolo è sufficiente accertare la sua consapevole appartenenza all'associazione e la sua adesione al programma criminoso»*¹⁰¹.

Negli ultimi anni tuttavia è emerso prepotentemente il fenomeno mafioso anche al di fuori dei suoi confini tradizionali. L'infiltrazione ed il successivo radicamento delle cosche è stato drammaticamente documentato in alcune zone della Lombardia, del Piemonte e della Liguria in particolare, con inchieste sempre più numerose e approfondite. Non si tratta propriamente di nuove mafie, come pur talvolta si dice, bensì siamo dinanzi all'esportazione del fenomeno meridionale, con contestuale evoluzione ed adattamento al nuovo *humus*. Le esperienze più interessanti in questo campo sono senz'altro quelle che riguardano la penetrazione della 'ndrangheta, un cancro non più relegato in Calabria, come vedremo nel dettaglio; ma è solo l'ultima arrivata, dal momento che Cosa Nostra e camorra l'avevano preceduta.

Nelle zone in cui non esiste una storia giudiziaria di mafia cui rifarsi, la prova

¹⁰¹ Ass. Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate ed altri.

dell'associazione mafiosa risulta molto più articolata e complessa; si tratta infatti di scriverla dalle origini¹⁰², soffermandosi specificamente sul metodo mafioso (non sempre facile da apprezzare) e, andando anche oltre il dettato normativo del 416 bis, sarà necessario documentare una serie di reati-fine che manifestino l'operatività del consesso sul territorio. Inoltre, avendo a che fare con mafie di nuovo corso, sarà più difficile dimostrare l'alone permanente di intimidazione diffusa, una certa fama criminale; gli 'ndranghetisti insediatisi al Nord si attivano periodicamente, specie durante le competizioni elettorali, ma poi si eclissano, dediti ai propri affari, quasi impercettibili per la popolazione¹⁰³. Dunque sarà particolarmente importante rifarsi ai pur sporadici episodi di minaccia e violenza¹⁰⁴ e far emergere i rapporti collusivi posti in essere con la pubblica amministrazione. Si ribadisce quindi l'importanza di pazienti mosaici probatori che muovendo dai singoli reati-fine risalcano al reato associativo.

Rispetto alle mafie tradizionali attive in Meridione, le mafie trasigrate al Nord presentano due differenze obiettive:

1) Raramente si ha a che fare con gruppi gangsteristici "rumorosi": la presenza delle mafie è di norma più silenziosa, se non invisibile. Ciò comporta una maggiore difficoltà nel reperimento dei reati-fine. Queste organizzazioni evitano lo scontro con lo Stato e mirano al condizionamento della politica, per gestire al meglio i propri affari. I mafiosi radicati al Nord sono spesso imprenditori (di piccole e medie dimensioni) o semplici commercianti, che accanto alla propria attività gestiscono magari business paralleli e

¹⁰² Ecco perché ci si è soffermati sul maxi-processo di Palermo, che al di là del successo giudiziario, ha avuto un'importanza storica straordinaria: da quel momento in poi nessun giudice ha più dovuto dimostrare nel dettaglio l'organizzazione e la struttura di Cosa Nostra, fatti oramai acquisiti come notori; nelle inchieste successive ci si è potuti limitare a provare l'appartenenza di singoli soggetti a quell'organismo e l'eventuale responsabilità in ordine alla commissione di altri reati.

¹⁰³ Grande sconcerto e incredulità provocò l'arresto a Genova di Mimmo Gangemi (luglio 2010), un fruttivendolo di quartiere ritenuto invece un boss della 'ndrangheta dalla D.D.A. di Reggio Calabria e condannato a 19 anni e 6 mesi dal Tribunale di Locri, con sentenza del 19 luglio 2013 (per 416 bis c.p.).

¹⁰⁴ Cfr. G. Turone, *op. cit.*, p. 126.

illeciti.

2) Salvo alcune zone, in cui effettivamente si può parlare di controllo del territorio, la penetrazione della 'ndrangheta non produce di norma un generale assoggettamento, né dunque l'omertà tipica che si riscontra al Sud.

Partendo da questi presupposti, nel prosieguo della trattazione ci si concentrerà proprio sulle mafie al Nord, ripercorrendo alcune tappe giudiziarie significative e concentrandosi sui complessi problemi probatori che queste organizzazioni moderne sollevano. Si tenterà dapprima di vedere come una corretta applicazione della fattispecie di cui al 416 bis possa consentire di colpire fenomeni anche molto diversi da quelli per cui la norma era stata concepita (giova forse ricordare che la legge 646/1982 affonda le proprie radici nel sangue di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un momento storico in cui a Palermo gli omicidi erano quotidiani). D'altronde, il legislatore era stato particolarmente lungimirante, come si evince dalle alternative finalità previste al comma terzo, ed aveva delineato una fattispecie in grado di reprimere anche una mafia che non fosse necessariamente stragista¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Cfr. A. Ingroia, *op. cit.*, p. 114.

Capitolo VII

Mafie al Nord

SOMMARIO: 1. Infiltrazione, radicamento, colonizzazione. – 2. L'importanza di "Crimine". – 3. La 'ndrangheta in Lombardia [3.1. Una lunga storia criminale. – 3.2. Buccinasco, la "Platì del Nord". – 3.3. «Il mondo si divide in ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà»]. – 4. Le mafie in Liguria [4.1. Una presenza risalente. – 4.2. I siciliani. - 4.3. La 'ndrangheta: da "Colpo della Strega" a "La Svolta"]. – 5. La 'ndrangheta in Piemonte [5.1. Dall'omicidio di Bruno Caccia ad "Albachiara". - 5.2. L'operazione "Minotauro"]. – 6. Le mafie nelle altre regioni del Nord. – 7. Brevi considerazioni sullo scenario attuale.

1. Infiltrazione, radicamento, colonizzazione

La dimensione nazionale del problema mafioso era già nota ai tecnici del diritto, all'indomani dell'introduzione del 416 bis¹. D'altronde la norma colpiva questo tipo di associazioni a prescindere dalla loro collocazione territoriale, bensì in virtù di un certo apparato strutturale, orientato a predeterminate finalità. Eppure il riconoscimento della presenza delle cosche al di là delle tradizionali regioni meridionali è stato a lungo ostacolato da una serie di pregiudizi: indifferenza generale, sottovalutazione del problema, senso di onta. Cittadini, sindaci, prefetti hanno spesso preferito negare il fenomeno, salvo poi doversi arrendere all'evidenza². In sede giudiziaria, inoltre, la difficoltà di pervenire a condanne per il reato associativo ha impedito di raggiungere una piena consapevolezza sul tema, consentendo per contro ai clan di irrobustire i propri affari.

Possiamo oggi affermare che non vi è regione in Italia esente da contaminazione

¹ G. Turone, *L'associazione mafiosa. Dimensione nazionale del problema*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, cit., p. 116.

² Solo per fare qualche esempio, a Genova il Prefetto Cancellieri (nel 2009) negò la presenza della 'ndrangheta a Genova, salvo essere smentita un anno dopo dagli arresti di Gangemi e Belcastro; a Milano, il Prefetto Lombardi prima (2009) ed il sindaco Moratti poi (2010) fecero lo stesso, sebbene la D.D.A. meneghina fosse impegnata nella fondamentale indagine "Infinito".

mafiosa. La presenza delle famiglie criminali può essere più o meno pervasiva, a seconda del contesto, ma è documentata ovunque³ e oscilla tra l'infiltrazione, il radicamento, la vera e propria colonizzazione⁴.

Prima di addentrarsi in qualche *exemplum* paradigmatico, utile a comprendere l'entità del fenomeno, occorre indagare l'eziologia di tali presenze. In quale momento storico e per quali ragioni le famiglie mafiose andarono alla conquista del Settentrione? Come mai attecchirono anziché essere respinte?

Innanzitutto il fenomeno migratorio che caratterizzò l'Italia durante la ripresa postbellica interessò, inevitabilmente, anche gruppi legati ad ambienti criminali. In particolare però fu lo Stato a trasferire numerosi mafiosi nelle regioni del Nord, utilizzando ampiamente (e con scarsa lungimiranza) la misura di prevenzione del soggiorno obbligato, nella vana illusione che il mafioso «fuori del proprio ambiente diventa pressoché innocuo»⁵. Al contrario, i criminali confinati al Nord importarono ben presto famiglie, attività e tradizioni. Ugualmente la restrizione nei penitenziari settentrionali fu deleteria, in quanto nell'ambiente carcerario i mafiosi seppero tessere nuove relazioni facendo valere il proprio prestigio criminale. Non è un caso che i centri più condizionati dalle cosche siano proprio quelli in cui lo Stato ha relegato determinati soggetti negli scorsi decenni. Ma imputare alla scarsa sapienza del legislatore l'intera dimensione del fenomeno sarebbe riduttivo (per quanto, in parte, sia sicuramente comprovato): le mafie elaborarono vere e proprie strategie di penetrazione e giunsero al

³ Cfr. N. Gratteri – A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, Mondadori, Milano, 2011, p. 199 e ss. Nel capitolo XIV “Le proiezioni fuori dalla Calabria” gli Autori si soffermano sulle singole famiglie ‘ndranghetiste attive in ciascuna regione d'Italia, nessuna esclusa.

⁴ La D.D.A. di Milano così si è espressa, nel 2010, in relazione alla presenza della ‘ndrangheta nell'hinterland milanese. Ma il termine è ormai di uso comune per indicare una penetrazione particolarmente incisiva.

⁵ La frase emblematica fu pronunciata dal dott. Barcellona, Procuratore Generale di Palermo, nel 1968. In F. Marrone, *La mafia nelle relazioni inaugurali dell'anno giudiziario dei procuratori generali di Palermo dal dopoguerra ad oggi*, in Md, *Mafia e Istituzioni*, cit., p. 69.

Nord per specifiche ragioni.

Talora si trattava di fuggire dalle sanguinose faide: molti calabresi per esempio raggiunsero il nord Italia durante la prima guerra di mafia; il clan Madonia fuggì dalla Sicilia (lo ritroveremo solidamente impiantato a Genova per esempio) durante gli scontri con le famiglie Ianni - Cavallo⁶.

Ancora, il Nord offriva la possibilità di mimetizzarsi, non avendo elaborato anticorpi efficaci e non conoscendo sino in fondo la pericolosità del fenomeno. Ai mafiosi si apriva la prospettiva di una nuova esistenza, lontana dai riflettori della propria terra d'origine.

Vi è però un elemento ulteriore: gli ingenti flussi di denaro provenienti dalle attività illecite spinsero i clan a ricercare mercati sempre più vasti e remunerativi. L'impresa mafiosa sbarcò al Nord, dove continuò ad esercitare i business tradizionali ma al contempo apprese le più moderne tecniche di investimento e gestione del patrimonio, sino a divenire la potenza economico-finanziaria che conosciamo. Del resto le cosche offrivano ciò di cui vi era domanda: eroina prima, cocaina poi; protezione; sostegno elettorale. I centri del Nord si rivelavano particolarmente appetibili per il crimine organizzato che sapeva come insinuarsi nei meccanismi del potere.

Se l'epicentro strategico-militare delle cosche va tuttora collocato in Meridione, dove molto ancora si decide e dimorano le 'ndrine tradizionali, la vera forza delle mafie si è ormai radicata altrove, dove si riciclano i milioni e si vincono le commesse più lucrose. I mafiosi «hanno saputo sfruttare appieno le occasioni ad essi offerte da una società sviluppata e opulenta, sia per realizzare i propri fini, sia per meglio garantirsi la

⁶ AA.VV., *Mafie nostre, mafie loro*, a cura di S. Becucci e M. Massari, Ed. Comunità, Torino, 2011, p. 10.

libertà»⁷.

La criminalità organizzata, pur senza perdere la propria cifra originaria e violenta, ha vissuto un processo di “borghesizzazione”, che obbliga tutti a una particolare riflessione. «Se un’imprenditorialità mafiosa sempre più raffinata ed una criminalità economica sempre più imbarbarita dovessero fondersi in un unico grande fenomeno criminale, l’occupazione di spazi di potere potrebbe trasformarsi di fatto in conquista del potere *tout court*, come è avvenuto in qualche paese del terzo mondo, che si trova di fatto ad essere governato dal crimine organizzato»⁸. Lo scenario tratteggiato molti anni fa suona oggi come una profezia: senza cedere al catastrofismo, dobbiamo riconoscere che le mafie controllano ormai attività produttive e territori ben distanti dagli insediamenti tradizionali, come si deduce del resto dall’allarme lanciato da forze dell’ordine e magistratura, con veemenza, negli ultimi anni.

Le dinamiche in corso possono essere rappresentate efficacemente da un pendolo in movimento, che si muove in due direzioni: vi è una tendenziale espansione “del crimine nell’economia”, sicché i mafiosi si reinventano imprenditori e apprendono le tecniche degli uomini d’affari; ma nel contempo assistiamo all’espansione “dell’economia nel crimine”: le stesse élite imprenditoriali risultano inclini al non rispetto delle regole, indulgono all’illegalità, ricercano sostegno negli ambienti criminali⁹. Tutto ciò è reso possibile dal drammatico ampliamento della nota zona grigia, la folta pletera di professionisti senza scrupoli che, pur senza essere organici alle cosche, contribuiscono allo sviluppo di un nefasto capitalismo a base mafiosa. E spesso *lobbies* paramassoniche costituiscono il terreno d’incontro tra realtà apparentemente distanti,

⁷ Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, *Relazione conclusiva (Carraro)*, VI Legislatura, Roma, 1976, p. 283.

⁸ G. Turone, *L’associazione mafiosa. Dimensione nazionale del problema*, cit., p. 123.

⁹ L’immagine suggestiva è stata proposta da Monica Massari, intervenuta al convegno *Mafie al Nord. Dall’infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.

divenendo la fonte della legittimazione e dell'accettazione sociale¹⁰. Si registra dunque una duplice spinta: "dal territorio ai soldi" (le cosche si spostano dalle sedi tradizionali per ricercare il profitto attraverso la commissione di reati); "dai soldi al territorio" (l'esigenza di reinvestire e riciclare denaro spinge i clan a conquistare nuove aree del nostro Paese)¹¹.

Occorre riconsiderare la tradizionale visione della mafia come fattore di arretramento dello sviluppo nazionale; le mafie sono piuttosto una componente endemica di un preciso modello economico-politico-sociale, deleterio ma imperante¹². La corruzione è un elemento imprescindibile del sistema, il "cavallo di troia" che consente ai clan l'ingresso nel mondo del potere. Non basta punire severamente la manovalanza mafiosa, recludendola al carcere duro; per spezzare questo genere di legami è fondamentale reprimere con particolare vigore i reati fiscali, finanziari, contro la pubblica amministrazione. «La forza delle mafie sta fuori dalle mafie - ama ripetere il presidente di Libera don Luigi Ciotti - in quel sistema di omertà, di complicità diffuse, di corruzione che ritroviamo in ogni zona d'Italia».

Una seria lotta alla mafia, inoltre, muove necessariamente da un'opera di demistificazione: l'opposizione società civile vs società mafiosa, che vede nel crimine organizzato un corpo estraneo che aggredisce un corpo sano, va rigettata con forza. «Abbiamo oggi una mafia più civile e una società più mafiosa»¹³: la mafia attecchisce là dove trova un *humus* favorevole, sicché la distinzione tra vittime e collusi risulta sempre più sfumata. Lungi dall'essere relegata a fatto culturale del Meridione, la mafia è potere,

¹⁰ AA.VV., *Mafie nostre, mafie loro*, cit., p. 30.

¹¹ Nando Dalla Chiesa si è espresso in questi termini durante il medesimo convegno torinese.

¹² «La mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società». Così G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., p. 93.

¹³ A. Ingroia, in *I poteri occulti premono sui magistrati*, intervista di A. Massari per *La Stampa*, 21 marzo 2008.

è classe dirigente, è condizionamento della politica e dell'economia dell'intero Paese.

L'attrazione fatale tra il mondo criminale e quello teoricamente sano si verifica poiché sussiste in realtà una "domanda di mafia": domanda di servizi illegali, di servizi legali ma più celeri (ad es. l'ottenimento di pratiche in tempi brevi), domanda di capitali freschi (specialmente in un periodo di grave crisi come quello attuale). L'offerta mafiosa comprende la protezione, lo scoraggiamento della concorrenza, la pacificazione sindacale, la fornitura di informazioni, la tessitura di relazioni, l'acquisizione di decisioni pubbliche favorevoli¹⁴. La costante avanzata delle cosche andrebbe inquadrata in questi termini: non si tratta di invasione irresistibile, ma di ricercata coabitazione.

Come è stato analizzato dal Prof. Dalla Chiesa, le mafie al Nord prediligono l'insediamento in piccoli centri, pur senza disdegnare, all'occasione, le metropoli. Il comune dell'entroterra, rispetto alla grande città, presenta in effetti alcuni vantaggi di immediata percezione. In una realtà contenuta è più semplice influenzare la cittadinanza, condizionare il voto, infiltrare l'amministrazione locale: poche centinaia di voti sono determinanti! L'assenza di avamposti difensivi (poniamo, un centro di aggregazione, l'Università, persino la caserma, non sempre presente o comunque sguarnita) agevola i clan, che difficilmente incontrano resistenze sociali. Nel piccolo comune i clan riescono persino ad eleggere un proprio uomo, per poi garantirsi lavori e investimenti. Un ultimo elemento, non secondario però, è il consueto disinteresse della stampa per queste realtà di periferia. Non può sfuggire che le situazioni più critiche nel Nord Italia si registrino proprio nei comuni dell'hinterland milanese (Buccinasco, Corsico, Sedriano) e torinese (Leinì, Rivarolo Canavese, Chivasso) o sulla riviera ponentina ligure (Ventimiglia, Bordighera, Diano Marina, Taggia). In questi luoghi

¹⁴ Dall'intervento di N. Dalla Chiesa al convegno *Mafie al Nord. Dall'infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.

peraltro si perpetuano rapporti personali di *compaesanità*, fra più soggetti insediatasi anche in periodi successivi. La comunità calabrese, trasferitasi al Nord, si ricostituisce, perpetuando i propri affari¹⁵.

Pensiamo alla Liguria (di cui ci occuperemo nel dettaglio): è dotata di porti (approdo naturale della droga), di un casinò (ottimo per il riciclaggio) ed è oggetto di costante speculazione edilizia; è una terra di frontiera, ad un passo dalla Francia, rifugio per i latitanti; la popolazione ligure, inoltre, è tradizionalmente schiva e riservata, incapace di arginare questa avanzata né forse consapevole della consistenza del fenomeno. C'erano tutte le condizioni per radicare qualche *locale* di 'ndrangheta e coltivare certi interessi, ed infatti così è accaduto, pur nell'indifferenza generale.

L'art. 416 bis, come sappiamo, esige la verifica delle condizioni di assoggettamento ed omertà come conseguenza dell'intimidazione esercitata dalle cosche; sovente al Nord la criminalità economico-mafiosa ha condotto le proprie attività anche a prescindere da una concreta pressione sulla cittadinanza. Ciò ha creato non poche difficoltà in sede processuale, in ordine alla dimostrazione del reato associativo. La violenza, pur apprezzabile in certe realtà, è divenuta l'*extrema ratio*¹⁶: laddove possibile, le mafie prediligono l'infiltrazione silenziosa. La storia giudiziaria sul tema, nelle regioni settentrionali, si presenta dunque ricca di fallimenti, sebbene non siano certo mancati i singoli episodi delittuosi.

Eppure nei prime due anni di applicazione della legge antimafia (sino al 31 dicembre 1984) sono documentate 82 denunce per 416 bis in Liguria, 744 in

¹⁵ La 'ndrangheta è senza dubbio la mafia più potente e radicata al Nord, ma non è l'unica; Cosa Nostra e camorra sono state a lungo presenti, un po' ovunque.

¹⁶ A onore del vero, già Cosa Nostra siciliana, pur nota per la sua natura sanguinaria, faceva ricorso all'eliminazione fisica dell'avversario solo nei casi ritenuti strettamente necessari; le stragi più brutali e "rumorose", inoltre, avvennero a danno di chi non era avvicinabile in altro modo (si pensi ai giudici, sorvegliati costantemente dalla scorta). Gli uomini d'onore preferivano tendenzialmente la silenziosa "lupara bianca" al clamore dell'autobomba. Cfr. G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., p. 28 e ss.

Lombardia, 40 in Piemonte, 54 in Veneto, 22 in Val d'Aosta, 31 in Toscana, 20 in Trentino-Alto Adige (mentre furono oltre 4000 in Campania, 2606 in Sicilia e 2232 in Calabria)¹⁷. Come si evince, già allora non si poteva parlare di fenomeno meramente meridionale, sebbene la consistenza fosse differente; la situazione nel frattempo si è molto aggravata.

2. L'importanza di "Crimine"

La 'ndrangheta come abbiamo anticipato è senza dubbio l'associazione mafiosa più radicata e potente al Nord Italia, nonché protesa stabilmente sullo scenario internazionale¹⁸. Le ragioni del successo dell'organizzazione calabrese sono molteplici, due le principali: la forte connotazione familistica delle cellule che la compongono ed il cono d'ombra di cui ha beneficiato per molti anni. Per quanto riguarda il primo aspetto, le singole 'ndrine (più delle cosche siciliane) sono il riflesso di nuclei familiari: il vincolo mafioso è un vincolo di sangue, il tradimento dell'associazione configura anzitutto un tradimento dei propri parenti; per questa ragione i fenomeni di pentitismo e collaborazione sono sempre stati rari. In secondo luogo l'attenzione degli inquirenti (nonché dell'opinione pubblica) si è concentrata per molto tempo su Cosa Nostra - a causa delle stragi susseguitesi dalla fine degli anni '70 in poi e del risalto mediatico che ebbe il maxi-processo palermitano - sicché la 'ndrangheta poté crescere nell'indifferenza generale sino a diventare la più potente organizzazione criminale del mondo.

La 'ndrangheta ha cambiato «ambiti ma non abitudini, comportamenti ma non

¹⁷ E. U. Savona, *Condizioni e limiti all'efficacia della legislazione antimafia*, in AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, cit., p. 217.

¹⁸ Per citare un episodio che destò clamore, si ricorda la strage di Duisburg in Germania, in cui morirono sei persone. Avvenne il 15 agosto 2007 e rappresentò l'ultimo atto della "faida di San Luca", che vide in particolare la contrapposizione tra i clan Pelle-Vottari e Nirta-Strangio.

logiche, mantenendo le caratteristiche di sempre: adattabilità e tradizione, continuità e trasformazione, forza d'urto e mediazione, logiche tribali e cointeressenze politico-finanziarie»¹⁹.

Se di Cosa Nostra, come abbiamo osservato nel capitolo precedente, conosciamo da tempo struttura, caratteristiche e attività, non si può dire lo stesso della mafia calabrese, entità enigmatica e poco nota anche agli addetti ai lavori sino ad anni recenti. Storicamente si è sempre faticato a considerare la 'ndrangheta nella sua unità e si tendeva a processare le singole cosche come monadi di un universo criminale. E' significativo ricordare che sino alla recente novella che ha investito il 416 bis (legge 4/2010), solo due massime della Corte di Cassazione²⁰ impiegavano il termine "ndrangheta". Inoltre, nessuna sentenza irrevocabile aveva riconosciuto l'esistenza di un fenomeno criminale unitario, gerarchico e piramidale, paragonabile a Cosa Nostra siciliana²¹. Non è stata pleonastica dunque, in quest'ottica, la riforma con cui la parola "ndrangheta" è entrata nel codice penale: ha in qualche modo sancito l'esistenza di un'unica organizzazione, al di là delle "province", delle alleanze e delle rivalità fra cosche, da sempre accertate nei procedimenti.

Non è un caso che sia avvenuta proprio nel 2010: esso rappresenta l'anno di svolta nella lotta alla criminalità calabrese. E' l'anno di "Crimine", la maxi-inchiesta della D.D.A. di Reggio Calabria che rappresenta per la 'ndrangheta ciò che il maxi-processo di Palermo ha significato per Cosa Nostra. Il Crimine è l'organismo sovraordinato alle singole 'ndrine, proprio come la Commissione siciliana. Dopo la seconda guerra di mafia, terminata nel 1991, inizia un periodo di *pax mafiosa*, che vede la 'ndrangheta

¹⁹ N. Gratteri – A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, Mondadori, 2011, Introduzione, p. 3.

²⁰ Cass., Sez. I, 8 novembre 1984, n. 2466, CED-Cass. n. 166817; Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, CED-Cass. n. 234403.

²¹ A. Balsamo – S. Recchione, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, p. 20.

ristrutturarsi: vengono creati mandamenti e organismi di compensazione.

Crimine – questa volta intesa come inchiesta – è il motore per una serie di procedimenti che hanno interessato la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. La tesi fondamentale dell'accusa, che ha retto al momento anche in sede di giudizio, è la natura unitaria dell'ndrangheta.

Nella relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2012 si legge:

«Se l'estensione, la profondità e la poliedricità del fenomeno 'ndranghetistico, se la eccezionale capacità di governo di rapporti criminali, politici ed economici che lo caratterizzano, sono attualmente (e, finalmente) fuori discussione, rimane, tuttavia, alle soglie del 2013, una questione di fondo (non di poco momento) che si pone nell'analisi del crimine organizzato calabrese. La questione riguarda la stessa conformazione della struttura organizzativa della 'ndrangheta. E si tratta di problematica assai concreta. Che ha, non solo, risvolti di rilievo giuridico che riguardano la stessa costruzione e formulazione delle imputazioni di associazione mafiosa ex art 416 bis c.p. da elevare (o già elevate) a carico degli appartenenti alla 'ndrangheta, ma che, anche e soprattutto, ha straordinarie ricadute sia sulle strategie investigative che sulla stessa valutazione degli indizi e degli elementi probatori relativi ai fatti di criminalità organizzata oggetto dei diversi procedimenti pendenti sia nel Distretto di Reggio Calabria che in tutti gli altri – e non sono pochi – nei quali ci si occupa del medesimo fenomeno criminale. Ora ed oggi, insomma, si tratta di verificare se, dopo le indagini giunte a conclusione nel 2010/2011, abbia “tenuto” in sede giudiziaria il modello organizzativo 'ndranghetistico emerso dall'indagine “Crimine” condotta dalla DDA di Reggio Calabria. E deve necessariamente partirsi da “Crimine” perché è l'investigazione che si è sviluppata nei territori ove ha sede la casa madre del fenomeno 'ndranghetista, che, quindi, ha analizzato il fenomeno, il suo primigenio archetipo, laddove è più strutturato e virulento, ove l'organizzazione è nata, cresciuta e da dove, poi, è partita per imporsi a livello nazionale ed internazionale [...] Si tratta, attualmente, del procedimento “pilota” sul fenomeno, quello da cui si deve necessariamente partire per comprenderlo, anche avuto riguardo ai due coevi e paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (cd Infinito) e di Torino (cd Minotauro), pure di eccezionale rilievo in quanto hanno dato conto delle impressionanti dimensioni raggiunte dalla proliferazione del fenomeno 'ndranghetistico nel Nord Italia, ad onta di un diffuso atteggiamento mentale che, in modo oggettivamente miope, tendeva a sminuirlo».

Dopo Crimine, le cosche 'ndranghetiste non vanno più considerate autonome associazioni in guerra fra loro, ma tutte figlie di un solo organismo, ora alleate, ora nemiche per la conquista dell'egemonia, ma sempre all'interno di un'unica realtà.

Precedentemente era stata avanzata anche l'ipotesi "intermedia" della contestuale presenza di due realtà associative: le singole cosche da una parte, una sovrastruttura di vertice dall'altra (cui aderivano i capi delle diverse 'ndrine)²².

Dopo le severe condanne pronunciate dal GUP Minutoli (in rito abbreviato) l'8 marzo 2012, il 27 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha emesso 53 conferme, ha rideterminato 49 pene e pronunciato 11 assoluzioni; l'impianto accusatorio è stato di fatto confermato, al di là delle singole richieste per i numerosi imputati: sono circa novanta le persone ritenute colpevoli di associazione mafiosa (ed altri reati). Vengono confermati 14 anni ed 8 mesi di reclusione per Giuseppe Commisso e 10 anni per don *Micu* Oppedisano (capo carismatico della 'ndrangheta di cui riparleremo); 10 anni e 8 mesi per Filiberto Maisano; viene ridotta a 9 anni e 6 mesi la pena per Rocco Aquino; infine Domenico Belcastro, arrestato a Genova nel luglio 2010, è stato condannato a 6 anni (8 in primo grado). Tenendo presente lo sconto di un terzo derivante dal rito abbreviato, la sentenza è notevole: il Procuratore Capo Cafiero De Raho e l'aggiunto Gratteri hanno manifestato grande soddisfazione, soprattutto perché la tesi dell'unitarietà della 'ndrangheta ha retto nei due gradi di giudizio.

Un secondo troncone, per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario, ha portato ad altre condanne davanti al Tribunale di Locri²³, tra cui spicca quella per il "genovese" Domenico Gangemi, a 19 anni e 6 mesi, ritenuto promotore dell'associazione e non mero partecipe, referente per la Liguria.

Ri-scritta la storia della 'ndrangheta, si tratta ora di vedere come punire i singoli soggetti che in zone anche distanti dalla Calabria costituiscono *locali* afferenti alla medesima associazione, perpetrando le finalità del sodalizio. Vi sono cellule sparse un

²² A. Balsamo – S. Recchione, *op. cit.*, p. 10.

²³ Il 19 luglio 2013.

po' ovunque che pur disponendo di una certa autonomia di manovra sono intimamente legate alla "Mamma"²⁴. Qualora il gruppo criminale sia già operativo, non si pongono particolari problemi. Molto più complesso, e frequente, è il caso della scoperta di locali di 'ndrangheta, dotati di una precisa struttura del tutto riconducibile all'associazione calabrese, non ancora attivi. Seguendo la lettera della norma, dovremmo pretendere l'alone di intimidazione diffuso (se non specifici episodi delittuosi); nella prassi però, non è sempre agevole dimostrare questo aspetto né la popolazione del Nord si dimostra assoggettata. Eppure dalle intercettazioni emergono riunioni, affiliazioni, propositi del tutto riconducibili alla 'ndrangheta. Come comportarsi?

Secondo una tesi recente, nel momento in cui si dimostra il canale diretto con la casa madre, dovrebbe potersi allentare il requisito della forza di intimidazione. Viceversa laddove il collegamento non sia così stretto, riemerge l'esigenza di provare concreti atti intimidatori e le condizioni di assoggettamento ed omertà. «L'oppressione del consorzio civile»²⁵, elemento caratteristico del 416 bis con riferimento alle mafie tradizionali, è oggi meno percepibile nelle loro appendici delocalizzate; ciò costituisce un nervo scoperto su cui la magistratura più garantista (o *insensibile*) batte, traendo argomenti per assoluzioni di massa.

Se la 'ndrangheta è una sola, dotata di certe caratteristiche, una volta provata l'esistenza dei locali dovrebbe ammettersi il 416 bis, proiettando in un certo senso le caratteristiche della cellula madre sulle figlie diffuse in tutta la penisola. Il metodo mafioso tipico dell'associazione "storica" verrebbe trasferito sulle sue singole derivazioni.

²⁴ "Mamma" è la Calabria, come si evince da numerose intercettazioni; il boss Carmelo Novella fu ucciso il 14 luglio 2008 in un bar di San Vittore Olona perché aveva rivendicato l'autonomia della Lombardia, ponendo in essere una sorta di secessione dalla 'ndrangheta calabrese.

²⁵ A. Balsamo – S. Recchione, *op. cit.*, p. 11.

Come analizzato nel capitolo precedente, con riferimento alle mafie al Nord si sconta la natura equivoca del 416 bis, che da una parte anticipa la tutela penale punendo l'associazione per la sua particolare struttura, dall'altra richiede un qualche effetto materiale sul territorio e sulla popolazione.

La Cassazione ha mostrato una certa apertura nel senso sopra descritto, abbassando gli standard probatori per colpire efficacemente proprio le mafie attive nel Nord. *«Deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati-fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa»²⁶*. Il baricentro della prova viene così spostato dal metodo mafioso all'organizzazione "tipica"²⁷.

L'approdo non è pacifico: in altre occasioni viene ribadita la necessità di provare con rigore il metodo mafioso, facendo riferimento a comportamenti ed atti con riflesso esterno²⁸. Vi è infine una vasta gamma di posizione intermedie, per esempio è stato affermato in un'occasione che *«il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione»²⁹*.

E' importante trovare un accettabile compromesso tra esigenze repressive e spinte garantistiche, alla luce dei mutamenti intervenuti nell'operatività delle cosche; ancora una volta vi è a monte però un problema di corretta percezione del fenomeno, di

²⁶ Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo.

²⁷ A. Balsamo – S. Recchione, *op. cit.*, p. 14

²⁸ Cass., Sez. I, 23 aprile 2010, CED-Cass. n. 24801; Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, CED-Cass. n. 254031.

²⁹ Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, CED-Cass. n. 250704.

sensibilità per la materia, sicché è fondamentale l'impegno di una magistratura specializzata, in grado di riconoscere i sintomi della mafia laddove effettivamente siano presenti.

Pertanto, al di là dei comportamenti prettamente criminosi, per comprendere l'universo 'ndranghetista è imprescindibile una corretta decifrazione delle parole impiegate dai soggetti, di quanto viene omesso, dei loro silenzi³⁰. Il linguaggio degli affiliati è tecnico e tipico: codici, riti, regole ferree disciplinano puntualmente la vita degli affiliati; «spesso a tradirli è proprio quel linguaggio fortemente ancorato alla tradizione, fatto di espressioni intraducibili»³¹. Vi sono parole che nel contesto 'ndranghetista assumono un significato particolare (“fiore” o “dote”, che significano carica, grado); altre, tipicamente dialettali, come *cascettuni* “infame” (in Sicilia si utilizza nello stesso senso *crasto*). «Quei riti, quelle formule, sono osservate come cento anni fa, nell'ovile di Plati, come nei rioni di Reggio Calabria, nel retro del bar di Buccinasco, come nelle fattorie australiane, ovunque insomma la 'ndrangheta esprima la continuità della sua presenza, della sua attività, del suo proselitismo, della sua espansione. Anche nel rispetto dell'identità del passato va ricercato uno dei motivi di tale sorprendente capacità di sopravvivenza, di continuo rinnovamento, di rapido adeguamento al mutamento delle situazioni esterne»³².

Ma tornando al ragionamento che si faceva, «la fattispecie ideata per colpire la mafia “oltre” i reati fine, che per primi emergevano, si trova ora ad essere utilizzata per fronteggiare organizzazioni che – al Nord – emergono “prima” dei reati-fine»³³.

³⁰ I. Azzalini - P. Bellucci, *Lingua e cultura. La 'ndrangheta tra silenzi, impliciti e parole*, in www.questionegiustizia.it, 2014.

³¹ N. Gratteri - A. Nicaso, *Dire e non dire. I dieci comandamenti della 'ndrangheta nelle parole degli affiliati*, Mondadori, Milano, 2012, p. 146.

³² Direzione Nazionale Antimafia, *Relazione sulla 'ndrangheta*, a cura di V. Macrì, 2008.

³³ A. Balsamo - S. Recchiuti, *op. cit.*, p. 19.

In virtù dell'evoluzione del fenomeno mafioso e della comprovata unitarietà della 'ndrangheta, non sembra avventato accontentarsi della dimensione potenziale (anche se non effettiva) della forza d'intimidazione, una volta provato il saldo legame con l'associazione tradizionale. D'altronde la costituzione di una cellula 'ndranghetista non potrebbe perseguire, per sua stessa natura, finalità altre rispetto a quelle tipiche dell'associazione mafiosa. Se intercettando determinati soggetti viene alla luce un sodalizio organizzato secondo i dettami 'ndranghetisti, con suddivisione di ruoli e dedito a molteplici attività, non si vede ragione per negare il riconoscimento del 416 bis; giova ribadire che il legislatore, accanto alla finalità delittuosa, ha tipizzato altre tre finalità, alternative, sebbene nella prassi questa consapevolezza non trovi sempre riscontro. Non bisogna attendere i fatti di sangue più eclatanti per aprire gli occhi di fronte al fenomeno mafioso: le organizzazioni criminali hanno mutato sembianze ma non per questo risultano meno dannose per la collettività; la fattispecie, già nella sua formulazione attuale, è idonea a colpire queste nuove forme di criminalità.

Quando invece si è in presenza di nuove mafie, non quindi mafie tradizionali meramente delocalizzate, è corretto rifarsi alla lettera del 416 bis ed esigere puntuale verifica dei singoli requisiti imposti dalla norma. Solo dimostrando la forza d'intimidazione e le condizioni che ne derivano una comune associazione per delinquere potrà assurgere al rango del tipo mafioso.

3. La 'ndrangheta in Lombardia

3.1. Una lunga storia criminale

All'indagine Crimine si affianca un secondo filone, relativo alla presenza 'ndranghetista in Lombardia, denominato "Infinito". Le D.D.A. di Reggio Calabria e

Milano hanno infatti lavorato in sinergia, con un costante scambio di informazioni: dei circa 300 arresti dell'operazione, 160 sono avvenuti a Milano, a riprova di quanto sia radicata la presenza criminale a nord del Po.

L'approdo fondamentale del processo milanese è il riconoscimento di una struttura 'ndranghetista denominata "Lombardia", legata alla Calabria ma dotata di una certa autonomia, all'interno della quale sono stati accertati almeno 16 locali con circa 500 affiliati.

L'infiltrazione calabrese nella più ricca regione d'Italia è risalente ma come abbiamo avuto modo di osservare è stata a lungo trattata con superficialità o addirittura negata. Già un super boss come Luciano Leggio, il mafioso che svezò Riina e Provenzano, fu arrestato proprio a Milano, in via Ripamonti, nel 1974³⁴; ancora, nel solo 1977 la zona di Milano e dintorni fu interessata da ben 33 sequestri di persona a scopo estorsivo.

Già allora si trattava di 'ndrangheta, ma in pochi avevano il coraggio di chiamarla con il suo nome, sicché fu coniato persino l'eufemismo dell'Anonima Calabrese. In Lombardia poteva accettarsi la presenza del Bel René³⁵, una figura quasi mitica, ma non quella delle cosche. I Barbaro e i Papalia, nomi che avremmo trovato in tutte le successive grandi inchieste, proprio allora cominciavano a investire diventando imprenditori. Il crimine organizzato meridionale intrecciava rapporti variabili con la mala locale, ora procedendo all'incorporazione, ora operando spartizioni territoriali o settoriali³⁶.

La stagione delle stragi a inizio anni '90 rappresentò una sveglia in questo senso e

³⁴ Anche il mafioso italo-americano Joe Adonis soggiornò a lungo a Milano, sede da cui gestiva i traffici di droga e preziosi.

³⁵ Renato Vallanzasca, il leader della banda della Comasina, criminale spregiudicato condannato a quattro ergastoli.

³⁶ AA.VV., *Mafie nostre, mafie loro*, cit. p. 19. La figura di Francis Turatello rappresentò una cerniera tra questi mondi.

diede un forte impulso alla magistratura. Nel periodo immediatamente successivo alla mattanza criminale anche le procure distrettuali del Nord investigarono a fondo sul fenomeno mafioso, con ottimi risultati: tra il 1993 e il 1995 nel milanese furono arrestate circa 2500 persone, ritenute mafiose o contigue al crimine organizzato; si scoperchiò il vaso di Pandora, scoprendo che interi comuni erano in mano alle cosche.

Ma dopo la stagione del sangue, è iniziata una nuova fase per le mafie; l'ultima manifestazione della 'ndrangheta "tradizionale" in Lombardia è rappresentata dal sequestro dell'imprenditrice Alessandra Sgarella³⁷. Organizzazioni sempre più specializzate si impadronirono di numerose attività e iniziarono a coltivare i propri interessi in modo sommerso, mimetico, impercettibile. La mafia imprenditrice imparò a dosare l'utilizzo delle armi³⁸. Parallelamente lo Stato allentò l'attenzione sul fenomeno, nella illusione di averlo debellato o comunque confinato nella marginalità. Sorprende in particolare la miopia di certe Istituzioni, che perfino in tempi recenti, nonostante fossero in corso indagini e processi sulla 'ndrangheta in Lombardia, negavano il fenomeno³⁹. Eppure Milano rappresenta «la metafora della ramificazione tentacolare della 'ndrangheta»⁴⁰: incendi ad esercizi commerciali, danneggiamento di betoniere, furti di attrezzi e materiali nei cantieri dell'hinterland sono all'ordine del giorno; e poi ci sono gli appartamenti abusivi di Quarto Oggiaro, il business degli ortomercati, l'edilizia pubblica; non sono mancati in verità neppure gli omicidi: dal citato Carmelo Novello

³⁷ Sequestrata a Milano l'11 dicembre del 1997, fu liberata a Locri nove mesi dopo, il 4 settembre del 1998.

³⁸ Il Procuratore aggiunto di Milano Alberto Nobili ha affermato che dal 1997 ad oggi si sono verificati a Milano non più di una decina di omicidi di "odore mafioso", numeri molto inferiori al periodo precedente.

³⁹ Il Prefetto Lombardi di Milano nel 2009; il sindaco Moratti nel 2010, «Da noi certe cose non si fanno»; da ultimo il Col. Pasini nel settembre 2011 contestò il neosindaco Pisapia che lanciò un serio allarme sull'imposizione del pizzo a Milano.

⁴⁰ Commissione Parlamentare Antimafia, *Relazione sulla 'ndrangheta (Forgione)*, 2008.

sino alla straziante vicenda di Lea Garofalo⁴¹.

Prima di vedere nel dettaglio alcuni procedimenti, soffermandoci sullo sviluppo argomentativo delle decisioni, è utile muovere da un'immagine che ben testimonia la presenza delle cosche: è la notte di Halloween, il 31 ottobre 2009, quando una videocamera nascosta del ROS filma un summit 'ndranghetista a Paderno Dugnano, alla periferia di Milano. All'interno del circolo Falcone-Borsellino, attorno ad un tavolo, siedono una trentina di soggetti. Gli uomini festeggiano la morte di Carmelo Novello, ex mastro generale della Lombardia, eliminato per aver ipotizzato di spezzare il cordone ombelicale⁴² con Mamma Calabria. Ma soprattutto, è tempo di elezioni: si tratta di scegliere il nuovo capo. L'avvocato Pino Neri, classico uomo cerniera tra società rispettabile e universo mafioso, afferma: «Per quanto mi riguarda io darei il voto a Pasquale Zappia. Un uomo responsabile, e siamo, tutti, uniti e responsabili nei confronti della Madre». Neri è stato condannato in primo grado a 18 anni di reclusione nel processo Infinito (pena confermata in Appello).

Questa è la Lombardia. La scena inequivocabile ricorda un'altra riunione chiave dell'indagine Crimine-Infinito, quella avvenuta al santuario della Madonna di Polsi, in Calabria: si tenne poco prima, il 2 settembre, e vide la proclamazione di Domenico Oppedisano capo-Crimine, nonché una spartizione di cariche e ruoli tra i vari mandamenti.

In Lombardia, contrariamente a quanto accaduto in Liguria, i processi alla 'ndrangheta sono sfociati spesso in condanne. Ci sono stati esiti altalenanti talora, ma

⁴¹ Lea Garofalo fu uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, in un contesto senz'altro mafioso sebbene le sentenze non l'abbiano riconosciuto. Decise di testimoniare le faide intercorrenti tra la propria famiglia e quella del compagno Carlo Cosco, entrando nel programma di protezione prima di uscirne volontariamente, al termine di una tormentata vicenda. Il 28 maggio 2013 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato all'ergastolo Carlo e Vito Cosco, Rosario Curcio e Massimo Sabatino, confermando quattro dei sei ergastoli inflitti in primo grado.

⁴² L'espressione fa parte del linguaggio 'ndranghetista e compare sovente nelle intercettazioni.

esistono diverse sentenze che testimoniano la presenza dei clan calabresi, in particolare attivi nell'hinterland milanese. Negli anni '90 la magistratura realizzò una prima grande operazione su questo fronte, nota come "Nord Sud". Nel 1997 la Corte d'Assise di Milano emise condanne severissime, tra cui 9 ergastoli comminati a Francesco Sergi, 6 a Francesco Trimboli, 2 ad Antonio Papalia. Dalle rapine al traffico di droga sino ai sequestri estorsivi, il processo raccontò decenni di vita delle cosche sotto il Duomo. L'ampio utilizzo dei collaboratori di giustizia (ben 23) consentì una profonda conoscenza degli organigrammi e delle attività criminali. In anni più recenti, tre sono le operazioni che hanno avuto grande impatto: Cerberus, Parco Sud ed appunto Infinito. Le prime due hanno riguardato un piccolo comune nel milanese che rappresenta il paradigma della presenza mafiosa al Nord.

3.2. Buccinasco, la "Platì del Nord"

Sin dagli anni '70 Buccinasco è stata una meta privilegiata della comunità calabrese, come dimostra il soprannome che si è guadagnata. «Uno degli epicentri della terribile stagione dei sequestri di persona degli anni Settanta, poi uno dei fortini strategici dello spaccio di stupefacenti, quindi il regno del boss, Antonio Papalia, a lungo considerato il più potente esponente della 'ndrangheta in Lombardia. Dove la sinistra allestiva buoni ed efficienti servizi sociali, moltiplicava vie e viali dedicati agli ideali e agli eroi dell'antifascismo, ma conviveva con l'ascesa dei clan. Dove i gruppi calabresi hanno preteso il monopolio del ciclo del cemento, ottenendo il silenzio degli imprenditori lombardi e la cooperazione consapevole di alcuni di loro»⁴³. Già nel 2003 il sindaco si trovò l'auto incendiata e nel 2005 fu rinvenuta una sua foto con gli auguri

⁴³ N. Dalla Chiesa – M. Panzarasa, *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*, Einaudi, Torino, 2012, Prefazione, p. VIII.

di buona Pasqua accompagnati da una pallottola⁴⁴.

L'inchiesta Cerberus risale al 2008: «Una delle novità, forse la più rilevante, indicata dall'operazione *Cerberus* è l'emergere della figura dell'imprenditore lombardo colluso e di un'omertà multiforme diffusa in una considerevole parte della classe imprenditoriale locale»⁴⁵. Furono arrestati con l'accusa di associazione mafiosa Salvatore, Rosario e Domenico Barbaro; Pasquale Papalia, figlio di Antonio (il boss condannato all'ergastolo una decina d'anni prima); ma soprattutto l'imprenditore Maurizio Luraghi. Per la prima volta in Lombardia un imprenditore viene accusato di appartenere alla 'ndrangheta, e come partecipante interno, nemmeno come concorrente (sebbene durante il procedimento abbia sempre recitato il ruolo della vittima). Gli inquirenti sottolineano la fama criminale dell'associazione, ereditata dai Papalia, di cui i Barbaro hanno preso il posto dopo le inchieste che hanno decapitato il primo clan; si verifica l'intimidazione concreta, che consiste per esempio in specifici episodi di danneggiamento; c'è anche l'omertà, che si evince anche durante il processo, con testimonianze compiacenti (in alcuni casi) o, viceversa, testi intimoriti. Viene dimostrato anche il condizionamento di alcuni amministratori di Buccinasco, come emerge dalla liquidazione di somme di denaro alle imprese dei Barbaro per lavori mai realizzati.

In primo grado vi erano state condanne tra i 5 e i 9 anni⁴⁶, confermate in appello⁴⁷. In Cassazione viene pronunciato l'annullamento con rinvio, poiché i requisiti del 416 bis non risultano del tutto provati. Eppure la Suprema Corte afferma che *«per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è sufficiente che l'organizzazione abbia la*

⁴⁴ Gli episodi sono riportati in N. Gratteri – A. Nicaso, *Fratelli di Sangue*, cit., p. 204.

⁴⁵ Rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, I, 2014, p. 64.

⁴⁶ Tribunale di Milano, Pres. Barazzetta, 11 giugno 2010, Barbaro Salvatore ed altri.

⁴⁷ App. Milano, 20 maggio 2011, Barbaro Salvatore ed altri.

potenzialità, attraverso l'intimidazione mafiosa, di creare situazioni di distorsione e di condizionamento nei comportamenti e nelle scelte degli imprenditori di un determinato settore, come nel caso di specie (Comune di Buccinasco e attività di impresa edilizia)»⁴⁸. Nonostante quest'apertura, viene disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per chiarire una serie di situazioni.

Innanzitutto si rileva il difetto di motivazione in relazione ai legami Barbaro-Papalia: Serafina Papalia, figlia di Rocco, è moglie di Salvatore Barbaro, ma al di là di questo rapporto non si ravvede alcuna prova del fatto che i Barbaro abbiano preso le redini di Buccinasco dopo l'operazione Nord Sud che aveva decapitato i Papalia. Inoltre il collegio, mostrando un particolare rigore, richiede *«atti di intimidazione specifici riferibili ad uno o più soggetti»*: questi c'erano, senza dubbio, ma non erano concretamente riferibili ai singoli imputati. Infine vi era un problema schiettamente processuale in relazione alle dichiarazioni di Luraghi e Persegoni, che a norma del 192 c.p.p., in quanto coimputati, necessitavano di riscontri, non prodotti ad avviso della Corte.

Il nuovo appello però dà nuovamente ragione all'accusa: i quattro imputati Salvatore e Rosario Barbaro, Mario Miceli e Maurizio Luraghi sono tutti condannati; la pena più alta è per il primo, 9 anni; 4 anni e sei mesi per l'imprenditore.

“Parco Sud” è lo sviluppo naturale di “Cerberus” e si svolge in abbreviato. Ritroviamo protagonista il clan Barbaro, originario di Platì e trapiantato a Buccinasco. La prima inchiesta esaminata contesta i fatti sino al 2006, questa seconda indagine si concentra invece sugli anni successivi. Il GUP descrive così il contesto di *Platì 2* e i comportamenti dei presunti 'ndranghetisti: *«ricorrevano altresì ad ulteriori atti di*

⁴⁸ Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, Barbaro Salvatore ed altri, CED-254031.

intimidazione rappresentati da danneggiamenti ed incendi sui cantieri, potendo così contare sulla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini; acquisivano il controllo dell'attività di "movimento terra" nell'ambito territoriale della zona sud ovest dell'hinterland milanese; imponevano agli operatori economici la loro "necessaria presenza" negli interventi immobiliari garantendo la "protezione" dei cantieri, prospettando implicitamente che, qualora non fosse stata conferita loro la commessa, avrebbero potuto insorgere dei "problemi"; dal poter operare in regime di monopolio, stabilendo i prezzi di mercato nella zona di riferimento, quali altre imprese potevano partecipare ai lavori di scavo, un corrispettivo più elevato per i camion dei BARBARO, smaltendo altresì il materiale escavato in discariche abusive; con attentati incendiari in danno di agenzie immobiliari cercavano altresì di inserirsi nel settore delle compravendite immobiliari al fine di acquisirne il controllo; inoltre, gestivano attività illecite quali il traffico di stupefacenti, la custodia di ingenti quantitativi di armi e la gestione di latitanti provenienti dalla locride»⁴⁹.

E' il tipico esempio di nuova mafia - scrive il GUP - che oltre ai tradizionali traffici illegali esercita attività di per sé lecite, ma con metodo mafioso. Lo scenario tratteggiato è eloquente e tra i numerosi episodi accertati si segnalano i colpi di arma da fuoco contro l'abitazione e l'agenzia di Giuseppe Fucci; il rogo appiccato alla Buccinasco immobiliare; il reperimento di una pistola con matricola abrasa nel box di Barbaro Francesco. Come Cerberus, anche Parco Sud ha la propria figura di imprenditore colluso, rispettabile ma molto vicino alle cosche. E' Andrea Modaffari, vicepresidente della Kreiamo s.p.a., che viene condannato a 6 anni. I Barbaro subiscono un altro duro

⁴⁹ Trib. Milano, Uff. GIP, 28 ottobre 2010, Barbaro Domenico ed altri, inedita.

colpo: 8 anni e 8 mesi per Domenico, 8 anni e 6 mesi per Rosario; 8 anni e 4 mesi per Salvatore.

Il 10 gennaio 2012 la Corte d'Appello ha confermato l'impianto accusatorio pur riducendo alcune pene. Ancora una volta è la Corte di legittimità, tuttavia, a disporre l'annullamento con rinvio⁵⁰, frustrando le aspettative della magistratura requirente. Il *vulnus* della sentenza d'Appello viene individuato in particolare nella violazione del *ne bis in idem*, poiché l'associazione mafiosa oggetto del procedimento parrebbe la medesima processata (e condannata) in "Cerberus"⁵¹.

I due procedimenti presi in esame testimoniano le difficoltà che si incontrano nei processi di mafia al Nord, anche se relativi ad un territorio pesantemente infiltrato (*rectius*, colonizzato) come Buccinasco. Ma si tratta ora di volgere l'attenzione al fenomeno 'ndranghetista nel suo complesso, indagato a fondo e con successo in un'altra fondamentale inchiesta cui si è accennato, la più vasta sul tema: "Infinito".

3.3. «Il mondo si divide in ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà»

Era il 13 luglio 2010 quando tutta Italia, da Nord a Sud, fu toccata da una raffica di arresti (circa 300, di cui 160 a Milano), frutto di un lungo e coordinato lavoro investigativo; «ne emerge un quadro piuttosto allarmante, che mostra la permeabilità della classe politica alle richieste della 'ndrangheta, anche se non mancano i casi di esponenti politici che si rivolgono direttamente ai calabresi»⁵². La maggior parte degli imputati optò per il rito abbreviato: in primo grado il GUP Arnaldi emise 110 condanne.

⁵⁰ Con sentenza dell'8 giugno 2013; la soluzione era stata suggerita dallo stesso sostituto Procuratore Generale Iacoviello.

⁵¹ L'accusa invece aveva sottolineato il diverso lasso temporale preso in esame e la diversità delle condotte poste in essere, perpetrate anche dopo l'insorgenza della prima indagine.

⁵² Rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, I, 2014, p. 66.

In appello⁵³ l'impianto accusatorio è stato confermato, pur con qualche riduzione di pena: Alessandro Manno, capo-locale di Pioltello, è passato da 16 a 15 anni e tre mesi di reclusione; Cosimo Barranca, il boss della cosca di Milano, da 14 a 12 anni; Vincenzo Mandalari, numero uno di Bollate, da 14 a 12 anni e otto mesi. Pasquale Zappia, nominato mastro generale durante il summit di Paderno Dugnano, è stato condannato a 9 anni (12 in primo grado).

Il 6 giugno 2014 la Suprema Corte ha rigettato la maggior parte dei ricorsi degli imputati confermando la sostanza della sentenza di appello: si è messo così un punto fermo nella storia giudiziaria sul tema, riconoscendo la colpevolezza di una novantina di imputati e la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, in Lombardia.

Parallelamente prosegue il procedimento per coloro che hanno scelto il rito ordinario: il 28 giugno 2014, in secondo grado, sono state confermate o lievemente ridotte numerose condanne. 18 anni a Pino Neri, traghettatore della Lombardia dopo l'assassinio di Novella e prima della nomina di Zappia; 12 anni di reclusione per l'ex dirigente della Asl di Pavia Carlo Chiriaco, *trait d'union* tra la politica e il mondo delle cosche⁵⁴. 13 anni e 6 mesi di carcere per Michele Berlingeri, un ex carabiniere; 13 anni e 10 mesi per Vincenzo Novella, figlio di Carmelo Novella, pena ridotta rispetto ai 16 anni del primo grado.

Al di là delle singole pene irrogate, Infinito ci consegna alcune verità: la 'ndrangheta è fortemente radicata in Lombardia, con 16 locali accertati (di cui vengono individuati minuziosamente i singoli partecipanti e i capi) ed una camera di

⁵³ App. Milano, 23 aprile 2013, Albanese Giuseppe Domenico ed altri, inedita.

⁵⁴ Si fa luce per esempio sulla turbativa d'asta commessa per l'assegnazione di un lotto del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Borgarello. Il comitato d'affari era composto dal manager Chiriaco, il sindaco di Borgarello Giovanni Valdes, il vicedirettore di una banca locale, Alfredo Introini, e Salvatore Paolillo, titolare dell'immobiliare PFP s.r.l.

compensazione ad essi sovraordinata; gode di una certa autonomia pur mantenendo saldi legami con la madrepatria; sono documentate numerose riunioni⁵⁵ nel corso delle quali vengono conferite doti o si festeggia l'apertura di nuovi locali; le cosche si dedicano a numerose attività, tra le quali spiccano il movimento terra e il settore edilizio, oltre a quelle delittuose tradizionali: traffico di droga, estorsione, usura, furto, riciclaggio, cui si accompagna la costante disponibilità di armi che aggrava il reato associativo; infine, l'organizzazione è in grado di condizionare la politica, come anche altre inchieste hanno documentato.

Grazie all'ampio utilizzo di intercettazioni si apprezza «uno spaccato quasi quotidiano dell'attività delinquenziale», scrivono i giudici della Cassazione⁵⁶. In particolare, non si tratta di una mafia silente che ha una forza intimidatrice potenziale, bensì di un'associazione mafiosa a tutti gli effetti, come si evince dalla «effettiva realizzazione in Lombardia di reati-fine attuativi del comune programma criminoso». Gli omicidi di Camelo Novello, Rocco Stagno e Antonio Tedesco sono tipici regolamenti di conti tra cosche. In particolare l'assassino del primo, Antonino Belnome, ha poi collaborato, fornendo elementi utili alla ricostruzione dell'attività 'ndranghetista in Lombardia.

Emblematica è poi la vicenda dell'impresa Perego Strade s.r.l. (poi divenuta Perego General Contractor s.r.l.), con cui le cosche, scrive ancora la Cassazione, *«contavano di poter partecipare alla “ricca torta” di appalti per lavori pubblici indetti da enti territoriali di quella regione del nord Italia, anche in previsione della organizzazione di Expo 2015»*. Si tratta di una delle maggiori società operanti in Lombardia nel settore del movimento terra, originariamente oggetto di una separata inchiesta (“Tenacia”) che è

⁵⁵ Oltre alla più volte richiamata di Paderno Dugnano, si segnala l'incontro del 22 maggio 2008 al ristorante “Il peperoncino” di Milano.

⁵⁶ Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, Albanese Giuseppe Domenico + 90, inedita.

stata poi riunita ad Infinito. La vicenda vede protagonista Salvatore Strangio, di Natile di Careri (RC), che era divenuto di fatto il *dominus* dell'azienda sfruttando la compiacenza dell'amministratore Ivano Perego. E' molto interessante la figura di quest'ultimo, tipico imprenditore colluso, nient'affatto vittima, pronto ad utilizzare il prestigio dell'organizzazione criminale per aggiudicarsi le commesse e scoraggiare la concorrenza.

Gli imprenditori cedono, ma cede anche la politica. Nella carte di Infinito l'ex consigliere regionale Massimo Ponzoni viene definito "capitale sociale" della 'ndrangheta: è stato recentemente condannato dal Tribunale di Monza a 10 anni e 6 mesi per corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta: ammise lui stesso (senza sapere di essere intercettato) di aver potuto contare sui voti dei clan. Fulcro del sistema di potere era la cittadina di Desio, per la D.D.A. di Milano «il trapianto meglio riuscito della 'ndrangheta al Nord». A Desio ha sede un *locale* di 'ndrangheta: è un luogo in cui dirigenti dell'Asl vanno a braccetto con i boss, i dirigenti comunali sono asserviti, il voto è controllato. Da decenni è forte la presenza del clan Iamonte di Melito Porto Salvo: Natale, classe 1927, è un ergastolano, i suoi nipoti sono costruttori ed entrano in politica. Desio è l'emblema di una gestione privata e strumentale della funzione pubblica: si mettono a nudo varianti di piano ingiustificate, spartizioni operate da un comitato d'affari, discariche di rifiuti tossici. Le attività losche di questa cricca sono state denunciate in particolare da Lucrezia Ricchiuti, a lungo consigliere comunale di opposizione, poi finalmente in maggioranza, oggi senatrice. La nuova amministrazione, costituitasi parte civile ad Infinito, ha cambiato direzione: abbattuti gli abusi, è stato varato un nuovo piano urbanistico che cancella il 60% delle aree edificabili, restituite all'agricoltura.

Nel frattempo, il comune di Sedriano è stato sciolto per condizionamento mafioso (ottobre 2013), primo caso in Lombardia. Il sindaco Alfredo Celeste deve rispondere di corruzione aggravata. Nell'ambito della medesima inchiesta è stato indagato Domenico Zambetti, Assessore alla Casa nella giunta Formigoni, accusato di aver comprato pacchetti di preferenze dalle cosche (nonché di aver concorso dall'esterno al rafforzamento dell'organizzazione).

Prima di concludere questa rapida panoramica sulla 'ndrangheta in Lombardia, merita di essere segnalato un ultimo episodio che dimostra emblematicamente la realtà mafiosa. E' il 15 settembre 2006 quando Nicola Padulano viene massacrato di botte e lasciato a terra con il cranio fratturato, a Segrate. Viene ricoverato, in prognosi riservata, fortunatamente riesce a salvarsi; è un operaio siciliano e lavora alla cooperativa di facchinaggio Sma, che fa parte della rete di Ytaka, un consorzio di cooperative di Brugherio. L'impresa fa capo a Marcello Paparo e svolge numerose attività in subappalto: facchinaggio, pulizia, gestione logistica. Nella cooperativa imperversa il lavoro nero, con turni massacranti e condizioni insopportabili per i dipendenti: Padulano diventa un punto di riferimento per i lavoratori e si fa portavoce di una battaglia, promuovendo alcuni scioperi e lottando con vigore per i propri diritti. Il direttore del supermercato, infastidito dai comportamenti del sindacalista, decide di rivolgersi ai vertici di Ytaka, manifestando la propria seccatura, sicché una mattina Padulano viene aggredito brutalmente dagli sgherri di Paparo. Nessun giornale ne ha parlato e l'episodio è raccontato da Gianni Barbacetto in un bel libro sulla 'ndrangheta lombarda⁵⁷.

Gli affari del boss di Cologno Monzese, peraltro, riguardano anche l'Alta Velocità,

⁵⁷ G. Barbacetto – D. Milosa, *Le mani sulla città. I boss della 'ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano*, Chiarelettere, Milano, 2011.

grazie all'intermediazione della "padanissima" Locatelli, i cui uomini si dimostrano ben disposti ad accordarsi con gli esponenti calabresi⁵⁸.

Paparo viene condotto in carcere nel 2009 e condannato per detenzione illegale di armi, lesioni aggravate, associazione mafiosa; torna libero a fine 2013 però, perché ancora una volta la Cassazione non riconosce il 416 bis e dispone l'annullamento con rinvio della pronuncia d'appello. Cerberus, Parco Sud, Isola: in un anno tre procedimenti vengono smontati. Pare che avessero ragione i boss quando, intercettati, profetizzavano: «Il mondo si divide in ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà». Fortunatamente è giunta l'operazione Infinito.

4. Le mafie in Liguria

4.1. Una presenza risalente

Il processo Crimine-Infinito ha lambito anche la Liguria, quando nello stupore generale furono arrestati a Genova il fruttivendolo Mimmo Gangemi e l'imprenditore edile Domenico Belcastro, *Picozzu*. Era il 2010 ed il fenomeno 'ndranghetista, investigato senza successo negli anni precedenti, stava per emergere in tutta la sua consistenza. Negli ultimissimi anni si sono infatti susseguiti fatti gravissimi: i politici intercettati e indagati per voto di scambio, l'indagine "Maglio 3", lo scioglimento dei Comuni di Bordighera e Ventimiglia, il procedimento "La Svolta" che andrà a sentenza il 7 ottobre dinanzi al Tribunale di Imperia.

Eppure, in Liguria come un po' ovunque al nord, non può che registrarsi il colpevole ritardo nell'attenzione al fenomeno. Il consueto disinteresse dell'opinione pubblica e la diffusa «presunzione di verginità»⁵⁹ dalla mafia si sono affiancati ad una

⁵⁸ D. Carlucci – G. Caruso, *A Milano comanda la 'ndrangheta*, A. Salani Editore, Milano, 2009, p. 112.

⁵⁹ L'espressione è del prof. Nando Dalla Chiesa.

«prassi interpretativa rigorosa in ordine ai requisiti necessari per la configurazione di un'associazione di tipo mafioso»⁶⁰; sicché la criminalità organizzata, presente da decenni, non ha subito la doverosa repressione e nel frattempo si è irrobustita.

Un esempio paradigmatico di quanto si afferma è un uomo, Giuseppe Marcianò, originario di Delianuova (RC). Il suo nome comparve già nelle carte del processo Teardo⁶¹, negli anni '80, quando Ventimiglia viene descritta come «serbatoio di suffragi elettorali letteralmente “comprati” con pagamento in contanti per mezzo di Peppino Marcianò». Ma lo ritroviamo poi imputato per 416 bis a Imperia, nel 2013. Trent'anni di mafia dunque, trent'anni di collusioni con la politica. Suo fratello Francesco fu coinvolto nell'inchiesta Colpo della Strega prima di finire ammazzato in una faida.

Il caso Teardo vide arrestato l'ex Presidente della Regione, del PSI, alla vigilia delle elezioni politiche che lo avrebbero consacrato deputato. Le accuse mosse dalla Procura di Savona erano gravissime: associazione mafiosa, concussione, peculato ed altro. Fu una delle prime applicazioni della nuova legge antimafia: sin dalla prima sentenza di merito però, la teoria del giudice istruttore⁶² non venne accolta. Secondo l'accusa erano ravvisabili i connotati dell'associazione di tipo mafioso: evidente l'intimidazione, l'assoggettamento degli imprenditori, la finalità dei profitti ingiusti nella quale venivano fatti rientrare i numerosi illeciti amministrativi consumati (assunzioni senza concorso, contratti conclusi con trattativa privata in luogo del bando pubblico ecc.)⁶³.

⁶⁰ M. Terrile, *L'applicazione della legge Rognoni-La Torre a Genova: alcune valutazioni di merito e di metodo*, in *Quest. Giustizia*, 1988, p. 303.

⁶¹ Sintomatico il ritrovamento dell'appunto “Mafodda-Peppino-Ernesto”, che secondo gli inquirenti testimoniava il saldo legame tra Teardo, i Mafodda di Taggia, Peppino Marcianò ed Ernesto Morabito. Si sottolinea che all'epoca nel 416 bis non si prevedeva ancora la finalità politico-elettorale, che sarebbe arrivata solo col d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

⁶² Trib. Savona, GI, ord. 24 agosto 1984, Teardo, in *Difesa penale*, 1984, n. 6, p. 96.

⁶³ Cfr. D. Aschero, *Criminalità di tipo mafioso nell'Italia settentrionale: i primi processi*, in *Quest. Giustizia*, 1988, p. 300.

Teardo sarà condannato, ma non per associazione mafiosa⁶⁴. Vengono dimostrati la concussione ambientale, il sistematico rastrellamento di tangenti, l'intimidazione agli imprenditori: la Liguria era dominata da un sodalizio politico-affaristico che configurava sì un'associazione per delinquere, ma per il Tribunale non era connotata da mafiosità. Emblematiche le parole dei giudici: *«occorre non perdere di vista la differenza tra l'arroganza del potere, che è degenerazione del costume politico, e la metodologia mafiosa, attraverso la quale il potere politico viene snaturato. E' ben noto che in politica il potere acquisito agevola l'acquisizione di ulteriore potere; è altrettanto noto il fenomeno della lottizzazione politica; è un dato di comune esperienza che il partito o le coalizioni di partiti si sostituiscano alle sedi propri istituzionali, ma tutto ciò non è ancora espressione di violenza mafiosa e nemmeno di illegalità diffusa»*. Parimenti, non vi è assoggettamento, ma semmai paura di subire ritorsioni o di essere esclusi dai lavori, se non addirittura il timore di essere accusati di corruzione; si temeva cioè la funzione pubblica, non un consesso mafioso. Per quanto concerne l'omertà, il Tribunale di Savona esige un *«rifiuto a collaborare con l'autorità giudiziaria generalizzato ed incondizionato che non si manifesti in forma episodica e occasionale»*⁶⁵ e non attribuisce rilevanza alle testimonianze reticenti che pur s'erano registrate. Come è stato giustamente segnalato, però, la sentenza non convince del tutto; in particolare colpisce la tendenza «a rendere difficoltoso, o comunque a circondare di maggiori "paletti", l'accertamento dell'esistenza di queste associazioni di tipo mafioso in ambienti non tradizionali e, soprattutto, in ambienti che abbiano delle commistioni o siano espressioni di settori politici»⁶⁶. Tale tendenza andrebbe combattuta: «Se il fenomeno concussorio è un fenomeno diffuso, gestito da un gruppo che si associa e che,

⁶⁴ Trib. Savona, 8 agosto 1985, Teardo, in *Quest. Giustizia*, 1987, 416.

⁶⁵ Trib. Savona, 8 agosto 1985, Teardo, in *Quest. Giustizia*, 1987, 416.

⁶⁶ P. Pisa, *Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso*, in *Quest. Giustizia*, 1988, p. 311.

per meglio utilizzare in chiave intimidatoria il potere e per meglio utilizzare i proventi di tale attività concussoria, si dà una struttura organizzativa, si deve parlare di associazione di tipo mafioso»⁶⁷.

La ‘ndrangheta, anche in Liguria la mafia più potente al giorno d’oggi, non è stata l’unica forma di criminalità organizzata a cercare riparo o fortuna sotto la Lanterna. Il centro storico di Genova in particolare vide prima le scorribande dei napoletani, poi l’insediamento dei siciliani. L’azione dura della magistratura nei confronti in particolare di Cosa Nostra ha consentito, per effetto collaterale, alla ‘ndrangheta di rafforzarsi, sfruttando il noto cono d’ombra. Sin dagli anni ’60, per le ragioni che abbiamo richiamato nel paragrafo introduttivo di questo capitolo, in Liguria arrivarono numerose famiglie criminali. I napoletani furono i primi, sotto la guida di Giovanni Fucci (*Mano e Pece*) e della compagna Carmela Ferro (*Marechiaro*). Parallelamente si insediò a Genova Antonio Rampino, ritenuto a lungo il capo della comunità calabrese, al cui funerale nel 2008 parteciparono Mimmo Gangemi, Onofrio Garcea *Mezzalingua*, Carmelo Gullace, i Barilaro, Antonio Romeo, Giuseppe Caridi, tutti soggetti indagati per mafia negli anni successivi.

All’inizio degli anni ‘90 l’operazione “Taurus” fece luce sulle cosche Ascittone-Neri-Grimaldi e Avignone-Zagari-Viola, aspramente rivali nel corso della seconda guerra di mafia e anche per questa ragione rifugiatesi con alcuni esponenti al Nord. Arrivarono le condanne, anche severe, per traffico di droga in particolare, ma non fu riconosciuto il 416 bis. Ancora una volta, i giudici ebbero problemi a dimostrare il clima di assoggettamento ed omertà; si nota però una profonda distonia con quanto sostenuto dal Ros e dalla stessa magistratura inquirente: come accadrà anche in seguito,

⁶⁷*Ibidem*, p. 312

le ricostruzioni dell'accusa non trovano fortuna presso i giudici, poco inclini ad attribuire la patente di mafiosità alle cosche delocalizzate sul nostro territorio.

I numerosi imputati di provenienza calabrese erano stati tratti a giudizio *«per avere, unitamente ad altre persone non identificate, costituito e fatto parte (e - per quanto riguarda Asciutto Santo - per avere diretto ed organizzato) di un'associazione di tipo mafioso avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di omicidio volontario, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di numerose armi comuni da sparo e relativo munizionamento e di sostanze esplodenti, danneggiamento aggravato, lesioni volontarie, minaccia per costringere altri a commettere reati di falsa testimonianza nonché al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti conseguenti al controllo di una zona del centro storico di Genova (c.d. zona "della Maddalena") impedendo ad altri di svolgervi attività connesse al traffico di sostanze stupefacenti in Genova fino al marzo 1993»*⁶⁸.

La sentenza della Corte d'Assise non accoglie tale impostazione; sin dall'inizio della motivazione il collegio esplicita il proprio *modus sentiendi*: occorre muovere dalle singole condotte delittuose per risalire al reato associativo e *«l'accertata esclusione della responsabilità per molti o taluni dei singoli delitti oggetto del programma associativo non può non gettare un'ombra di dubbio sulla configurabilità nella specie del reato di cui all'art. 416 bis c.p.»*. Oggetto del procedimento erano anche gli omicidi Caltanissetta e Gaglianò.

Come spesso si riscontra nei processi di mafia al Nord, il primo problema concerne la competenza del foro presso il quale è radicato il procedimento: i giudici lo risolvono

⁶⁸ Corte d'Assise di Genova, 30 aprile 1994, Asciutto ed altri.

positivamente perché è evidente che il sodalizio genovese sia “altro” rispetto a quello sorto in Taurianova (seppur di sua diretta derivazione); anzi non è nemmeno ravvisabile la continuazione (art. 81 c.p.) per il diverso disegno criminoso perseguito dai soggetti. Nonostante l’apporto fornito dalla collaborazione di Salvatore Caruso, per i giudici «è inverosimile la configurazione di un sodalizio mafioso a carico del quale non sia emersa la prova di una pluralità di reati che sia valsa a creare nell’ambiente circostante quell’alone di supremazia territoriale che induce intimidazione ed omertà nei soggetti passivi essendo indispensabile, ai fini della condanna in questa sede, l’acquisizione della prova che gli imputati siano riusciti ad instaurare anche nella zona della Maddalena quel clima di intimidazione e di assoggettamento omertoso che deriva dalla connotazione in chiave “mafiosa” del gruppo».

E’ evidente l’esistenza di un’associazione per delinquere semplice, tanto che i singoli soggetti vivevano principalmente del provento dei propri reati; ma tale sodalizio non è connotato da mafiosità. Santo e Salvatore Ascitto, Giuseppe e Silvio Comandé, Antonio Sorrento, Roberto Reitano, Salvatore Roberto Grimaldi⁶⁹ e Pietro Baldari sono ritenuti colpevoli del solo delitto di cui all’art. 416 c.p. Peraltro, la derubricazione del 416 bis in mero 416 è frequente nei processi del Nord⁷⁰.

4.2. I siciliani

Dell’omicidio Gaglianò furono in seguito accusati i siciliani, grazie al contributo di Angelo Celona che, pentitosi, ne rivelò i motivi: Gaglianò non aveva pagato una consistente partita di cocaina. La Corte d’Assise⁷¹ condannò all’ergastolo Francesco

⁶⁹ Insieme con il fratello Rocco, Salvatore Roberto divenne collaboratore di giustizia; Giovanni e Giuseppe furono invece ammazzati a Polistena (RC) nel corso della guerra di mafia.

⁷⁰ Cfr. sempre in Liguria, Ass. Imperia, 18 aprile 1996, Barberi ed altri.

⁷¹ Corte d’Assise di Genova, 21 ottobre 2006, Emmanuello Davide ed altri.

Maurilio La Cognata, Davide Emmanuello, Salvatore Fiandaca, Gaetano Fiandaca e Paolo Vitello, mentre Celona fu condannato a dieci anni in virtù dell'attenuante speciale per la collaborazione; un anno dopo, in secondo grado, vengono confermati quattro ergastoli ma viene assolto Vitello⁷².

Gli illeciti compiuti dal clan Fiandaca-Emmanuello, legato secondo gli inquirenti al nisseno *Piddu* Madonia e trapiantato a Genova, sono state oggetto dell'azione della magistratura sin dagli '80⁷³.

L'offensiva giudiziaria è proseguita negli anni successivi. Negli anni '90 si è svolto un importante procedimento, *«una vicenda processuale nella quale sono confluiti numerosi episodi delittuosi che vanno dall'omicidio alla rapina, dall'associazione per delinquere di tipo mafioso all'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre che a numerosi fatti di illecita detenzione e cessione di dette sostanze»*⁷⁴. In primo grado venne esclusa la mafiosità del sodalizio, riconosciuto comunque associazione per delinquere responsabile di numerosi delitti; in secondo grado invece è stato ravvisato il 416 bis⁷⁵, con rimessione degli atti al pm ai sensi del 521 c.p.p. per delineare correttamente struttura e partecipanti dell'associazione mafiosa.

Viene individuata una decina, composta in particolare dai fratelli Salvatore e Gaetano Fiandaca e dai quattro fratelli Emmanuello. Tra i numerosi episodi contestati spiccano gli omicidi: l'omicidio di Gaetano Gardini al ristorante "La buca di san Matteo", riconducibile alla gestione del toto-nero; l'omicidio di Angelo Stupia (che aveva tradito i gelesi per passare alla Stidda); l'omicidio di Giuliano Juliana; poi ci sono

⁷² Ass. App. Genova, 8 novembre 2007, Emmanuello Davide ed altri.

⁷³ La prima sentenza che ravvede l'esistenza della *decina* siciliana a Genova è emessa dal Tribunale di Genova il 23 marzo 1985: Salvatore Fiandaca viene giudicato partecipante qualificato dell'associazione mafiosa. La Corte d'Appello lo conferma il 14 gennaio 1986.

⁷⁴ Cass., Sez VI, 7 maggio 1999, Emmanuello ed altri, inedita.

⁷⁵ Ass. App. Genova, 31 dicembre 1997, Emmanuello ed altri.

le rapine e il traffico di droga. La Cassazione confermò la matrice mafiosa del sodalizio.

Nuovamente intorno agli anni 2000 i giudici liguri si pronunciano sui siciliani: il Tribunale di Genova ribadisce «l'esistenza e l'operatività nel territorio genovese di un sodalizio armato di tipo mafioso», diretta emanazione di Cosa Nostra, articolato in decine e finalizzato alla commissione di numerosi reati nonché al controllo del mercato della droga e dell'azzardo⁷⁶.

Il GUP del Tribunale di Genova, con sentenza del 21 dicembre 2000, all'esito di giudizio abbreviato, dichiara Salvatore e Pietro Fiandaca, Angela Giuliana, Paolo Vitello, Roberto Raciti, Angelo Scaglione, Roberto Sechi, Gianluca Di Naro ed altri soggetti colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p, «per avere costituito in Genova, e averne fatto parte in periodi diversi, un'associazione per delinquere di stampo mafioso».

La Corte di Appello di Genova⁷⁷ riforma parzialmente la sentenza di primo grado ma non la snatura: viene delimitato l'ambito temporale di partecipazione all'associazione per alcuni imputati e si esclude l'aggravante dell'uso delle armi per tutti tranne che per Salvatore Fiandaca: quest'ultimo è condannato a 12 di reclusione; Pietro Fiandaca e Scaglione a 5 anni e 4 mesi; 4 anni per Vitello e Sechi; 4 anni e 8 mesi per Raciti; confermata la pena a 4 anni per Giuliana e per Di Naro.

La Suprema Corte⁷⁸ ribadisce la natura mafiosa del sodalizio (già accertata a partire dalla sentenza emessa il 23.1.1985 dal Tribunale di Genova, confermata in appello il 14.1.1986 e passata in giudicato il 12.1.1987) ed afferma icasticamente:

«Si è accertato, sottolineando che il processo oggi in esame costituisce comunque uno stralcio di altra vicenda processuale di più ampio spessore: a) che nella città di Genova operavano alcune "decine" (ossia. cosche) mafiose; b) che a capo di una delle suddette "decine", i cui aderenti sono stati incriminati nell'odierno processo, vi era il Fiandaca Salvatore; c) che il predetto Fiandaca e il di lui fratello

⁷⁶ Trib. Genova, 19 luglio 2002, Agosto Filippo + 85.

⁷⁷ App. Genova, 11 marzo 2002, Fiandaca ed altri.

⁷⁸ Cass., Sez. I, 11 luglio 2003, Fiandaca ed altri, inedita.

Gaetano erano da tempo formalmente affiliati a "cosa nostra"; d) che la forza di intimidazione promanante dal sodalizio era chiaramente percepibile in certi settori ed ambienti - come quelli delle bische clandestine, del traffico di sostanze stupefacenti, del lotto e del totocalcio clandestini, dell'usura ed infine della installazione e gestione degli apparecchi elettronici per "videopoker" - nei quali tale forza si era affermata mediante la perpetrazione di omicidi, aggressioni, prevaricazioni, violenze, minacce, "avvertimenti", "pestaggi" ecc., e in alcuni di essi tale forza era fortemente percepita, tant'è che alcune persone avevano -esplicitamente fatto presente alle forze di polizia, con le cautele che siffatte dichiarazioni comportavano, che "dietro le macchinette elettroniche vi era la mafia"; e) che, la condizione di assoggettamento, interna ed esterna, e di omertà, quale derivazione da tale forza, era dimostrata dal fatto che moltissimi gestori di bar ed esercizi pubblici in genere, a partire da un certo momento in poi, avevano accettato o subito la collocazione nei loro locali di apparecchi elettronici per "videogames", trasformati in "videopoker", da parte di ditte riconducibili a Fiandaca, in luogo di quelli precedentemente installati; f) che il controllo del territorio era deducibile dal fatto che lo stesso era stato diviso in zone di influenza e che venivano attuate spedizioni punitive nei confronti di coloro che tentavano di insinuarsi nelle zone di influenza controllate dalla cosca».

«Non vi possono quindi essere dubbi – conclude la Corte – sulla natura mafiosa della associazione cui appartenevano gli odierni ricorrenti».

4.3. La 'ndrangheta: da "Colpo della Strega" a "La Svolta"

La dura repressione subita dai siciliani spianò la strada alla criminalità calabrese, di cui abbiamo già documentato la presenza. Dopo "Taurus" (che faceva luce sulle attività delle cosche genovesi), un'altra operazione significativa fu il "Colpo della Strega", che portò all'arresto di più di quaranta persone, ritenute affiliate o contigue alla 'ndrangheta radicata nel ponente ligure e responsabili di gravi reati. Traffico di droga, rapine, estorsioni, ma anche omicidi: Maurizio Caputo fu ucciso nel 1984 sopra Sanremo, per il controllo del mercato dell'eroina; Vincenzo Carbone, un corriere della droga, fu freddato perché colpevole di uno sgarro; nel 1989 Aurelio Corico, altro trafficante, venne ucciso a Ventimiglia da Maurizio Chiappa e Roberto Cima. Non poteva mancare il condizionamento della politica e il sostegno ai candidati, di vari partiti: in particolare

la comunità calabrese si era orientata sul compaesano Catrambone. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP sottolinea il duplice livello di azione delle cosche: *«quello illegale sottostante e uno legale di copertura. Livello legale che veniva svolto con l'esercizio di attività economiche svolte spesso con la compiacente complicità delle amministrazioni locali i cui rappresentanti elettivi chiedevano ed ottenevano l'appoggio esplicito delle organizzazioni criminali calabresi»*⁷⁹.

Il vertice dell'organizzazione era costituito da Francesco Marcianò (fratello di Peppino), Giuseppe Scarfone, Ernesto Morabito (quello del pizzino di Teardo), Antonio Palamara (a processo ancora oggi nella Svolta). Ci furono i pentiti, come Paolo Morgana, che descrisse l'affiliazione all'onorata società; si parla dei Mafodda di Taggia, che avevano instaurato un clima di assoggettamento ed omertà⁸⁰. Ma alla fine *«ritiene il Tribunale che il fenomeno descritto nel capo di imputazione sia in fase prodromica, mentre non vi è prova che fra gli imputati si sia stabilito un vincolo associativo vero e proprio. Infatti è risultato più che altro, salve le conseguenze per ciascuno di cui si dirà in seguito, che gli imputati non agivano come gruppo unico, ma come singoli, ovvero come sottogruppi»*. Si perviene quindi alla solita assoluzione per il reato associativo cui si accompagnano invero condanne anche pesanti per i singoli delitti perpetrati (impostazione non contraddetta nel giudizio di appello)⁸¹.

Sebbene le sentenze non sembrassero ravvedere l'associazione di tipo mafioso, la 'ndrangheta in Liguria era radicata e prosperava. Destò clamore il triplice omicidio di Pegli del 1994: solo nel 2012, grazie alle rivelazioni di Giusy Pesce, si scoprirono i colpevoli, Domenico Leotta e Francesco di Marte. L'omicidio, un tipico delitto d'onore, va inserito all'interno di una cornice 'ndranghetista: si volle punire Maria Teresa

⁷⁹ Trib. Genova, GIP, ordinanza 2 maggio 1994.

⁸⁰ Trib. Imperia, 13 luglio 1996, n. 109, Marcianò ed altri.

⁸¹ App. Genova, 6 giugno 1997, Marcianò ed altri.

Gallucci, rea di aver instaurato un'altra relazione dopo essere rimasta vedova; furono uccise anche la madre Nicolina Celano e la cugina Marilena Bracalia, giovane studentessa. Il marito di Maria Teresa morì giovane, sul lavoro, in Calabria; il nuovo compagno Francesco Arcuri fu in seguito ammazzato, sicché la donna scappò da Rosarno sino a Pegli. Dopo l'efferata esecuzione delle tre donne, il figlio Francesco Alviano, affiliato, venne individuato come responsabile, ma il procedimento fu archiviato; in effetti avrebbe dovuto essere lui a regolare il conto, ma data la sua giovane età l'incombenza spettò ai due boss⁸².

La D.D.A. genovese nel frattempo proseguiva le indagini nei confronti della comunità calabrese. Intorno agli anni 2000 nacque il filone Maglio. Maglio 1, coordinato da Anna Canepa (oggi sostituto procuratore alla D.N.A.) terminò con un'archiviazione e vide indagata una quarantina di soggetti gravitanti intorno ad Antonio Rampino⁸³.

Ma come si usa dire negli ambienti investigativi, «servono tre indagini andate male per arrivare alle condanne per fatti di mafia». I tempi erano maturi per chiudere il cerchio intorno alla 'ndrangheta radicata in Liguria.

Nel 2010, come si è ricordato, vi fu la raffica di arresti nell'ambito di Crimine-Infinito, che interessò anche Genova. La D.D.A. del capoluogo ligure iniziò ad indagare così sull'*esercito* di Mimmo Gangemi, il fruttivendolo di S. Fruttuoso ritenuto il capo delle cosche liguri.

4.3.1. Maglio 3: «Pare che la Liguria è 'ndranghetista»

Il 27 giugno 2011 a un anno di distanza dagli arresti lombardi e calabresi, vengono

⁸² Cfr. M. Grasso – M. Indice, *A meglio parola. Liguria terra di 'ndrangheta*, De Ferrarari, Genova, 2012, p. 84 e ss.

⁸³ p.p. 2951/2000/21 R.G. della Procura della Repubblica di Genova, concluso con un decreto di archiviazione del 12/8/2002, per infondatezza della notizia di reato.

raggiunte da misura cautelare 12 persone, mentre sono circa 40 gli indagati (numero ricorrente nei processi liguri). E' l'operazione Maglio 3, che porta in carcere il fruttivendolo Lorenzo Nucera, *Cecé*, Angelo Condidorio, *Calipso*, l'impiegato Raffaelino Battista, l'artigiano Rocco Bruzzaniti; a Ventimiglia vengono catturati Fortunato e Francesco Barilaro, Benito Pepé (già condannato a 13 anni per omicidio dalla Corte d' Assise di Catanzaro nel 1959), Michele Ciricosta; ci sono poi Antonio Romeo di La Spezia e Paolo Nucera di Lavagna.

La Liguria si risveglia di soprassalto dopo un lungo torpore, sebbene il sindaco Marta Vincenzi avesse più volte lanciato l'allarme 'ndrangheta. Il Prefetto Musolino poi, subentrato ad Anna Maria Cancellieri, aveva denunciato chiaramente la sottovalutazione del fenomeno: nel 2011 consegnò alla Commissione parlamentare antimafia in visita a Genova una relazione durissima. Sottolineava il mimetismo delle cosche, dedite al riciclaggio nell'investimento speculativo, alle attività commerciali, all'edilizia; ancora, l'infiltrazione del movimento terra, il traffico illecito di rifiuti, l'usura, il traffico di droga, il subentro nelle imprese in crisi⁸⁴. Immane, infine, il condizionamento della politica. Il velo di ipocrisia era stato squarciato.

Nel 2012, non per caso, Genova è scelta da Libera per celebrare la giornata nazionale della memoria e dell'impegno, dedicata alle vittime di mafia.

Prima di addentrarsi in Maglio 3, urge una premessa, più volte sottolineata dal pm Lari che ha curato l'inchiesta: sono stati indagati, con ampio utilizzo di intercettazioni ambientali e telefoniche, gli uomini di primo piano della 'ndrangheta ligure, persone che discutono di organizzazione, strategie, cariche. E' fisiologico, secondo l'accusa, non imbattersi in singoli reati-fine: quelli sono posti in essere dalla manovalanza criminale,

⁸⁴ Cfr. M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, p. 53. Gli autori riportano il caso della "Biella Scavi", operante sulla collina di Erzelli, che venne ad un certo punto fagocitata da un gruppo di imprenditori colluso con le 'ndrine.

è difficile che una figura di spessore si rechi materialmente, poniamo, a compiere un atto incendiario o un'estorsione⁸⁵.

Questa è la cifra dell'indagine: i dieci imputati che hanno optato per il rito abbreviato devono rispondere del solo reato associativo, ricostruito sulla base di numerose circostanze che non configurano di per sé reato, ma sono senz'altro indicative di un certo contesto criminale. E' indubbio, tuttavia, che in territori storicamente non mafiosi, è buona prassi ricostruire il 416 bis a partire dalla sequenza di episodi delittuosi (minacce, danneggiamenti, rapine, estorsioni, traffico di droga); quando l'associazione mafiosa è stata così dimostrata, sono arrivate le agognate condanne in sede giudiziaria⁸⁶.

Il "peccato originale" di Maglio 3 è dunque l'assenza di delitti-fine, frutto peraltro di un'infelice scelta della Procura distrettuale che non riunì due indagini fortemente collegate⁸⁷; ma vediamo nel dettaglio, pur consci di questo limite, quali elementi fondavano la tesi accusatoria, tutt'altro che peregrina. Non si può che partire dal summit avvenuto a Lavagna, all'Hotel Ambra, di Paolo Nucera, di Condofuri (RC). Era il 16 marzo 2010: l'incontro, preceduto da telefonate del tutto non equivoche, è la classica riunione tra uomini delle cosche; meno "spettacolare" forse di quelle avvenute alla Madonna di Polsi o a Paderno Dugnano, ma senz'altro significativa. In macchina, sulla via del ritorno, un'ambientale capta la conversazione tra Mimmo Gangemi e Arcangelo Condidorio: «Una bella 'ndranghetella te la sei fatta, dài... 'na scialata con il tuo

⁸⁵ Cfr. App. Torino, 13 novembre 2012, D'Onofrio: «I soggetti posti al vertice dell'organizzazione, spesso in età avanzata e peraltro destinatari di particolare rispetto e considerazione, risultano raramente coinvolti in prima persona nella consumazione di azioni criminose». La tesi trova perfetta corrispondenza, ma l'esito giudiziario sarà profondamente diverso.

⁸⁶ Cfr. M. Terrile, *L'applicazione della legge Rognoni- La Torre a Genova*, cit., p.307; l'autore cita come esempi positivi il processo Epaminonda a Milano e quello al «clan dei catanesi» a Torino. Questo tipo di impostazione è obiettivamente assente in Maglio 3.

⁸⁷ Vedi *infra*.

*compare»*⁸⁸.

Poi ci sono i rapporti con la politica: si accendono i riflettori in particolare sulle Regionali del 2010, che hanno visto un sicuro inquinamento del voto. Si registrano addirittura scontri tra gli uomini dei clan, perché i *paesani* da sostenere sono numerosi. Delle regionali liguri si parla addirittura alla lavanderia di Giuseppe Commisso, a Siderno, il 4 marzo 2010: lì Domenico Belcastro si sfoga, riportando i contrasti avuti con Gangemi circa i candidati da sostenere (*Picozzu* si spendeva per Fortunella Moio, figlia di Vincenzo, ex sindaco a Ventimiglia e ritenuto un affiliato, a sua volta figlio di ergastolano; Gangemi si era invece “promesso” a Praticò).

Emblematiche sono le intercettazioni tra Mimmo il verduraio ed il consigliere comunale che anela al salto in Regione: il secondo spiega al primo, nel dettaglio, come votare per lui, cosa scrivere sulla scheda e quale simbolo barrare. Ancor più significativa, però, sarà la scoperta di 500 voti nulli, che costano a Praticò l’elezione; tutti annullati per la medesima ragione: il vecchio boss non aveva compreso le disposizioni dettategli. Praticò è a processo per corruzione elettorale, sebbene si sia sempre difeso dicendo di condividere con queste persone la mera provenienza geografica⁸⁹. Per il pm, tali episodi sono segnali evidenti della presenza ‘ndranghetista; per il GUP al contrario, prova della mancanza della forza d’intimidazione, perché l’elezione di Praticò non viene conseguita.

Senz’altro vicino ai boss è inoltre Alessio Saso, consigliere regionale intercettato e fotografato con Mimmo Gangemi, cui dimostra sempre la propria disponibilità. L’accordo elettorale è evidente (infatti Saso è a processo come Praticò) così come la volontà del politico, romano di nascita, di accreditarsi presso la comunità calabrese.

⁸⁸ Cfr. M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, p. 175.

⁸⁹ Celebre una sua uscita: «Peccato che non sono nato in Svezia, che sennò mi mettevano accanto all’Ikea che ero l’azionista di maggioranza». In M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, p. 161.

Emblematico il finale di una conversazione, in cui trionfalmente si suggella il patto: «I suonatori ci sono», «e facciamoli suonare!».

E' stato documentato anche un vertice al ristorante "Le Volte", in cui Gangemi e Marcianò, i due anziani capi dell'organizzazione, si incontrano per decidere chi sostenere. Alla fine, nonostante l'attivismo di papà Vincenzo, la corsa di Fortunella Moio alla Regione sarà sfortunata e terminerà con soli 289 voti validi (più 220 annullati tutti nello stesso modo, ancora una volta). La delusione è cocente dal momento che a Fortunella, in quanto Moio, «i voti spettano per eredità»⁹⁰.

Il caso di Rosario Monteleone, anch'egli calabrese e mai indagato (va detto) per fatti di mafia, è meno chiaro. Dalle intercettazioni si comprende che vi era stato un abboccamento, in particolare era sostenuto da Onofrio Garcea (attivo anche per Cinzia Damonte, IdV, come documentato da uno scatto al ristorante "Jerry" di Voltri). Pare che l'esponente dell'UDC, dopo aver preso i voti, non avesse debitamente compensato i suoi sostenitori. Un'intercettazione è emblematica: «A lardo adesso lo andiamo a prendere per le orecchie». Monteleone in una conversazione suggerisce: «La facciamo sta spaghetata?» - per ricucire lo strappo secondo gli inquirenti - ma gli viene risposto seccamente: «Dottor Monteleone, gli spaghetti fanno ingrassare e voi siete già tanto».

Un personaggio di spessore dell'inchiesta Maglio 3 è senz'altro Onofrio Garcea, originario di Pizzo Calabro (VV) e già noto all'autorità giudiziaria: trafficante di droga e attivo nel racket dei videopoker, ha già scontato molti anni di carcere. Una volta uscito si è reinventato agente finanziario (titolare della "Effegidirect" a Cornigliano) e possiede il bar "GO" (dalle sue iniziali), ma soprattutto è un usuraio. E' distante dal basso profilo che accomuna molti degli indagati: Garcea gira in Maserati nel ponente

⁹⁰ *Ibidem*, p. 167.

genovese ed è vicino a molti politici (fa anche l'autista di Trematerra, europarlamentare UDC). Mentre è in corso il processo Maglio 3, il Tribunale di Genova lo condanna a 9 anni di reclusione per usura aggravata dal metodo mafioso, insieme a Giuseppe Abbisso (un siciliano legato ai Fiandaca sfuggito all'offensiva giudiziaria). Dopo una breve latitanza, in seguito all'ordinanza di custodia cautelare, viene arrestato mentre sta acquistando i regali di Natale ed afferma sfrontato: «Complimenti».

Tra gli indagati c'è anche Rocco Lumbaca, venditore di angurie con un banco a Piazza Terralba, ma già condannato per il sequestro Sgarella. La sua vicenda è singolare: immortalato durante la semilibertà presso il negozio di Mimmo Gangemi, riesce ad uscire dal carcere con un programma di lavoro grazie all'Ortofrutta Nucera, che è di Antonino Fiumanò, anch'egli indagato in Maglio 3⁹¹!

Ricapitolando, ci sono le riunioni, le intercettazioni icastiche, la finalità politico-elettorale evidente, persino la condanna di uno degli imputati per un reato-fine, aggravato proprio dal metodo mafioso. Lo scenario è piuttosto ricco, ma per il GUP Carpanini non c'è il reato; nelle 351 pagine di sentenza, il giudice si sforza di dimostrare una tesi ampiamente riscontrata nei processi alle mafie al Nord: l'assenza della forza di intimidazione e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, cui segue l'immane assoluzione. Dal contesto *«si evince non certo l'estraneità degli imputati, o quanto meno della maggior parte di essi, alla 'ndrangheta giacché è indiscutibile che di 'ndrangheta in molti casi si parli»*; tuttavia il giudice perviene alla *«impossibilità di affermare, con il necessario grado di certezza che si impone nella fase di giudizio di merito, che questo "essere" 'ndranghetisti si concretizzi anche nel "fare" gli 'ndranghetisti e, prima ancora, da un punto di vista*

⁹¹ Cfr. M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, pp. 73-74.

logico oltre che giuridico, che la 'ndrangheta che oggi è in Liguria e di cui gli attuali imputati sarebbero i massimi esponenti, abbia assunto i connotati che le sono propri nella terra di origine e realizzi, quindi, un'associazione criminale riconducibile all'art. 416 bis c.p.» .

Il giudice produce ricca giurisprudenza sulla condotta partecipativa, comprese le note sentenze Carnevale e Mannino delle Sezioni Unite, facendo propria la teoria della compenetrazione organica e ribadendo lo scarto tra “essere mafioso” e “fare il mafioso”. Le adesioni formali (documentate) sarebbero sì indicative, ma in presenza della prova di una fama criminale, che secondo l'accusa andrebbe desunta automaticamente dalla 'ndrangheta in quanto tale, mentre per il giudice va dimostrata in concreto in Liguria.

La dott. Carpanini avrebbe preteso una ricostruzione puntuale dell'operatività dell'associazione in questione, giacché in Liguria la presenza della 'ndrangheta non può ritenersi fatto notorio. Dunque, prima di affermare la partecipazione di questi soggetti al consesso criminale andava dimostrato l'alone di intimidazione diffuso, le condizioni di assoggettamento ed omertà, su cui tante volte ci siamo soffermati. Solo allora le varie conversazioni in tema di cariche, fiori, sostegno alla politica, avrebbero acquisito un preciso significato.

Il ragionamento del giudice è coerente e impeccabile, anche se forse non del tutto convincente. Si potrebbe infatti rovesciare la prospettiva: il fatto di essere parte dell'organizzazione equivale ad accettare implicitamente metodi e finalità del sodalizio. Nel processo Maglio 3 ci sono riunioni, incontri, dirottamento di preferenze; i casellari giudiziari degli indagati raccontano una lunga militanza criminale, i rapporti con la “Mamma” sono comprovati. Non può pretendersi al Nord, soprattutto in una grande città come Genova, un assoggettamento paragonabile a quello che si registra nel piccolo

paese del Sud; non deve sorprendere il fatto che la comunità genovese fosse del tutto ignara di tali presenze. La giurisprudenza di legittimità, conscia delle caratteristiche dei sodalizi mafiosi radicati al Nord, mette in guardia circa *«l'impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi»*⁹².

L'episodio forse più significativo dell'intera vicenda è l'intercettazione all'agrumeto di Rosarno (14 agosto 2009): il boss ligure Gangemi (condannato a 19 anni e 6 mesi in ordinario)⁹³ conversa con don Micu Oppedisano (condannato a 10 anni in abbreviato): *«Siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è 'ndranghetista... Quello che c'era qui, lo abbiamo portato lì»*. I due parlano diffusamente dei vari gradi (Santista, Vangelo, Quartino, Trequartino, Padrino); di giuramento, di «stella sulla spalla destra», di bacio in fronte, simboli e riti palesemente afferenti all'universo 'ndranghetista.

Ma nulla sembra scalfire le convinzioni dell'organo giudicante; lapidaria è la conclusione del GUP:

*«Essere 'ndranghetista, soprattutto al di fuori della Calabria dove realmente la 'ndrangheta permea ogni aspetto della vita sociale ed economica, non vuol dire necessariamente, in assenza di concrete dimostrazioni in fatto, fare 'ndranghetista, contribuendo al perseguimento delle finalità criminali del sodalizio, il che presuppone, come si è detto, la concreta verifica del reale inserimento organico, dell'operatività del singolo sodale e della sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini e con le modalità propri dell'associazione mafiosa e, quindi, nella piena consapevolezza di detti fini e modalità che devono entrare nella sfera della sua rappresentazione volitiva»*⁹⁴.

Il giudice stigmatizza inoltre la mancata ricostruzione dei singoli locali (*«dove sono*

⁹² Cfr. Cass. Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea, in CED Cass. n. 252418, che ha ravvisato incidentalmente i caratteri dell'associazione mafiosa nell'organizzazione 'ndranghetista operante in Liguria, confermando le misure restrittive a carico di un imputato.

⁹³ L'incongruenza più evidente consiste nel fatto che il boss di Genova ha ricevuto, in Calabria, una severa condanna, mentre i suoi uomini, in Liguria, sono stati assolti. Il Col. Sandulli, capocentro della D.I.A. di Genova, ha parlato ironicamente di «generale senza esercito».

⁹⁴ Trib. Genova, Uff. GIP, 9 novembre 2012, dep. 31 gennaio 2013, Barilaro ed altri, inedita.

gli almeno 50 membri che dovrebbero costituire un locale?») e mette in dubbio la supposta presenza della camera di controllo di Ventimiglia. Dunque i dieci imputati vengono assolti perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 capoverso c.p.p., che si utilizza quando la prova «manca, è insufficiente o contraddittoria».

D'altronde lo stesso Gangemi nelle intercettazioni diceva di «comandare solo patate e cipolle», benché fosse di diverso avviso la magistratura calabrese...

Era il 9 novembre 2012 e la 'ndrangheta si era salvata. L'operazione si era concentrata prevalentemente sul locale di Genova, pur coinvolgendo alcune figure di spicco di Bordighera e Ventimiglia. Nella originaria strategia della procura distrettuale il fascicolo avrebbe dovuto essere riunito ad un'altra indagine, questa volta radicata nel solo ponente, che avrebbe completato il quadro criminale. Per un difetto di coordinamento, l'operazione non si concretizzò, sicché Maglio 3 risultò solo un segmento, sfortunato, dell'offensiva giudiziaria ligure. Ma un'altra operazione stava per prendere avvio: nata sotto migliori auspici, è stata ribattezzata La Svolta.

4.3.2. “La Svolta”: il maxi-processo di Imperia

Il 3 dicembre 2012, all'alba, un elicottero dei Carabinieri atterra sulla piazza del Comune di Ventimiglia: una sessantina di soggetti sono indagati, 13 finiscono in carcere, le abitazioni dei sindaci Scullino (Ventimiglia) e Bosio (Bordighera) vengono perquisite. La richiesta di misura cautelare del pm Arena vedeva coinvolte 36 persone. Troviamo nomi storici già finiti nel “Colpo della strega”, come quello di Antonio Palamara; vi sono poi i Marciandò: il padre Giuseppe, il figlio Vincenzino e il nipote Vincenzo; ci sono i quattro fratelli Pellegrino di Seminara (RC); ancora, Giuseppe Gallotta attivo nell'usura e nel traffico di droga, Omar Allavena (ex vigile), Nunzio

Roldi ed Ettore Castellana.

L'indagine rappresenta il necessario completamento di Maglio 3, cui davvero avrebbe dovuta essere riunita, per fornire un quadro dettagliato e completo sull'attività delle cosche liguri. Non a caso ritroviamo indagati alcuni soggetti assolti nel primo procedimento: Fortunato e Francesco Barilaro, Benito Pepé e Michele Ciricosta.

La differenza rispetto all'inchiesta precedente è da subito evidente; ci sono finalmente numerosi reati-fine: estorsioni⁹⁵, traffico di droga, usura, voto di scambio; c'è l'infiltrazione documentata negli appalti pubblici. Il metodo mafioso tanto agognato dalla magistratura giudicante finalmente emerge in tutta la sua portata.

L'esempio più lampante è costituito dai Pellegrino, *domini* di Bordighera, contro i quali si scaglia talora lo stesso Marciandò, che li reputa troppo "rumorosi". I Pellegrino infiltrano pesantemente l'amministrazione comunale, sono "amici" su Facebook di alcuni consiglieri ed hanno avuto un uomo nella giunta, Rocco Fonti. Sostengono Eugenio Minasso sin dalle politiche del 2006.

L'amministrazione è talmente contaminata da "dimenticare" la richiesta del casellario giudiziario ai Pellegrino, che regolarmente vincono commesse. Si accaparrano subappalti, detengono il monopolio del movimento terra, realizzano attentati incendiari a danno di altre imprese, come accade ai mezzi della "Tesorini" di Bordighera. Nel contempo, il night "Le grotte del drago", feudo di 'ndrangheta e serate bollenti, è fatto passare per circolo sportivo col benessere del Comune.

I Pellegrino avevano dato rifugio a Carmelo Costagrande, latitante arrestato nel 2006, hanno un tenore di vita spropositato e trafficano droga. Come scrivono due giornalisti genovesi, al di là del singolo episodio, è evidente il mosaico, che «al sud si

⁹⁵ Sintomatica l'estorsione subita dall'imprenditore Gianni Andreotti, finalizzata ad acquisire la gestione dell'agriturismo "Del Povero" di Seborga.

chiama mafia, senza tanti giri di parole»⁹⁶.

La situazione viene denunciata con forza dalla coraggiosa Donatella Albano, che conduce in particolare una battaglia contro l'apertura di una sala giochi: in tutta risposta le arrivano una fetta di limone in una busta, l'immagine bruciata di S. Michele Arcangelo e numerose minacce telefoniche⁹⁷.

Nella stessa cornice inquietante si inseriscono le intimidazioni subite dai due assessori Ugo Ingenito e Marco Sferrazza, non particolarmente entusiasti dell'operazione secondo i clan. Giovanni Pellegrino e Francesco Barilaro li vanno a trovare a domicilio. Sferrazza ammise di aver avuto sinceramente paura per la propria incolumità, al punto da dormire con la pistola sotto il cuscino; successivamente, come da manuale dei processi di mafia del meridione, ridimensionerà l'episodio.

Di fronte ad una situazione del genere non sorprende lo scioglimento del Comune ordinato dal Ministro dell'Interno Maroni⁹⁸, sebbene le Istituzioni locali continuassero a non vedere il problema (il questore Mauriello prima, il prefetto Di Menna poi). Il sindaco Bosio finisce indagato per voto di scambio, il prefetto sarà sostituito dalla ben più attenta Fiamma Spina.

L'azione della magistratura non si fa attendere: la D.D.A. di Genova dispone sequestri massicci nei confronti dei Pellegrino, ritenuti affiliati ai Santaiti-Gioffré; poi arriva "La Svolta".

A Ventimiglia la situazione non è migliore, la macchina comunale è gravemente compromessa: il figlio di Fortunato Barilaro lavora in comune; ci si focalizza in particolare sulla Civitas s.r.l., la partecipata diretta da Marco Prestileo, *city manager*

⁹⁶ M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, p. 110.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 94.

⁹⁸ Decreto del Presidente della Repubblica del 24/3/2011; poi annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 12/1/2013.

cittadino. Viene notato dagli inquirenti che la maggior parte dei lavori sotto i 40 mila euro (senza obbligo di gara quindi) finisce regolarmente alla cooperativa Marvon, formalmente di Gaetano Mannias (deceduto nel 2012). Marvon è in realtà un acronimo: Marcianò Allavena Roldi Vincenzo Omar Nunzio. E' un contenitore in mano alla 'ndrangheta. Il pm Arena scrive che in un caso addirittura «la Civitas era in possesso del preventivo della Marvon prima ancora di ottenere, in data 12/5/2008, formale incarico dal dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti».

Dell'*affaire* Civitas-Marvon devono rispondere Scullino e Prestileo, cui sono contestati l'abuso d'ufficio e il concorso esterno in associazione mafiosa. Per Jason Allavena, dell'ufficio tecnico del comune, alla fine il pm ha chiesto l'assoluzione. L'epilogo inevitabile è lo scioglimento del comune di Ventimiglia⁹⁹, duro colpo a pochi mesi dal provvedimento relativo a Bordighera.

Altri due episodi meritano di essere annoverati, perché emblematici dell'intimidazione mafiosa (persino dell'omertà). Il primo è l'estorsione subita da Piergiorgio Parodi, costruttore, che mentre si trova a bordo della sua Suzuki Vitara, viene affiancato da due uomini, i quali sparano colpi di fucili contro la sua auto. E' il 25 maggio 2010: i due emissari pretendono il pizzo sull'attività di movimento terra relativa alla costruzione delle nuove banchine ventimigliesi. Il Parodi riconosce uno dei due aggressori, tanto da domandargli: «Ma che cazzo fai Nunzio?». Si tratta di Annunziato Roldi, uomo dei Marcianò-Palamara, uno dei soci occulti della Marvon. Insieme a lui c'è Ettore Castellana, geometra, candidato alla Provincia nella lista bipartisan di Marco Bertaina. Dopo l'agguato, il Parodi non solo non denuncia, ma si precipita da un carrozziere per nascondere i fori sull'auto, prima di essere sorpreso dai carabinieri. I due

⁹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica del 6/2/2012.

aggressori verranno condannati a tre anni di carcere per tentata estorsione, a fronte dei 9 e 10 richiesti dal pm Cavallone¹⁰⁰.

Vi è un secondo episodio degno di nota, ricostruito con efficacia dalla procura distrettuale. L'8 luglio 2011, in Calabria, Vincenzo Priolo viene ucciso da un tal Vincenzo Perri, che dopo l'omicidio si dà alla fuga, verso la Liguria. Peppino Marcianò, legato alle cosche Piromalli e Mazzaferro, e particolarmente vicino ai Priolo, si mette a disposizione per vendicare la morte di Vincenzo Priolo; è emblematica una frase pronunciata da Vincenzo Marcianò (e intercettata): «A questo bastardo lo dobbiamo fermare». I ventimigliesi avevano addirittura ospitato un sicario, Domenico La Rosa, cui sarebbe spettata l'incombenza delittuosa. Evidente il legame a doppio filo con la Calabria; preoccupante la disponibilità a concorrere in un regolamento di conti. La 'ndrangheta di Ventimiglia e dintorni è tutt'altro che mafia silente.

Che il Ponente sia terra pesantemente infiltrata non è una novità: non mancano neppure esempi di servitori infedeli, basti ricordare il caso del Presidente del Tribunale di Imperia Boccalatte, condannato per corruzione in atti giudiziari per aver "aggiustato" alcuni procedimenti cari ai clan; in un'intercettazione si fa inoltre riferimento ad un magistrato genovese cui sarebbe bene dare 10 mila euro (in cambio di favori si presume).

Il mosaico probatorio delineato dalla D.D.A. genovese è dunque molto ricco. Il pm Arena in dibattimento ha inoltre chiesto l'audizione di due pentiti: Gianni Cretarola, un sanremese *borderline* dal lungo passato criminale, e Francesco Oliviero, 'ndranghetista di vecchia data. Il primo nel 2001 uccise un suo amico in un locale pubblico ed una volta recluso si affiliò alla criminalità organizzata calabrese. Dopo altri episodi

¹⁰⁰ Cfr. M. Grasso – M. Indice, *op. cit.*, pp. 125-126.

delittuosi iniziò un percorso di collaborazione. Oliviero, che sostiene di essere affiliato alla 'ndrangheta da quando aveva 13 anni, è un altro personaggio enigmatico; si riconosce responsabile di numerosi fatti di sangue e afferma di essersi pentito in seguito a una crisi di coscienza, cagionata dall'infarto occorso ad una madre una volta riconosciuto il cadavere del figlio.

Oliviero si sofferma diffusamente sulla struttura dell'associazione ('ndrine, locali, mandamenti, cariche e gradi). Afferma che «La 'ndrangheta usa le regioni del nord come lavanderia per riciclare i soldi». Narra del traffico di droga, tirando in ballo i Pellegrino e affermando di avere contatti con il boss Marcianò.

La requisitoria del pm si conclude con richieste di pena notevoli: 24 anni per Peppino Marcianò e Giuseppe Gallotta; 22 anni e 6 mesi per Vincenzino Marcianò e Maurizio Pellegrino; 22 anni per Antonio Palamara; 15 per Giovanni e Roberto Pellegrino, mentre viene chiesta l'assoluzione per il quarto fratello Michele; 12 anni per Antonino Barilaro, 9 per Vincenzo Marcianò, Omar Allavena e Annunziato Roldi (i tre dell'acronimo "Marvon"); 10 anni è la richiesta per Ettore Castellana, già condannato per l'agguato a Parodi; per Alessandro Macrì invece vengono chiesti 4 anni e 6 mesi, a titolo di tentata partecipazione all'associazione mafiosa (il giovane si prodigò per aderire al sodalizio ma incontrò il veto di Marcianò senior, che lo riteneva troppo agitato). Infine, 6 anni per Scullino e 7 per Prestileo, i due colletti bianchi dell'indagine.

La sentenza arriverà a breve e ci sono buone ragioni per ipotizzare un esito di condanna, con l'affermazione dell'associazione di tipo mafioso. L'indagine ha ricostruito nel dettaglio struttura e attività della 'ndrangheta nel ponente ligure, ora si attende un riconoscimento definitivo in sede di giudizio.

5. La ‘ndrangheta in Piemonte

5.1. Dall’omicidio di Bruno Caccia ad “Albachiara”

Come osservato a proposito delle altre due Regioni analizzate, anche in Piemonte l’infiltrazione delle cosche nel tessuto economico e politico è risalente. Di sicura matrice ‘ndranghetista fu, nel 1983, l’omicidio del Procuratore Capo Bruno Caccia (cui è intitolato il Palazzo di Giustizia di Torino): il magistrato aveva iniziato ad indagare sui clan e fu freddato sotto casa, mentre portava a spasso il cane, poiché era uno con cui «non ci si poteva parlare»¹⁰¹.

Le prime aree di insediamento furono la Val Susa, il Canavese, la Val d’Ossola¹⁰²; il primo comune del nord Italia sciolto per infiltrazione mafiosa fu proprio Bardonecchia, nel 1995¹⁰³.

In tempi recenti una duplice offensiva della D.D.A. torinese ha finalmente messo in luce il preoccupante radicamento del fenomeno mafioso, abbattendo il muro di silenzi e indifferenza che aveva caratterizzato la Regione. Si tratta delle due inchieste, coeve, ribattezzate “Albachiara” e “Minotauro”.

La prima è nata nell’ambito della citata Maglio 3, condotta dalla Procura distrettuale di Genova. Era emersa la presenza di uomini delle cosche attivi nel Basso Piemonte, sicché, per ragioni di competenza, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino. Il 15 giugno 2011 scattano le manette per 19

¹⁰¹ Lo affermò Domenico Belfiore, condannato all’ergastolo in qualità di mandante dell’omicidio, mentre gli esecutori materiali non sono mai stati individuati (Cfr. Ass. Milano, 16 giugno 1989; Ass. App. Milano, sentenza n. 19/1992).

¹⁰² Lo ha affermato il Prof. Rocco Sciarrone, docente di sociologia all’Università di Torino, al convegno *Mafie al Nord. Dall’infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.

¹⁰³ Nella cittadina fu confinato e dimorò a lungo Rocco Lo Presti, di Marina di Gioiosa Jonica; sempre in Val Susa arrivò Francesco Ciccio Mazzaferro. Dedita alle tradizionali attività (edilizia, appalti, usura, gestione di sale gioco, bar e ristoranti), la ‘ndrangheta fu responsabile del rapimento e dell’uccisione di Mario Ceretto (1975), un imprenditore edile che si rifiutò di assumere la manodopera impostagli da *Roccuzzo*. L’amministrazione comunale crollò in seguito allo scandalo di “Camp Smith”, un’opera di cementificazione selvaggia che registrò pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata.

soggetti, ma il procedimento segue lo sviluppo più volte apprezzato. Viene dimostrata la presenza di un *locale* e di soggetti affiliati; in sede cautelare la Cassazione, *incidenter tantum*, sembra ravvisare i presupposti del 416 bis, «*in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati-fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali", che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato*»¹⁰⁴. Ciò nonostante l'8 ottobre 2012 la sentenza del GUP Scarabello esclude il reato associativo, disponendo l'assoluzione per gli imputati (per cui la pubblica accusa aveva chiesto pene sino a 9 anni). Ancora una volta si ritiene raggiunta la prova circa la struttura e l'organizzazione della cosca, ma non si riconosce la sussistenza del reato per l'assenza di una proiezione esterna, dell'intimidazione effettiva, dell'assoggettamento ingenerato nella popolazione. Il 530, c. 2, c.p.p. è il solito epilogo.

Viene condannato, ma solo per il possesso abusivo di un'arma, Bruno Pronestì, ritenuto il capo del locale. Durante il procedimento fece un'ammissione clamorosa: «*Ammetto di aver fatto parte di una associazione che fa riferimento alla 'ndrangheta calabrese. Legami di affinità ambientali e culturali mi hanno portato a condividere le scelte, le strategie ed i metodi associativi e nella zona del basso Piemonte mi sono fatto promotore ed ispiratore di un locale distaccato della 'ndrangheta. Con questa mia dichiarazione non intendo collaborare con la giustizia: voglio soltanto prendere le distanze con le condotte che mi vengono addebitate*». Pronestì viene immortalato anche

¹⁰⁴ Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, in CED Cass. n. 252205.

al “Regno della Frutta” di Piazza Giusti, il negozio di Gangemi che costituiva punto di ritrovo (e base strategica) per gli ‘ndranghetisti genovesi.

Un altro soggetto degno di menzione è Giuseppe Caridi, *u’ Scarparu*. Formalmente è consigliere comunale ad Alessandria, segretario locale di Alleanza Democratica. Ma come si evince inequivocabilmente dalle conversazioni captate, è molto vicino ai clan e addirittura si discute di dargli un “fiore”. Mimmo Gangemi, la cui giurisdizione si estende al Basso Piemonte, è favorevole: anche al sud a volte i politici sono capibastone, come dimostra il caso Alessandro Figliomeni, sindaco di Siderno. Nel processo emerge anche un chiaro episodio di intimidazione: una sedia scagliata dal Caridi, durante un’accesa seduta in consiglio comunale, ad un consigliere dell’IdV (Bellotti), al quale verrà intimato di non denunciare l’accaduto.

La linea di Mimmo alla fine prevale: il 28 febbraio 2010 è documentata una riunione a casa di Caridi, convocata appositamente per il conferimento delle doti a lui e ad Antonio Maiolo. Sono presenti anche Gangemi e qualche altro genovese: «*Se è un buono cristiano in un locale... un politico... ci fa comodo*».

Ancora più significativa forse è la vicenda legata alla creazione di un nuovo locale in Basso Piemonte, ipotesi che non trova d’accordo il boss Pronestì. Per discuterne l’opportunità è necessario consultare la “Mamma”, sicché si reca all’ormai noto agrumeto di Rosarno Rocco Zangrà, calabrese impiantato in Piemonte. Alla presenza di Domenico Oppedisano, va in scena una conversazione eloquente, puntualmente intercettata. Si discute innanzitutto di questioni di giurisdizione (la Liguria controlla il Basso Piemonte, mentre si valuta l’opportunità che i piemontesi rispondano direttamente alla Calabria); successivamente si affronta il tema della costituzione di un locale distaccato. Don *Micu* è favorevole, si afferma che Bruno Pronestì non dovrà

dispiacersi e si argomenta la decisione facendo riferimento alla distanza che separa i vari paesi del Basso Piemonte («*devono fare 100 km*»), ai costi della benzina per i trasferimenti, al rischio delle pattuglie. Alla fine si raggiunge un compromesso, sancito nel summit del 30 maggio 2010 a casa del boss Pronestì; non si crea il nuovo locale, ma le due Società, la Maggiore (corrispondente al locale tradizionale di Bosco Marengo) e la Minore (radicata a Sommariva, Alba ed Asti). Conclude il Maiolo: «Il locale è battezzato». Il GUP Carpanini, che discute l'episodio anche in Maglio 3, ammette il tenore della riunione, ma non ravvede l'operatività del sodalizio mafioso, bensì, parole sue, solo «problematiche di carattere formale».

Per il processo genovese si attende ancora la calendarizzazione del giudizio di appello, che si preannuncia agguerrito, alla luce del ricorso presentato dalla Procura Generale. La magistratura requirente afferma polemicamente che, sulla base del *decisum* della sentenza di primo grado, «è lecito costituire, promuovere o appartenere a locali di 'ndrangheta [...] consente[ndo] a questa associazione [...] di estendere la propria presenza nel Nord Italia, così potenziando le proprie strutture e capacità operative»¹⁰⁵. Si è invece già consumato il secondo grado di Albachiera, che ha avuto un esito profondamente diverso. Il 10 dicembre 2013 la Corte torinese ribalta il verdetto assolutorio del primo grado e, accogliendo la tesi del P.G. Antonio Malagnino, riconosce il 416 bis, disponendo condanne per i 19 imputati, sino a 7 anni e 6 mesi (per il capo-locale Pronestì). Vengono condannati a 6 anni Antonio Maiolo e Domenico Persico; 4 anni e 8 mesi è la pena per l'uomo cerniera Giuseppe Caridi (ritenuto *intraneus* e non mero concorrente) e per Sergio Romeo. Con una felice metafora, i giudici di seconde cure affermano: «l'assenza di attività eruttiva in atto non è sufficiente

¹⁰⁵ Cfr. C. Visconti, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta del 416 bis?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 15.

ad escludere che il vulcano sia attivo (e, conseguentemente, potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica)»¹⁰⁶.

Nel frattempo però la distrettuale di Torino aveva esteso la propria attenzione a tutta l'area dell'hinterland torinese, portando a processo centinaia di presunti affiliati. Minotauro era iniziata.

5.2. *L'operazione "Minotauro"*

Le indagini relative al più importante processo di mafia in Piemonte muovono dall'omicidio di Giuseppe Donà, avvenuto a Grugliasco (TO) il 14 gennaio 2003. Fu appurato il suo coinvolgimento in traffici internazionali di droga e tra i fermati vi fu tal Rocco Varacalli, originario di Natile di Careri (RC), che iniziò a collaborare con la giustizia fornendo elementi utilissimi alla ricostruzione dell'attività delle cosche nei dintorni di Torino. Nel corso degli anni è stata disposta, poi, una massiccia mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di numerosi soggetti e si è fatto ricorso a numerosi servizi di OCP corredati da filmati e fotografie.

L'8 giugno 2011 il GIP dispone ben 148 misure cautelari; in seguito i procedimenti si separano a seconda del rito prescelto dagli imputati.

La D.D.A. di Torino ricostruisce l'esistenza e l'operatività di nove locali (due a Torino, proiezioni delle 'ndrine di Natile di Careri e Siderno, e poi Courgné, Volpiano, Rivoli, San Giusto Canavese, Chivasso, Moncalieri, Nichelino). Ad essi si aggiungono due strutture sovraordinate che vengono chiamate "Crimine" e "Bastarda", il che lascerebbe intendere una certa autonomia dalla casa madre e un'ampiezza singolare del fenomeno¹⁰⁷.

¹⁰⁶ App. Torino, 10 dicembre 2013, Bandiera ed altri, inedita.

¹⁰⁷ Va detto che in nessuna sentenza è stata confermata l'ipotesi accusatoria relativa alle due sovrastrutture.

Per quanto concerne il rito ordinario, il 22 novembre 2013 arriva, in primo grado, una sentenza bifronte, con 37 condanne su 74 imputati, 23 per 416 bis¹⁰⁸. E' comunque un dato significativo: viene affermata l'esistenza della 'ndrangheta nel torinese. La Corte ravvisa la sussistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il 416 bis: la pluralità di persone, l'*affectio societatis* («adesione fideistica e totale a regole, principi, comportamenti»), la struttura organizzativa (i locali, le società maggiore e minore), la distribuzione di gradi, cariche e i riti di affiliazione, gli abituali luoghi di incontro (come il Bar Italia di Giuseppe Catalano o l'abitazione di Bruno Iaria), la disponibilità di armi. La pena più alta spetta a Vincenzo Argirò, 21 anni. Ma l'aspetto più importante dell'indagine riguarda le collusioni con la politica, ricostruite meticolosamente dagli inquirenti. Nevio Coral, a lungo sindaco di Leinì, è condannato per concorso esterno a 10 anni. E' lui la cerniera tra Istituzioni e cosche (Gioffré e Iaria), cui si rivolge per ottenere voti in cambio di lavori e appalti; nel marzo del 2012 la situazione di grave compromissione del comune viene sancita dallo scioglimento disposto per infiltrazione mafiosa. È stato provato il pagamento di un pacchetto di voti, almeno 24mila euro; per i giudici «non poteva essergli ignota la mafiosità dei numerosi esponenti anche apicali della 'ndrangheta operante in Piemonte». Nevio Coral è prima di tutto un imprenditore però, e nei suoi cantieri lavorano ditte riconducibili ai clan. Oltre alle commesse private, vi sono poi gli appalti pubblici, che vengono affidati con grande disinvoltura tramite la Provana s.p.a., municipalizzata gestita dal Coral anche quando sindaco diviene... suo figlio (colpisce la reiterazione dello schema documentato a Ventimiglia a proposito della Civitas s.r.l. e dei lavori dati alla Marvon). Le opere da realizzare vengono costantemente frazionate per evitare procedure concorsuali ed affidate, di solito non

¹⁰⁸ Trib. Torino, 22 novembre 2013, Agostino Nicodemo ed altri.

direttamente ma tramite sub-appalto, alle imprese dei clan; i giudici documentano un costante sperpero di denaro pubblico, al solo scopo di ingrassare le cosche¹⁰⁹. In una conversazione intercettata, Coral spiega chiaramente qual è la strategia del potere: «Il principio che dobbiamo adottare è la creazione di un gruppo: ne mettiamo uno in Comune, uno in Consiglio, uno alla Pro Loco, e così diventiamo un gruppo forte».

Durissima la Corte nel motivare la condanna: *«si è avvalso dell'appoggio dell'organizzazione criminale in esame per portare avanti il suo piano di conquista politica per sé e per la sua famiglia, attraverso un atteggiamento di estrema gravità perché incide sulla vita pubblica e sul corretto funzionamento dello Stato. La disponibilità di Coral ad agire in dispregio a qualsiasi regola che deve sovrintendere la vita pubblica e la spregiudicata strumentalizzazione a fini elettorali dei rapporti con 'ndranghetisti rendono la sua condotta di tale disvalore da non consentire l'applicazione delle attenuanti generiche»*.

Un'altra vittima illustre del procedimento è Bruno Trunfio, assessore a Chivasso e segretario locale dell'UDC, condannato a 7 anni. Si salva invece l'ex sindaco di Rivarolo Canavese¹¹⁰, Fabrizio Bertot, poi parlamentare europeo, per cui viene disposto il rinvio degli atti alla procura; il suo segretario comunale, Battaglia, viene condannato a soli 2 anni (il 416 ter contestato dall'accusa non ha retto, ma è stata provata la corruzione della macchina comunale).

Secondo i giudici *«è emersa la presenza sul territorio piemontese di una struttura criminale di stampo mafioso, costituita non semplicemente da una serie di soggetti che qui si sono associati e qui hanno iniziato a delinquere, ma per contro da persone che hanno 'importato' tipologie di reati, linguaggi, riti e doti tipici della terra di origine*

¹⁰⁹ Emblematica la vicenda relativa alla costruzione della "Cittadella dello Sport", in un piccolo comune già dotato di un Palasport.

¹¹⁰ Altro Comune sciolto per condizionamento mafioso, il 22 maggio 2012.

della 'ndrangheta ed operato secondo le sue tradizioni, mantenendo legami stabili con organismi di vertice della 'ndrangheta calabrese».

Il troncone più cospicuo dell'indagine, per numero di imputati, si svolge però in rito abbreviato. In primo grado le condanne sono ben 58, cui si aggiungono numerosi patteggiamenti: la presenza della 'ndrangheta nel Torinese, per il GUP Trevisan, «*riproduce pedissequamente le note strutturali interne tipiche della 'ndrangheta calabrese*». Inoltre, «*accanto a tale apparato strutturale è stato accertato l'esercizio, da parte dei membri del sodalizio, della forza di intimidazione e dei conseguenti effetti sulle popolazioni circostanti nei termini richiesti dall'art. 416 bis c.p.*»¹¹¹. Viene ribadito altresì il continuo “aggancio” dei politici locali, spesso peraltro andato a buon fine, con cui si perpetua un rapporto sinallagmatico, voti contro favori.

Il 5 dicembre 2013 è arrivata la sentenza d'appello: l'impianto accusatorio ha retto pur con qualche riforma e attenuazione della pena. 13 anni vengono inflitti al boss di Cuorné Bruno Iaria¹¹²; 10 ed 8 anni a Adolfo e Aldo Cosimo Crea, tra i più violenti, insieme con Giacomo Lo Surdo e Vito Marco Candido, condannati a 8 e 7 anni. Rocco Raghiele, boss di Moncalieri, viene condannato a 6 anni; 8 anni invece per Francesco Perre di Volpiano e Giuseppe Fazari di San Giusto. Viene condannato anche Urbano Zucco, imprenditore affiliato alla 'ndrangheta, molto vicino a Nevio Coral. Da lui, tramite la Provana, aveva ottenuto numerosi lavori a Leinì. I giudici lo condannano a 7 anni di reclusione per 416 bis.

La Cassazione ha già avuto modo di esprimersi in relazione alle vicende di Minotauro, con riferimento a due imputati, la cui posizione era stata stralciata nel corso

¹¹¹ Trib. Torino, GIP, 2 ottobre 2012, Agresta Antonio ed altri.

¹¹² Gli Iaria di Condofuri sono presenti nel torinese da tempo, a partire dagli anni '60, con Carmelo e Giovanni.

del massiccio procedimento. In particolare, ha emesso l'annullamento con rinvio¹¹³ della pronuncia d'appello, che aveva condannato Francesco D'Onofrio e Francesco Tamburi rispettivamente a 10 e 5 anni e 4 mesi (15 ed 8 anni in primo grado). D'Onofrio era ritenuto dagli inquirenti esponente di vertice della 'ndrangheta torinese, addirittura reggente del "Crimine" in Piemonte; vicino agli Iaria e ai Crea e dotato del rango di "padrino", come si evince da alcune intercettazioni. Tamburi era considerato il capo-locale della Siderno "torinese", con la dote di "santista"; amico inoltre di Giuseppe Commisso, il noto "lavandaio" che aveva rapporti stretti anche con alcuni genovesi. La Suprema Corte ritiene che la pronuncia di secondo grado sia viziata da carente motivazione, poiché il giudice del gravame non si è compiutamente soffermato su tutti i motivi di doglianza presentati dalle difese. In particolare la Corte d'Appello non ha dimostrato adeguatamente struttura e finalità del sodalizio operante in Piemonte, richiamandosi all'associazione calabrese tradizionale ma al contempo rivendicando una certa autonomia dalla casa madre. I numerosi reati-fine documentati nel corso del procedimento sono riconducibili a *locali* (Cuorgné, Volpiano) diversi da quelli di cui fanno parte gli imputati. Anzi, per D'Onofrio, vi è un problema di inquadramento in uno specifico contesto: per l'accusa ha piuttosto un ruolo direttivo, sovraordinato alle singole realtà malavitose (tuttavia, si è detto, gli organismi del "Crimine" e della "Bastarda" non hanno mai trovato conferma in sede di giudizio).

La Cassazione produce un'interessante rassegna di alcune pronunce¹¹⁴, che

¹¹³ Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013, D'Onofrio, inedita.

¹¹⁴ Tra le quali spicca Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, in cui si afferma «è necessario che l'associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni»; ma anche la già citata Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012, Garcea: «deve escludersi la necessità, per la configurazione della associazione qualificata, di atti esterni di intimidazione e violenza [...], per

dimostrano una certa libertà in tema di valutazione della prova del metodo mafioso. Ma alla fine il collegio sposa la visione proposta nella già citata sentenza “Cerberus”, di cui vengono riportati passi significativi: *«la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede proprio nel “metodo mafioso” (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e di omertà), piuttosto che negli scopi [...] Il c.d. “metodo mafioso” deve necessariamente avere una sua “esteriorizzazione”, quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine “avvalersi”; questa (esteriorizzazione) può avere le più diverse manifestazioni [...], ma occorre pur sempre che l'intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso»*¹¹⁵.

L'esito del giudizio non può che essere il medesimo: nel caso di specie, la Corte di legittimità contesta la «mancata valutazione unitaria» degli «atti connotati da verosimile mafiosità» e dispone così un nuovo appello per D'Onofrio e Tamburi.

6. Le mafie nelle altre regioni del Nord

Dovendosi operare una selezione, si è scelto di concentrare l'attenzione su Lombardia, Liguria e Piemonte, i territori che meglio raccontano la presenza delle cosche e nei quali sono state condotte le più importanti iniziative giudiziarie. Tuttavia è bene ribadire che l'infiltrazione del crimine organizzato nelle regioni del Nord non conosce eccezioni. In questa sede, vale la pena di accennare soltanto a qualche altro caso eclatante.

essere tra l'altro contraddistinta, l'associazione, dal perseguimento di finalità non necessariamente coincidenti con la commissione di reati, potendo le sue azioni [...] essere sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale».

¹¹⁵ Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, Barbaro ed altri, CED-254031.

Per quanto concerne il Veneto per esempio, l'operazione recente più significativa è "Serpe-Aspide", tesa a sgominare un clan di camorristi dediti in particolare all'usura. La tecnica utilizzata dai criminali, proiezione dei casalesi, era semplice: offrire denaro fresco agli imprenditori veneti strozzati dalla crisi, salvo poi rilevare progressivamente il controllo delle loro aziende dopo aver accertato l'insolvenza delle vittime. Sono più di un centinaio i casi documentati dall'inchiesta. Aspide s.p.a era una finanziaria gestita da Mario Crisci, di Castel Volturno, un uomo apparentemente distinto che nascondeva in realtà un volto criminale. Una volta constatata la difficoltà degli imprenditori a restituire i soldi (gli interessi richiesti erano esorbitanti, sino al 180%), puntualmente arrivavano minacce (a mano armata) e pestaggi. Grazie ad alcune denunce¹¹⁶ si è chiuso il cerchio intorno all'organizzazione ed il Tribunale di Venezia ha potuto emettere 22 condanne, sino a 20 anni, riconoscendo peraltro il 416 bis¹¹⁷. Preoccupante l'"affinità elettiva" registratasi tra i casalesi immigrati ed alcuni soggetti autoctoni, come dimostra il caso del padovano Johnny Giuriatti, condannato a 11 anni e 9 mesi nell'ambito di un parallelo procedimento dinanzi al Tribunale di Padova.

Anche in Emilia-Romagna le mafie si sono trasferite da tempo. In particolare erano presenti le 'ndrine facenti capo ad Antonio Dragone, confinato a Reggio Emilia, e Nicolino Grande Aracri, soggiornante a Brescello; prima alleate, poi rivali, le due famiglie coltivavano i propri affari, talora ricorrendo allo scontro armato¹¹⁸.

Recentemente la Direzione nazionale antimafia così si è espressa a proposito dell'infiltrazione delle cosche: «Si ricorda in proposito che il Tribunale di Piacenza con

¹¹⁶ Uno degli imprenditori in particolare, entrato nel programma di protezione dedicato ai testimoni di giustizia, ha poi agito come infiltrato, contribuendo in modo decisivo alla cattura dei criminali e alla ricostruzione del loro operato.

¹¹⁷ In Veneto l'unico precedente era costituito dal processo ai membri della "Mala del Brenta".

¹¹⁸ La sera del 12 dicembre 1998 un bar di Reggio Emilia, punto di ritrovo dei calabresi, fu colpito da una bomba a mano che miracolosamente non fece vittime, ma una decina di feriti.

sentenza dell'anno 2008, confermata a fine 2011 dalla Corte d'Appello di Bologna, relativa a fatti dell'anno 2002, riconosce l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso facente capo a tale LAMANNA Francesco, che viene appunto condannato insieme coi sodali per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., operante nei territori di cui dianzi si diceva quale "alter ego" di GRANDE ARACRI Nicola, indiscusso capo del locale di 'ndrangheta di Cutro. Nel capo di imputazione si legge a chiare lettere come il LAMANNA avesse il compito di sovrintendere a "tutta l'attività criminosa svolta dall'associazione e di acquisirne i proventi per rimetterli allo stesso Grande Aracri"¹¹⁹. Antonio Grande Aracri è stato invece condannato nel 2007 per 416 bis dalla Corte d'Appello di Bologna¹²⁰. Ma è soprattutto in corso il processo "Black Monkey", che vede alla sbarra il boss Nicola "Rocco" Femia e i suoi uomini, attivi nel settore delle slot machines truccate (circa 1500) e del gioco d'azzardo online. I loschi affari del clan furono denunciati coraggiosamente dal giornalista Giovanni Tizian, cui fu data la scorta in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni nelle quali Femia, dialogando con l'imprenditore Guido Torello, si lamentava dei suoi articoli sulla Gazzetta di Modena: la conversazione terminava con un eloquente «O la smette o gli sparo in bocca ed è finita lì».

Ma il crimine organizzato si annida anche in territori insospettabili come la Val d'Aosta (dove vivono ed operano esponenti delle 'ndrine calabresi Iamonte, Facchineri, Nirta) o il Friuli Venezia Giulia (terra di riciclaggio, dotata tra l'altro di un porto, a Trieste, approdo della droga) ed è fortemente radicata anche nell'Italia centrale (nel Lazio in modo particolare)¹²¹.

¹¹⁹ Direzione Nazionale Antimafia, relazione annuale, 2012.

¹²⁰ Cfr. N. Gratteri – A. Nicaso, *Fratelli di sangue*, cit., p. 215.

¹²¹ Tra gli episodi che si possono segnalare, lo scioglimento del comune di Nettuno, disposto il 25 novembre 2005, ed il business malavitoso che ruota attorno al grande mercato ortofrutticolo di Fondi, gestito in *joint venture* da Cosa

Questa è la situazione della nostra penisola, un Paese in cui ormai il crimine organizzato gestisce ampi settori dell'economia nazionale, anche in zone molto distanti dai tradizionali insediamenti.

7. Brevi considerazioni sullo scenario attuale

In queste pagine si è tentato di chiarire il livello di penetrazione delle cosche, non più confinate nelle regioni del Sud ma radicate ovunque, e le difficoltà che si incontrano in sede processuale per reprimere questi fenomeni.

Cosa Nostra, un tempo considerata la mafia per antonomasia, si è da tempo inabissata, in seguito alla dura repressione subita e alle defezioni che ne hanno minato la forza. Non è affatto scomparsa dallo scenario nazionale e internazionale, ma recita oramai un ruolo di secondo piano, di gran lungo sopravanzata dalla 'ndrangheta, l'associazione più forte, diffusa e pericolosa ai giorni nostri. La camorra per contro esercita la propria egemonia sulla Campania, senza rinunciare (come abbiamo brevemente documentato) all'espansione; tuttavia al pari della mafia siciliana è rimasta orfana dei suoi più importanti rappresentanti, tutti arrestati: Francesco Schiavone, Antonio Iovine, Michele Zagaria. L'organizzazione che oggi desta la maggiore attenzione è senz'altro quella calabrese, che ha potuto beneficiare del grave ritardo nella comprensione del fenomeno¹²². I più importanti procedimenti in corso, di cui si è resa sommaria informazione, sono volti a disarticolare l'associazione, recidendo i legami instaurati con la politica e disvelando le cellule sparse ovunque sulla penisola.

Nostra, 'ndrangheta e clan dei casalesi (anche Fondi è stato proposto per lo scioglimento, dal Prefetto di Latina, nel 2008, ma fu "salvato" dal Governo allora in carica).

¹²² «Una mafia perfetta», come la definisce Attilio Bolzoni, almeno sino all'eclatante omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, il 16 ottobre 2005. L'agguato, avvenuto in un seggio elettorale a Locri, ha destato un inevitabile clamore ed ha provocato, necessariamente, una forte reazione dello Stato. Cfr. D. Carlucci – G. Caruso, *A Milano comanda la 'ndrangheta*, A. Salani Editore, Milano, 2009, Prefazione di A. Bolzoni, pp. 8-9.

Al di là delle singole sigle però, quel che preme sottolineare è la priorità della lotta al crimine organizzato, che presenta ovunque, in Italia, caratteristiche ben precise e costituisce, forse, il problema nazionale per eccellenza.

Accanto alle tradizionali azioni delittuose, mai del tutto scomparse, le mafie del nuovo millennio coltivano attività di per sé lecite, nelle quali investono i propri profitti e con le quali mostrano un volto rispettabile. La dimensione imprenditoriale della mafia, cui si accompagna una natura silente, mimetica, camaleontica, costituisce la nuova sfida per la magistratura e la collettività intera.

Un'applicazione accorta degli strumenti normativi già in nostro possesso potrebbe spesso raggiungere risultati efficaci. Occorre però una maggiore consapevolezza delle trasformazioni in atto ed il rigetto dello stereotipo mafioso. Non può pretendersi, indiscriminatamente, di trarre la mafiosità di un sodalizio a partire dall'omertà della popolazione; essa, seppur apprezzabile in certe realtà contenute, è ormai un parametro superato. Si tratta di incentrare la fattispecie associativa sulla finalità economica e quella politico-elettorale, forse ridisegnando l'apparato strutturale tipico dell'associazione. Da ultimo occorre avere ben presente l'ibridazione criminale cui si assiste, l'inesorabile contaminazione tra mondi solo apparentemente contrapposti, per cui le mafie, lungi dall'imporre il proprio potere soverchiando collettività inermi, tendono semmai ad infiltrarle, a conquistarle, trovando sponde e agganci in ambienti distantissimi dai piccoli paesini dell'Aspromonte o dalla rurale Corleone da cui tutto era cominciato.

Capitolo VIII

Riflessioni conclusive

SOMMARIO: 1. Lo stato dell'arte. - 2. Prospettive di riforma. - 3. La nuova frontiera: il crimine organizzato transnazionale.

1. Lo stato dell'arte

A più di trent'anni dall'emanazione della legge Rognoni-La Torre gli interpreti del diritto e gli addetti ai lavori sono chiamati ad una riflessione sul tema delle mafie e della loro repressione. In questi anni la magistratura e le forze dell'ordine hanno condotto un lavoro prezioso, che ha consentito di celebrare processi storici e pervenire alla cattura dei più importanti boss criminali. Tuttavia se l'emergenza mafiosa, intesa come drammatico susseguirsi di fatti di sangue, può dirsi superata, occorre ammettere che il crimine organizzato non solo non è stato debellato, bensì ha esteso il proprio raggio d'azione, aumentando in modo considerevole i profitti. Di mafia imprenditrice si parla in realtà sin dagli anni '80, ma il fenomeno nel frattempo si è aggravato e irrobustito, anche per colpa di una classe politica e dirigente non all'altezza.

Se nei confronti del terrorismo la battaglia è stata effettivamente vinta, perché la società italiana tutta, in modo compatto, ha ritenuto ad un certo punto di volerlo sconfiggere (avvertendolo, in realtà, come "altro da sé"), lo stesso non può dirsi nei confronti della mafia, che non è mai stata considerata un male da estirpare, ma semmai un fenomeno del quale arginare sì le manifestazioni più spietate, ma che in fondo andava "sopportato", se non addirittura piegato al tornaconto personale¹. Riecheggiano

¹ Cfr. Gian Carlo Caselli, *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Melampo, Milano, 2009, p. 29.

ancora le parole di un Ministro della Repubblica, secondo il quale con la mafia bisogna convivere²; le inchieste giudiziarie hanno dimostrato quanto la politica abbia ricorso al sostegno delle cosche, ininterrottamente, nella nostra storia recente³.

Con una felice similitudine, il pubblico ministero del maxi-processo di Palermo ha spiegato: «Immaginiamo un incontro di calcio. Le Istituzioni da una parte, l'avversario dall'altra. Le squadre sono ben definite e riconoscibili senza difficoltà, perché indossano maglie di colore diverso. La partita è regolare. Questo avvenne nel match contro i terroristi. E finì come doveva finire, vista la soverchiante forza della squadra-Stato. La partita contro la mafia non è stata vinta per la semplice ragione che non è mai stata giocata sul serio. I colori delle maglie non hanno segnato la netta distinzione tra le forze in campo [...] E' mancata la precondizione. Con alle spalle quello che dovrebbe essere il tuo avversario, che ti chiede magari di passargli la palla, come è possibile giocare? La partita è truccata [...] Quanti giocatori che avrebbero dovuto essere nostri si sono schierati con gli avversari?»⁴.

La mafia d'altronde raccoglie voti e controlla territori; il terrorismo no. Il fenomeno mafioso non è soltanto un fenomeno criminale; è anche, certamente, questo, ma è soprattutto un fenomeno sociale, culturale e politico, per questa ragione molto più insinuante e difficile da sradicare.

Eppure valide ricette per un contrasto efficace sono note a tutti: prima ancora delle specifiche norme in tema di mafia (collaborazione di giustizia, carcere duro, confisca e riutilizzo dei beni), occorrerebbe una seria politica anti-corruzione, una lotta concreta all'evasione fiscale, una maggiore trasparenza amministrativa, terreni su cui prospera la

² Si tratta di Pietro Lunardi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il 2001 e il 2006.

³ Nel corso di questo lavoro si sono citati in particolare i casi Andreotti e Dell'Utri, così come i tanti episodi collusivi registratisi nelle piccole realtà del Nord Italia.

⁴ G. Ayala, *op. cit.*, p. 98.

criminalità organizzata. Certi provvedimenti non si sono mai varati, perché evidentemente non è ritenuto conveniente in termini di risposta elettorale. La mafia prima di tutto è cultura del privilegio, dell'impunità, del ricatto. La gestione del consenso, di cui la politica si nutre, è la sua cifra caratteristica. Questo rende il crimine mafioso diverso da qualunque altra forma di associazione per delinquere, per quanto radicata e organizzata. Può esistere, certamente, una politica senza mafia; è difficile immaginare invece una mafia senza politica.

Giovanni Falcone considerava la mafia «un fatto umano», come tale caratterizzato da un principio, un necessario sviluppo ed un'ineluttabile fine⁵. Non possiamo affermare che si fosse sbagliato, tuttavia allo stato attuale dobbiamo riconoscere che l'estinzione del fenomeno mafioso non pare ipotizzabile.

Come si è analizzato nel capitolo precedente, inoltre, dobbiamo oggi fare i conti con la delocalizzazione delle cosche sull'intero territorio nazionale, che permea il fenomeno di nuove peculiarità. Al Nord la penetrazione è più subdola, raramente si traduce in un controllo effettivo del territorio, poiché il tessuto sociale è generalmente sano. Per questa ragione certe condizioni di soggezione non sono ravvisabili, salvo come detto in piccole realtà. Nondimeno, i clan si rivelano altrettanto pericolosi, pur in modo diverso. Agganciano la politica, gestiscono attività commerciali, riciclano il denaro sporco. Intimidiscono solo se strettamente necessario, coltivano i propri affari senza dare nell'occhio.

Intendiamoci, quando si parla di lotta alla mafia non bisogna pensare ad una crociata idealistica, eticamente connotata; si tratta di sconfiggere delle forze che ostacolano lo sviluppo di un'economia pulita, che alterano la concorrenza, che

⁵ G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., p. 154.

impongono il dominio della forza (o della collusione) in luogo di una sana competizione. Queste sono le vere ragioni per cui il fenomeno mafioso va combattuto aspramente.

Nel 2011 il Governo annunciava l'approvazione del codice antimafia⁶, dopo aver a lungo vantato la cattura di numerosi latitanti (che come è noto è merito delle forze dell'ordine e della magistratura). Ebbene, è stato più che altro il codice delle occasioni mancate. Lungi dal disciplinare compiutamente la materia, il testo normativo si occupa esclusivamente delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali), senza toccare il reato associativo (e forse a ben vedere è stato meglio così); un codice che, soprattutto, non risolve gli immensi problemi legati alla confisca dei beni e al loro riutilizzo. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non è stata fornita di personale e strumenti adeguati, così da risultare l'ennesimo intralcio di un procedimento già molto complesso.

In questo lavoro non si è trattato di questi temi, che trascendevano l'orizzonte della discussione. Ma il riutilizzo a fini sociali, in ottemperanza alla legge 109/1996, dei beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenta una grande possibilità di riscatto per la collettività e la vera vittoria nei confronti delle mafie.

E invece non possiamo che registrare l'estrema farraginosità dei procedimenti di sequestro e confisca; l'assoluta lentezza del procedimento di riassegnazione; il fallimento di molte delle imprese confiscate, con grave perdita di posti di lavoro (sicché i dipendenti cadono spesso nel diabolico pensiero: «La mafia dà posti di lavoro mentre

⁶ D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

la repressione del fenomeno produce disoccupazione»⁷). Lo Stato potrà battere la mafia quando darà ai cittadini, come diritti, ciò che la mafia offre loro come favori, diceva il Generale Dalla Chiesa.

Anche qui, si tratta di un problema prettamente politico: spendere dei soldi per tenere in piedi un'impresa sequestrata o per rimettere a posto un bene dissestato può essere considerato un costo insopportabile, ma anche un investimento per la società, una possibilità di rinascita per un territorio. Al momento prevale senza dubbio la prima alternativa. Vi è poi l'enorme problema delle ipoteche delle banche che gravano su molti di questi beni: potrebbero essere estinte, con un esborso da parte dello Stato, o addirittura non pagate qualora vengano dimostrate la scarsa attenzione o la collusione degli istituti creditizi (ipotesi tutt'altro che infrequente). Ancora, sovente ci si imbatte nella necessità di vendere un bene se non viene interamente confiscato, o se ci sono crediti anche esigui da pagare, frazionando e dissipando il patrimonio.

Il Codice infine, sulla base della legge delega, non poteva affrontare in nessun modo temi cruciali di diritto penale sostanziale, quali la corruzione (anche tra privati), il falso in bilancio, il traffico di influenze, l'auto-riciclaggio⁸.

Qualcosa successivamente si è mosso. Nel 2012 a larga maggioranza il Parlamento ha approvato una legge anti-corruzione⁹, che ha apportato qualche miglioramento al sistema precedente¹⁰, ma si è rivelata la solita rivoluzione incompiuta. Lo "spezzatino

⁷ A. Mascali, a cura di, *Le ultime parole di Falcone e Borsellino*, Chiarelettere, Milano, 2012, prefazione a cura di R. Scarpinato, p. XLVI.

⁸ Le pecche dell'operazione relativa al "codice antimafia" sono state ampiamente illustrate dai magistrati Morosini e Menditto durante il più volte citato convegno *Mafie al Nord. Dall'infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.

⁹ La cosiddetta "legge Severino", 6 novembre 2012, n. 190, cui si accompagna il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

¹⁰ Un generale inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e l'inserimento dell'art. 346 bis, «traffico di influenze illecite».

della concussione”¹¹, in particolare, non trova una sua ragion d’essere e si è persa l’occasione per affrontare i temi che davvero potrebbero combattere efficacemente il fenomeno corruttivo: la collaborazione con la giustizia e l’utilizzo degli agenti provocatori. Sono soluzioni drastiche (soprattutto la seconda), ma altrove praticate (negli USA per esempio). D’altronde il problema della corruzione è serissimo e costa al Paese circa 60 miliardi annui secondo la Corte dei Conti.

Di recente è stato approvato poi il nuovo 416 ter, «scambio elettorale politico-mafioso», cui si è accennato nel corso della trattazione: sicuramente migliora la versione precedente, di fatto inapplicata, ampliando il novero delle condotte incriminate (la locuzione “altre utilità” consente di prescindere dall’erogazione di denaro per la contestazione del reato; in secondo luogo la condotta delittuosa del politico è integrata dalla semplice “promessa”). Tuttavia il richiamo alle «modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis» rischia di imporre un aggravio probatorio, come affermato recentissimamente dalla Cassazione¹². Ha suscitato perplessità inoltre la contrazione della cornice edittale, con il minimo della pena ridotto a 4 anni.

2. Prospettive di riforma

Per quanto concerne il reato associativo, la struttura del 416 bis, pur con qualche modifica (la più importante nel 1992), è rimasta intatta nel corso degli anni. Si è sottolineata più volte la lungimiranza del legislatore che sin dall’inizio aveva previsto la

¹¹ E’ stato introdotto un nuovo art. 319 quater, «induzione indebita a dare o promettere utilità», che punisce le condotte concussive “per induzione”; prima ricadevano nell’unico art. 317, insieme a quelle “per costrizione”.

¹² Cass., Sez. VI, 3 giugno 2014, Antinoro. La pronuncia è di annullamento con rinvio della condanna a sei anni inflitta in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. Come si apprende dalle motivazioni della sentenza di legittimità, depositate il 28 agosto, ai fini dell’applicazione del nuovo 416 ter c.p. andrebbe dimostrato non solo che il politico conosca la forza d’intimidazione dei suoi interlocutori, ma che ne concordi altresì l’utilizzo nei confronti degli elettori. La necessità della prova di un “doppio dolo” non è però pacifica; sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite sul punto, per chiarire l’effettiva portata della novità legislativa.

finalità economica/di monopolio e la finalità di chiusura dei vantaggi ingiusti, in alternativa alla tradizionale commissione di delitti; tuttavia, trattandosi di una norma storicamente ancorata ai fatti di sangue che riempivano le strade di Palermo, contiene naturali ed impliciti richiami al fenomeno mafioso così come percepito in Sicilia. I concetti di assoggettamento ed omertà, come abbiamo visto nel capitolo settimo, rappresentano a volte un ostacolo insormontabile in sede giudiziaria per arrivare all'accertamento del sodalizio mafioso. In alcuni casi (tra quelli investiti da questo problema) si sfocia nella contestazione della mera associazione per delinquere; in altri, addirittura nell'assoluzione. E' lecito chiedersi dunque se non sia il caso di mettere mano al 416 bis, non certo per snaturarlo, ma per adeguarlo ulteriormente ai tempi, avendo preso atto delle trasformazioni intervenute nelle organizzazioni mafiose.

Dunque, il richiamo all'omertà (concetto tra l'altro poco giuridico e molto sociologico) sembra anacronistico. A Genova, poniamo, non si può parlare propriamente di omertà, ma non può certo negarsi la presenza di interessi ed attività mafiosi. In particolare «gli effetti del contatto con le mafie non possono essere considerati e descritti a priori, non si ripetono nello stesso modo in tutti i territori»¹³; sicché la predeterminazione di tali conseguenze andrebbe forse eliminata. Si badi, non si intende affermare che l'omertà sia un aspetto del tutto scomparso: è noto anzi come in alcune zone, dapprima esenti da contaminazione mafiosa, vada registrandosi un preoccupante senso di paura e scarsa fiducia nelle Istituzioni, al punto che le vittime di minacce, estorsioni ecc. tendono a non denunciare i torti subiti¹⁴.

Tuttavia, se si tratta di perseguire con un'unica norma, necessariamente generale e

¹³ A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 138.

¹⁴ L'allarme è stato lanciato dal Procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini con riferimento a molti imprenditori lombardi vittime di taglieggiamenti ed altri soprusi. Il radicamento delle cosche nel milanese è stato documentato nel capitolo VII.

astratta, un fenomeno poliedrico e diversamente diffuso, sarebbe forse opportuno rinunciare a tale richiamo esplicito.

Piuttosto, le mafie dei nostri giorni utilizzano (questo sì, sempre) il rapporto con la politica come mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Il fine ultimo della criminalità organizzata non è condizionare il voto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare; la gestione del consenso è semmai strumentale all'ottenimento degli uomini "giusti" nei posti chiave dell'amministrazione, così da garantirsi ad un tempo l'aggiudicazione degli appalti e la mancata repressione.

L'aspetto forse più interessante, in una prospettiva di riforma, sarebbe dunque quello di includere il perverso rapporto con la politica nel suo apparato strutturale-strumentale. Si tratterebbe dunque di prevedere un'alternativa alla forza di intimidazione che genera assoggettamento; di frequente infatti la criminalità organizzata *bypassa* la cittadinanza, facendo pressione direttamente su chi la governa. E sempre meno si tratta di intimidazione, sempre più si tratta di collusioni, di rapporti sinallagmatici, di intese scabrose.

La vera sfida consiste nel colpire questo aspetto, essenziale allo strapotere mafioso, che una volta conquistatosi l'amministrazione, ha campo aperto nella gestione delle proprie attività: mancati controlli, licenze facili, appalti truccati e così via.

Inoltre, alla luce di quanto emerge dalle inchieste, varrebbe la pena di puntare maggiormente sulla forza del vincolo associativo, frutto di una lunga tradizione criminale, nonché sull'elemento organizzativo, che già la dottrina individua, pur in assenza di espressa previsione legislativa. Nei processi di mafia, anche al Nord, non mancano mai la suddivisione di ruoli, l'attribuzione di cariche, gli incontri "tipici" tra affiliati. Come abbiamo potuto argomentare, si dimostra sovente la presenza dei *locali*,

prima ancora di scoprire i reati-fine. D'altronde, ciò che rende le mafie ben più insidiose delle normali associazioni per delinquere è proprio la tendenziale impermeabilità del sodalizio, il legame di sangue tra gli associati, l'insieme di riti e culti che perpetuano l'organizzazione da più di un secolo. Volendo proporre qualche correttivo, potrebbe ipotizzarsi che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte, uniti in stabile organizzazione di mezzi e persone, si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo, ovvero delle relazioni collusive che instaurano con la pubblica amministrazione, per commettere delitti, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o di appalti pubblici, condizionare la libera espressione del consenso in occasione di consultazioni elettorali, realizzare comunque profitti ingiusti per sé o per altri».

Scompare così il richiamo agli effetti del contatto mafioso, che possono variare da zona a zona e non sembra corretto predeterminare; al contempo si mette in luce il particolare assetto del sodalizio, caratterizzato da una salda struttura cui si accompagna il radicato senso di appartenenza. Si pongono sullo stesso piano, in via alternativa, l'intimidazione tradizionale e le attività di tipo collusivo, offrendo così alla magistratura la possibilità di colpire associazioni differenziate e allignate ovunque. Una volta provati l'elemento organizzativo, la tendenza a intimidire la collettività o infiltrare la funzione pubblica, la volontà di perseguire una serie di finalità, il 416 bis troverebbe applicazione.

I commi relativi alle diverse forme di partecipazione possono restare inalterati nella loro struttura (salvo quanto si dirà a breve), così come quelli che configurano le circostanze aggravanti e la confisca dei beni. Diversamente, la clausola di equiparazione finale potrebbe essere abrogata, perché priva di autentico significato.

Con riferimento alle pene, infine, si segnalano le richieste di innalzamento provenienti da gran parte della magistratura, soprattutto requirente. In particolare, sarebbe il caso di equiparare (per lo meno) il trattamento sanzionatorio del 416 bis a quello riservato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'art. 74 del D.P.R. 309/1990, che regola la fattispecie, prevede infatti una pena non inferiore a 10 anni per il partecipante semplice e non inferiore a 20 anni per quello qualificato (cui si accompagnano una serie di circostanze aggravanti).

La criminalità mafiosa si differenzia da altre forme di delinquenza, giustificando una risposta penale più severa, per due elementi fondamentali: il particolare vincolo associativo e l'eterogeneità degli scopi. Nessun'altra organizzazione, se non quella di tipo mafioso appunto, commette delitti e nel contempo infiltra l'amministrazione, pratica metodi violenti ma gestisce attività commerciali. Una siffatta formulazione della fattispecie dovrebbe cogliere tale specificità e, pur essendo calibrata con riferimento ai consessi tradizionali, non precluderebbe una sua applicazione ad associazioni diverse da quelle storiche.

Si potrebbe obiettare, però, che una volta "svilito" il metodo mafioso - il cardine su cui era stata costruita la norma - risulterebbe meno nitido il *discrimen* tra un sodalizio mafioso e una normale associazione per delinquere. Inoltre, un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del 416 bis (derivante dal più ampio apparato strumentale) rischierebbe di annacquare la specialità, aprendo le porte allo spettro del "se tutto è mafia, nulla è mafia". Le obiezioni hanno un loro fondamento: potrebbero risultare mafiose tutte le consorterie che, ad esempio, inquinano la funzione pubblica, con metodi corruttivi; ma una corretta ricostruzione dell'elemento organizzativo distinguerebbe senz'altro un sodalizio autenticamente mafioso da, poniamo, un comitato d'affari o una

rete di faccendieri. Al contrario, potrebbe palesarsi il rischio di colpire un consesso, in fin dei conti, per il mero legame geografico/culturale con certe realtà: anche qui, una corretta impostazione delle indagini dovrebbe far emergere in modo inequivocabile il collegamento con ambienti criminali o, viceversa, la completa estraneità.

Non volendosi intervenire sulla fattispecie, si tratta allora di interpretarla in modo “evolutivo”: partendo dal presupposto che il fenomeno mafioso è ormai diffuso su tutta la penisola, abbiamo osservato, per esempio, che la prova dell’esistenza di cellule di ‘ndrangheta al Nord (caratterizzate da vincolo associativo, distribuzione di cariche e ruoli, disponibilità di mezzi) è agevolmente raggiunta grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Una volta dimostrata la proiezione di tali consorterie verso una delle finalità tipiche dell’associazione, la norma dovrebbe trovare applicazione. Gli stessi giudici che assolvono gli imputati non negano che di mafia, in realtà, nelle conversazioni si parli; ma spesso non rilevano l’effettivo sfruttamento della carica intimidatoria autonoma. Eppure il metodo mafioso è insito in codeste organizzazioni, deriva in modo naturale dai sodalizi storici radicati in Meridione: se queste nuove cellule non fossero pronte alla prevaricazione, non riproporrebbero la struttura tipica della ‘ndrina nel nuovo territorio, anzi non sarebbero mai accettate nell’alveo associativo (mentre è spesso documentato un rapporto fittissimo con la “madrepatria”, sintomo di un’effettiva condivisione di strumenti ed ideali). Il fatto che non si sia ancora ricorsi alla violenza significa, sovente, che non ve n’è stata la necessità (e non che i membri dell’associazione non siano in grado di intimidire). Insomma, per quanto concerne la proliferazione del crimine organizzato di origine meridionale al Nord, occorrerebbe possedere una maggiore consapevolezza. Diversamente, come è stato osservato in precedenza, una prova rigorosa del metodo mafioso dovrà essere ricercata

nei confronti dei sodalizi di estrazione differente, i quali non condividono una medesima storia criminale, come per esempio quelli di nazionalità straniera.

Per quanto concerne la tematica del concorso esterno di cui si è trattato nel capitolo IV, chi scrive ritiene che una tipizzazione efficace sia di fatto impossibile e che sia opportuno lasciare all'organo giudicante la corretta valutazione dei singoli comportamenti posti in essere, caso per caso. L'opera nomofilattica della Cassazione d'altronde ha già chiarito con sufficiente precisione i confini di tali condotte: si tratta di attenersi all'approdo raggiunto o, viceversa, ridiscuterlo, ma tentando di raggiungere finalmente una soluzione condivisa. Una certa duttilità dello strumento normativo, comunque, non è certamente esecrabile.

Vale però la pena di sottolineare che anche le migliori disposizioni di legge si rivelano sterili se non sono accompagnate dalla volontà di investire risorse nella lotta alle mafie. Carenze di organico nei tribunali, continui tagli ai fondi delle forze dell'ordine, mancata copertura finanziaria di una serie di provvedimenti rischiano di vanificare anche le più lodevoli iniziative.

Si ribadisce inoltre l'importanza della specializzazione e della centralizzazione del lavoro investigativo, sintetizzata nel metodo del pool che nacque a Torino, simbolicamente, l'8 giugno del 1976, quando l'assassinio del Procuratore Cocco, a Genova, fece capire l'importanza di non isolare e sovraesporre il singolo magistrato; metodo brillantemente messo a punto a Palermo negli anni '80 e foriero di successi giudiziari. Oltre a proteggere, nei limiti del possibile, l'incolumità del singolo funzionario dello Stato, esso permette di condividere le informazioni e manovrare una più ampia massa di fatti e di dati; nel contempo, si consente al gruppo di lavoro di concentrarsi unicamente sul fenomeno mafioso. «Visione unitaria e indagini mirate sì,

per evitare dispersioni, ma a tutto campo. Questo ho capito. E questo bisogna fare. Rocco, che è il capo, è d'accordo. D'altra parte, rifletti, se la criminalità che abbiamo il dovere di contrastare è organizzata, non ti pare che la prima cosa che dobbiamo fare è quella di organizzarci anche noi? Se no la partita è perduta. Come lo è stata sino ad oggi. Vincerla? Si vedrà. Ma almeno rendiamola giocabile»¹⁵.

Così Giovanni Falcone si esprimeva; eppure, dopo la felice parentesi del maxi-processo, la rivoluzione organizzativa, anziché essere premiata, fu progressivamente abbandonata. Con il nuovo Consigliere Istruttore Antonino Meli, «tutti si dovevano occupare di tutto». I processi di mafia si dispersero nuovamente in mille rivoli e i magistrati tornarono a lavorare singolarmente, come se nulla fosse accaduto. D'altronde Giovanni Pizzillo, Procuratore Generale di Palermo, era stato chiaro a suo tempo con Rocco Chinnici: «Ma che credete di fare all'ufficio istruzione? La devi smettere di fare indagini nelle banche, perché così rovini l'economia siciliana. A quel Falcone caricalo di processi, così farà quello che deve fare un giudice istruttore. Niente. Hai capito, Chinnici?»¹⁶. E così puntualmente avvenne, pur con qualche anno di ritardo.

L'approdo di Falcone al Ministero di Giustizia, avvenuto in seguito a svariate delusioni professionali¹⁷, invertì la rotta e ci consegnò un'importante eredità: per i processi di mafia il metodo del pool è stato in qualche modo consacrato (e finalmente regolato per legge) con la nascita della Procura Nazionale Antimafia e delle singole

¹⁵ G. Ayala, *op. cit.*, p. 24.

¹⁶ *Ibidem*, p. 17.

¹⁷ Per quanto si trattasse di un giudice apprezzato da tutti, ben oltre i confini nazionali, Falcone fu continuamente osteggiato da alcuni settori delle Istituzioni, che pure serviva fedelmente e per le quali avrebbe dato la vita. Fu sempre bocciato, in particolare dai suoi colleghi: quando corse per la successione di Caponnetto, gli fu preferito Meli per ragioni di anzianità; quando poteva divenire Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla mafia, fu scelto Domenico Sica, che non si era mai occupato del tema; nel 1990 si candidò al CSM, ma non venne eletto. Divenuta insopportabile l'atmosfera nella Procura di Palermo, accettò l'incarico all'ufficio Affari penali del Ministero di Giustizia, ma scontò l'ennesima delusione: quando si trattava di designare il capo della super-procura antimafia, al suo nome fu opposto quello di Agostino Cordova.

D.D.A.; grazie a queste articolazioni, la lotta alla mafia produce risultati apprezzabili ancora oggi. Si tratta però di non snaturare questi provvedimenti (per esempio le norme che limitano la permanenza di un magistrato all'interno di una procura distrettuale, benché dotate di una *ratio* evidente, si rivelano spesso controproducenti, perché provocano la perdita di un patrimonio considerevole di conoscenze). Per converso, la magistratura giudicante sconta spesso deficit di competenza, soprattutto al Nord, dove è più raro avere a che fare col crimine di stampo mafioso. Non è ipotizzabile – e sarebbe palesemente incostituzionale – l'istituzione di giudici *ad hoc*, si tratta semmai di promuovere una maggiore conoscenza del tema, in termini di formazione professionale.

Viviamo un'epoca di quiete apparente, in cui i magistrati fortunatamente non vengono più ammazzati, ma scontano i pericoli e le privazioni di sempre; soprattutto, conducono la medesima battaglia, spesso solitaria, per la legalità: non è ammissibile allentare l'attenzione sul fronte dell'antimafia, né tanto meno serbare l'illusione di aver sconfitto o anche solo ridimensionato il problema. Al contrario, il crimine organizzato, perfettamente adattatosi ai tempi, è divenuto di gran lunga più temibile e diffuso.

Dunque, prima ancora di riflettere su norme e organi, occorre rifuggire la tentazione della “normalizzazione”¹⁸ e la sensazione dello scampato pericolo, anticamera del “tutti a casa”; bisogna guardarsi da un certo garantismo (“peloso”, strumentale, “di ritorno”) e combattere la rimozione collettiva che ha investito certi fenomeni. Già il periodo successivo al maxi-processo di Palermo si rivelò una stagione dei veleni, in cui i più importanti e preparati magistrati antimafia furono trascinati davanti al CSM per rispondere di accuse infamanti¹⁹, anziché essere gratificati, tutelati e posti alla base di un percorso collettivo di rinascita sociale.

¹⁸ P. Borsellino, *Oltre il muro dell'omertà*, Bur, Milano, 2011, Prefazione di A. Inghroia, p. II.

¹⁹ Paolo Borsellino, per avere coraggiosamente denunciato la smobilitazione del pool antimafia; Giovanni Falcone, accusato pubblicamente di “tenere nei cassetti” le carte relative agli intrecci tra mafia e politica.

Ancora oggi le mafie rappresentano il nemico principale della nostra debole e malata democrazia; facendo tesoro della drammatica lezione del passato, dovremmo pretendere una netta scelta di campo da parte delle Istituzioni, affinché questa partita possa essere giocata, finalmente, in modo trasparente, come si diceva; e magari, un giorno, possa essere persino vinta.

3. La nuova frontiera: il crimine organizzato transnazionale

I traffici dei clan non solo coinvolgono l'intera penisola ma hanno anche, da tempo, valicato le Alpi, sicché il tema del crimine organizzato ha necessariamente interessato la comunità internazionale. Da sempre le mafie italiane stringono alleanze con organizzazioni sparse un po' ovunque nel mondo. Il clan Cuntrera-Caruana, legato a Cosa Nostra, mise solide radici in Canada, così come in Venezuela; la 'ndrangheta come abbiamo visto è presente in Calabria e in Lombardia, come in Germania e in Australia²⁰. E non si è fatto riferimento, in questo lavoro, a tutte le organizzazioni, spesso straniere, che gestiscono per esempio il traffico di esseri umani. La dimensione di questi fenomeni obbliga necessariamente gli Stati ad elaborare strategie di contrasto comuni ed unitarie.

Nel 2000 a Palermo è stata siglata l'importante Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata ad oggi da più di 170 Paesi, che aveva ad oggetto la tratta di esseri umani, il traffico di armi, il riciclaggio di denaro. Il necessario punto di partenza per ogni riflessione condivisa è però l'implementazione dell'assistenza giudiziaria tra le nazioni, senza la quale questo genere di crimini globali

²⁰ Per citare un recente avvenimento, il 22 agosto 2014 l'operazione "Helvetia" della D.D.A. di Reggio Calabria ha rivelato l'esistenza di un locale di 'ndrangheta in Svizzera, radicato nella città di Frauenfeld e legato alle 'ndrine di Fabrizia (VV). In una videoregistrazione si assiste ad una riunione tra gli uomini della cosca, durante la quale il presunto capo Antonio Nesci afferma «c'è il lavoro su tutto: estorsioni, coca, eroina».

non può essere affrontato. Nel redigere la convenzione si ebbe riguardo a due modelli legislativi in particolare: la legge statunitense “RICO” ed il 416 bis italiano (che in materia è un punto di riferimento imprescindibile).

La legge “RICO” costituisce il titolo IX dello «*USA Organized Crime Control Act*», del 1970: il testo normativo, pur senza richiamare esplicitamente il fenomeno mafioso, fu emanato proprio nel periodo di massima espansione, in terra americana, di Cosa Nostra, ben prima che in Italia fosse varato il 416 bis. Il titolo “RICO”, «*Racketeering Influenced and Corrupt Organization*», intende reprimere in particolare la piaga del riciclaggio. Non si definisce l’associazione mafiosa, ma vengono sanzionate le sue proiezioni economiche, con l’inserimento di quattro nuove fattispecie²¹. Si punisce innanzitutto chi reinveste in una *enterprise* i proventi di un *pattern of racketeering activity*. Il riciclaggio comporta cioè che un soggetto abbia tratto profitto dalla commissione di reati e abbia successivamente reimpiegato in un’attività economica il denaro o i frutti ricavati. Al contrario della lacunosa normativa italiana, quindi, la legge RICO colpisce anche l’ipotesi dell’auto-riciclaggio.

Molto moderna si rivela anche la previsione contenuta nella Section 1962 (c) , in cui si punisce chi conduce un’impresa mediante un *pattern of racketeering activities* o una *collection of unlawful debts*. Si tratta proprio dell’infiltrazione del crimine organizzato nelle attività imprenditoriali lecite, fenomeno che abbiamo ampiamente documentato e che costituisce la vera frontiera della lotta alle mafie. Infine, fatto non trascurabile, viene sanzionata anche la *conspiracy* per realizzare una delle condotte previste (l’accordo di due o più persone per compiere un atto illecito), in presenza di *overact*, una sorta di atto preliminare/fatto materiale indicativo del proposito criminale.

²¹ G. Tessitore, in AA.VV., *La mafia oggi*, cit., p. 368.

Come si desume, siamo in presenza di un'anticipazione considerevole della tutela penale²².

Anche l'Unione Europea, come è facile intuire, si è più volte cimentata col fenomeno del crimine organizzato. Occorre avere presente che nessun Paese è fornito di una norma analoga al nostro 416 bis, mentre ovunque è punita la comune associazione per delinquere, nelle sue varie declinazioni.

La Francia, pur senza definire la nozione di criminalità organizzata, ha introdotto nel 2004 un particolare "rito speciale", disciplinato agli artt. 706-73 e 706-74 del codice di procedura penale, che si applica in presenza di reati particolarmente gravi quali il traffico di droga, l'estorsione aggravata, atti di terrorismo, delitti commessi in banda organizzata (che rappresenta una circostanza aggravante)²³, tortura, sequestro di persona, reati in materia di armi e immigrazione, associazione per delinquere²⁴.

In Germania è disciplinata la *kriminelle Vereinigung* (par. 129 StGB): un'associazione che ha lo scopo di commettere reati; nel Regno Unito il *Criminal Law Act* del 1977 punisce la *conspiracy*, che come abbiamo visto costituisce un'intesa, tra due o più soggetti, finalizzata alla commissione di delitti²⁵.

In Spagna l'art. 515 del codice penale del 1995 prevede cinque tipi di *asociaciones ilicitas*, con lo scopo di commettere, innanzitutto, *algun delito*, o comunque di promuoverne la commissione (n. 1). Al n. 2 si puniscono poi le *bandas armadas* e i *grupos terroristas*, e così via²⁶.

²² *Ibidem*, p. 381.

²³ «*Tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions*» (art. 132-71 code pénal).

²⁴ *Association de malfaiteurs*: «*tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement*» (art. 450-1 code pénal).

²⁵ A. Chelo, *Il mandato di arresto europeo*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010, p. 106.

²⁶ M. Barilaro, *Il reato di associazione mafiosa*, Giuffrè editore, Milano 2011, p. 64.

L'Unione Europea nell'ultimo decennio si è occupata con insistenza della materia, nell'ambito di un preciso disegno che vede tre settori di impegno precipuo: l'armonizzazione della legislazione penale nelle più gravi forme di devianza (ed intrinsecamente transnazionali), poiché non è tollerabile né funzionale un'Europa «a legalità variabile»; il miglioramento della collaborazione e dell'assistenza giudiziaria tra le nazioni, che deve essere più celere ed efficiente; l'istituzione di un'agenzia sovranazionale di sostegno alla polizia giudiziaria (EuroJust ed Europol)²⁷.

Una prima importante novità è stata l'introduzione del mandato d'arresto europeo²⁸, che obbliga gli Stati a dare esecuzione ad un ordine di arresto o di consegna sulla base del riconoscimento reciproco dei provvedimenti giudiziari. E' previsto per 32 categorie di reati, fra cui spicca la partecipazione ad un'organizzazione criminale. Peraltro, come sostenuto anche dalla Corte di Giustizia Europea, non sussiste più la preclusione legata alla “doppia incriminazione”, laddove si tratti di reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Ancor più significativa è stata, pur nella sua imperfezione, la decisione quadro del 2008²⁹ relativa alla lotta contro la criminalità organizzata: viene definito il concetto di organizzazione criminale e si punisce «il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri, nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la

²⁷ Si segnala l'intervento sul tema di Alberto Perduca, Procuratore aggiunto a Torino, al convegno *Mafie al Nord. Dall'infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.

²⁸ 2002/584/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002.

²⁹ 2008/841/GAI del Consiglio, 24 ottobre 2008.

sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione» (art. 2, lett. a). Nonché, alla lettera b), l'intesa a compiere il reato *de quo*.

Di recente il Consiglio dell'Unione Europea ha poi redatto l'importante Programma di Stoccolma (2010): «Per un'Europa aperta e sicura a tutela dei cittadini». Si prefigura un'Europa dei diritti innanzitutto, contro il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di discriminazione. Si individuano poi cinque forme di crimine organizzato particolarmente gravi: il traffico di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-pornografia, la criminalità informatica, la criminalità economica e la corruzione, il traffico di droga. Si chiede infine di «migliorare l'efficacia nell'individuazione dei beni dei criminali, disporre il sequestro e, ogniqualvolta possibile, ipotizzarne un riutilizzo nel luogo in cui sono stati rintracciati all'interno dell'Unione».

Il 22 Novembre del 2010 la Commissione ha approvato un piano d'azione, nel solco della strategia di sicurezza interna, che consta di 5 obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità. Si segnala contestualmente l'importanza di una stretta collaborazione tra gli Stati, dell'adozione di una normativa comune antiriciclaggio, di un impegno serio contro la corruzione.

Al Parlamento Europeo durante la scorsa legislatura è stata inaugurata la commissione speciale CRIM (dedicata proprio al crimine organizzato, alla corruzione e al riciclaggio di denaro) di cui è stata Presidente l'italiana Sonia Alfano (figlia di una vittima di mafia, il giornalista Beppe ucciso nel 1993). L'Onorevole ha raccontato

quanto scetticismo ha incontrato all'inizio della sua esperienza, ma grazie ad un ostinato lavoro anche gli organismi comunitari hanno infine posto il tema delle mafie tra le proprie priorità. Si segnala in particolare la risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2011, prodromica alla nascita della commissione *ad hoc*, che conteneva l'invito a prevedere, in tutta l'Unione, una fattispecie delittuosa rimodellata sulla base 416 bis c.p. Si esortava la Commissione Europea a predisporre una direttiva a tema, «concentrando il baricentro di disvalore del reato sulla forza di intimidazione e sulla capacità di incidere sul sistema economico, amministrativo, elettorale e dei servizi pubblici». Certo, campeggia sempre il problema di «conciliare la costruzione di una fattispecie incriminatrice di portata generalissima, comprensiva di nuove forme di criminalità collettiva, con la scelta – riscontrabile, con particolare chiarezza, nell'art. 416 bis c.p. – di definire l'associazione di tipo mafioso pur sempre in base a parametri sociologicamente riferibili soprattutto alle mafie “classiche”»³⁰.

Nel progetto di relazione, proposto al Parlamento, l'On. Alfano aveva posto l'accento sulle collusioni, il vero punto di forza della criminalità organizzata, che «prospera con il concorso, la correttezza, l'indifferenza della politica»³¹.

A conclusione della propria attività di 18 mesi, la Commissione ha prodotto una relazione finale, approvata dal Parlamento Europeo il 23 ottobre 2013. Si afferma l'urgenza di «fermare le attività del crimine organizzato, aggredendone proventi e patrimoni» e «rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo e internazionale». Il testo suggerisce una serie di prospettive «per una pubblica amministrazione efficiente e a prova di corruzione», «per una politica più responsabile», «per una giustizia penale più credibile», «per un'impresaria più sana», «per un

³⁰ A. Balsamo – S. Recchiuti, *op. cit.*, p. 8.

³¹ Progetto di relazione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI)), Relatore Sonia Alfano, 29 marzo 2011.

sistema delle banche e delle professioni più trasparente» ed infine «perché il crimine non paghi»³². In particolare si propone una serie di iniziative concrete: un'unica definizione di criminalità organizzata a livello europeo, che comprenda il reato di associazione mafiosa; l'abolizione del segreto bancario e dei paradisi fiscali in Europa; la regolamentazione del riutilizzo sociale dei beni confiscati; l'esclusione degli imprenditori condannati per criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio dalle gare d'appalto nell'Unione; la previsione di ineleggibilità, incandidabilità e decadenza dai pubblici uffici in seguito a condanna per gravi reati; l'emanazione di norme in favore di vittime di mafia, testimoni e collaboratori di giustizia.

Ex ultimo, è arrivata la direttiva-confisca³³, che nel primo “considerando” recita: «Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le organizzazioni criminali di stampo mafioso, è il profitto economico. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato». La direttiva si applica in seguito a condanna penale per reati contemplati da numerose decisioni quadro, tra cui quella richiamata sul crimine organizzato. La confisca riguarda anche i terzi acquirenti in mala fede o comunque in colpa.

Dai sodalizi tradizionali, sanguinari e confinati nelle povere aree del Meridione, alle mafie imprenditrici, delocalizzate su tutta la penisola, sino al crimine organizzato proiettato in un mercato globale: questa è l'evoluzione storica che ha contraddistinto il fenomeno e della quale, pur con un sensibile ritardo, sembra aversi finalmente una certa consapevolezza.

La strada da percorrere è ancora molto lunga, a livello nazionale così come

³² Relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale), (2013/2107(INI)), relatore Iacolino.

³³ 2014/42/UE.

nell'ambito dell'Unione Europea. Gli strumenti per vincere questa battaglia, però, vi sono già, o comunque possono essere trovati agevolmente, affinando quelli che abbiamo a disposizione. Serve tuttavia la volontà effettiva, politica, di farlo; occorre un impegno vero, non «emotivo, episodico, fluttuante»³⁴. Ed è necessario, soprattutto, il contributo di ognuno di noi.

Noi, nel nostro quotidiano, siamo chiamati a fare la nostra parte, riacquistando il piacere della fatica in luogo dell'espedito; impegnandoci a denunciare e combattere questi fenomeni; lavorando insieme, ognuno nel proprio ambito, per promuovere una cultura della legalità e della responsabilità, che rifiuti il malaffare e rigetti ogni forma di prevaricazione.

Come Paolo Borsellino aveva capito e spiegato a tutti noi, «la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».

³⁴ G. Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, cit., p. 149.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare innanzitutto coloro che hanno contribuito a realizzare questo lavoro. Ringrazio il mio relatore, il Prof. Paolo Pisa, che mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con un tema a me molto caro, che appartiene alla storia di questo Paese ma al contempo investe la nostra attualità.

Ringrazio la Dott.ssa Lucia Vignale, giudice della Corte d'Appello di Genova, senza la quale avrei avuto enorme difficoltà a reperire un gran numero di fonti, fondamentali per il mio studio.

Ringrazio poi Marco Grasso, giornalista del Secolo XIX ed autore di un bellissimo libro sulla 'ndrangheta in Liguria, per la disponibilità accordatami ed il materiale fornitomi.

Ringrazio quindi la mia famiglia, che mi ha fatto crescere in un ambiente ideale, sostenendomi nelle scelte importanti, senza mai condizionarmi. La serenità domestica si è rivelata fondamentale in tutto il mio percorso di studio e di vita. Grazie pertanto all'infaticabile mamma, che mi ha sempre consentito di preoccuparmi solo dei miei impegni; grazie a papà, il cui supporto umano e professionale è stato fondamentale per curare molti aspetti di questa tesi, benché lui sia un medico ed io un aspirante giurista.

Ringrazio i miei zii Maria e Alberto, che sono per me un solido riferimento culturale; da anni seguono con attenzione le mie attività e mi hanno accompagnato anche in questo lavoro, con consigli e correzioni sempre opportuni.

Ringrazio i miei nonni Maria Assunta e Fulvio, che da quando sono piccolo mi stanno accanto e hanno contribuito alla mia maturazione. Volgo un pensiero a quelli che non ci sono più: Letizia e Alberto, so che sareste contenti di me oggi.

Un pensiero particolare va ai miei compagni di viaggio, le persone con cui ho condiviso questi cinque bellissimi anni universitari: Alessandro, Jacopo, Mattia, Nicolò, amici speciali con cui faremo ancora tanta strada insieme.

Ringrazio inoltre le ragazze e i ragazzi del presidio "Francesca Morvillo" di Libera-Genova: da alcuni anni lavoriamo insieme sul tema delle mafie ed è grazie all'incontro con loro che ho potuto coltivare questo interesse e maturare nuove consapevolezze.

A Giovanni e Sarah, i miei fratelli, dedico questo lavoro. Spero in questi anni di essere stato per voi un riferimento, un sostegno, un amico.

Bibliografia

- AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra. Analisi politica e intervento giudiziario*, a cura di A. Borré e L. Pepino, F. Angeli Editore, Milano, 1983.
- AA.VV., *La legge antimafia tre anni dopo*, a cura di G. Fiandaca e S. Costantino, F. Angeli Editore, Milano, 1985.
- AA.VV., *La mafia oggi: individuazione del fenomeno e sistema di lotta*, a cura di G. Tinebra, Cedam, Padova, 1988.
- AA.VV., *Processo e criminalità organizzata*, a cura di V. Grevi, Bari, 1993.
- AA.VV., *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, a cura di V. Militello, L. Paoli e J. Arnold, Milano, 2000.
- AA.VV., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2010.
- AA.VV., *Mafie nostre, mafie loro*, a cura di S. Becucci e M. Massari, Ed. Comunità, Torino, 2011.
- ALONGI G., *La mafia*, Torino, 1904.
- ANTOLISEI F., *Manuale diritto penale*, parte speciale, II, 7 ed. a cura di L. Conti, Milano, 1977.
- ARLACCHI P., *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- ASCHERO D., *Criminalità di tipo mafioso nell'Italia settentrionale: i primi processi*, in *Questione Giustizia*, 1988.
- AYALA G., *Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con Falcone e Borsellino*, Oscar Mondadori, Milano, 2012.
- AZZALINI I. – BELLUCCI P., *Lingua e cultura. La 'ndrangheta tra silenzi, impliciti e parole*, in www.questionegiustizia.it, 2014.
- BALSAMO A. – RECCHIONE S., *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013.
- BARBACETTO G. – MILOSA D., *Le mani sulla città. I boss della 'ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano*, Chiarelettere, Milano, 2011.
- BARILARO M., *Il reato di associazione mafiosa*, Giuffré editore, Milano, 2011.
- BORSELLINO P., *Oltre il muro dell'omertà*, Bur, Milano, 2011.
- CANOSA R., *La criminalità a Napoli e in Sicilia dall'Unità al fascismo*, in *Politica del Diritto*, 1983.
- CARLUCCI D. – CARUSO G., *A Milano comanda la 'ndrangheta*, A. Salani Editore, Milano, 2009.

- CASELLI G., *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Melampo, Milano, 2009.
- CHELO A., *Il mandato di arresto europeo*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010.
- CHINNICI R., *Magistratura e mafia*, in *Democrazia e diritto*, 1982.
- CONTENTO G., *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, Bari, 2002.
- COSTANZO E., *Mafia e Alleati*, Le Nuove Muse Editrice, Catania, 2006.
- DALLA CHIESA C.A., *Come combatto contro la mafia*, intervista di G. Bocca, *La Repubblica*, 10 agosto 1982.
- DALLA CHIESA N., MASSARI M., NOBILI A., PERDUCA A., SCIARRONE R., interventi al convegno *Mafie al Nord. Dall'infiltrazione al radicamento*, Torino, 7-8 ottobre 2011.
- DALLA CHIESA N. – PANZARASA M., *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*, Einaudi, Torino, 2012.
- DE FRANCESCO G., *Associazione per delinquere e di tipo mafioso*, in *Digesto discipline penali*, Torino, 1988.
- FALCONE G., *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con M. Padovani, Rizzoli, Milano, 1992.
- FIANDACA G., *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977.
- FIANDACA G., *Commento all'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, in *Legislazione Penale*, 1983.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale*, parte speciale, I, Bologna, 1985.
- FLICK G.M., *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall'art. 416-bis c.p.*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1988.
- GRASSO M. – INDICE M., *A meglio parola. Liguria terra di 'ndrangheta*, De Ferrari, Genova, 2012.
- GRATTERI N. – NICASO A., *Fratelli di sangue*, Mondadori, Milano, 2011.
- GRATTERI N. – NICASO A., *Dire e non dire. I dieci comandamenti della 'ndrangheta nelle parole degli affiliati*, Mondadori, Milano, 2012.
- INGROIA A., *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993.
- INGROIA A., *I poteri occulti premono sui magistrati*, intervista di A. Massari, *La Stampa*, 21 marzo 2008.
- INSOLERA G., *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Politica e diritto*, 1982.
- MAGISTRATURA DEMOCRATICA, a cura di, *Mafia e Istituzioni*, Casa del libro, Reggio Calabria-Roma, 1981.

- MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, VI, 4 ed. aggiornata da Nuvolone P. e Pisapia G.D., UTET, Torino, 1962.
- MANZINI V., *Trattato di Diritto Penale*, VI, 5 ed. aggiornata da Nuvolone P. e Pisapia G.D., UTET, Torino, 1982.
- MASCALI A., a cura di, *Le ultime parole di Falcone e Borsellino*, Chiarelettere, Milano, 2012.
- MOSCA G., *Che cosa è la mafia?*, in *Giornale degli economisti*, Bologna, 1901.
- NANULA G., *La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente*, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2009.
- NEPPI MODONA G., *Il reato di associazione mafiosa*, in *Democrazia e diritto*, 1983.
- NICOTRI P., *Mafia e brigantaggio in Sicilia*, in *La Scuola positiva*, 1900.
- PALIERO C.E., *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, 2005.
- PATALANO V., *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971.
- PELISSERO M., *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* diretto da F. Palazzo e C. E. Paliero, Giappichelli, Torino, 2013.
- PISA P., *Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso*, in *Questione Giustizia*, 1988.
- PITRÉ G., *Usi e costumi del popolo siciliano*, II, Palermo, 1889.
- PUGLIA F., *Le classi pericolose della società*, in *Studi critici di diritto criminale*, Napoli, 1882.
- SCIASCIA L., *Il giorno della civetta*, Einaudi, Torino, 1961.
- SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1995.
- STAJANO C., a cura di, *L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, Ed. Riuniti, Roma, 1986.
- TERRILE M., *L'applicazione della legge Rognoni-La Torre a Genova: alcune valutazioni di merito e di metodo*, in *Questione Giustizia*, 1988.
- TURONE G., *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1984.
- TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008.
- VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta del 416 bis?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014.

Fonti normative, atti parlamentari, relazioni

- Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, «*Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*».

Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, «*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*».

Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, «*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*».

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*».

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, «*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, «*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*».

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*».

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*».

D.P.R. 24 marzo 2011, «*Scioglimento del consiglio comunale di Bordighera e nomina di una commissione straordinaria*».

D.P.R. 6 febbraio 2012, «*Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia e nomina di una commissione straordinaria*».

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, «*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*».

Legge 22 maggio 1975, n. 152 (“Reale”), «*Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*».

Legge 31 maggio 1975, n. 575, «*Disposizioni contro la mafia*».

Legge 26 luglio 1975, n. 354, «*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*».

Legge 6 febbraio 1980, n. 15, «*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*».

Legge 25 gennaio 1982, n. 17 (“Spadolini”), «*Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*».

Legge 13 settembre 1982, n. 646 (“Rognoni-La Torre”), «*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*».

Legge 13 febbraio 2001, n. 45, «*Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*».

Legge 6 novembre 2012, n. 190 («Severino»), «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*».

Legge 17 aprile 2014, n. 62, «*Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*».

Relazione “Bonfaldini”, Giunta Parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia, 1875.

Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, II, Roma, 1929.

Relazione conclusiva (Carraro), Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, VI Legislatura, Roma, 1976

Relazione "La Torre" al disegno di legge 1581/1980.

Relazione sui rapporti tra mafia e politica (Violante), Commissione parlamentare antimafia, XI legislatura, Roma, 1993.

Relazione sulla 'ndrangheta (Forgione), Commissione Parlamentare Antimafia, XV legislatura, Roma, 2008.

Rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, I, 2014.

Direzione Nazionale Antimafia, Relazione sulla 'ndrangheta, a cura di V. Macri, 2008.

Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, 2012.

2002/584/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002.

2008/841/GAI del Consiglio, 24 ottobre 2008.

Progetto di relazione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI)), Relatore Alfano, 29 marzo 2011.

Relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale), (2013/2107(INI)), relatore Iacolino, 26 settembre 2013.

Direttiva 2014/42/UE, 3 aprile 2014.

Giurisprudenza citata

Ordinanze

Trib. Palermo, Uff. Istruzione, 16 marzo 1973, Albanese Giuseppe ed altri.

Trib. Reggio Calabria, Uff. Istruzione, 16 luglio 1978.

Trib. Trapani, Uff. Istruzione, 17 maggio 1981, Minore Calogero ed altri.

Trib. Palermo, Uff. Istruzione, 25 gennaio 1982, Spatola ed altri.

Trib. Savona, Uff. Istruzione, 24 agosto 1984, Teardo ed altri, in *Dif. Penale*, 1984, n. 6, 96.

Trib. Siracusa, Uff. Istruzione, 30 aprile 1985, Belfiore ed altri.

Trib. Palermo, Uff. Istruzione, 8 novembre 1985, Abbate Giovanni + 706, in *Foro it.* 1986, II, 564.

Trib. Genova, GIP, 2 maggio 1994, Marciandò ed altri.

Sentenze di merito

Ass. Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo ed altri, in *Foro it.*, 1969, II, cc. 394-596.

Ass. Catanzaro, 22 dicembre 1968, La Barbera Angelo +116.

Ass. Bari, 10 giugno 1969, Leggio Luciano + 63.

Ass. Palermo, 27 maggio 1970, Spatola ed altri.

Trib. Locri, 2 ottobre 1970, Zappia ed altri.

Ass. App. Bari, 23 dicembre 1970, Leggio Luciano + 63.

Trib. Civ. Pal., 7 marzo 1972, in *Giur. It.*, 1974, I, II, 986.

Ass. Palermo, 8 luglio 1972, Badalamenti ed altri.

Ass. Palermo, 29 luglio 1974, Albanese Giuseppe +74.

Trib. Reggio Calabria, sentenza 4 gennaio 1979, De Stefano ed altri.

Ass. Palmi, 21 luglio 1981, Avignone ed altri.

Trib. Napoli, 23 marzo 1983, Capuano.

Trib. Bari, 13 giugno 1983, Zaccaria ed altri.

Trib. Palermo, 29 marzo 1984, Chiavello, in *Foro it.*, 1984, 595.

Trib. Genova, 23 marzo 1985, Fiandaca.

Trib. Savona, 8 agosto 1985, Teardo ed altri, in *Quest. Giustizia*, 1987, 416.

Ass. Caltanissetta, 24 luglio 1984, Rabito, in *Foro it.*, 1985, II, c. 10.

Trib. Caltanissetta, 3 giugno 1985, Pilato, in *Giust. pen.*, 1987, II, 348.
 Ass. App. Caltanissetta, 14 giugno 1985, Rabito.
 Trib. Agrigento, 23 luglio 1987, Ferro, in *Foro it.*, 1989, II, c. 54.
 Ass. Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate ed altri, in *Foro it.*, 1989, II, 77.
 Ass. Milano, 16 giugno 1989, Belfiore.
 Trib. Catania, 28 marzo 1991, Amato, in *Foro it.*, 1991, 472.
 App. Genova, 17 dicembre 1990, Teardo.
 Ass. App. Palermo, 10 dicembre 1990, Abbate ed altri.
 Ass. App. Milano, n. 19/1992, Belfiore.
 Ass. Genova, 30 aprile 1994, Asciutto ed altri.
 Ass. Imperia, 18 aprile 1996, Barberi ed altri.
 Trib. Imperia, 13 luglio 1996, Marcianò ed altri.
 App. Genova, 6 giugno 1997, Marcianò ed altri.
 Ass. App. Genova, 31 dicembre 1997, Emmanuello ed altri..
 Trib. Palermo, 4 aprile 1998, Musotto, in *Foro it.*, 1999, II, 44.
 Trib. Palermo, 27 gennaio 2001, Scalone, in *Foro it.*, 2002, II, 68.
 App. Genova, 11 marzo 2002, Fiandaca ed altri.
 Trib. Genova, 19 luglio 2002, Agosto Filippo + 85.
 Trib. Genova, 11 aprile 2003, Cusatti, in *Giur. merito*, 2004, II, 90.
 Trib. Palermo, 28 aprile 2003, Di Pisa.
 App. Palermo, 2 maggio 2003, Andreotti.
 Trib. Palermo, 11 dicembre 2004, Dell'Utri.
 Ass. Genova, 21 ottobre 2006, Emmanuello Davide ed altri.
 Ass. App. Genova, 8 novembre 2007, Emmanuello Davide ed altri.
 App. Palermo, 29 giugno 2010, Dell'Utri.
 Trib. Milano, 11 giugno 2010, Barbaro Salvatore ed altri.
 Trib. Milano, Uff. GIP, 28 ottobre 2010, Barbaro Domenico ed altri.
 App. Milano, 20 maggio 2011, Barbaro Salvatore ed altri.
 Trib. Torino, GIP, 2 ottobre 2012, Agresta Antonio ed altri.
 App. Torino, 13 novembre 2012, D'Onofrio.
 App. Milano, 23 aprile 2013, Albanese Giuseppe Domenico ed altri.
 Trib. Torino, 22 novembre 2013, Agostino Nicodemo ed altri.
 App. Torino, 10 dicembre 2013, Bandiera ed altri.
 Trib. Genova, Uff. GIP, 9 novembre 2012, Barilaro ed altri.

Sentenze di legittimità

Cass., 3 marzo 1939, in *Giust. Pen.* 1940, II, 90.
 Cass., Sez. Un., 18 marzo 1970, Kofler ed altri, in *Foro it.*, 1971, II, 145.
 Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1977, 1094.
 Cass., Sez. I, 7 marzo 1977, Ortoleva, in *Giust. Pen.*, 1977, III, 678.
 Cass., Sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano, in *Foro it.*, 1983, II, 360.
 Cass., Sez. I, 9 giugno 1983, De Maio, in *Giust. Pen.*, 1984, II, 144.
 Cass., Sez. VI, 12 giugno 1984, Chamonal, in *Foro it.*, 1985, II, 169.
 Cass., Sez. I, 8 novembre 1984, Gangi, in *Giust. Pen.*, 1985, II, 268, CED-166817.
 Cass., Sez. V, 24 settembre 1985, Persico, in *Cass. Pen.* 1986, 879.
 Cass., Sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola, in *Cass. Pen.*, 1987, 49.
 Cass., Sez. I, 16 marzo 1987, Mammoliti, in *Riv. Pen.*, 1988, 298.
 Cass., Sez. I, 1 aprile 1987, Ollio, in *Cass. pen.*, 1989, 976.
 Cass., Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle, in *Cass. pen.*, 1988, 1812.
 Cass., Sez. I, 7 ottobre 1987, Liccardo, in *Riv. Pen.*, 1988, 891.

Cass., Sez. I, 6 giugno 1991, Grassonelli, in *Giust. Pen.*, 1992, II, c. 765.
 Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, in *Foro it.*, 1993, II, 15.
 Cass., 9 maggio 1992, La Vaccara, in *Giur. it.*, 1993, II, 46.
 Cass., Sez. I, 8 giugno 1992, Battaglini, in *Foro it.*, 1993, II, 133.
 Cass., Sez. I, 16 giugno 1992, Altadonna, in *Cass. pen.*, 1993, 1679.
 Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino, CED-192465.
 Cass., Sez. I, 1 luglio 1993, Altomonte, in *Foro it. Rep.*, 1993, 2197.
 Cass., Sez. I, 18 maggio 1994, Clementi, in *Foro it.*, 1994, II, 560.
 Cass., Sez. I, 18 maggio 1994, Mattina, in *Cass. Pen.*, 1994, 2685.
 Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in *Foro it.*, 1995, II, 422.
 Cass., Sez. I, 6 aprile 1995, Farinella, in *Cass. Pen.*, 1996, 1777.
 Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo, in *Riv. pen.*, 1997, 531.
 Cass., Sez. II, 17 gennaio 1997, Accardo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, 370.
 Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, Cabib, in *Foro it.*, 1999, II, 631.
 Cass., Sez. VI, 7 maggio 1999, Emmanuello ed altri, inedita.
 Cass., Sez. II, 28 gennaio 2000, Oliveri, CED-215907.
 Cass., Sez. II, 3616/2000, Calascibetta, in *Cass. Pen.*, 2000, 3386.
 Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, in *Cass. pen.*, 2001, 2662.
 Cass., Sez. V, 27 aprile 2001, Riina, in *Cass. pen.*, 2002, p. 975.
 Cass., Sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zhi, in *Foro it.*, 2004, II, 6.
 Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2004, 322.
 Cass., Sez. II, 12 dicembre 2002, Contrada, in *Giust. Pen.*, 2004, II, 240.
 Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, Cassata, in *Foro it.*, 2004, II, 508.
 Cass. Sez V, 30 maggio 2003, Aglieri, in *Cass. Pen.*, 2004, 3625.
 Cass., Sez. I, 11 luglio 2003, Fiandaca ed altri, inedita.
 Cass., Sez. I, 30 gennaio 2004, Milella, CED-227476.
 Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2004, Falco, in *Cass. pen.*, 2005, 1905.
 Cass., Sez. I, 9 marzo 2004, Totaro, in *Giust. Pen.* 2005.
 Cass., Sez. V, 3 settembre 2004, Iovino, in *Cass. pen.*, 2005, 2249.
 Cass., Sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 593.
 Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Cass. Pen.*, 2005, 3732.
 Cass., Sez. I, 11 Ottobre 2005, D'Orio, in *Cass. Pen.*, 2007, 1068.
 Cass., Sez. II, 31 gennaio 2006, D'Angelo, in *Giur. It.*, 2006, 1921.
 Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, CED-234403.
 Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, Prinzivalli, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1112.
 Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, Bouyahia, in *Foro it.* 2007, II, 90.
 Cass., Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato, inedita.
 Cass., Sez. VI, 13 giugno 2007, Patriarca, inedita.
 Cass., Sez. I, 23 aprile 2010, CED-24801.
 Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, CED-250704.
 Cass. Sez. I, 10 gennaio 2012, Garcea, CED-252418.
 Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, Romeo, CED-25220.
 Cass., Sez. V, 9 marzo 2012 (dep. 24 aprile 2012), Dell'Utri.
 Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, Barbaro ed altri, CED-254031.
 Cass., Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 3823.
 Cass., Sez. I, 8 giugno 2013, Barbaro Domenico ed altri, inedita.
 Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013, D'Onofrio, inedita.
 Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, Dell'Utri.
 Cass., Sez. VI, 3 giugno 2014, Antinoro.
 Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, Albanese Giuseppe Domenico ed altri, inedita.